

PARTE PRIMA

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I.

Linee generali dell'evoluzione della CEE nel 1970.

L'anno 1970 ha segnato il passaggio della fase dell'unione doganale a quella dell'unione economica ed ha coinciso con l'avvio del processo di « ampliamento » della Comunità. Il 1970 ha significato pertanto un momento di fondamentale importanza nella vita della Comunità. Se infatti l'Unione Economica costituirà la base stessa della costruzione dell'Europa unita, l'ampliamento darà alla Comunità la dimensione che le è propria ed i limiti adeguati al suo sviluppo interno ed alla sua funzione nel mondo contemporaneo.

Il punto di partenza di tale nuovo e promettente periodo è costituito dalla riunione dell'Aja nel dicembre del 1969, nel corso della quale i Capi di Stato e di Governo dei Sei Paesi hanno unanimemente e solennemente constatato che esistono i presupposti obiettivi per il passaggio della Comunità alla fase di sua definitiva attuazione ed hanno reiterato l'impegno di tutti a procedere sulla strada dell'integrazione economica e politica della Europa.

Tali impegni sono stati politicamente condizionati a taluni importanti adempimenti in materia di finanziamento comunitario per il periodo definitivo, di ampliamento dei poteri di controllo del Parlamento Europeo sul bilancio comunitario e di completamento della organizzazione comune di mercato per taluni residui prodotti agricoli.

Tali adempimenti sono stati formalizzati, dopo un difficile e serrato negoziato, nel Trattato che attribuisce nuovi poteri in materia di controllo del bilancio comunitario al Parlamento Europeo, stipulato a Lussemburgo il 22 aprile 1970, e nella decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con « risorse proprie » della Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970. Contemporaneamente sono stati adottati i regolamenti per la organizzazione di mer-

cato del vino e del tabacco, alla cui adozione noi avevamo subordinato l'accettazione del « pacchetto » complessivo degli impegni sopradescritti.

Il Trattato sulle « risorse proprie » ci ha consentito di raggiungere due obiettivi fondamentali: il rafforzamento dei poteri di controllo del Parlamento Europeo sui bilanci comunitari ed il riequilibrio delle percentuali della partecipazione finanziaria degli Stati membri alle spese comunitarie.

Il primo obiettivo ha un peso politico evidente, in quanto grazie a tale modifica delle disposizioni in materia di bilanci comunitari, vengono conferiti al Parlamento Europeo maggiori poteri, viene ampliata la sua sfera di controllo e garantita così una maggiore oculatezza nelle spese da parte del Consiglio e della Commissione delle Comunità Europee.

Non va sottaciuto che i poteri attribuiti dal Trattato al Parlamento Europeo sono tuttora limitati in quanto il suo controllo è ristretto alle spese di funzionamento, che rappresentano il 3,5 per cento delle spese comunitarie, e non è riconosciuta al Parlamento Europeo la facoltà di rigettare in blocco i bilanci comunitari.

I risultati però che si sono raggiunti con la firma di questo Trattato rappresentano il frutto di un difficile compromesso e di un lungo e complesso negoziato fra i Sei Paesi le cui posizioni, almeno nella scelta dei tempi e dei mezzi tattici per raggiungere certi obiettivi finali, non coincidono.

Se al Parlamento Europeo, fino a questo momento, non è stato possibile attribuire la facoltà di respingere i bilanci comunitari in blocco ciò non di meno si è riusciti a varare una procedura di consultazione, tra Consiglio e Parlamento, che senza dubbio rafforza i poteri di controllo dell'Assemblea di Strasburgo. È un passo, non trascurabile, nella giusta direzione, ma da parte italiana si con-

linuerà ad insistere per un ulteriore rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo.

Il principale obiettivo raggiunto con la decisione sulle « risorse proprie » è stato quello di dotare la Comunità di un sistema di finanziamento autonomo, basato su di un meccanismo di raccolta delle risorse, semplice ed automatico, fondato su criteri obiettivi, facilmente qualificabili ed economicamente definibili.

Con tale sistema infatti si attribuiranno progressivamente alla Comunità i proventi dei prelievi e dei dazi e di un punto dell'IVA. Gli elementi pertanto che influiranno sulla quota parte di partecipazione di ciascuno Stato membro saranno: il livello delle importazioni dei prodotti agricoli regolamentati dai Paesi terzi; il livello delle importazioni dei prodotti industriali ed agricoli non regolamentati sempre dai Paesi terzi; l'ammontare del reddito nazionale.

Dal momento che tali tre elementi giocheranno in diverso modo per ciascuno Stato membro (per l'Italia ad esempio, forte importatrice di prodotti agricoli la maggiore incidenza dei prelievi sarà corretta da quella più modesta dei dazi e della frazione dell'IVA), si può prefigurare una situazione di relativo equilibrio.

Inoltre la piena adozione del sistema delle « risorse proprie » non avrà luogo che nel 1978, in un'epoca cioè in cui la riforma della politica agricola comune e l'ampliamento della Comunità eserciteranno ormai un'influenza equilibratrice sul livello e sul carattere delle spese comunitarie, nonché sulla ripartizione di queste fra i Paesi membri della Comunità allargata.

Per il periodo che corre fra il '71 ed il '78 è stato comunque messo in opera un meccanismo correttore della partecipazione finanziaria degli Stati membri alle spese comunitarie che abbassa nettamente il livello nella nostra partecipazione finanziaria.

Il regolamento sul finanziamento della politica agricola comune per il periodo chiuso con il 31 dicembre 1970 ha portato infatti la percentuale di partecipazione della Francia al 28 per cento ed ha ridotto quella dell'Italia da circa il 27 al 21,5 per cento. Dal momento che la Decisione del Consiglio sulle « risorse proprie » stabilisce che, per il periodo che corre dal 1971 al 1977 incluso, i contributi globali degli Stati membri alle spese di bilancio della Comunità non potranno variare, in percentuale, che entro margini ristretti rispetto alle percentuali del 1970, è chiaro che la pere-

quazione degli oneri ottenuta nel 1970 continuerà a funzionare per sette anni e cioè fino al 31 dicembre 1977.

L'insieme pertanto delle decisioni relative alla instaurazione del sistema delle « risorse proprie » non solo quindi ha contribuito al rafforzamento istituzionale della Comunità, dotandola di proprie entrate, ma ha posto in chiari termini l'esigenza che su tali entrate agisca un elemento correttore e riequilibratore, che per ora è puramente meccanico, ma che successivamente, a partire cioè dal 1978, dovrebbe necessariamente essere anche esso istituzionale e perciò esercitato dal Parlamento Europeo.

Congiuntamente al trattato sulle « risorse proprie » è stata approvata la regolamentazione del mercato del vino e del tabacco, che era stata da noi considerata come elemento essenziale del completamento comunitario. Il raggiungimento di tale risultato non è stato scevro per il Governo da difficoltà, superate grazie ad una intensa attività diplomatica svolta sul piano bilaterale e multilaterale al fine di chiarire agli altri Paesi membri l'importanza che per noi rivestono tali settori produttivi.

Compiutasi la fase del « completamento » comunitario con gli impegni formalmente sottoscritti il 21 e il 22 aprile, ha potuto finalmente assumere contenuto concreto quel rilancio comunitario per il quale il Vertice dell'Aja aveva solennemente proclamato esistere i presupposti obiettivi e la comune volontà politica. Tale rilancio si articola nei seguenti grandi temi che caratterizzano la vita comunitaria nel prossimo decennio: la trasformazione della Comunità in unione economica e monetaria, il negoziato per l'allargamento della Comunità; il rafforzamento delle sue Istituzioni.

Secondo la decisione adottata all'Aja, il processo d'integrazione europea deve avviarsi verso l'unione economica e monetaria, destinata a raggiungere l'obiettivo di una Comunità di stabilità e di sviluppo, da realizzarsi attraverso l'armonizzazione della politica economica e il coordinamento della politica monetaria.

La graduale realizzazione dell'unione economica e monetaria costituisce ormai la linea maestra dello sviluppo comunitario e si proietta su un arco di tempo pressoché uguale a quello impiegato per realizzare l'unione doganale: essa costituisce altresì il risultato di un'esperienza maturatasi attraverso quel processo di interpenetrazione economica, cui, la

realizzata libera circolazione delle merci e la creazione di un mercato unico per i prodotti agricoli, ha dato luogo.

I gravi avvenimenti monetari che hanno scosso taluni Paesi europei nel corso del 1969 hanno certamente contribuito a spingere la Comunità verso tale nuova fondamentale opzione per il processo di formazione della Europa. A ciò si deve aggiungere che i timidi tentativi di avviare le principali politiche comuni, effettuati nel corso del periodo transitorio, e le lacune e manchevolezze della politica agricola comune hanno diffuso la coscienza della necessità di adottare strumenti comuni atti a garantire lo sviluppo armonioso della Comunità, mediante una strategia comunitaria a medio e lungo termine.

Di conseguenza il piano per l'unione economica e monetaria e le procedure che ne consentono la realizzazione sono divenuti il principio uniformatore delle politiche comuni già avviate o di quelle nuove da proporre. Ed è proprio in funzione delle esigenze oggettive di questa stessa unione economica e monetaria che si deve prospettare lo sviluppo istituzionale della Comunità e il suo divenire politico.

L'attività comunitaria dovrà pertanto orientarsi in funzione delle esigenze della costruzione di una Comunità di stabilità, di sviluppo e di equilibrio, fondamentali per realizzare un modello europeo ispirato a precise finalità qualitative.

A tali principi si è ispirato il Gruppo di economisti che sotto la presidenza del Primo Ministro del Lussemburgo Werner, per incarico del Consiglio delle Comunità Europee, ha presentato un rapporto in cui sono definite le grandi linee del processo di edificazione della unione economica e monetaria. Secondo il Piano Werner al termine del processo di unificazione economica e monetaria si avrebbe convertibilità delle monete, rigidità dei rapporti di parità e liberalizzazione dei movimenti di capitali. In questo stadio finale della unione esisterebbe altresì un unico centro decisionale di politica economica ed un sistema comunitario delle banche centrali.

Il rapporto Werner appare senz'altro un eccellente schema esemplificativo degli elementi indispensabili per realizzare l'unione e deve costituire la base delle decisioni che il Consiglio delle Comunità Europee dopo gli approfonditi e vivaci dibattiti, per altro non scevri di contrasto, svoltisi nelle sessioni del 23 novembre e 14 dicembre, dovrà al più presto prendere.

È essenziale a tal fine che si definiscano gli obiettivi finali di carattere economico, mo-

netario, istituzionale e politico dell'unione; che sia garantito un progresso parallelo nel settore economico e in quello monetario; che sia anche previsto uno sbocco sovranazionale dell'unione.

Il trasferimento dei poteri di decisione dal piano nazionale al piano comunitario non corrisponde soltanto ad una esigenza di fondo sullo sviluppo dell'integrazione economica e politica dell'Europa, ma anche alla necessità che le innovazioni, che deriveranno nell'ambito delle strutture interne dei Paesi membri dalla progressiva attuazione dell'unione, possano realizzarsi nel quadro di un programma politicamente qualificato.

Appare pertanto indispensabile sottolineare l'irreversibilità delle tappe attraverso le quali si realizzerà l'unione; la precisazione dell'impegno politico sugli obiettivi finali; l'opportunità di procedere all'integrazione economica e a quella monetaria, secondo un sistema di « parallelismi garantiti », dato che non si può attribuire alla sola politica monetaria il ruolo di stimolare l'integrazione economica; la definizione delle realizzazioni di carattere strutturale e regionale, che debbono accompagnare il progressivo realizzarsi dell'unione.

In tale ultimo contesto si rende necessario accuratamente determinare, nei vari settori dell'attività comunitaria, quelli che assumono un valore strategico particolare nel processo di sviluppo. Notevoli progressi sono stati compiuti nel corso del 1970 nell'impostazione e definizione della politica industriale, della politica regionale e della politica sociale comunitaria.

In materia di politica industriale le proposte presentate dalla Commissione nella scorsa primavera mirano a completare la realizzazione del mercato unico, ad unificare il quadro giuridico, fiscale e finanziario in cui agiscono le imprese, a favorire i processi di ristrutturazione di queste ultime, ad organizzare le trasformazioni e gli adattamenti che condizionano il progresso industriale.

Affinché una politica industriale efficace possa essere attuata sul piano comunitario negli anni 70 è assolutamente indispensabile che essa si inserisca nel processo di realizzazione di una vera e propria unione economica: in tale prospettiva il dinamismo del mercato deve essere sostenuto da azioni che rendano possibile l'adattamento delle strutture ai movimenti suscitati dalla domanda privata e pubblica, oltre che da una preveggenza politica del territorio.

Le osservazioni e i rilievi che sono stati formulati da parte italiana in sede comuni-

taria in materia di politica industriale sono collegati necessariamente con la situazione obiettiva esistente in Italia, in un Paese cioè che, già periferico rispetto ai poli di sviluppo industriale del Nord Europa, deve considerare, sul piano nazionale, l'esistenza di zone, dal punto di vista dello sviluppo economico e sociale, ultraperiferiche.

È per questi motivi che da parte italiana si è chiaramente e fermamente sostenuto in sede comunitaria che una politica industriale della Comunità, per essere una vera politica, non possa consistere soltanto nell'eliminazione degli ostacoli di carattere finanziario, fiscale, giuridico e tecnico, che rendono più difficile il naturale processo di concentrazione e di fusione delle imprese, lasciando liberamente operare la concorrenza, fino alla creazione di imprese dalle dimensioni « ideali », capaci di competere con le grandi imprese estere e multinazionali: un tale approccio rischierebbe di aggravare gli squilibri regionali, terrebbe soltanto conto dell'aspetto produttivistico e concorrenziale dello sviluppo industriale, ma ignorerebbe proprio quei problemi, che oggi invece sono i più attuali, della superconcentrazione industriale, del superamento degli squilibri regionali, della localizzazione delle industrie, dello sviluppo dell'occupazione delle aree depresse; in breve, degli aspetti territoriali dello sviluppo industriale.

In linea teorica una politica industriale ed una politica regionale correttamente intese dovrebbero trovare il loro collegamento in una politica economica a medio termine della nostra Comunità che non abbia soltanto — come finora si è verificato — degli orientamenti quantitativi di larga massima, ma anche e soprattutto delle scelte qualitative. È di fondamentale importanza l'esigenza che la politica industriale della Comunità non prescinda, a causa delle situazioni oggettive esistenti non solo in Italia ma anche negli altri Paesi membri, dagli aspetti territoriali e quindi non possa muoversi se non contestualmente con una politica regionale — anch'essa europea — i cui obiettivi di fondo dovranno essere necessariamente comuni.

È chiaro quindi che una politica di espansione industriale non può essere concepita se non contestualmente con una chiara visione delle esigenze di armonioso sviluppo delle regioni della Comunità. In tal senso le proposte presentate dalla Commissione in materia di politica regionale rappresentano senz'altro un importante passo verso l'elaborazione di una politica economica della Comunità basata su una visione unitaria dei problemi di sviluppo

dell'intera area comunitaria, anche se la dimensione e la gravità dei problemi che confrontano taluni Paesi, fanno apparire troppo parziali e limitati le misure e gli strumenti indicati dalla Commissione per risolverli.

L'obiettivo che dovrebbe prefiggersi la politica regionale è quello di sviluppare e di diversificare l'apparato produttivo dell'intera Comunità per ristabilire l'equilibrio economico e sociale tra le regioni centrali e le regioni periferiche della Comunità. Il criterio cui attenersi per realizzare tale politica deve essere quello di una ripartizione degli investimenti infrastrutturali più conforme alla distribuzione territoriale dell'offerta di lavoro. Gli interventi comunitari dovrebbero essere modulati secondo un ordine di priorità per indirizzare l'azione di promozione verso quelle situazioni regionali che presentano, per la loro gravità ed urgenza, un interesse comune.

Il dibattito che ha avuto luogo nella Sessione del Consiglio delle Comunità Europee del 27 ottobre ha mostrato che tutti i Paesi membri, seppure con diverse sfumature, si sono dimostrati coscienti di realizzare l'obiettivo di uno sviluppo regionale equilibrato nell'insieme della Comunità e ha fatto registrare una certa e abbastanza incoraggiante evoluzione nelle istanze comunitarie a tutti i livelli, specie se si rammentano le reticenze, le esitazioni, le obiezioni e le posizioni genericamente e aprioristicamente negative, o quanto meno scettiche, che da più parti si erano manifestate nel corso dei primi dibattiti in materia.

La politica di unificazione economica e monetaria non potrebbe d'altronde raggiungere gli obiettivi prefissi se non si basasse su una politica sociale più attiva. Sotto questo profilo il 1970 è stato un anno significativo per le attività comunitarie nel settore sociale per il quale è stato possibile registrare una sensibile evoluzione rispetto al passato. Le decisioni relative alla riforma del Fondo Sociale Europeo rappresentano un mutamento considerevole dopo anni di immobilismo.

Sono state anche poste le basi per associare più strettamente le parti sociali all'elaborazione di una politica europea di sviluppo, mediante l'istituzione di un Comitato permanente per l'occupazione. È necessario che ogni attenzione sia posta al proseguimento dei lavori in questo campo affinché essi, previa consultazione approfondita delle parti sociali, conducano alla creazione di un organismo efficace, rappresentativo ed in grado di orientare le decisioni comunitarie nel rispetto del ruolo che è proprio di ogni istituzione.

L'unione economica e monetaria significa, fra l'altro, che la responsabilità delle decisioni più importanti della politica economica sarà demandata gradualmente alle Istituzioni comunitarie. È dunque anche al loro livello e con la loro collaborazione che deve essere intensificato il dialogo con i rappresentanti sindacali dei lavoratori, degli imprenditori, dei tecnici e dei dirigenti.

La ricerca di uno sviluppo equilibrato e costante della Comunità implica altresì che la politica agricola comune funzioni in conformità alle esigenze di tale sviluppo economico generale.

A tale proposito non va sottaciuto che i progressi per avviare una concreta riforma strutturale dell'agricoltura sono stati modesti e che l'ampiezza del programma e delle proposte del Memorandum « Agricoltura 1980 », contrasta singolarmente con la portata limitata delle decisioni finora adottate dal Consiglio e con le esitazioni di quest'ultimo nell'avviare una discussione sull'importanza dei vari problemi esistenti.

Il secondo tema di fondo del rilancio comunitario è costituito, come si è detto, dall'ingresso della Gran Bretagna, della Danimarca, dell'Irlanda e della Norvegia nella Comunità: tale ingresso è infatti imprescindibile per la completa realizzazione di un'Europa integrata ed è necessario per evitare il costituirsi all'interno della Comunità Europea di posizioni dominanti e cristallizzate. Per questo l'inserimento nella Comunità della Gran Bretagna e dei Paesi candidati deve essere totale onde realmente contribuire a più compiutamente realizzarla e non quindi a snaturarla.

Il negoziato si è avviato sin da giugno e nella seconda metà del 1970 sono stati puntualizzati i principali problemi e sono stati raccolti, con apporto sia da parte inglese che da parte della Commissione delle Comunità Europee, i dati fondamentali per la soluzione dei problemi stessi. Va innanzitutto sottolineata l'importanza del fatto che la Comunità si presenta al negoziato in modo unitario e si esprime con una sola voce.

Questo dimostra la piena consapevolezza raggiunta dalla grande importanza politica del negoziato: in tal modo si è evitato l'errore di perdersi in questioni minori o di limitarsi a mere considerazioni tecniche che presentano il rischio di una notevole aleatorietà. Ciò non significa ovviamente ignorare la complessità dei problemi che sono in gioco, significa solo non perdere di vista il significato politico di una Comunità allargata sulla scena interna-

zionale e di aver ben presente la vitalità di questa Comunità sulla via del suo rilancio e della sua trasformazione in unione economica e monetaria.

Realizzato l'accordo su talune questioni minori, si è raggiunto un generale consenso per concentrare il negoziato sui problemi fondamentali e più difficili che sono stati già individuati, e cioè: la durata del periodo transitorio, la partecipazione al finanziamento della Comunità, la politica agricola comune, il problema dei prodotti lattieri della Nuova Zelanda e quello dello zucchero di alcuni Paesi del Commonwealth britannico.

Dopo la prima esplorazione compiuta ci si è convinti che tali problemi vanno esaminati con approccio globale: infatti, solo un tale approccio permetterà di trovare più facilmente e celermente le giuste soluzioni ai differenti problemi. E vi è bisogno di procedere con celerità nel negoziato anche perché, se da una parte non è possibile arrestare, a causa del negoziato, lo sviluppo della Comunità, dall'altra è certo auspicabile che i Paesi candidati all'adesione possano direttamente partecipare al più presto a tale sviluppo.

È quindi necessario che ci si metta a lavorare con impegno, da una parte e dall'altra, per trovare entro i primi sei mesi del 1971 le soluzioni adatte. La ricerca di tali soluzioni, dovrà avvenire non solo con approccio globale, ma anche con molto spirito programmatico, senza lasciarsi invischiare in troppo sottili questioni di principio e considerando una realtà di divenire e non statica tanto più che il processo d'integrazione è esso stesso fattore fondamentale di dinamismo economico e sociale.

Quanto al terzo tema del rilancio comunitario e cioè al rafforzamento delle Istituzioni, tale problema ha assunto nel corso del '70 un contenuto di speciale concretezza. Esso è stato infatti affrontato e dibattuto non solo e non tanto sotto il profilo formale e giuridico, ma soprattutto sotto quello politico. Al di là del quadro giuridico, che pure in tutte le sue parti va rispettato, vi è infatti una realtà politica in movimento che tende ad accrescere il ruolo delle Istituzioni comunitarie. Sia che si tratti di perseguire l'obiettivo dell'unione economica e monetaria, di accordare ad essa le esistenti politiche comuni, di avviarne di nuove, di gestire le « risorse proprie » della Comunità, di realizzare la politica commerciale comune, le funzioni e il ruolo delle Istituzioni comunitarie ed in particolare del Parlamento europeo, assumono importanza sempre maggiore.

In particolare non si può sottovalutare la ampiezza delle conseguenze che si avranno nello sviluppo delle Istituzioni comunitarie dalla realizzazione dell'unione economica e monetaria. L'unione economica e monetaria significa infatti che le principali decisioni di politica economica saranno prese a livello comunitario, dunque che i poteri necessari saranno trasferiti dal piano nazionale a quello della Comunità.

In questo contesto si pone necessariamente il problema del controllo democratico delle Istituzioni. Si tratta pertanto non di rivendicazioni di principio, ma di obiettive necessità. Non si tratta di preparare schemi teorici, ma di confermare gli impegni assunti alla luce dello sviluppo progressivo della nostra costruzione, donde il progetto di rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo che sarà proposto entro i prossimi due anni: prima della fine del 1974 dovrà anche essere discusso quello sull'attività legislativa del Parlamento stesso.

Va anche sottolineata l'utilità della decisione di procedere a un riesame dei testi sull'elezione diretta del Parlamento europeo, stabiliti circa dieci anni fa, alla luce degli sviluppi che si sono realizzati e che in futuro è prevedibile si realizzeranno nella vita comunitaria. Consideriamo all'uopo importante la procedura di contatti che si è stabilita tra il Presidente del Consiglio delle Comunità e il Presidente dell'Assemblea parlamentare.

Nel quadro del rafforzamento delle Istituzioni comunitarie va anche posta l'iniziativa del Governo italiano per rendere operante la decisione del Vertice dell'Aja di più strettamente associare la gioventù alla costruzione europea. E infatti particolarmente importante che i giovani attivamente partecipino al dialogo per la costruzione europea.

Nel corso del 1970 si è ulteriormente ampliata la rete di rapporti associativi o preferenziali fra la Comunità e i Paesi terzi. Con altri Paesi mediterranei negoziati per la definizione di accordi preferenziali sono già iniziati o sono in via di conclusione. A ciò si aggiungano i contatti già presi con i Paesi dell'EFTA non candidati e le possibili conseguenze che l'adesione della Gran Bretagna potrebbe avere nei rapporti con alcuni Paesi del Commonwealth.

Il richiamo che la Comunità esercita sugli altri Paesi è certamente la riprova che essa è aperta all'esterno e tale richiamo necessariamente induce la Comunità ad assumere maggiori responsabilità con il resto del mondo.

In una Comunità che si accinge a trasformarsi in unione economica i rapporti con il

mondo esterno debbono seguire una concezione comune: soltanto una politica commerciale comunitaria può oggi assicurare ai Paesi membri la migliore garanzia di un equilibrato e costante sviluppo dei loro scambi con il mondo esterno.

Malgrado l'imponente lavoro condotto in sede comunitaria al fine di uniformare i rapporti commerciali fra i Paesi membri ed i Paesi terzi, specialmente nel campo delle tariffe doganali e delle restrizioni quantitative appare tuttora troppo restrittiva l'interpretazione data all'obbligo contenuto nei Trattati di condurre una politica commerciale comune nel periodo definitivo.

Il ruolo della Comunità quale soggetto di politica commerciale sembra infatti talvolta essere riconosciuto più all'esterno di essa che all'interno. Ne sono prova non solo le continue sollecitazioni che la Comunità riceve da parte di numerosi Paesi terzi per stabilire con essi accordi commerciali, ma anche l'atteggiamento che gli Stati Uniti hanno assunto nei suoi confronti sollecitando più stretti e periodici contatti. Sarebbe stato perciò auspicabile da parte della Comunità un più impegnativo atteggiamento nei confronti di talune recenti iniziative protezionistiche prese dagli Stati Uniti e ciò soprattutto per condurre una costruttiva opera di chiarificazione delle posizioni reciproche.

Eguale una posizione più coerente della Comunità nei confronti dei Paesi dell'Est finirebbe con l'indurre questi a riconoscerne la « realtà », non solo economica, ma anche organica e politica, con indubbio vantaggio per l'equilibrato incremento degli scambi fra i Paesi membri ed i Paesi dell'Est. Riteniamo pertanto che la possibilità concessa, ai Paesi membri di concludere ancora fino al 31 dicembre 1972 accordi commerciali bilaterali con i Paesi dell'Est, sia pure nel quadro di una consultazione rafforzata, venga interpretata dai Sei in modo restrittivo e ciò affinché la prima tappa di tale politica venga gestita in modo da legarsi armonicamente al nuovo sistema previsto per il 1° gennaio 1973.

* * *

In questa sede è opportuno far qualche cenno ai lavori svoltisi nel corso del 1970 per la promozione dell'unione politica europea in applicazione dell'invito rivolto dai Capi di Stato e di Governo riunitisi all'Aja ai Ministri degli Esteri dei Sei di studiare la possibilità di realizzare dei progressi nel campo dell'unificazione politica, nella prospettiva dell'allar-

gamento comunitario e di fare delle proposte concrete a tal fine entro la fine del luglio 1970.

Tali proposte, elaborate da un apposito Comitato dei Direttori degli Affari Politici dei sei Paesi, sono state approvate il 27 ottobre nella riunione dei Ministri degli Esteri svoltasi a Lussemburgo. Il rapporto definitivo stabilisce che la cooperazione deve assicurare fra i Sei l'informazione e una migliore mutua comprensione sui grandi problemi di politica internazionale e rafforzare la solidarietà, favorendo l'armonizzazione dei punti di vista e la concertazione degli atteggiamenti e delle azioni comuni. Sono previste riunioni periodiche dei sei Ministri degli Esteri ogni sei mesi e consultazioni straordinarie tra i Governi in caso di crisi grave. Inoltre un Comitato dei Direttori degli Affari Politici si riunisce almeno quattro volte l'anno allo scopo di preparare tali riunioni ministeriali.

La Commissione delle Comunità Europee sarà invitata a far conoscere il proprio avviso nel caso in cui i lavori dei Ministri avessero degli effetti sulle attività delle Comunità europee. Un colloquio semestrale riunirà i Ministri e i membri della Commissione politica dell'Assemblea parlamentare europea allo scopo di discutere le questioni che sono oggetto di consultazione nel quadro della cooperazione in materia di politica estera.

Nel rapporto si precisa che i Ministri degli Esteri dovranno tener conto dei lavori intrapresi nel quadro delle Comunità Europee particolarmente al fine di rafforzare le strutture e di metterle in grado di rispondere in modo soddisfacente allo sviluppo dei loro compiti; data la correlazione che esiste fra l'appartenenza alle Comunità europee e la partecipazione alle attività che debbono permettere di realizzare dei progressi nel settore dell'unificazione politica.

Gli Stati candidati dovranno essere consultati sugli obiettivi e meccanismi della cooperazione europea. Pertanto essi dovranno esser tenuti informati sull'evoluzione dei lavori dei Sei. All'uopo avranno luogo delle riunioni ministeriali a Dieci, la cui data dovrebbe essere stabilita ad una data la più vicina possibile alla riunione dei Sei.

Tale rapporto può suscitare talune comprensibili delusioni per la timidezza delle conclusioni e la modestia degli obiettivi stabiliti e cioè la volontà di porre in atto un processo continuo che, in un breve arco di tempo, pervenga a nuovi e più penetranti risultati e la stretta correlazione stabilita con la nostra realtà comunitaria. Questa stretta correlazione è dimostrata fra l'altro dal fatto che gli

Stati candidati dovranno essere consultati sugli obiettivi e i meccanismi descritti nel rapporto e che essi dovranno aderirvi quando saranno divenuti membri delle Comunità europee. Tale circostanza rende necessario che gli Stati candidati siano informati sull'evoluzione dei lavori dei Sei e di conseguenza che abbiano periodicamente luogo delle riunioni ministeriali a Dieci.

Possono considerarsi senz'altro promettenti i risultati sia della riunione di consultazioni politica dei sei Ministri degli esteri della CEE che ha avuto luogo il 19 novembre 1970 a Monaco di Baviera, e ancor più della riunione di consultazione politica che si è effettuata a Bruxelles il 2 dicembre 1970 fra i sei Ministri degli Esteri della CEE ed i quattro Ministri dei Paesi candidati all'adesione. Si deve infatti rilevare che nell'ormai non breve storia della costruzione europea è la prima volta che i sei Ministri della CEE hanno stabilito un contatto diretto e immediato in materia di unificazione politica con i Ministri dei Paesi candidati.

Nella prospettiva politica dell'unificazione europea assumono valore sempre più formalistico sottili disquisizioni quali quelle avanzate fra « consultazioni politiche » e « scambi di vedute », dal momento che le une e le altre finiscono con lo svolgersi sugli stessi temi di fondo.

È evidente che il processo di unificazione economica e quello di unificazione politica non sono che due aspetti di una stessa realtà e non v'è dubbio che più si avanza e più i confini fra i vari settori d'azione si interpenetrano. Se da un lato infatti la politica monetaria, finanziaria, industriale e regionale diverranno gli elementi portanti della trasformazione della Comunità in unione economica e monetaria e costituiscono quindi di per sé delle scelte politiche, dall'altro le decisioni di politica estera saranno in futuro sempre più influenzate dalla nostra realtà economica. Sarà appunto tale realtà ad assegnare all'Europa storicamente un ruolo fondamentale nella politica di sviluppo, di equilibrio, di sicurezza, di distensione e di pace.

* * *

In base a quanto disposto dal Trattato di fusione degli Esecutivi comunitari, la nuova Commissione delle Comunità Europee è stata ridotta a nove membri ed è entrata in funzione il 2 luglio 1970.

Ne è stato eletto presidente Franco Maria Malfatti, che viene ad essere così il primo Presidente italiano della Commissione delle Comunità Europee.

CAPITOLO II.

La libera circolazione delle merci - L'armonizzazione delle disposizioni doganali.*Ostacoli ancora esistenti alla libera circolazione delle merci.*

Nel corso del dodicennio del periodo transitorio (1958-1969), la Comunità Economica Europea ha orientato la propria politica essenzialmente verso la creazione di un grande mercato concorrenziale, avente le caratteristiche di un mercato interno. L'azione prioritaria e basilare, condotta ai fini della realizzazione di tale obiettivo, non poteva non essere quella dell'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione, nell'area dei Sei Paesi, delle merci e dei fattori produttivi. Peraltro, a differenza del totale disarmo conseguito nel campo tariffario e contingenziale, per la cui attuazione il Trattato CEE ha previsto norme specifiche con scadenze categoriche, la soppressione degli altri ostacoli, che si oppongono all'integrale unificazione dei mercati nazionali, non è stata effettuata allo stesso ritmo. Invero, le norme del Trattato, relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, non stabiliscono un calendario di attuazione; la materia è vasta e complessa; le disparità sono molteplici e spesso sostanziali. Pertanto, le persistenti barriere intracomunitarie di ordine fiscale, tecnico, sanitario, fitopatologico, ecc., potranno scomparire quando sarà ultimato il processo di armonizzazione delle normative nazionali, in corso da tempo, che ha già registrato risultati positivi in alcuni settori ed in altri trovasi in fase avanzata.

Soppressione dei dazi intracomunitari e deroghe relative.

Con il passaggio alla fase definitiva, sono stati soppressi *ope legis* (articolo 14 del Trattato) i residui dazi preferenziali che gli Stati membri, in eccezione al regime liberistico in-

staurato con l'unione doganale, hanno continuato ad applicare negli scambi reciproci di taluni prodotti agricoli la cui regolamentazione comune di mercato era ancora allo stadio di esame o di progetto (vini, tabacchi, prodotti ittici, canapa, lino, sughero, ecc.).

Alla data limite del 31 dicembre 1969, sono venute a decadere, altresì, le misure di salvaguardia autorizzate dalla Commissione delle Comunità Europee sulla base dell'articolo 226 del Trattato ed adottate da taluni Paesi membri per superare difficoltà gravi in determinati settori economici; per quanto concerne l'Italia, sono state soppresse le misure daziarie già stabilite, anche sul piano comunitario, per i bozzoli ed i prodotti serici, ai fini dell'isolamento del mercato nazionale nel particolare settore. L'Italia, inoltre, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee emessa il 18 febbraio 1970, relativa alla causa 38/69, ha dovuto dare applicazione retroattiva al regime tariffario comunitario pertinente ai settori del piombo e dello zinco, abolendo quei dazi protettivi particolari che il nostro Governo aveva ritenuto necessario di mantenere inalterati, anche nei confronti degli altri Paesi membri, sino al termine della fase transitoria.

Per contro, l'instaurazione dello stadio definitivo nella Comunità non ha posto remore all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 115, comma primo del Trattato; di essa gli Stati membri, su autorizzazione della Commissione, hanno continuato ad avvalersi per escludere temporaneamente dal trattamento comunitario taluni prodotti originari di determinati Paesi terzi e posti in libera pratica in altri Stati membri (fra le autorizzazioni della specie concesse all'Italia figurano quelle relative ai bozzoli, prodotti serici, banane, macchine da cucire, apparecchi radioriceventi, televisori, cuscinetti a rotolamento, motocicli, ecc.).

Particolare menzione merita la decisione della Commissione del 22 dicembre 1969 con cui tutti gli Stati membri sono stati autorizzati, su detta base giuridica, all'applicazione generale della misura protettiva della specie per i prodotti petroliferi e derivati; misura ritenuta necessaria a seguito della raccomandazione rivolta dall'Esecutivo comunitario al Governo francese, ai fini della libera circolazione dei prodotti in causa nell'area dei Sei Paesi.

L'attuazione progressiva della politica commerciale comune, eliminando le deviazioni di traffico e le difficoltà economiche causate dalle disparità delle misure nazionali adottate in tale materia, renderà sempre meno frequente il ricorso degli Stati membri alla predetta clausola di salvaguardia.

Abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali.

L'azione condotta dalla Commissione, intesa alla eliminazione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali fra gli Stati membri, ha portato al risultato positivo della definizione, nel corso del 1970, di un apprezzabile numero di casi di cui taluni avevano dato luogo a procedure contenziose. Ne sono rimasti insoluti una cinquantina pertinenti, in massima parte, a particolari imposizioni nazionali, all'importazione ed esportazione, per controlli sanitari, veterinari, fitopatologici o qualitativi; detti casi sono singolarmente oggetto di esame alla luce dei nuovi elementi interpretativi della nozione di «tassa di effetto equivalente», quale è stata definita dalla Corte di Giustizia nelle recenti sentenze relative alla causa 24/68 ed alle cause congiunte 2/69 e 3/69.

Abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente.

La fine del periodo transitorio ha richiesto la completa eliminazione fra gli Stati membri delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente; è stato, così, conseguito uno degli obiettivi più importanti previsti dal Trattato (capitolo 2 del titolo 1).

La liberalizzazione, già da tempo realizzata per i prodotti industriali, concerne attualmente tutte le merci; peraltro, rarissimi casi di misure contingenti ulteriormente consentite per taluni prodotti agricoli (per l'Italia, la crema di latte fresco con tenore in materie

grasse non superiore al 6 per cento) sono destinati a scomparire a breve termine con la cessazione dei particolari motivi che hanno dato luogo al loro eccezionale e transitorio mantenimento. Per quanto attiene alle misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative, la Commissione ha condotto a termine il prefisso programma d'azione, adottando due direttive, che trovano la fonte normativa nel disposto dell'articolo 33, paragrafo 7 del Trattato; la prima concerne la libera circolazione dei prodotti destinati a soddisfare le esigenze dello Stato, degli enti locali e delle altre persone giuridiche di diritto pubblico ed ha lo scopo di eliminare, nel settore dei pubblici appalti, trattamenti discriminatori nei confronti delle merci importate dagli altri Paesi membri; la seconda definisce il concetto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, non previste da altre disposizioni adottate a norma del Trattato, ed indica, a titolo esemplificativo, alcune disposizioni comportanti una tale equivalenza di effetto.

Tariffa doganale comune: deroghe, modificazioni, sostituzioni.

Il 1° gennaio 1970 è entrato in vigore il nuovo testo della tariffa doganale comune adottato con il regolamento del Consiglio numero 2451/69, nel quale sono stati riportati i dazi applicabili a seguito della terza serie di riduzioni convenute nel quadro dei negoziati *Kennedy Round*; detto testo — il secondo dopo l'instaurazione dell'unione doganale — ha sostituito quello figurante in annesso al regolamento del Consiglio n. 950/68.

Correlativamente alla soppressione dei residui dazi preferenziali, che venivano applicati negli scambi reciproci di taluni prodotti agricoli non ancora regolamentati nella comune organizzazione di mercato, gli Stati membri hanno abolito gli ultimi dazi nazionali esterni, ancora esistenti per gli stessi prodotti, adeguandosi, così, integralmente alla tariffa comunitaria, a norma dell'articolo 23, paragrafo 3 del Trattato. L'Italia ha dovuto ad essa uniformarsi nei settori della seta, del piombo e dello zinco per le stesse ragioni, già esposte, che hanno determinato la scomparsa delle particolari misure daziarie applicate all'importazione di tali prodotti dagli altri Paesi della CEE.

Per contingenze eccezionali, dovute in prevalenza a transitori effetti di talune misure decise in materia della comune politica agricola, la Commissione ha autorizzato, sulla

base dell'articolo 26 del Trattato, qualche deroga temporanea all'applicazione dei dazi esteri unificati; le autorizzazioni della specie concernono, in particolare, i Paesi del Benelux per i tabacchi lavorati ed il caffè in grani non decaffeinizzato; la Repubblica Federale Tedesca per determinati vini algerini, gli aceti commestibili e loro succedanei; la Francia per i pesci freschi, le patate da semina, le preparazioni e conserve di pesci.

Giova ricordare, inoltre, che la tariffa doganale comune sarà applicata, per i prodotti rientranti nel Trattato istitutivo della Comunità carbo-siderurgica, al 1° gennaio 1972, alla quale data le aliquote nazionali armonizzate si troveranno allineate in esito ai negoziati tariffari GATT (1967).

Successivi regolamenti hanno apportato, nel corso del 1970, delle modifiche al nuovo testo della tariffa doganale comune; talune sono state di ordine formale, intese essenzialmente a realizzare una concordanza nomenclativa più esatta delle versioni nelle lingue ufficiali della Comunità; altre hanno avuto un contenuto sostanziale, quali in particolare:

a) le riduzioni dal 40 per cento al 32 per cento ed al 30 per cento per i dazi autonomi differenziali applicabili, rispettivamente, al polietilene, della voce 30.02 C-I-a, ed ai tessuti di fibre artificiali, della voce 51.04-B, originari degli Stati Uniti d'America. Mercè tali riduzioni, conformemente all'articolo XXX dell'Accordo Generale, è stato ristabilito l'equilibrio con le misure daziarie più flessibili adottate dagli USA per i tappeti meccanici a disegno orientale, dei tipi Wilton e Velvet, colà esportati dalla CEE;

b) le riduzioni tariffarie e la creazione di nuove sottovoci, con aliquote ugualmente ridotte, a seguito della conclusione dell'accordo commerciale tra la CEE e la Jugoslavia, entrato in vigore il 1° maggio 1970;

c) l'emendamento apportato alla Nota complementare 5, lettera n), del Capitolo 27, con cui è stata estesa l'esenzione daziaria al gasolio ottenuto nel corso della distillazione atmosferica dei prodotti petroliferi detti *feed-stocks*. Tale modifica, intesa a stabilire per il gasolio, sul piano tecnico ed economico, la parità di trattamento con gli oli combustibili, comporta una validità limitata al 31 dicembre 1971, allo scopo di esaminare la possibilità di renderla definitiva alla luce delle conseguenze suscettibili di derivare dal provvedimento in causa;

d) i nuovi scaglioni creati all'interno della voce 17.04 D II, riferiti al tenore medio di saccarosio nelle correnti varietà commer-

ciali dei prodotti a base di zuccheri, non contenenti cacao, importati nella Comunità.

Con apposito regolamento, il Consiglio delle Comunità europee ha recentemente adottato il terzo testo tariffario comportante i dazi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1971, alla quale data si attua, in conformità degli impegni assunti in sede GATT, la quarta e penultima serie delle riduzioni dello scarto fra i dazi di base e quelli finali negoziati multilateralmente nel quadro del *Kennedy Round*. Peraltro, sono rimasti invariati i dazi relativi al settore chimico, data la mancata soppressione da parte degli Stati Uniti del Nord America, del particolare sistema di determinazione del valore in dogana noto con la terminologia *American Selling Price*; del pari, nessuna riduzione ulteriore è stata effettuata per gli articoli di orologeria del Capitolo 91, non essendo state interamente realizzate da parte elvetica le condizioni convenute per gli scambi di tali prodotti; per contro, sono rimasti invariati al livello finale i dazi sui prodotti tessili di cotone, pur essendo ancora in fase di accettazione, da parte degli Stati firmatari, la proroga per un nuovo periodo di tre anni dell'Accordo a lungo termine sul relativo commercio internazionale.

Il terzo testo tariffario riporta, altresì, le modificazioni autonome stabilite ulteriormente, fra cui quelle derivanti dalla ripercussione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Sospensioni daziarie.

Con Regolamento del Consiglio n. 2484/69, sono stati temporaneamente sospesi in tutto od in parte, sulla base dell'articolo 28 del Trattato, i dazi della tariffa doganale comune applicabili ad una serie di 118 prodotti, rappresentanti, in prevalenza, sostanze di base per la fabbricazione di materie plastiche, medicinali, insetticidi, erbicidi, che non sono reperibili nell'area comunitaria o nei Paesi associati o per i quali la capacità di fabbricazione negli Stati membri è attualmente insufficiente al fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità. Di essi 114 avevano già beneficiato, nel 1969, di un identico provvedimento agevolativo.

Tenuto conto della possibile evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori considerati, la validità di dette sospensioni tariffarie è stata generalmente stabilita in un anno e, in taluni casi, in un semestre. È stata, fra l'altro, ricondotta per un anno la

sospensione totale per le aerodine di un peso a vuoto superiore a 15 tonnellate, venuta a decadere alla fine del 1969; l'adozione di tale misura è stata preferita, segnatamente a causa di semplificazione amministrativa, a quella del contingente tariffario comunitario, prevista dal Protocollo XVII annesso all'Accordo per i prodotti di lista G.

Altre sospensioni daziarie concernono:

a) i prodotti di iuta (filati, tessuti, sacchi da imballaggio), a seguito dell'Accordo intervenuto con l'India per il loro commercio;

b) i prodotti di particolare interesse per le esportazioni da Israele (pompelmi, succo e segmenti di pompelmo, vetri di orticoltura, costumi da bagno, nastri di alluminio per tende veneziane, ecc.); tale provvedimento è venuto automaticamente a cessare con l'entrata in vigore, al 1° ottobre 1970, dell'Accordo preferenziale concluso tra la CEE e detto Paese;

c) le albicocche secche ed il caviale, in relazione alla proroga, sino al 30 novembre 1970, dell'Accordo commerciale concluso nel 1963 con l'Iran, successivamente modificato;

d) il pepe, non tritato né macinato, e l'estratto di piretro; l'adozione di tale misura ha richiesto la consultazione preventiva degli SAMA;

e) l'essenza di trementina e le colofonie; è stato necessario il preventivo assenso del Consiglio di Associazione CEE-Grecia;

f) diversi altri prodotti (silicio, ad altissimo tenore di purezza, drogato mediante aggiunta od epurazione selettiva; datteri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a chilogrammi 35, destinati ad essere condizionati per la minuta vendita; merluzzi carbonari salati, presentati in imballaggi determinati; fibre tessili sintetiche di poliamide aromatica; pompelmi e pomeli; ecc.).

Con apposito regolamento, il Consiglio ha adottato la serie delle sospensioni daziarie che entreranno in vigore il 1° gennaio 1971.

È in corso, in sede comunitaria, l'esame tecnico-economico inteso a stabilire se sia possibile convertire in modifiche definitive della tariffa doganale comune talune sospensioni daziarie che, per vari prodotti, vengono ricondotte periodicamente.

Contingenti tariffari.

Su analoghe proposte formulate dalla Commissione, il Consiglio ha adottato diversi Regolamenti concernenti l'apertura, ripartizione

e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari, a dazi ridotti o nulli. Si è trattato, in gran parte, di contingenti contrattuali, risultanti dagli obblighi assunti dalla Comunità sia nei negoziati multilaterali di Ginevra, sia in taluni accordi commerciali conclusi con Paesi terzi; gli altri, adottati in via autonoma sulla base dell'articolo 28 del Trattato, hanno avuto il loro presupposto in particolari esigenze delle industrie comunitarie. Salvo talune eccezioni, il loro periodo di validità è stato generalmente riferito all'intero anno 1970; in base a criteri prammatici, secondo i diversi prodotti, è stato seguito sia il sistema di attribuzione ai singoli Stati membri di quote iniziali del volume contingenziale, con la costituzione di un comune quantitativo di riserva, sia quello di un'unica e definitiva ripartizione. Una cospicua gamma di prodotti è stata l'oggetto di tali contingenti tariffari: estratti tannici di eucalipto, carta da giornali, taluni filati di lino greggi, determinate ferro-leghe, alluminio greggio, magnesio greggio, merluzzi salati, giovenche e vacche di determinate razze da montagna, bestiame bovino di specifiche razze alpine, carne bovina congelata, tonno destinato all'industria conserviera, aringhe fresche, refrigerate o congelate, uve secche, seta greggia e filati di seta e di borra di seta non preparati per la vendita al minuto (a seguito del ristabilimento, sino al 31 dicembre 1976, del dazio autonomo - 10 per cento - sulla seta greggia che in precedenza era sospeso), taluni prodotti artigianali originari dell'India e del Pakistan (tessuti di seta o di borra di seta e di cotone, lavorati su telai a mano; determinati articoli ottenuti a mano, detti *handicrafts*), le cui spedizioni devono essere accompagnate da appositi certificati, rilasciati dalle istanze riconosciute dei Paesi di origine, attestanti la loro fabbricazione a mano, ecc.

Altri contingenti comunitari, a dazi ridotti o nulli, sono stati aperti nel contesto:

a) dell'Accordo di Ankara, per i fichi secchi, uve secche, nocciole, tabacchi greggi e determinati prodotti tessili, originari della Turchia (inoltre, dazi ridotti o nulli sono stati applicati dai singoli Paesi membri per taluni prodotti ittici e vini di qualità, di origine e provenienza turca, in base alle rispettive quote stabilite dalla Decisione del Consiglio dell'8 dicembre 1967);

b) dell'Accordo preferenziale CEE-Spagna, per le uve secche, fichi secchi, tessuti di cotone e prodotti petroliferi, di origine iberica;

c) dell'Accordo preferenziale CEE-Israele, per i tessuti di cotone di origine israeliana;

d) dell'Accordo di Associazione CEE-Marocco, per le preparazioni e conserve di pesci, crostacei e molluschi, originarie del Marocco;

e) dell'Accordo di Associazione CEE-Tunisia, per i prodotti della pesca, le preparazioni e conserve di pesci, crostacei e molluschi, originari della Tunisia.

Sulla base dell'articolo 25, paragrafo 3, del Trattato e di taluni Protocolli annessi all'Accordo di lista G del 2 marzo 1960, contingenti tariffari nazionali sono stati concessi a favore di taluni Paesi membri per determinati prodotti (prugne, merluzzi, sebasti, naselli, ipoglossi neri, piombo, zinco, ecc.). Si tratta di poche eccezioni alla norma generale che esige la scomparsa di tali deroghe tariffarie o la loro sostituzione con misure di portata comunitaria. Invero, l'instaurazione dell'unione doganale comporta inderogabilmente l'applicazione uniforme della tariffa esterna comune; inoltre, l'avvenuto passaggio della Comunità allo stadio definitivo postula la progressiva integrazione delle economie nazionali, ai fini della creazione di un mercato unificato; l'ulteriore apertura di contingenti tariffari nazionali condurrebbe, invece, a situazioni diverse, di fatto e di diritto, negative per l'unicità del Mercato Comune. Infatti, un orientamento del Consiglio si è già delineato nel senso favorevole alla rinuncia da parte dei Sei alle disposizioni particolari dei Protocolli di lista G, anche allo scopo di evitare che i Paesi candidati all'adesione siano indotti ad invocare disposizioni analoghe per risolvere, dopo il periodo di transizione, i propri problemi di approvvigionamento con misure agevolative ad essi singolarmente riservate.

Con Regolamento del Consiglio n. 1572/70, è stata stabilita l'esenzione daziaria, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 1.870.000 unità di conto di valore aggiunto, per la reimportazione nella Comunità di determinati prodotti tessili temporaneamente esportati in regione di traffico di perfezionamento passivo. Ciò in relazione all'apposito Accordo concluso con la Svizzera nel luglio 1969, relativo al regime di esenzione dai dazi doganali e tasse di effetto equivalente nel traffico reciproco di perfezionamento nel settore tessile.

Diversi Regolamenti sono stati adottati dal Consiglio, verso la fine del 1970, relativi all'apertura di contingenti tariffari comunitari validi per il 1971, fra i quali figurano, per la prima volta, quelli convenuti nel quadro del recente Accordo di Associazione CEE-Malta

per i filati di cotone, le fibre tessili sintetiche ed artificiali e determinati articoli di abbigliamento, di origine maltese.

Armonizzazione delle disposizioni doganali.

Come è noto, nell'arco di tempo giugno 1968-marzo 1969 è stata adottata dal Consiglio una serie di testi comunitari nel quadro dell'armonizzazione delle norme legislative, regolamentari ed amministrative dei Paesi membri in materia doganale. Si tratta dei quattro Regolamenti concernenti la definizione del territorio doganale della Comunità, il valore in dogana, la definizione comune della nozione dell'origine delle merci, il transito comunitario nonché delle quattro direttive che disciplinano la presentazione in dogana e la custodia temporanea delle merci pervenute nel territorio doganale della Comunità, i regimi del perfezionamento attivo, dei depositi doganali, delle zone franche, la dilazione del pagamento dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli.

Detti testi, pur rappresentando una realizzazione sostanziale, non sono bastevoli ai fini del corretto funzionamento dell'instaurata unione doganale; essi costituiscono soltanto una parte del particolare diritto comunitario da elaborare e taluni implicano, inoltre, la adozione di numerosi provvedimenti esecutivi. Per inderogabile necessità, l'anno 1970, come già buona parte del 1969, è stato interamente dedicato alla gestione comunitaria dei predetti testi di base. In particolare, i Regolamenti sulla nozione comune dell'origine (n. 802/68), sul valore in dogana (n. 803/68), sul transito comunitario (n. 542/69) e la Direttiva concernente il regime di perfezionamento attivo (n. 73/69) hanno conferito alla Commissione nuove attribuzioni nell'ambito delle procedure di consultazione dei diversi Comitati istituiti dalle normative di base, il cui insediamento e funzionamento hanno dato la possibilità all'Esecutivo comunitario di emanare numerosi provvedimenti di applicazione.

L'attività dei detti Comitati è stata molto intensa nel 1970.

Comitato della Nomenclatura; note esplicative complementari.

Istituito con regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 97/69, il Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune si è rivelato, sin dalla sua costituzione, un organo consultivo essenziale per la gestione tecnica e l'applicazione uniforme di detta

tariffa, di cui viene assicurata l'interpretazione univoca ai fini dell'eguale imposizione daziaria in tutti i Paesi della Comunità. Nel corso del 1970, il Comitato ha trattato un numero apprezzabile di problemi di sua competenza, intensificando la propria attività nell'adozione dei pareri di classificazione doganale e nella elaborazione delle Note esplicative complementari.

Molte questioni di classificazione tariffaria hanno presentato un'importanza rilevante, particolarmente in ordine all'elevatezza dei prelievi agricoli in causa; per ragioni imperiose di ordine giuridico, dovute in prevalenza a decisioni di natura diversa già adottate dalle competenti istanze nazionali, dette classificazioni, previo avviso favorevole del Comitato, hanno formato l'oggetto di appositi regolamenti della Commissione, vincolanti per tutti gli Stati membri e direttamente applicabili; tali sono stati i casi di talune preparazioni utilizzate nei prodotti della panetteria e della pasticceria, del silicio, ad elevato tenore di purezza, drogato, delle carni bovine scongelate, degli oli e grassi destinati alla fabbricazione di mangimi per animali, ecc.

Il parere favorevole del Comitato è stato, altresì, necessario per l'emanazione di taluni regolamenti della Commissione che determinano le condizioni di ammissione di merci ad un particolare trattamento doganale (vacche importate dall'Austria e dalla Danimarca e destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione; whisky detto « Bourbon »; ecc.).

L'elaborazione delle Note esplicative complementari della tariffa doganale comune è stata condotta a ritmo serrato; senza tener conto dei prodotti Euratom e di quelli del settore petrolifero, che dovranno essere trattati a parte e verosimilmente per ultimi, sono ancora da redigere le Note relative ad una decina di Capitoli nonché da perfezionare quelle, già esaminate, concernenti i settori della chimica e della meccanica, per cui esistono ulteriori difficoltà.

Si prevede che l'opera di base potrà essere ultimata non oltre il primo semestre del 1971; essa costituirà per le Amministrazioni interessate e per il commercio uno strumento validissimo ai fini dell'interpretazione uniforme della comune tariffa. Dette Note esplicative comunitarie, peraltro, precisando il contenuto e la portata delle sottovoci tariffarie, saranno il complemento di quelle adottate dal Consiglio di cooperazione doganale che attengono unicamente alle voci principali della Nomenclatura di Bruxelles, alla quale, come è noto, è uniformata la tariffa doganale della Comunità.

Comitato dell'origine.

Il Comitato dell'origine ha tenuto una serie di riunioni, nel corso delle quali è continuato l'esame delle prime questioni previste in un programma di urgenza. Ai due Regolamenti di applicazione adottati nel 1969, relativi ai formulari dei certificati di origine e relative domande e alla determinazione dell'origine di talune merci, ha fatto seguito, nel 1970, quello relativo alla presunzione di origine per i pezzi di ricambio essenziali destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo, spediti in precedenza (Regolamento della Commissione n. 37/70). È stata, inoltre, intrapresa l'elaborazione di provvedimenti relativi ai criteri che consentono di conferire un'origine determinata per gli apparecchi radiorecipienti, televisori, magnetofoni, taluni prodotti tessili ed altri prodotti sensibili.

Sono state, inoltre, messe a punto le regole particolari in materia di origine previste nel quadro degli Accordi di Associazione con il Marocco, la Tunisia, i Paesi dell'Africa dell'Est, Malta, della nuova Convenzione di Yaoundé e degli Accordi preferenziali con la Spagna, Israele, Austria. In seno al Comitato, gli Stati membri hanno potuto, altresì, coordinare strettamente i loro punti di vista per i lavori, concernenti l'origine delle merci, svolti in seno alla Conferenza delle Nazioni Unite per lo Sviluppo ed il Commercio (UNCTAD), all'Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e al Consiglio di cooperazione doganale.

Comitato del valore.

Il Comitato del valore aveva dato il parere favorevole per l'adozione, nel 1969, di una prima serie di provvedimenti esecutivi, la cui applicazione, prevista dal Regolamento di base, ha avuto lo scopo di ridurre le disparità esistenti nelle pratiche nazionali in materia di valutazione delle merci, ai fini dell'eguale incidenza daziaria in tutti i Paesi della Comunità. Tali provvedimenti concernono le spese di trasporto aereo da includere nel valore imponibile, la dichiarazione degli elementi relativi a detto valore, le eccezioni al calcolo del valore per le merci coperte da un marchio di fabbrica o di commercio, il tasso di cambio da applicare al marco tedesco, le tolleranze di tempo. Nel corso del 1970, il Comitato si è espresso favorevolmente per l'adozione dei seguenti Regolamenti della Commissione:

a) n. 1150/70 relativo alla determinazione del luogo di introduzione nella Comunità

per le merci introdotte nel territorio di uno Stato membro e trasportate sino al luogo di destinazione in un altro Stato membro, attraversando il territorio svizzero od austriaco. È stato stabilito che normalmente, salvo talune eccezioni espressamente previste, il valore in dogana deve essere determinato prendendo in considerazione il primo luogo di introduzione delle merci nella Comunità;

b) n. 1970/70 relativo ai tassi di cambio del dollaro canadese, ai fini del calcolo del valore in dogana. Ciò in conseguenza dei provvedimenti adottati dal Governo del Canada, per cui le variazioni della moneta di tale Paese superano i limiti stabiliti dal Fondo monetario internazionale;

c) n. 1570/70 che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi. La Commissione è autorizzata ad emanare, con la procedura stabilita e nei tempi previsti, appositi provvedimenti di attuazione circa i valori medi forfettari per ciascuna delle categorie nelle quali gli agrumi sono stati raggruppati.

Sono in corso gli studi per l'elaborazione di altre norme esecutive, fra cui quella concernente i principi relativi all'inclusione delle spese di pubblicità nel valore imponibile. Non ostante il Regolamento base ed il numero considerevole dei provvedimenti di applicazione, il Comitato si è reso conto che i risultati della valutazione praticata dagli Stati membri sono in taluni casi sensibilmente diversi. Parallelamente ai problemi di carattere generale, diversi casi concreti sono stati esaminati, allo scopo di porre rimedio a determinate situazioni. Sulla base di tali elementi di fatto e tenuto conto della necessità di un coordinamento accentuato, ai fini del controllo dell'applicazione uniforme delle norme esecutive, la Commissione ha rivolto agli Stati membri la Raccomandazione del 23 gennaio 1970 concernente l'organizzazione dei servizi delle Amministrazioni centrali delle dogane, competenti nel particolare settore della determinazione del valore imponibile delle merci.

Comitato del transito comunitario.

Il Regolamento del Consiglio sul transito comunitario (n. 542/69) ha avuto pratica applicazione, nelle sue procedure, a decorrere dal 1° gennaio 1970. Alla stessa data è entrata in vigore una serie di numerose misure esecutive del testo di base, precisanti le condizioni tecniche indispensabili per il funzionamento del nuovo regime; la Commissione ha potuto elaborarle ed adottarle tempestivamente grazie alla fattiva ed alacre attività dell'apposito

Comitato. Tali misure concernono i modelli della dichiarazione del transito comunitario; l'elenco delle compagnie aree esonerate dalla garanzia nel quadro di tale regime; le modalità di funzionamento del sistema di garanzia forfettaria; l'informazione degli interessati circa lo svolgimento delle particolari operazioni; il documento di transito interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci; i modelli degli avvisi di passaggio previsti nell'ambito di tale regime; i documenti per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci; ecc.

Nel corso del 1970, altri Regolamenti di applicazione sono stati adottati o sono in corso di adozione mercè la procedura di consultazione del Comitato del transito comunitario. Si tratta dell'adattamento dei metodi di cooperazione amministrativa, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del Trattato, alla nuova regolamentazione sul transito comunitario; dei documenti relativi agli scambi intracomunitari nel settore dei cereali e dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso; delle modifiche alle modalità di funzionamento del sistema di garanzia forfettaria; della semplificazione delle procedure per le merci trasportate per ferrovia; delle spedizioni postali; dell'esonero per le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di prestare garanzie nel quadro del particolare regime; della circolazione di merci sottoposte a restrizioni nella esportazione verso i Paesi terzi (rottami di ferro, cascami di metalli non ferrosi, prodotti contenenti nichelio), ecc. Inoltre, talune modifiche sono state apportate al Regolamento di base, concernenti, in particolare, la liberazione per il garante dai suoi impegni allo spirare di un determinato periodo di tempo e la semplificazione della procedura relativa al transito interno.

L'entrata in vigore del regime del transito comunitario non ha potuto effettuarsi senza scosse; il suo funzionamento ha richiesto un ampio adattamento da parte sia degli utenti sia dei servizi doganali. Malgrado talune difficoltà iniziali, le correnti di scambio intracomunitarie non hanno subito ripercussioni negative, grazie soprattutto ai criteri di elasticità e flessibilità cui è stata ispirata l'azione delle Amministrazioni centrali dei Paesi membri.

Sono allo studio talune misure intese a semplificare maggiormente le formalità nel quadro di tale regime che ha già dato risultati concreti nello snellimento dei traffici e nella fluidità della circolazione delle merci.

Comitato di perfezionamento attivo.

Il Comitato di perfezionamento attivo, che nel 1969 aveva espresso il proprio avviso favorevole all'adozione di due provvedimenti esecutivi, ha dedicato principalmente i propri lavori, nel corso del 1970, all'esame dei problemi seguenti, sui quali, peraltro, non ha potuto ancora pronunciarsi data la complessità di essi e la rilevante portata degli effetti economici:

a) fissazione dei tassi forfettari di rendimento (applicazione dell'articolo 12 della Direttiva di base);

b) immissione in consumo dei prodotti compensatori (applicazione dell'articolo 14, lettera a, della Direttiva di base);

c) elenco dei prodotti compensatori ed intermedi per la cui immissione in consumo si applicano i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente ed i prelievi agricoli ad essi relativi (applicazione dell'articolo 18 della Direttiva di base);

d) fissazione delle regole uniformi di appuramento del regime di perfezionamento attivo (applicazione dell'articolo 13 della Direttiva di base);

e) opportunità di applicare il sistema dell'esportazione preventiva (articolo 25 della Direttiva di base);

f) correnti continue di fabbricazione (applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, della Direttiva di base);

g) cessione delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo (applicazione dell'articolo 21 della direttiva di base).

Depositi doganali e zone franche.

Per quanto concerne le direttive sui regimi dei depositi doganali e delle zone franche, è stato concordato l'elenco comune delle manipolazioni usuali consentite, destinate a migliorare la presentazione delle merci e la loro qualità mercantile e ad assicurarne la conservazione; tale elenco dovrà essere approvato dal Consiglio.

Armonizzazione da compiere.

L'elaborazione delle misure di applicazione dei testi di base non è stata condotta a termine; devono ancora essere redatti una quarantina di provvedimenti esecutivi.

L'ampiezza dei compiti di gestione delle normative comunitarie non ha consentito

alla Commissione di predisporre, dopo il marzo 1969, altre proposte di armonizzazione in materia doganale.

Il relativo processo è rimasto incompiuto; il problema resta aperto e verrà ad assumere maggiore rilievo in considerazione della volontà espressa dagli Stati membri di continuare la costruzione europea, completando soprattutto la realizzazione dell'unione doganale e trasferendo i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente ed i prelievi agricoli al bilancio della Comunità a titolo di risorse proprie. Tale stato di cose è stato lamentato anche in sede di Parlamento Europeo; malgrado gli sforzi compiuti dai servizi competenti della Commissione e la collaborazione fattiva delle Amministrazioni doganali dei Paesi membri, non si profila attualmente la possibilità di disciplinare a breve termine, in base a principi uniformi, i regimi, gli istituti e le procedure che, nella particolare materia, non hanno ancora formato oggetto di testi comunitari.

Sono da armonizzare, in particolare:

a) il traffico di perfezionamento passivo;

b) il regime di temporanea importazione dei mezzi di produzione e dei materiali necessari all'esecuzione di lavori;

c) le franchigie. Sono state unificate soltanto quelle relative alle costruzioni aeronautiche e navali nonché alla manutenzione, riparazione ed equipaggiamento delle aerodine. Altre franchigie di non minore importanza restano da disciplinare sul piano comunitario (forniture alle forze armate; materiali destinati allo sviluppo di alcuni territori; regimi privilegiati; uniformità di applicazione delle varie convenzioni internazionali che prevedono franchigie, quali, in particolare, quelle relative ai materiali ed oggetti di ricerca scientifica o di carattere culturale, ecc.);

d) le procedure di sdoganamento. Queste assumeranno importanza sempre maggiore in relazione alle spese dirette od indirette cui potranno dar luogo;

e) i problemi doganali relativi alla piattaforma continentale;

f) la procedura, nota nel diritto tedesco col termine di « Umwandlungsverkehr », che consente, a determinate condizioni, di utilizzare, nella produzione di merci destinate al mercato interno, prodotti importati in esenzione da dazio, allo scopo di evitare trasferimenti di attività all'estero nel caso che tale fenomeno risultasse favorito da disarmonie tariffarie, data la tassazione del prodotto finito in misura inferiore a quella della ma-

teria occorrente per ottenerlo. Tale caso si presenta, ad esempio, per i libri esentati da dazio rispetto alla carta che ne comporta la applicazione;

g) le modalità per il rimborso o il recupero dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli;

h) le misure per l'esecuzione uniforme delle disposizioni comunitarie da parte dei servizi doganali;

i) la tutela giuridica dei terzi in materia doganale (procedura per la definizione delle controversie, sanzioni, ecc.).

Occorre, inoltre, disciplinare sul piano comunitario la formazione professionale dei funzionari doganali dei Sei Paesi membri; è necessario, infine, l'adattamento progressivo delle strutture, delle organizzazioni e dei metodi di lavoro delle relative Amministrazioni ai bisogni del mercato comune.

La progressiva devoluzione, da parte degli Stati membri, degli introiti doganali alle ri-

sorse proprie della Comunità, se potrà mettere fine in larga misura, particolarmente a partire dal 1° gennaio 1975, al fenomeno delle deviazioni di tali entrate, avente un'incidenza sui bilanci nazionali, non risolverà, peraltro, il problema delle deviazioni di traffico e delle relative conseguenze economiche e finanziarie, suscettibili di derivare da una insufficiente armonizzazione delle norme doganali o da una gestione comunitaria inadonea delle misure già adottate.

Per il fatto stesso di tale devoluzione, è indispensabile garantire ai cittadini dell'Europa comunitaria, divenuti direttamente contribuenti comunitari, il principio della parità di trattamento, che è basilare in ogni sistema impositivo; ciò comporta l'imperiosa necessità della tempestiva adozione di una legislazione comunitaria, che sia completa e le cui norme e procedure assicurino la piena neutralità di effetti in tutti i Paesi della Comunità Economica Europea.

CAPITOLO III.

La libera circolazione dei lavoratori - I lavori in tema di stabilimento e di libera prestazione dei servizi - Il diritto delle società.*La libera circolazione dei lavoratori.*

Anche l'anno 1970, come il precedente, ha visto le attività comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori concentrarsi sull'applicazione della nuova regolamentazione approvata nell'ottobre 1968, e cioè il Regolamento 1612/68 e la Direttiva 68/360.

In sede comunitaria tali attività hanno fatto soprattutto capo al Comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori, del quale fanno parte, oltre a funzionari governativi del Ministero degli affari esteri e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche rappresentanti delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché al Comitato tecnico libera circolazione, incaricato in particolare di vegliare alla applicazione della regolamentazione in materia. Tali Organi hanno istituito nel loro ambito vari Gruppi di lavoro. In particolare, attraverso un suo Gruppo di lavoro, il Comitato consultivo si è dedicato all'esame del progetto di regolamentazione dei « conflitti di legge » nei riguardi dei lavoratori che si spostano nell'ambito della Comunità, per determinare la legislazione applicabile in determinate fattispecie. Il Comitato tecnico, da parte sua, anche attraverso i suoi Gruppi di lavoro, sta portando a termine la stesura delle regole necessarie all'applicazione delle disposizioni del Regolamento 1612/68 relative alla compensazione delle domande e offerte di lavoro. In particolare, tale Comitato dovrebbe svolgere un'attività di informazione sulle condizioni di vita e di lavoro esistenti in ciascun Paese membro e sulla situazione dei singoli mercati del lavoro e mettere a punto un sistema uniforme per la trasmissione, da un lato, dei dati relativi alle

offerte di lavoro e, dall'altro, dei dati relativi ai lavoratori disposti ad espatriare in un altro Paese membro. Sta anche ultimando un repertorio delle professioni nelle varie lingue, che dovrà essere utilizzato soprattutto ai fini della compensazione.

I due Organi inoltre collaborano alla formulazione dei rapporti periodici sulla libera circolazione ed i mercati del lavoro nella CEE, conformemente all'articolo 19 del Regolamento 1612/68, il quale prevede che gli Stati membri esaminino con la Commissione la situazione dell'impiego all'interno della Comunità ed adottino le misure necessarie per realizzare l'equilibrio tra le domande e le offerte di lavoro e per assicurare la priorità alla manodopera comunitaria.

Come è noto, l'impiego dei lavoratori provenienti dai Paesi terzi ha assunto nel 1970, come già nel 1969, proporzioni sempre più vaste, specie nella Repubblica Federale di Germania, rispetto all'impiego dei lavoratori comunitari ed italiani in particolare. Tale situazione viene generalmente considerata conforme alle disposizioni sulla priorità comunitaria, sulla base della tendenza, che effettivamente non si può disconoscere, ad una minor propensione ad emigrare da parte dei nostri lavoratori, i quali non possono coprire che in minima misura i posti disponibili negli altri Paesi, e della conseguente necessità di ricorrere a lavoratori dei Paesi terzi per soddisfare il fabbisogno di manodopera.

Da parte italiana, in tutte le sedi comunitarie in cui il problema è stato dibattuto, ed anche in sede di Consiglio e di Conferenza Tripartita sull'Occupazione (Lussemburgo, 27-28 aprile 1970), si è sostenuto invece che una piena attuazione del principio della priorità comunitaria, anche in relazio-

ne al predetto articolo 19 del Regolamento 1612, comporta un esame più approfondito della situazione sia in rapporto alla scarsa mobilità, sul piano comunitario, dei cittadini italiani disoccupati e sottoccupati, mobilità che potrebbe risultare maggiore se in sede comunitaria si prendessero maggiormente in considerazione gli aspetti qualitativi dell'adattamento della domanda all'offerta di lavoro, sia in rapporto al fenomeno di un così largo ricorso alla manodopera proveniente dai Paesi terzi.

Da parte nostra infatti, si tende a dare al predetto articolo 19 l'interpretazione più larga possibile, in una visione realistica e avanzata del principio della priorità comunitaria, il quale va concepito non tanto nell'ottica dei problemi relativi all'assorbimento della nostra disoccupazione strutturale, che debbono essere affrontati in un quadro più vasto, quanto in quella dell'allargamento delle possibilità di scelta di un impiego per i nostri lavoratori, della tutela delle nostre collettività già insediate all'estero e della promozione sociale dei lavoratori. Tale larga interpretazione non va disgiunta dagli aspetti di carattere regionale della politica comunitaria, senza escludere, là dove può essere portata avanti, ogni opportuna azione tendente a favorire l'occupazione nelle zone nelle quali vi è manodopera eccedentaria.

Su iniziativa italiana, è stato deciso di incaricare la Commissione di effettuare una inchiesta al riguardo, inchiesta che è stata sottoposta all'esame del Consiglio dei Ministri degli Affari Sociali del 26 novembre 1970, insieme al Rapporto annuale della situazione della manodopera nella Comunità nel 1970 - preparato dalla Commissione - contenente, oltre ad una panoramica della situazione del 1969, previsioni e suggerimenti per il 1970.

La nostra Delegazione ha rilevato che le soluzioni suggerite dalla Commissione si limitano a misure volte a favorire la libera circolazione dei lavoratori e la loro formazione professionale, senza tener conto della esigenza di un'impostazione globale dei problemi dell'impiego che appare necessaria per poter disporre di indicazioni adeguate in merito alle scelte che la Comunità deve attuare nell'ambito della politica economica e in particolare di quella regionale, al fine di utilizzare pienamente le disponibilità di forze di lavoro nella CEE, che in Italia si manifestano così rilevanti, soprattutto in prospettiva.

Per quanto riguarda i movimenti di manodopera comunitaria e il crescente ricorso

a lavoratori provenienti da Paesi terzi, si è proposta un'indagine più approfondita, intesa ad accertare le condizioni di lavoro retributive e normative, contrattuali ed effettive, concernenti la manodopera comunitaria e quella proveniente da altri Paesi.

Non avendo la Delegazione italiana accettato i predetti documenti, il Consiglio ha incaricato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti di riprenderne l'esame e di formulare proposte per la prossima sessione.

Oltre che in sede comunitaria, specie nel quadro degli Organi sopraindicati, l'azione rivolta al controllo dell'applicazione della nuova regolamentazione sulla libera circolazione si è sviluppata anche in sede bilaterale, per il tramite delle nostre Ambasciate e dei Consolati nei Paesi membri e, in particolare, attraverso l'azione degli Uffici lavoro e assistenza sociale operanti nel loro ambito.

Tale azione, che, tuttavia, per poter essere realmente adeguata ai fini che si propone, presupporrebbe una ulteriore assegnazione, ai predetti Uffici, di personale specializzato in materia sociale, si è sviluppata in tutti i settori presi in considerazione dalla regolamentazione comunitaria, con particolare riguardo all'accesso all'impiego, alle priorità del mercato comunitario e all'egualianza di trattamento, che investe, come è noto, non solo le condizioni di lavoro vere e proprie ma anche i vantaggi sociali in senso lato, i diritti sindacali, gli alloggi, l'istruzione dei figli dei lavoratori, la formazione professionale, ecc.

In generale, i Paesi membri hanno applicato in modo soddisfacente la nuova regolamentazione comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori; restano però da chiarire e da approfondire alcuni aspetti e sono a volte necessari idonei interventi, nel quadro bilaterale e in quello multilaterale.

Per quanto concerne l'applicazione in Italia della regolamentazione sulla libera circolazione, vanno ricordate le norme relative alla Carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE, le conseguenti istruzioni diramate dal Ministero dell'Interno per l'immediata applicazione delle norme comunitarie, la emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1125 con il quale, sempre in attuazione della normativa comunitaria, è stato modificato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, nonché le istruzioni impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai propri organi periferici per dar vita

nella misura più ampia possibile al meccanismo di compensazione delle domande e delle offerte di manodopera.

Come è noto, alla fine del 1969 il Consiglio delle Comunità europee aveva stabilito nelle loro grandi linee le modifiche da apportare al Regolamento n. 3 sulla sicurezza sociale ed aveva incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti di elaborare i relativi testi.

Tale revisione comporta importanti miglioramenti per i nostri lavoratori e le loro famiglie, specie in materia di disoccupazione, di prestazioni familiari, di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti nonché la estensione del campo di applicazione della regolamentazione stessa ai lavoratori indipendenti.

A conclusione di un'attività particolarmente intensa in vista della definitiva elaborazione dei testi, nel maggio 1970 il Consiglio ha proceduto alla relativa approvazione con riserva di messa a punto linguistica, mentre in sede tecnica si è continuato l'esame degli allegati al nuovo Regolamento n. 3.

In base alle più recenti decisioni, un unico documento, risultante dalla fusione degli allegati e del Regolamento n. 3, sarà sottoposto al Comitato dei rappresentanti permanenti, in vista della sua semplificazione, della definitiva messa a punto linguistica e, infine, dell'approvazione da parte del Consiglio.

Mentre sono tuttora in corso i lavori che dovranno consentire l'approvazione formale dei predetti documenti - la cui entrata in vigore effettiva è tuttavia subordinata all'approvazione del nuovo Regolamento di esecuzione, in sostituzione dell'attuale Regolamento n. 4 - la Commissione amministrativa per la sicurezza sociale sta curando l'adattamento del progetto originario alle nuove soluzioni che il Consiglio ha deciso in materia di disoccupazione, di prestazioni familiari e di pensioni.

Come dianzi accennato, il Consiglio dovrà quindi adottare il Regolamento di revisione da sostituire all'attuale Regolamento n. 4. Sette mesi dopo la sua pubblicazione, potrà entrare in vigore l'insieme della nuova regolamentazione sulla sicurezza sociale.

In materia di libera circolazione, va altresì annoverato il Regolamento adottato dalla Commissione il 29 giugno ultimo scorso relativo al cosiddetto « diritto di rimanere » il diritto cioè dei lavoratori comunitari, sulla base dell'articolo 48 del Trattato, di conser-

vare la loro residenza sul territorio di uno degli Stati dopo avervi occupato un impiego.

Tale diritto appare infatti come un corollario della libera circolazione in quanto garantisce al lavoratore la scelta di rimanere nel Paese dove ha svolto la propria attività, al momento in cui raggiunge l'età pensionabile oppure risulta inabile al lavoro in via permanente.

Il Regolamento della Commissione precisa le condizioni per il riconoscimento di tale diritto, che si esplica mediante la concessione della residenza permanente. Ne sono beneficiari:

il lavoratore che, cessando la propria attività, ha raggiunto l'età pensionabile ai sensi della legislazione dello Stato dove ha lavorato, dopo avervi occupato un impiego negli ultimi 12 mesi e avervi risieduto continuamente da più di tre anni;

il lavoratore che, risiedendo sul territorio dello Stato da più di due anni, non è più in grado di svolgere un'attività salariata a seguito di inabilità permanente al lavoro. Se l'inabilità è la conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale che danno diritto a una pensione totalmente o parzialmente a carico di una istituzione dello Stato membro, non viene richiesta alcuna condizione di durata della residenza;

il lavoratore che dopo 3 anni d'impiego e di residenza continua sul territorio di uno Stato membro, svolge attività salariata sul territorio di un altro Stato membro, pur conservando la residenza sul territorio del primo Stato dove fa ritorno in principio ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Anche i membri della famiglia dei lavoratori che soddisfano le predette condizioni hanno il diritto di fissare la loro residenza insieme al capo famiglia. Tale diritto inoltre resta acquisito anche dopo l'eventuale decesso del lavoratore. Le stesse disposizioni si applicano se il lavoratore è deceduto nel corso della sua vita attiva prima di aver maturato i predetti requisiti, purché abbia lavorato per almeno due anni nel Paese o sia rimasto vittima di infortunio o malattia professionale oppure se il coniuge possedeva prima del matrimonio la cittadinanza dello Stato membro considerato.

Il Regolamento prevede inoltre che il lavoratore ha la possibilità di trovare la continuità della residenza con tutti i mezzi in uso del Paese. I periodi di assenza inferiori a tre mesi all'anno o assenze di durata superiori dovuti all'adempimento degli obblighi di leva non interrompono il carattere continuativo

della residenza stessa. Inoltre, i periodi di disoccupazione involontaria e le assenze per malattia o per infortunio vengono considerati come periodi di occupazione.

Il lavoratore, infine, dispone di un periodo di due anni, a decorrere dal momento in cui il « diritto di rimanere » è aperto, per decidere se continuare a risiedere nello Stato o trasferirsi altrove. In tale periodo, egli può lasciare il territorio dello Stato senza decadere dal proprio diritto.

A coloro che intendano far valere il « diritto di rimanere » viene rilasciato un documento di soggiorno valido per cinque anni e rinnovabile, senza altra spesa che quella del costo amministrativo.

Infine, il Regolamento, anche se non in forma imperativa, stabilisce che gli Stati membri favoriscano la riammissione nel loro territorio dei lavoratori che si siano da esso allontanati dopo avervi risieduto a lungo ed avervi occupato un impiego.

Il Regolamento fa salve le disposizioni più favorevoli in vigore negli Stati membri.

Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

1. — In materia di diritto di stabilimento (diritto ad esercitare attività economiche negli Stati membri della Comunità alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante) e di libera prestazione dei servizi (esercizio a titolo temporaneo di attività economiche in Stati membri diversi da quello di stabile residenza), l'attuazione delle norme del Trattato CEE (articoli 52 a 66) e dei programmi generali per la eliminazione delle restrizioni ha impegnato anche nel 1970 tutte le istituzioni della Comunità.

Il Consiglio delle Comunità europee (con la partecipazione dei Ministri dei lavori pubblici) si è in particolare occupato, nel corso di più riunioni, della complessa materia degli appalti di lavori pubblici, per la cui liberalizzazione sul piano comunitario sono state elaborate le seguenti proposte:

proposta di direttiva per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici;

proposta di direttiva relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (il cui ammontare sia di almeno un milione di unità di conto (625 milioni di lire);

progetto di decisione *ad hoc* per l'istituzione di un Comitato consultivo per appalti di lavori pubblici.

Mentre la direttiva di soppressione di restrizioni non presentava particolari problemi, per quanto concerne la direttiva delle procedure di aggiudicazione si sono dovute affrontare talune questioni importanti.

I punti in sospeso affrontati dal Consiglio — che riguardavano in particolare la direttiva di coordinamento — erano i seguenti:

- le concessioni;
- le *équipes* di costruzione olandesi;
- le procedure di aggiudicazione della scheda segreta;
- i raggruppamenti momentanei di imprese.

Tali punti sono stati oggetto di ampi dibattiti che hanno comunque portato a soluzioni di compromesso accettabili da tutte le delegazioni.

In materia di « concessioni » è stato acquisito il principio che debba essere assicurato, come per gli appalti, il rispetto di talune regole comunitarie al fine di assicurare una effettiva concorrenza nel settore delle opere pubbliche.

Circa le modalità di applicazione del predetto principio sono state discusse due tesi. Quella francese, che prevedeva la possibilità di assicurare la concorrenza tra le imprese comunitarie al momento dell'attribuzione della concessione lasciando poi libero il concessionario per quanto concerne l'esecuzione dei lavori (che potrebbe eseguire in proprio nella totalità) e quella italiana che, pur accettando le regole relative alla attribuzione delle concessioni (pubblicità, rispetto di termini per la presentazione delle candidature), riteneva necessario assicurare una concorrenza anche al momento della esecuzione dei lavori con l'imporre al concessionario l'obbligo di appaltare una parte dei lavori oggetto della concessione, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese. La soluzione su cui è orientato il Consiglio prevede, in caso di concessioni, la possibilità di riservare una parte dei lavori a favore delle piccole e medie imprese.

Il sistema olandese per la « costruzione di alloggi sociali », sistema che prevede la partecipazione di un imprenditore all'elaborazione di progetti per la realizzazione di alloggi in seno ad una « *équipe* di costruzione », con successiva attribuzione al predetto imprenditore della esecuzione dei lavori è

stato ritenuto, sia pur con l'adozione di qualche correttivo, compatibile con procedure considerate dalla direttiva di coordinamento, che è impostata sui soli criteri dell'aggiudicazione al prezzo più basso e dell'appalto concorso.

Il fatto che in Italia, a differenza degli altri Paesi le « associazioni momentanee di imprenditori » non sono ammesse a presentare offerte, in quanto i costruttori per riunirsi in gruppo devono costituire una società commerciale, è apparso come una condizione troppo gravosa per le imprese desiderose di riunire le proprie forze per concorrere ad appalti di notevole valore. Da qui la richiesta dei nostri *partners* che vengano ammesse anche in Italia — come già in altri Paesi — a partecipare alle gare di appalto associazioni di imprese a carattere momentaneo. In proposito è stato raggiunto un compromesso consistente nell'ammettere a presentare offerte associazioni di imprese non aventi forma giuridica precisa e nell'obbligare il gruppo vincitore della gara a costituirsi, ove già non lo fosse, in società commerciale.

Anche il sistema di aggiudicazione italiano consistente nel fissare in una « scheda segreta » il prezzo base dell'appalto ed il limite di ribasso delle offerte dovrà essere adattato alla direttiva, che prevede l'applicazione al prezzo più basso senza la preventiva fissazione di limite minimo, al disotto del quale le offerte sono eliminate, perché ritenute non idonee. Sono state però adottate misure intese a far sì che l'applicazione generalizzata del sistema del prezzo più basso previsto dalla direttiva in luogo della procedura della scheda segreta possa avvenire solo dopo un congruo periodo di tempo di adattamento.

Con la regolamentazione comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici si sarà fatto quindi un notevole passo in avanti, ai fini di una sempre migliore possibilità di lavoro e per le imprese e per la manodopera.

Un altro aspetto della liberalizzazione da realizzare nel settore del diritto di stabilimento che ha occupato il Consiglio delle Comunità europee è stata la proposta di soppressione delle restrizioni all'esercizio sul piano comunitario delle attività delle « banche ed altri istituti finanziari ». Anche in questo settore la complessità della materia ha comportato la ricerca di soluzioni per numerose difficoltà che si frappongono all'attività delle banche nell'ambito allargato della Comunità, soprattutto per quanto concerne la disciplina ed il controllo cui gli istituti finanziari devono essere sottoposti nell'eserci-

zio dell'attività bancaria in Paesi diversi da quello della sede sociale. Il Consiglio delle Comunità europee ha anche invitato il Comitato monetario ad esprimersi sui possibili effetti della liberalizzazione rispetto alla politica monetaria e finanziaria, in modo da poter giungere ad una adeguata soluzione dei problemi concernenti questo importante settore.

Il Consiglio delle Comunità Europee ha inoltre approvato una ulteriore direttiva per l'attuazione del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nel settore della cinematografia, assicurando la parità di trattamento sul piano comunitario dell'attività di « produzione di film ».

Tra gli altri importanti progetti di direttive attualmente all'esame degli organi del Consiglio è da ricordare inoltre il progetto di direttiva per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta, diversa dall'assicurazione sulla vita. Con tale direttiva verrà armonizzata gran parte delle regolamentazioni vigenti per la disciplina dell'attività delle compagnie di assicurazione, in base a criteri intesi a proteggere gli interessi degli assicurati, soprattutto mediante l'uniformazione delle garanzie finanziarie da richiedere alle imprese nei vari Paesi ed un più penetrante controllo su di esse da parte degli organi statali preposti al settore delle assicurazioni.

2. — Anche la liberalizzazione del settore delle professioni liberali ha costituito oggetto di ampi dibattiti sia in seno agli organi del Consiglio, sia presso la Commissione, il Parlamento Europeo ed il Comitato Economico e Sociale. Le attività degli architetti, ingegneri, farmacisti, medici e dentisti, veterinari, avvocati, ostetriche, eccetera sono state infatti studiate sulla base di una serie di apposite proposte di direttive presentate dalla Commissione. Le complesse questioni che si devono affrontare in questo campo per giungere ad una effettiva libera circolazione delle professioni liberali sono sia di carattere generale, comuni cioè all'insieme delle professioni (possessione dei requisiti di moralità e onorabilità, disciplina professionale) sia di specifica attinenza alle singole professioni (possessione di requisiti richiesti per l'accesso alle diverse attività ed il loro esercizio, titoli accademici, specializzazioni, eccetera).

Un cenno a parte meritano le difficoltà che derivano dalla diversità dei campi di at-

tività delle singole professioni. Basti ricordare, ad esempio, che l'attività di architetto è liberamente esercitabile da chiunque nei Paesi Bassi, mentre è rigidamente regolata in Italia e in Francia. Si aggiunge che la stessa attività può essere esercitata in Italia sia da architetti che da ingegneri, i quali, se si dovesse liberalizzare l'attività dei soli professionisti aventi il titolo di architetto, si troverebbero esclusi, in quanto ingegneri, della liberalizzazione stessa.

Ulteriori ostacoli che si aggiungono ai precedenti sono, infine, quelli posti dalle notevoli diversità esistenti nei vari Paesi in materia di programmi di studio ai quali è subordinato il rilascio dei titoli accademici richiesti per l'accesso alle singole professioni.

A questo complesso di misure in corso di esame, la Commissione farà seguire ulteriori nuove proposte di direttive, che si riserva di presentare al Consiglio per il completamento delle misure di liberalizzazione esistenti e che dovranno servire a rafforzare l'interdipendenza tra gli Stati membri nel settore delle attività economiche.

Il diritto delle società.

I lavori per l'armonizzazione delle legislazioni in questo settore costituiscono uno dei principali obiettivi del diritto di stabilimento, quello cioè di aumentare le possibilità di azione delle imprese e di evitare possibili distorsioni dovute alla differenza delle disposizioni vigenti all'interno della Comunità.

In questo settore, si ricorda, è stata adottata dal Consiglio una prima direttiva il 9 marzo 1968: tale direttiva — che reca il n. 68/151/CEE — è stata attuata con decreto legislativo 29 dicembre 1969, n. 1127 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 10 febbraio 1970), che ha adeguato il Codice civile all'armonizzazione di alcuni aspetti delle legislazioni nazionali in materia di società per azioni e a responsabilità limitata. La citata direttiva enunciava, infatti, una serie di principi e regole comuni in materia di pubblicità degli atti sociali, in materia di poteri degli amministratori muniti della rappresentanza legale e di efficacia degli atti posti in essere all'infuori dei loro poteri, nonché, infine, in materia di invalidità dell'atto costitutivo e di vizi del procedimento di costituzione della società, e faceva obbligo agli Stati membri di curare, nelle misure in cui

tali principi non fossero già operanti nelle rispettive legislazioni interne, l'adozione delle innovazioni necessarie ad assicurarne l'integrale recezione.

Sempre per quanto riguarda la materia del diritto delle società, si segnala che nel corso del 1970 la Commissione ha trasmesso al Consiglio altre due proposte di direttiva concernenti, rispettivamente, il coordinamento delle disposizioni nazionali in vigore in materia di costituzione di società per azioni e di mantenimento dell'integrità del capitale sociale, e l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di fusioni fra società per azioni.

Nello stesso tempo sono proseguite da parte del Gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 54, 3, g i negoziati per l'elaborazione di altri due progetti di direttiva concernenti il primo la disciplina dell'Assemblea delle società per azioni, che comprende le regole in ordine alle formalità di convocazione, alla costituzione dell'assemblea, alla validità delle deliberazioni, alle cause di annullabilità e nullità delle stesse, alla tutela delle minoranze, al diritto di informazione dei soci; il secondo l'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di bilanci. La definizione di tali disposizioni è collegata all'attuazione della prima direttiva in materia di società già approvata dal Consiglio delle Comunità europee e concernente il coordinamento delle garanzie in materia di pubblicità degli atti sociali, di nullità e di tutela degli interessi dei terzi.

La Commissione, nell'intento di dare nuovo impulso alla nota iniziativa francese tendente alla istituzione di una società di tipo europeo, ha presentato, nel corso del 1970, al Consiglio una proposta di regolamento ai sensi dell'articolo 235 del Trattato, che rende obbligatoria l'istituzione del nuovo tipo di società nei Paesi comunitari. Il testo proposto dalla Commissione ha apportato varie modificazioni all'originario progetto del professor Sanders, pur ricalcandone nella sua struttura i principi essenziali.

Sono proseguiti, poi i lavori già iniziati negli anni precedenti, in applicazione dell'articolo 220, terzo alinea, del Trattato, per l'elaborazione di un progetto di Convenzione sulla fusione di società soggette a legge regolatrice diversa. Fra i problemi di cui gli esperti nazionali si sono occupati figurano quelli della partecipazione dei lavoratori alla gestione della società, del campo di applicazione, vale a dire della determinazione delle

società destinatarie delle norme della Convenzione, nonché il problema connesso al regime di nominatività obbligatoria delle azioni vigente in Italia. È da prevedere che nel corso dell'anno prossimo la Convenzione sarà presentata al Consiglio dei Ministri delle Comunità.

In conclusione, per quanto concerne il diritto delle società, si sta procedendo, gradualmente, sia pure con notevoli difficoltà, nella via dell'armonizzazione legislativa, armonizzazione che richiederebbe tuttavia, per meglio realizzarsi, una più marcata ed effettiva volontà politica comunitaria.

CAPITOLO IV.

Le regole di concorrenza - Il regime degli aiuti - L'armonizzazione delle legislazioni fiscali e di altre legislazioni - Eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi - Brevetto europeo - Infrazioni alle norme comunitarie.

Le regole di concorrenza.

L'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato di Roma che vietano sia gli accordi fra le imprese che, pregiudicando il commercio infracomunitario, limitano (o possono limitare) la concorrenza, sia le posizioni dominanti sul Mercato Comune (o su una parte sostanziale di esso) esercitate in modi abusivi, è proseguita in modo regolare anche quest'anno.

Com'è noto le procedure comunitarie di accertamento riguardano:

inchieste su singoli casi di specie, al fine di apprezzare così le condizioni nelle quali operano i responsabili dei comportamenti limitativi della concorrenza, come la natura, l'entità e gli effetti in senso negativo (divieto) o positivo (deroga al divieto) dei predetti comportamenti sul mercato;

inchieste generali nei settori economici, nei quali le circostanze manifestatesi (in particolare: evoluzione degli scambi, fluttuazione dei prezzi, loro rigidità) possono far presumere che la concorrenza sia ristretta o falsata.

I richiesti adempimenti comunitari rendono urgente il problema dell'adeguamento della legislazione nazionale in materia a quella della CEE. Gli accertamenti sulle limitazioni della concorrenza, che incidono sugli scambi fra gli Stati membri, competono alla Commissione mediante inchieste eseguite sia direttamente con propri agenti, sia avvalendosi della collaborazione che le autorità nazionali competenti sono tenute a prestarle.

Alle numerose riunioni del Comitato consultivo che hanno riguardato casi singoli di accordi, si è aggiunta una iniziativa della Commissione per delimitare e meglio precisare il campo di applicazione dell'articolo 85.

Nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C/64/70 è stata infatti pubblicata una comunicazione della Commissione riguardante gli accordi fra imprese, le decisioni di associazioni d'impresa e le pratiche concordate di limitata importanza.

La comunicazione indica il limite al di sotto del quale le disposizioni del Trattato istitutivo della CEE sulle intese non trovano applicazione. Secondo l'avviso dell'Esecutivo comunitario, suffragato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, le intese sfuggono al divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, quando pregiudicano solo limitatamente la concorrenza ed il commercio tra Stati membri. Sono invece vietati quegli accordi che incidono sensibilmente sulla posizione commerciale di altre imprese o gruppi di consumatori.

In generale, a parere della Commissione, quest'ultima condizione è da ravvisare soltanto:

se la quota di partecipazione al mercato supera il 5 per cento;

se la cifra d'affari annua delle imprese partecipanti all'intesa o di quelle che con esse mantengono vincoli economici supera i 15 milioni di unità di conto oppure, nel caso di accordi tra imprese commerciali, i 20 milioni di unità di conto.

In base a tali criteri, d'ora in poi, le imprese stesse saranno in grado di stabilire quali accordi rientrino o meno nel campo di applicazione dell'articolo 85 paragrafo 1, del Trattato. Conseguentemente non sarà più obbligatorio notificare alla Commissione gli accordi indiscriminatamente.

La Commissione con l'iniziativa in parola ha inteso eliminare un ostacolo psicologico agli accordi di cooperazione, soprattutto tra piccole e medie imprese, che, in passato, non sono andati in porto per il timore di incor-

rere in un'eventuale violazione delle regole sulle intese.

Sempre nell'intento di delimitare il campo di applicazione dell'articolo 85, la Commissione ha inoltre trasmesso al Consiglio due proposte di regolamento e precisamente: 1) una proposta concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato di Roma a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate; 2) una proposta relativa alla modificazione di alcune disposizioni del regolamento n. 17 del 1962.

In base alla prima proposta, il Consiglio dovrebbe autorizzare la Commissione ad adottare, a sua volta, un regolamento che consenta di esentare dal divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1, le intese economicamente utili che riguardano:

- a) l'applicazione di norme e tipi;
- b) la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzazione dei risultati della ricerca stessa;
- c) la specializzazione;
- d) l'acquisto in comune;
- e) la vendita in comune.

L'esenzione dal divieto presenta un particolare interesse per gli accordi sulla ricerca e lo sviluppo comuni, al fine di contribuire a potenziare le capacità delle imprese interessate. Dovrà formare, inoltre, oggetto di un esame approfondito la possibilità di esentare dal divieto anche gli accordi concernenti l'acquisto o la vendita in comune.

La seconda proposta di regolamento prevede una modifica delle disposizioni sulla notificazione delle intese quali figurano nel regolamento n. 17/62 per gli accordi sulla ricerca e sullo sviluppo comuni, e per gli accordi di specializzazione, purché la loro quota di partecipazione al mercato non superi il 10 per cento.

Queste ultime misure hanno lo scopo di incoraggiare le imprese a concludere accordi di cooperazione, aventi il carattere illustrato, prima dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione relativo all'esenzione per categoria di intese.

Sulle due proposte di regolamento è in corso la consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Il regime degli aiuti.

Fin dal 1962 da parte italiana si è insistito sulla necessità di giungere ad una regolamentazione degli articoli 92 e seguenti del Trattato di Roma al fine di stabilire precise disposizioni comuni a cui riferirsi per la disciplina della materia degli aiuti statali.

I lavori in corso in sede comunitaria sono rivolti alla ricerca di una soluzione nella seguente alternativa:

notifica preventiva di tutti i casi concreti di aiuto che superano le 500.000 unità di conto in equivalente sovvenzione;

notifica preventiva di tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative istitutive o modificative di un regime di aiuto in modo da rendere questo « trasparente ».

I lavori non hanno segnato finora sviluppi positivi essendosi rivelati più complessi del previsto: essi occuperanno certamente i primi mesi del prossimo anno.

Sono frattanto proseguiti incontri bilaterali, riunioni e scambi di note tra la Commissione e le Amministrazioni italiane su determinati regimi specifici di aiuto (Mezzogiorno, carta e cartoni, ristrutturazione industriale, ecc.) sulla maggior parte dei quali il colloquio è tuttora aperto e, per la parte procedurale, collegato al problema della mancanza di un regolamento applicativo degli articoli 92 e 93.

Misure di aiuto italiane — nazionali e regionali — hanno dato luogo alla formulazione di pareri, in genere favorevoli, da parte della Commissione in relazione all'industria tessile, all'artigianato sardo e friulano, alle industrie montane e ai consorzi di garanzia nel Friuli-Venezia Giulia, ecc.

È da tener presente che i grandi temi della politica industriale e della politica regionale, con gli innegabili riflessi sulla problematica dell'incentivazione economica, hanno, in un certo senso, assorbito l'interesse sia della Commissione che degli Stati membri a scapito della particolare disciplina degli aiuti. Infatti questi dovranno essere esaminati nel contesto delle politiche industriale e regionale comunitarie.

IMPOSTE DIRETTE

Armonizzazione delle legislazioni fiscali e di altre legislazioni.

Nel 1970 i lavori di armonizzazione fiscale nel settore delle imposte dirette hanno trovato un rilancio nelle decisioni prese in occasione della riunione al vertice dell'Aja, tenutasi nel dicembre 1969, nella quale sono stati particolarmente rilevati gli intimi legami esistenti tra politica fiscale e politica economico-monetaria.

Mentre nella scia di tali indicazioni sono stati ulteriormente approfonditi i temi relativi alla messa a punto di un regime fiscale comune per le fusioni, le scissioni e i conferimenti di attivo, nonché di un analogo regime per le prese di partecipazione tra società di Stati membri diversi, ha trovato nuovo impulso l'iniziativa già da tempo assunta a livello comunitario per l'elaborazione di uno Statuto uniforme per le istituende società commerciali europee.

A) *Regime agevolato delle fusioni intracomunitarie.*

Nel quadro della prevista disciplina di rinvio della imposizione sulle plusvalenze emergenti in occasione delle operazioni di concentrazione societaria al momento del loro effettivo realizzo, sono stati particolarmente affrontati i problemi tecnici attinenti al perseguimento degli scopi della relativa direttiva, con riguardo alle difficoltà connesse ai diversi regimi impositivi a carico degli utili delle società nei vari Stati membri.

Sono stati inoltre enucleati gli aspetti di carattere politico dei temi in discussione, così pervenendo alla stesura di un documento conclusivo il cui esame in seno al Consiglio delle Comunità europee consentirà il superamento degli ostacoli che a livello tecnico si frappongono alla definitiva articolazione della direttiva.

Si tratta della definizione del campo di applicazione di tale direttiva con riguardo alla eventuale opportunità di un suo riferimento alle imprese autenticamente europee; della possibilità di prescindere dai legami esistenti tra il previsto regime delle fusioni e quello di un'armonizzazione degli oneri fiscali gravanti sugli utili delle società; della connessione tra la disciplina fiscale e quella civilistica di base, nonché da ultimo dell'eventuale controllo delle operazioni di fusione a tutela degli interessi dei vari Paesi membri.

B) *Regime di esonero dall'imposizione sugli utili connessi a partecipazioni maggioritarie tra società di Stati membri diversi.*

Anche nel settore in argomento i lavori a livello di Gruppi di esperti presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee hanno portato ad una individuazione di problemi il cui esame non può prescindere da valutazioni politiche.

In sostanza, analogamente alla situazione indicata per il regime fiscale delle fusioni intracomunitarie, si è provveduto alla redazione di un documento interlocutorio sul regime fiscale delle prese di partecipazione, da sottoporre al Consiglio delle Comunità europee.

Pure in tale documento figurano tra gli argomenti sospesi quello della determinazione del campo di applicazione della direttiva con l'eventuale limitazione alle imprese autenticamente europee; il limite di partecipazione sociale cui è subordinata l'applicazione dei principi del sollievo dalla ritenuta alla fonte sui dividendi pagati da società figlie a società madri, nonché la esclusione di tali dividendi dall'imponibile delle società madri; il problema della realizzazione di una neutralità fiscale con riguardo all'applicazione del previsto regime comunitario, alle stesse condizioni, anche nei riguardi delle prese di partecipazione tra società nazionali; l'esigenza di una subordinazione dell'applicazione dei benefici della direttiva all'esistenza di requisiti economici nella partecipazione tra società per l'eliminazione di possibili abusi del regime agevolato.

IMPOSTE INDIRETTE

Rinvio dell'applicazione dell'IVA in Italia.

La prima direttiva comunitaria in materia di armonizzazione delle imposte sulla cifra di affari imponeva agli Stati membri di sostituire, al più tardi entro il 1° gennaio 1970, i preesistenti sistemi di imposta a cascata con il sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Per ottemperare a tale obbligo, nel luglio 1967 venne presentato da parte del Governo italiano alla Camera dei deputati un disegno di legge delega per la riforma dell'intero sistema fiscale, nel cui ambito aveva grande rilievo la sostituzione dell'IGE con l'IVA: tale progetto non fu però approvato entro la fine della IV legislatura.

Analogo disegno di legge è stato pertanto ripresentato alla Camera dei deputati il 1° luglio 1969. In esso è previsto che l'introduzione dell'IVA sarà operata in Italia il 1° gennaio 1972, in concomitanza con la più generale riforma tributaria, cosicché si è reso necessario richiedere, unitamente al Belgio, che pure aveva incontrato difficoltà nel rispettare la scadenza stabilita, una proroga del termine previsto dalla prima direttiva.

Il Consiglio delle Comunità europee nella sessione dell'8 dicembre 1969, ha dato il proprio assenso alla richiesta di proroga, subordinandolo però all'impegno, per i Paesi che se ne sarebbero avvalsi, di ridurre opportunamente talune aliquote di rimborso IGE alla esportazione e di conguaglio all'importazione.

L'Italia ha puntualmente adempiuto a tale obbligo con decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, convertito, con modificazioni, in legge 1° luglio 1970, n. 415. Con tale provvedimento, a decorrere dal 1° aprile 1970, le aliquote IGE di restituzione e conguaglio comprese tra il 4,01 per cento ed il 6 per cento sono state ridotte del 10 per cento, mentre quelle superiori al 6 per cento hanno subito una riduzione del 13 per cento, che salirà al 15 per cento con il 1° gennaio 1971.

L'accordo raggiunto ha permesso di non modificare le scadenze previste dal progetto di legge delega per la riforma tributaria. E da rilevare peraltro che tale progetto, recependo l'auspicio di una risoluzione del Consiglio delle Comunità europee, ha subito in sede di esame da parte della Commissione parlamentare della Camera dei deputati un emendamento circa il campo di applicazione dell'IVA, che viene estesa al commercio al dettaglio con la contemporanea abolizione dell'imposta integrativa comunale sui consumi.

Applicazione dell'IVA all'agricoltura.

I lavori per l'applicazione dell'IVA al settore agricolo non hanno fatto apprezzabili progressi nel corso del 1970.

È da ricordare che le due direttive in materia di armonizzazione delle imposte sulla cifra di affari, approvate dal Consiglio delle Comunità europee nell'aprile 1967, pur affermando il principio che il settore agricolo rientra nel campo di applicazione dell'IVA, lasciano agli Stati membri la facoltà di disciplinare autonomamente la materia, in attesa di una regolamentazione comunitaria.

La Commissione delle Comunità europee ha predisposto un progetto di terza direttiva che prevede per gli agricoltori non organizzati su basi industriali l'applicazione di uno speciale sistema forfettario, imperniato sull'onere a carico dell'acquirente della fatturazione e del versamento di imposta, la quale dovrebbe affluire parte all'Erario e parte all'agricoltore, che recupererebbe in tal modo gli oneri fiscali assolti per l'acquisto dei mezzi di produzione.

Il progetto della Commissione, che intenderebbe fissare sia un'aliquota comune che una lista, anch'essa comune, dei prodotti considerati agricoli, è stata oggetto di obiezioni da parte degli esperti governativi dei Paesi membri.

Soppressione delle frontiere fiscali.

L'obiettivo ultimo della Commissione nel campo fiscale è di giungere alla soppressione delle cosiddette « frontiere fiscali », e cioè all'eliminazione della tassazione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri. All'abolizione di qualsiasi compensazione fiscale alla frontiera farebbe riscontro un meccanismo di compensazione finanziaria fra gli Stati, allo scopo di attribuire il provento dell'imposta al Paese sul cui territorio i beni sono stati consumati, e cioè in applicazione del principio della tassazione nel Paese di destinazione enunciato dal Trattato di Roma in materia di imposte indirette, anche se non sono mancate proposte intese a far affluire il gettito tributario al Paese nel cui territorio si effettua la produzione.

L'obiettivo prefissosi dalla Commissione implica il superamento di notevoli difficoltà sotto l'aspetto economico, sociale e di bilancio, e ciò spiega il portamento di estrema prudenza che caratterizza l'atteggiamento dei sei Paesi, ed in particolare dell'Italia.

La soppressione delle frontiere fiscali presuppone infatti che l'IVA venga applicata in maniera uniforme su tutto il territorio della Comunità, anche per quanto attiene al campo di applicazione, alle aliquote, alle esenzioni ed ai regimi speciali.

In tale prospettiva, il Comitato permanente dei dirigenti delle Amministrazioni fiscali ha stabilito, nell'aprile di quest'anno la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, al quale affidare uno studio econometrico sugli effetti dell'armonizzazione delle aliquote dell'IVA sul bilancio, sull'economia ed in campo sociale nei vari Stati membri.

Restituzione dell'IGE all'esportazione ed imposta di conguaglio all'importazione.

Con decreto-legge 14 novembre 1967, n. 1147, furono aumentate le aliquote di restituzione e conguaglio dell'IGE relative ad una serie di prodotti siderurgici, fra cui la ghisa.

La Commissione delle Comunità europee, pur approvando in linea di massima il prov-

vedimento, ha avanzato alcune eccezioni circa i calcoli giustificativi presentati dall'Italia, rilevando inoltre che la nuova aliquota di conguaglio sulla ghisa incideva sulla produttività delle acciaierie non integrate, importatrici della ghisa stessa.

Tali eccezioni sono state superate dal decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, che ha disposto l'abolizione dei diritti compensativi sulla ghisa greggia e la riduzione di quelli relativi agli altri prodotti siderurgici.

Diritto di apporto sui conferimenti di capitale e imposta sulle operazioni di borsa.

Nel quadro dell'armonizzazione delle imposte indirette sulla raccolta di capitali, il Consiglio delle Comunità europee ha approvato, nel luglio 1969, una direttiva, secondo la quale gli Stati membri dovranno applicare un'imposta unica (diritto di apporto) su tutte le operazioni inerenti la raccolta di capitali da parte di società, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 1972.

L'imposta dovrà sostituire in Italia l'attuale imposta di registro sulla costituzione e fusione di società, l'imposta di bollo sui titoli rappresentativi del capitale sociale e la tassa di concessione governativa, ora dovuta per l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti della società.

La direttiva prevede che il diritto di apporto, da liquidare sul valore netto dei beni conferiti con un'aliquota compresa tra l'1 ed il 2 per cento, sarà percepita dallo Stato nel cui territorio la società di capitali ha la propria sede effettiva.

L'aliquota dovrà essere tuttavia uniforme su tutto il territorio comunitario a decorrere dal 1° gennaio 1973, ed a tal fine, nel corso del 1970, si sono avute delle riunioni di esperti governativi, dalle quali è emersa una tendenza a fissare la misura dell'aliquota ad un livello il più basso possibile, e cioè all'1 per cento, mentre per le fusioni di società si applicherebbe un'aliquota dello 0,50 per cento.

Sempre nell'ambito dell'obiettivo della libera circolazione dei capitali, la Commissione ha predisposto un progetto di direttiva per l'armonizzazione delle imposte indirette gravanti le operazioni di borsa, al fine di eliminare le doppie imposizioni e le discriminazioni, suscettibili di creare movimenti anormali di capitali, cui danno luogo le vigenti legislazioni nazionali.

In considerazione della relativa importanza di dette imposte, il progetto di direttiva

prevede la sola armonizzazione degli elementi essenziali delle medesime, ed in primo luogo delle aliquote.

Armonizzazione delle imposte indirette sui contratti di assicurazione.

Nel corso del 1970 la Commissione ha dato nuovo impulso ai lavori per l'armonizzazione delle imposte indirette sui contratti di assicurazione predisponendo un progetto di direttiva che prevede l'armonizzazione delle strutture e delle aliquote di dette imposte, con imposizione dei contratti nello Stato membro in cui è situato lo stabilimento di assicurazione presso il quale vengono stipulati i contratti.

La proposta della Commissione ha incontrato, in misura più o meno ampia, il consenso di tutte le delegazioni, anche nella considerazione che la stessa permetterà di considerare responsabili dell'imposta le compagnie di assicurazione, sistema questo che garantisce ottimi risultati per la facilità, sicurezza ed economicità delle operazioni di controllo e di esazione del tributo.

Non sono mancate però le perplessità circa l'ampiezza dell'armonizzazione sostenuta dalla Commissione nel campo delle aliquote e delle esenzioni, in quanto alcuni Paesi ritengono che, almeno in un primo momento, ci si debba limitare ad un graduale avvicinamento delle legislazioni prima di pervenire a stabilire aliquote ed esenzioni comuni, e ciò per evitare ripercussioni notevoli sia nei riflessi dei contribuenti che nelle entrate degli Stati.

Armonizzazione delle imposte sulle cambiali e sugli assegni.

La Commissione, nel novembre 1969, ha posto allo studio l'eventuale armonizzazione delle imposte gravanti le cambiali, gli altri effetti di commercio e gli assegni nei Paesi della Comunità.

In considerazione delle scarse ripercussioni delle imposte sull'economia, l'orientamento generale è stato quello di limitare lo studio alle solo cambiali, per le quali dovrebbe essere prevista una aliquota massima di tassazione, lasciando agli Stati la più completa libertà nell'applicare aliquote ridotte ed esenzioni.

La Commissione si è impegnata ad approntare sull'argomento un progetto di direttiva, anche al fine di evitare i casi di doppie o non imposizioni.

Imposte di fabbricazione e di consumo (accise).

Notevole sviluppo ha avuto l'azione intrapresa dall'Esecutivo comunitario nel settore delle imposte di fabbricazione e di consumo, già da tempo impostate su un programma di lavoro inteso a rimuovere le disparità fiscali suscettibili di influenzare la produzione e la circolazione dei prodotti soggetti a tali accise.

La Commissione ha, infatti, portato avanti, in attuazione delle disposizioni del Trattato istitutivo della CEE concernenti questa materia, le iniziative tendenti a realizzare, anche agli effetti delle imposte di fabbricazione e di consumo, la libera circolazione delle merci e la formazione successiva e graduale di un vero e proprio mercato unico comunitario. In tale prospettiva è stata proseguita l'azione che impegna gli Stati membri ad eliminare, a termini dell'articolo 95 del Trattato, le norme che comportano una discriminazione a favore dei prodotti nazionali, mentre la Commissione ha contemporaneamente sviluppato l'elaborazione delle proposte miranti a conseguire un armonizzato assetto delle legislazioni nazionali in materia di accise (articolo 99).

Tali proposte sono state inquadrare in un piano di sistemazione organica dell'intero settore impositivo che, sebbene non ancora definito, porta a prevedere la permanenza, su basi armonizzate, delle accise che colpiscono i prodotti di più largo consumo e, comunque, più diffusamente applicate nell'ambito comunitario, con conseguente soppressione delle altre imposte di fabbricazione e di consumo.

Secondo gli attuali orientamenti, dovrebbero permanere ed estendersi a tutto il territorio della Comunità le accise sui tabacchi, oli minerali, spiriti, birra, vino e bevande analcoliche, mentre sarebbero da eliminare tutte le altre analoghe imposte ora esistenti nei vari Stati membri, a meno che il loro mantenimento, su basi e strutture autonome, sia compatibile col presupposto delle rimozioni delle frontiere fiscali e non influisca sulle condizioni di concorrenza e di traffici.

Il programma di lavoro stabilito per le accise da armonizzare prevede di pervenire, in un primo tempo, alla disciplina uniforme delle strutture e dei criteri di applicazione dei singoli tributi e di provvedere successivamente e secondo il ritmo possibile al livellamento delle relative aliquote.

Dopo un attento studio dei problemi sollevati dalla armonizzazione, si è proceduto pertanto ai lavori di strutturazione delle varie accise ed i risultati conseguiti in proposito, pur non riflettendo una posizione convergente

di tutti gli Stati membri, specie per quanto concerne l'applicazione o meno di una imposta su determinati prodotti, quali il vino e le bevande analcoliche, hanno consentito alla Commissione di disporre degli elementi per la messa a punto di proposte per la regolamentazione delle varie accise, proposte che saranno inviate prossimamente dalla Commissione al Consiglio delle Comunità europee per un esame definitivo e globale, a livello politico, di tutte le varie implicazioni economiche, finanziarie e tecniche derivanti dalle prospettate armonizzazioni.

*Il ravvicinamento delle legislazioni sui monopoli.**Tabacco.*

Il 7 febbraio 1970 sono stati conclusi in sede comunitaria degli accordi fondamentali nel settore del tabacco, che hanno consentito l'entrata in vigore dell'organizzazione di mercato per il prodotto greggio e la definizione dei criteri base per l'armonizzazione delle imposte di consumo sui tabacchi lavorati nonché degli impegni demandati all'Italia e alla Francia per la liberalizzazione del mercato di importazione e commercializzazione all'ingrosso dei manufatti di tabacco (cfr. per l'aspetto agricolo la parte della presente relazione dedicata alla politica agricola comune).

L'accordo sul futuro regime fiscale del tabacco lavorato ha trovato espressione in una risoluzione del Consiglio contenente le linee direttrici della realizzanda armonizzazione e, in particolare, si concretizza:

a) in una dichiarazione unilaterale della Repubblica Federale Tedesca, per la eliminazione delle discriminazioni create dal sistema fiscale di quel Paese, attraverso la fissazione di prezzi minimi e le agevolazioni tributarie accordate alle industrie nazionali;

b) nell'impegno di adottare, entro il 1° gennaio 1971, una direttiva che comporti, allo stadio finale (1° gennaio 1980), l'adozione di un sistema d'imposta basato sulla combinazione di elementi di tassazione proporzionali, e cioè rapportati al valore del prodotto, e specifici, cioè fissi per ogni unità di prodotto.

È comunque prevista l'applicazione, fin dal 1° luglio 1971, di una aliquota specifica della misura minima del 5 per cento e massima del 75 per cento, con la possibilità, per l'Italia, di rinviare l'introduzione dell'elemento specifico nella detta tassazione, al 1° gennaio 1973.

Una armonizzazione così concepita, ed operante in una diversa organizzazione delle strutture del settore, non dovrebbe provocare particolari sconvolgimenti nell'attuale sistema dei prezzi, né considerevoli distorsioni di traffico sul mercato comunitario, stante soprattutto la gradualità di attuazione del sistema che ha anche lo scopo di evitare brusche turbative incidenti sulle entrate tributarie globali.

Con un'altra Risoluzione il Consiglio delle Comunità europee ha regolato la materia relativa al riordinamento degli attuali monopoli commerciali esistenti in Francia ed in Italia, stabilendo per i detti Paesi l'obbligo di sopprimere, entro il 1° gennaio 1976, i diritti esclusivi di importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, nonché l'impegno di eliminare immediatamente e nel quadro della realizzazione degli obiettivi dell'articolo 37 del Trattato di Roma, gli ostacoli residui nell'approvvigionamento e negli sbocchi dei tabacchi lavorati.

In vista dell'adeguamento alle decisioni comunitarie, si afferma quindi la necessità di abolire, a breve scadenza, l'insieme delle discriminazioni attualmente esistenti nei confronti dei prodotti esteri, lamentate dalla Commissione delle Comunità europee, con particolare riguardo a quelle afferenti: *a)* le limitazioni nell'ammissione di nuove marche estere sul mercato italiano; *b)* l'impossibilità, per gli incaricati dei fornitori stranieri, di visitare gli organi di vendita; *c)* la mancanza di una effettiva libertà nella scelta dei prezzi di cessione dei prodotti esteri e quindi, in ultima analisi, dei prezzi di vendita al pubblico.

Questi precisi ed inderogabili impegni pongono per l'Italia, in tutta la sua complessità ed urgenza, il problema della revisione ed ammodernamento delle attuali strutture organizzative del settore.

Monopoli minori.

Anteriormente alla scadenza del periodo transitorio (31 dicembre 1969), la Commissione ha indirizzato all'Italia — a norma dell'articolo 37, paragrafo 6, del Trattato di Roma — una serie di Raccomandazioni relative al riordinamento dei monopoli nazionali (cosiddetti minori) concernenti gli apparecchi di accensione, il sale, le pietrine focaie, la carta da sigarette ed i fiammiferi, chiedendo, in particolare, che fosse sollecitamente realizzata la libera importazione e commercializzazione di tali prodotti.

In tali Raccomandazioni, la Commissione ha infatti evidenziato le pratiche discriminatorie esistenti nel settore dei suddetti regimi di monopolio a causa principalmente della riserva concessa *ex lege* al Consorzio industriale fiammiferi per la importazione e la commercializzazione dei fiammiferi ed accenditori, e degli altri regimi di esclusiva che impediscono nell'area comunitaria la libera circolazione dei prodotti in questione.

Sono attualmente allo studio alcuni provvedimenti per l'adeguamento della legislazione italiana al contenuto di dette Raccomandazioni, nel quadro dell'autonoma realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 37 del Trattato.

Riordinamento dei sistemi nazionali delle tasse sugli autoveicoli industriali.

Nel corso del 1970 è proseguito l'esame del progetto di direttiva tendente a realizzare, in attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 13 maggio 1965 sulla armonizzazione di alcune imposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti internazionali, il riordinamento dei sistemi nazionali delle tasse sugli autoveicoli industriali.

Scopo della direttiva è di imputare alle diverse categorie di veicoli i costi che esse causano alla collettività con l'uso delle infrastrutture stradali.

La metodologia proposta a tal fine dalla Commissione, improntata ad un eccessivo tecnicismo, verrà rielaborata sulla base dei risultati degli studi che ciascuno Stato membro compirà circa le conseguenze economiche che, sul piano nazionale, deriveranno dall'applicazione della cennata metodologia.

Armonizzazione nel settore farmaceutico.

I lavori relativi al ravvicinamento delle legislazioni nazionali sui prodotti farmaceutici — che si erano arrestati per le divergenze di vedute esistenti tra gli Stati membri soprattutto in ordine alla libera circolazione delle specialità medicinali — hanno segnato una ripresa negli ultimi mesi del 1970.

Si è tornati, infatti, a discutere la proposta di compromesso concernente la realizzazione di una procedura di convalida delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti medicinali, come fase transitoria ed intermedia tra l'attuale frazionamento del

mercato e la libera circolazione totale che sarà conseguita con l'adozione del mutuo riconoscimento delle autorizzazioni.

La proposta si basa sull'inclusione nella terza direttiva (mutuo riconoscimento delle autorizzazioni) di una disposizione del seguente tenore:

« Tenuto conto dell'esperienza acquisita con la procedura del Comitato previsto dall'articolo, la Commissione sottopone al Consiglio prima del 31 dicembre 1976, una proposta sull'introduzione del mutuo riconoscimento delle autorizzazioni. Il Consiglio decide prima del 31 dicembre 1979 ».

Il Comitato, cui si fa riferimento, ha carattere consultivo ed è composto da 18 membri articolati in 3 sezioni assistite da un segretario. Le sezioni specializzate sono costituite nella maniera seguente:

- sei analisti di cui uno almeno specializzato in batteriologia e biologia;
- sei tossico-farmacisti;
- sei chimici.

Il Comitato è abilitato a domandare al fabbricante tutte le informazioni giudicate necessarie dagli esperti.

Giova rilevare l'evoluzione comunitaria verso una soluzione vicina alla nostra impostazione del problema: da parte italiana — come si è riferito nella relazione del 1969 — era stata elaborata una proposta transitoria per cui si sarebbe potuto avere a distanza di tempo ravvicinata un mutuo riconoscimento « transitorio », basato su un *esame di merito* delle documentazioni già presentate presso uno Stato membro al fine di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio, fino a quando non si fossero verificate le condizioni per l'entrata in vigore del mutuo riconoscimento pieno, basato cioè sul solo esame formale delle documentazioni stesse.

Secondo la nuova proposta il rilascio delle autorizzazioni resterebbe ancora attribuito alla competenza delle Amministrazioni nazionali e così dicasi per i relativi ricorsi. Il Comitato avrebbe, in pratica, il compito di eliminare le divergenze d'interpretazione delle norme comunitarie, di mano in mano che nuove direttive saranno adottate dal Consiglio.

Il passaggio alla fase finale del « mutuo riconoscimento » resterebbe così soggetta alla triplice condizione da noi auspicata dell'effettivo progresso del processo armonizzativo delle legislazioni, della realizzazione della cooperazione amministrativa in seno al Comitato e della decisione (all'unanimità) da parte del Consiglio dopo un periodo di « rodaggio » (che, nella proposta allo studio, è notevol-

mente più ampio dei due anni da noi indicati a tal fine).

Contatti si sono avuti il 12 e 13 novembre 1969 tra una delegazione tedesca ed una italiana, formate da funzionari governativi e da rappresentanti delle industrie farmaceutiche dei due Paesi allo scopo di confrontare i rispettivi punti di vista con l'obiettivo di una sollecita soluzione del problema che condiziona la libera circolazione delle specialità medicinali.

Armonizzazione nel settore veterinario.

Durante il 1970 non sono stati adottati in sede comunitaria, per quanto riguarda il settore veterinario, regolamenti e direttive.

Devesi, comunque, rilevare che nell'ultimo periodo del precedente anno 1969 (6 ottobre) è stata adottata la direttiva del Consiglio della CEE, che modifica le Direttive comunitarie del 26 giugno 1964 e del 25 ottobre 1966, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

In pratica la direttiva (69/349/CEE) del 6 ottobre 1969, oltre ad apportare modifiche alle precedenti direttive del 1964 e del 1966, ha disciplinato sul piano sanitario una nuova materia e cioè gli scambi intracomunitari di carni disossate. Tale Direttiva dovrà essere recepita, entro il 31 dicembre 1970, dalle singole legislazioni nazionali dei Paesi Comunitari.

Nel 1970 si è svolto un intenso lavoro in sede gruppo esperti agricolo-veterinari del Consiglio e della Commissione con una notevole attività d'ordine tecnico per la definizione di alcune direttive.

Particolarmente attivi sono stati i lavori del gruppo esperti agricoli-veterinari del Consiglio per l'esame delle seguenti due proposte di Direttive:

a) Direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

b) Direttiva del Consiglio relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria per l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi Terzi.

Per quanto riguarda la Direttiva di cui al precedente punto b) (Direttiva Paesi Terzi), il Consiglio delle Comunità europee dovrà pronunciarsi per definire le procedure con le quali scegliere la lista dei Paesi esportatori

nell'area comunitaria, così da risolvere in una visione unitaria e comprensiva tutte le esigenze.

Sempre in sede di gruppi esperti del Consiglio sono giunte a conclusione le discussioni sulla direttiva relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. La messa a punto dell'armonizzazione di tali materie ha impegnato numerosi gruppi di esperti, sottogruppi e comitati essendosi svolto un lavoro lungo e complesso, di ampia portata e di vasta mole.

Il 26 giugno si è svolta, presso la Commissione, la prima riunione del Comitato veterinario permanente, espressamente convocata ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della Decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, istituyente il Comitato in questione, dietro richiesta italiana per l'esame della situazione creata dalla presenza della peste suina classica in alcuni Stati membri.

Da parte dei competenti Servizi della Commissione si sta mettendo a punto, tramite anche contatti diretti con esperti e servizi dei Paesi membri, il progetto di regolamento relativo a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di volatili vivi, dei pulcini di un giorno e delle uova da cova.

Eliminazione degli ostacoli di natura tecnica agli scambi.

In esecuzione del « Programma generale per l'eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi derivanti da disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri », il Consiglio ha approvato nel 1970 le seguenti Direttive:

1) vetro cristallo: poiché nei vari Stati si fa uso di denominazioni diverse per i prodotti di vetro cristallo, la Direttiva comunitaria uniforma le disposizioni in materia allo scopo di proteggere, da un lato, l'acquirente contro le frodi e dall'altro il fabbricante;

2) veicoli a motore: omologazione, targhe d'immatricolazione, livello sonoro e silenziatore, serbatoi per il carburante, segnalatori acustici, limitazione dell'inquinamento atmosferico da gas di scarico, dispositivi di direzione, entrate ed uscite.

Brevetto europeo.

Sono proseguiti a ritmo accelerato i lavori concernenti lo schema di progetto di Convenzione per l'istituzione di un sistema europeo

di rilascio dei brevetti e lo schema di progetto di Convenzione per la disciplina giuridica del brevetto comunitario.

Dopo aver proceduto ad una prima stesura dei due testi, sono state consultate, su talune questioni fondamentali, le principali organizzazioni internazionali non governative interessate (Camera di commercio internazionale, Consiglio delle Federazioni industriali d'Europa, Associazione internazionale per la protezione della proprietà industriale, ecc.) e si conta di consultarle una seconda volta non appena sarà stata ultimata una nuova stesura dei due progetti che tenga conto delle osservazioni formulate.

Frattanto sono stati esaminati taluni problemi che il progetto di Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti (PCT) elaborato sia in sede internazionale sia comunitaria, pone alla realizzazione della Convenzione per il rilascio del brevetto europeo (1^a Convenzione tra 17 Paesi europei) e della Convenzione per il brevetto comunitario (2^a Convenzione tra i Paesi membri della Comunità europee). Al riguardo:

a) si è auspicato che nessun Ufficio nazionale degli Stati che aderiranno alla prima Convenzione chieda di divenire Ufficio di ricerca e/o Ufficio d'esame nel quadro PCT per non fare concorrenza all'Ufficio europeo.

Eccettuato il rappresentante tedesco, tutti si sono dichiarati, in principio, favorevoli a tale proposta che avrebbe come risultato la centralizzazione della ricerca e quindi un migliore e più rapido funzionamento dell'Ufficio europeo dei brevetti. È stato riconosciuto, per altro, che il problema non riguarda esclusivamente gli Stati membri della Comunità, ma anche quegli altri Stati che, potenzialmente aderenti alla prima Convenzione, si propongono di presentare la candidatura dei rispettivi Uffici nazionali come Uffici di ricerca e/o di esame (Gran Bretagna, Austria e Svezia).

È stato pure osservato che appare prematuro discutere del problema poiché la designazione degli Uffici di ricerca e di esame si porrà dopo l'entrata in vigore del PCT, e cioè non prima del 1975. In conseguenza si è convenuto di accantonare per ora tale problema che potrà essere riesaminato nell'ambito della prima Convenzione;

b) come corollario del problema precedente, è stato proposto che i Sei Paesi membri della Comunità europea concordassero un atteggiamento comune nei riguardi della firma del PCT.

Per le medesime obiezioni mosse alla prima proposta, neanche questa è stata accolta;

c) una terza proposta riguardava l'impegno dei Sei a ratificare contemporaneamente il PCT, la prima e la seconda Convenzione per il brevetto europeo.

Tale proposta è stata accolta a condizione che i lavori relativi alle due Convenzioni europee si svolgano regolarmente (in tale ipotesi la firma della Convenzione è prevista per la metà del 1975). Se tuttavia si verificasse un importante ritardo nei lavori, uno Stato membro delle Comunità europee che volesse ratificare il PCT potrebbe procedervi solo dopo essersi consultato con gli altri Stati;

d) un'ultima proposta era volta ad evitare che un inventore potesse ottenere, attraverso la procedura del PCT, uno o più brevetti nazionali nell'ambito delle Comunità europee, in luogo del previsto brevetto unitario.

A questo fine, lasciando impregiudicata per il momento ogni decisione al riguardo nell'ambito della seconda Convenzione (brevetto comunitario), i Sei avrebbero dovuto proporre l'inserimento, nel PCT, di una disposizione che accordasse ai paesi partecipanti, i quali intendessero istituire un brevetto regionale unitario, la facoltà di escludere la procedura PCT per l'ottenimento dei singoli brevetti nazionali.

La proposta non è stata accolta essendo prevalsa la tesi che, ad evitare un rigetto da parte della Conferenza di Washington, convenga discuterla coi 17 Paesi partecipanti alla Conferenza per la prima Convenzione, dopo aver sondato i più importanti Paesi industriali presenti a Washington.

In tale Conferenza si è pervenuti in data 20 giugno 1970 alla firma di un Trattato che ha lo scopo di facilitare gli inventori sia isolati che riuniti in gruppi del conseguimento della protezione delle loro invenzioni nei vari Paesi; il deposito e l'esame di domande di brevetto avente per oggetto la medesima invenzione industriale, servirà infatti ad ottenere il riconoscimento in più Paesi.

Infrazioni alle norme comunitarie.

Nel corso del 1970, sono proseguite le consultazioni con gli Organi comunitari al fine di ricercare una soluzione a taluni inadempimenti, tuttora in essere, contestati al nostro Paese in alcuni settori doganali e fiscali, per il mancato adeguamento del nostro ordinamento interno alle norme del Trattato di Roma, nonché agli atti adottati dalle Istituzioni comunitarie.

Tali contestazioni riguardano principalmente i seguenti problemi:

Rimborsi di dazi ed altre imposizioni indirette diverse dall'IGE all'esportazione - Legge 5 luglio 1964, n. 639.

Per quanto concerne la legge 5 luglio 1964, n. 639, che attua il rimborso di oneri daziari e fiscali che gravano sui prodotti dell'industria meccanica esportati, si sono svolte consultazioni fra l'Amministrazione italiana ed i Servizi della Commissione per dare attuazione alla sentenza emessa il 19 novembre 1969 dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Tale sentenza invitava le due parti in causa a riesaminare le aliquote della legge 639 al fine di eliminare, negli scambi intracomunitari, qualsiasi elemento di restituzione dei dazi, non più consentita a seguito dell'unione doganale completa, raggiunta il 1° luglio 1968.

A tale fine nel corso dei precedenti consultazioni è stato concordato un metodo di calcolo per la determinazione dei rimborsi applicabili negli scambi intracomunitari, ispirato ai cennati criteri.

In relazione agli accordi in proposito raggiunti, da parte italiana è stato predisposto e rimesso all'approvazione della Commissione una tabella di aliquote di rimborso che dovrebbe figurare in un provvedimento legislativo da emanarsi in sostituzione della vigente legge 639, limitatamente a quanto attiene alle esportazioni verso l'area del Mercato Comune Europeo.

Il problema delle restituzioni da applicare nell'esportazione verso i Paesi Terzi dovrà, invece, formare oggetto di ulteriori consultazioni con la Commissione.

Per quanto è dato di prevedere la tabella anzidetta non dovrebbe incontrare obiezioni da parte dell'Esecutivo comunitario.

Nessuno sviluppo ha avuto, nell'anno 1970, la proposta di direttiva del Consiglio presentata, nel 1969, ai sensi dell'articolo 112 del Trattato di Roma, intesa a far riconoscere, anche nei confronti delle esportazioni verso i Paesi Terzi, la illegittimità del rimborso delle imposte indirette diverse da quelle erariali di fabbricazione e di consumo (imposte di registro, di bollo, concessioni governative, tasse di circolazione, ecc.).

Aliquote restituzioni IGE ed imposta di conguaglio per gli oli di semi.

Con la legge 18 gennaio 1968, n. 9, le aliquote di restituzione dell'IGE all'esporta-

zione e dell'imposta di conguaglio all'importazione di tali prodotti furono elevate dal 3,60 al 7 per cento.

La Commissione, ritenendo che il provvedimento comportasse discriminazioni negli scambi internazionali, ha invitato l'Italia ad eliminare gli asseriti inconvenienti con direttiva dell'11 febbraio 1969.

L'aliquota del 7 per cento è stata nel frattempo portata al 6 per cento, con decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, emanato in ossequio agli accordi comunitari che hanno imposto agli Stati che non hanno ancora applicato l'IVA di ridurre le aliquote di restituzione e conguaglio in materia di imposta sulla cifra di affari (IGE).

Poiché la nuova aliquota del 6 per cento, in vigore dal 1° aprile 1970, è molto vicina a quella auspicata dalla Commissione, si ritiene che questa possa desistere dalle contestazioni in precedenza avanzate.

Addizionale speciale dell'IGE sulle materie prime tessili.

Con legge 4 dicembre 1965, n. 1309, venne disposta la sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e l'istituzione di un'addizionale speciale all'IGE per le materie prime tessili.

Al provvedimento sono stati mossi rilievi da parte della Commissione, in quanto il medesimo avrebbe comportato, a suo avviso, distorsioni nella concorrenza internazionale.

Al fine di eliminare le contestazioni mosse all'Italia, è stato emendato, con le leggi 29 maggio 1967, n. 370, e 1° settembre 1969, n. 478, il primitivo provvedimento senza però che la Commissione desistesse dalla causa intrapresa presso la Corte di Giustizia nei confronti del nostro Paese per violazione dell'articolo 95 del Trattato istitutivo della CEE.

La Corte di giustizia ha respinto il ricorso della Commissione, in quanto le due leggi da ultimo citate hanno mutato l'oggetto della controversia.

La Commissione, per quanto intenzionata a riproporre la procedura contenziosa, non sembra tuttavia contraria ad esaminare una soluzione di compromesso e mettere così fine alla controversia della tassazione, agli effetti dell'IGE, delle pelli sanate e delle lane da delanaggio.

Imposte di fabbricazione sull'alcool.

Dopo la modifica del sistema di imposizione (sovrimposta di confine e diritto erariale) applicato all'importazione di alcool destinato alla denaturazione o contenuto in prodotti industriali e del sistema di tassazione applicato alle vernici, profumerie alcoliche e liquori, hanno trovato adeguata soluzione anche i rilievi che la Commissione ha nei nostri confronti circa la tassazione forfettaria delle acqueviti di vino e delle vinacce importate e la tassazione dell'alcool impiegato nella produzione di vermouth. Il primo mediante l'articolo 10 del recente decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, che ora ricollega la tassazione delle acqueviti importate alla gradazione effettiva dei prodotti, il secondo mediante una soluzione di compromesso collegata comunque a precisi presupposti per una adeguata garanzia di effettiva tassazione. Si deve osservare che la norma citata decaduta per effetto della mancata conversione del decreto-legge n. 621, è stata inserita nel nuovo decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 272. Rimane, pertanto, aperta la sola contestazione (sollevata con parere motivato del 28 febbraio 1969) relative alla riduzione della imposta di fabbricazione sulle acqueviti di vinaccia e di vino invecchiato.

In merito a tale addebito, e sulla base delle argomentazioni che avevano indotto il nostro Governo a non secondare a suo tempo l'invito della Commissione, è stata svolta una continua azione a livello dei Servizi comunitari per l'impostazione di una diversa soluzione del problema a conclusione della quale si è delineato un possibile superamento sulla base di una soluzione non diversa da quella adottata per la tassazione dell'alcool impiegato nella produzione del vermouth.

Diritto di statistica e diritto per i servizi amministrativi.

L'abolizione del diritto di statistica e di quello per i servizi amministrativi, dichiarati contrari alle norme del Trattato CEE, che dispongono la eliminazione nei traffici intracomunitari delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, è prevista da un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 1969 già approvato dal Senato e ora all'esame della Camera dei deputati.

CAPITOLO V.

**La politica congiunturale - La politica economica a medio termine - La politica monetaria -
Piano per la creazione di una unione economica e monetaria.**

La politica congiunturale.

L'andamento congiunturale nella Comunità nel 1970 ha confermato il persistere delle tendenze già in atto nell'anno precedente contraddistinte da una continua ma più moderata espansione della produzione, dall'ulteriore diminuzione della disoccupazione, dal costante e preoccupante aumento sia dei prezzi che dei costi. Dall'entrata in vigore del Trattato di Roma, la Comunità non ha mai attraversato un periodo di espansione economica così prolungato come quello attuale e, al tempo stesso, caratterizzato da tensioni inflazionistiche così forti. Tuttavia tale alta congiuntura sembra avere ora superato il suo punto culminante e ciò anche nel contesto di una congiuntura internazionale caratterizzata da un'espansione moderata e da una certa distensione dei mercati finanziari. D'altra parte anche la tensione inflazionistica ha fatto registrare in questi ultimi tempi un certo rallentamento.

Il principale fattore dello sviluppo dell'attività economica nella Comunità, soprattutto per quanto riguarda il settore dei servizi, va individuato nella rapida espansione della domanda interna, sia nel campo degli investimenti che in quello dei consumi privati. Per quanto riguarda i primi, in relazione alle aumentate possibilità di credito è da sottolineare che i progetti di investimento - già assai rilevanti alla fine del 1969 - nel corso del 1970 hanno subito un sensibile incremento. La fortissima espansione dei consumi privati, per contro, è connessa con i rilevanti aumenti salariali registrati quest'anno in tutti i Paesi membri.

L'andamento dei prezzi, sia al consumo che all'ingrosso, che era stato caratterizzato da un forte rialzo nel primo semestre dell'anno, ha segnato viceversa nei mesi estivi

un leggero rallentamento. Tale fenomeno è tuttavia da attribuirsi a fattori stagionali e temporanei. L'indice dei prezzi, infatti, anche a causa del rapido aumento dei costi salariali, è di nuovo risalito all'inizio dell'autunno.

L'espansione della produzione industriale, che tuttavia ha mostrato negli ultimi mesi sempre più chiari sintomi di rallentamento, ha contribuito nel 1970 ad una ulteriore sensibile diminuzione della disoccupazione. Tuttavia permane ancora acuta, almeno in certi settori, la penuria di personale specializzato e la mancanza di un adeguato grado di sviluppo delle capacità tecniche. Il mercato del lavoro della Comunità è stato caratterizzato da forti tensioni che hanno indotto le imprese dei Paesi membri, ad eccezione dell'Italia, a far ricorso in misura sempre maggiore a manodopera di provenienza non comunitaria.

Il volume della domanda interna e la sensibile lievitazione dei prezzi hanno favorito l'espansione delle importazioni, sia di beni strumentali che di materie prime e prodotti alimentari. Tale fenomeno, che indica un indebolirsi dell'elasticità dell'offerta nella Comunità, potrebbe essere il sintomo di una certa perdita della capacità comunitaria di concorrenza in materia di prezzi.

Il rallentamento della espansione delle esportazioni della Comunità, osservato alla fine del 1969 e all'inizio del 1970, è stato seguito negli ultimi mesi da una tendenza più sostenuta, dovuta, tra l'altro, alla dinamica della domanda dei Paesi continentali dell'EFTA ed al discreto livello mantenuto dalle importazioni inglesi e americane, malgrado il raffreddamento della congiuntura internazionale.

Grazie alla relativa ripresa delle esportazioni, la bilancia commerciale della Comunità verso i Paesi non membri, che all'inizio del

1970 aveva fatto registrare un sensibile peggioramento, ha mostrato negli ultimi mesi la tendenza ad un lieve miglioramento, almeno in alcuni Paesi membri (Germania soprattutto, e poi Francia e Paesi Bassi).

L'elevato livello raggiunto nel corso dell'anno dai tassi di sconto in tutti i Paesi membri, ha consentito un rapido rientro di capitali a breve termine, contribuendo così alla ripresa dei corsi azionari e all'aumento — malgrado non si sia arrestata la tendenza al disavanzo della bilancia commerciale — delle riserve valutarie della Comunità. In alcuni Paesi membri l'aumento delle disponibilità ha determinato una certa flessione dei tassi, in accordo con la tendenza registrata negli ultimi tempi sul mercato finanziario internazionale. Tuttavia se la tendenza al ribasso dei tassi dovesse proseguire, allo scopo di prevenire l'eventuale persistere di tensioni inflazionistiche dovute ad un'eccessiva facilità monetaria, sarebbe necessario adottare, a seconda dei casi, una politica di limitazione all'espansione dei crediti o una politica volta al controllo della liquidazione delle banche. Ciò particolarmente in Italia e nei Paesi Bassi ove permangono problemi di equilibrio tra offerta e domanda.

Per quanto riguarda gli orientamenti di politica congiunturale per il futuro, nel corso della Sessione del 20 e 21 luglio 1970, il Consiglio delle Comunità ha approvato le indicazioni proposte dalla Commissione nel suo *Memorandum* del 7 luglio, ed ha invitato i Paesi membri a porre in atto nei mesi successivi una politica congiunturale ad esse conforme. La Commissione ha poi elaborato un altro *Memorandum* in data 2 dicembre 1970. Tale documento non è stato ancora sottoposto all'esame del Consiglio ma le indicazioni in esso contenute non si discostano da quanto già suggerito nel precedente *Memorandum*. Le indicazioni della Commissione possono essenzialmente riassumersi nei seguenti punti:

- mantenimento di una politica creditizia restrittiva; qualora in alcuni Paesi membri dovessero rendersi necessarie delle modifiche a tale politica, esse non dovrebbero comprometterne l'efficacia globale;

- l'incremento della spesa pubblica, che nel 1970 è stato notevole, deve essere contenuto entro stretti limiti. Allo scopo di ridurre l'eccessiva espansione delle spese per consuli e per investimenti privati potrebbe essere preso in considerazione un eventuale aumento delle entrate tributarie da utilizzare in modo da contrarre la liquidità interna;

- i poteri pubblici e le parti sociali dovranno ricercare gli strumenti che rendono possibile un'evoluzione dei vari tipi di reddito più consona alla possibilità di equilibrata espansione della produzione;

- favorire maggiormente la concorrenza per razionalizzare i mezzi tecnici di produzione e i circuiti di distribuzione, nonché per adattare le qualifiche dei lavoratori alle esigenze in evoluzione dell'economia.

La politica economica a medio termine.

Il terzo programma di politica economica a medio termine — che nel mese di ottobre è stato definito a livello del Comitato di politica economica a medio termine — costituisce un primo tentativo di definire degli orientamenti concreti per la Comunità ed i Paesi che la compongono.

La struttura del terzo programma si articola su tre capitoli.

Il primo capitolo, intitolato « Verso una strategia coerente per la Comunità », chiarisce il significato politico del programma stesso, affrontando con obiettiva franchezza l'esame dei risultati fin qui conseguiti nel processo di integrazione comunitario e notando come, a fianco di note positive, non manchino punti neri, determinati soprattutto dall'aggravamento degli squilibri settoriali e territoriali, come pure dal verificarsi di scompensi monetari.

Considerato che la politica economica deve operare al servizio delle finalità della società, si riafferma la necessità di una strategia a medio termine. È infatti nel quadro di un arco temporale sufficiente che si possono avviare a realizzazione gli obiettivi sociali previsti dal programma. Essi comportano:

- una migliore soddisfazione dei bisogni collettivi, soprattutto in tema di istruzione, di sanità e di alloggi; una tale priorità implicherà nella maggioranza dei sei Paesi un aumento dei consumi pubblici relativamente maggiore di quelli privati, i quali dovrebbero pertanto registrare un incremento meno rapido di quello del prodotto nazionale;

- l'intensificazione della lotta contro gli effetti nocivi dello sviluppo sull'ambiente (inquinamento dell'aria e dell'acqua, rumore, eccessive concentrazioni urbane); in proposito, viene affermato il principio che si debba progressivamente mettere a carico di coloro che ne sono la causa, la prevenzione o la eliminazione di tali aspetti negativi dello sviluppo;

— una maggiore uguaglianza nello stabilire le posizioni di partenza tra gli individui e una maggiore giustizia nella ripartizione dei redditi e dei patrimoni;

— l'adeguamento del sistema di protezione sociale alle nuove esigenze, soprattutto per quanto riguarda coloro che sono colpiti dai cambiamenti strutturali e dal progresso tecnico e da coloro che non possono partecipare al processo produttivo.

Nel secondo capitolo (« Prospettive economiche globali e loro compatibilità ») sono esaminate — tenuto conto della situazione di partenza per il prossimo quinquennio e del contesto internazionale nel quale si colloca la CEE — le prospettive di sviluppo dei singoli Paesi. Le proiezioni nazionali, raffrontate tra loro, danno luogo ad una situazione che deve essere mantenuta e, se del caso, ricondotta — nel quadro di una compatibilità comunitaria.

Un problema centrale è quello di armonizzare le evoluzioni a medio termine ed i cambiamenti strutturali in modo che l'equilibrio tra gli Stati membri sia mantenuto dinamicamente.

Gli indicatori che sono contenuti nel terzo programma riguardano i margini di compatibilità nei vari Paesi, per il quinquennio 1970-75, in tema di tasso di aumento del livello generale dei prezzi, di saldo dei pagamenti con l'estero, di tasso di incremento del prodotto nazionale lordo, di tasso di disoccupazione.

Gli indicatori cifrati che ne risultano espressi generalmente in forchette o comunque con un certo margine di approssimazione, costituiscono orientamenti quantitativi a medio termine destinati ad assicurare l'armonizzazione effettiva delle politiche economiche globali dei Paesi membri.

Come è facile intuire, si tratta di un tentativo piuttosto ambizioso, che tuttavia deve essere condiviso ed incoraggiato, non tanto per la qualità degli indicatori che sono stati scelti e per le cifre che indicano le aree di compatibilità per i vari Paesi, quanto soprattutto perché esso può rappresentare un passo concreto sulla via della costruzione di una comunità economica e monetaria, caratterizzata da rapporti effettivi di integrazione.

L'accento è posto soprattutto sulla compatibilità per quanto concerne l'evoluzione dei prezzi nei sei Paesi. Si tratterà anzitutto di assicurare il controllo della domanda globale e il successo delle politiche strutturali dirette a favorire i mutamenti che sono ritenuti indispensabili.

Il conseguimento dell'obiettivo di compatibilità dipenderà anche dalla situazione internazionale esterna alla Comunità, da dove potrebbero provenire impulsi inflazionistici. È importante che la Comunità agisca compatta per avere maggiori probabilità di successo.

La realizzazione di azioni e di risultati globali effettivamente compatibili non sarà facile; le probabilità di successo dipenderanno dalla volontà politica, dall'appoggio e dalla partecipazione delle parti sociali.

Il terzo capitolo contiene gli « Orientamenti per la politica economica ». All'esposizione degli orientamenti nazionali di ciascuno dei sei Paesi, in tema di miglioramento dell'armonizzazione globale della domanda e dell'offerta, di stimolo allo sviluppo e di adattamento delle strutture, segue l'indicazione degli obiettivi della Comunità per stabilire le condizioni di un coordinamento efficace. Tali obiettivi tendono a regolare la domanda, ad orientare la politica strutturale e quella del commercio estero, ad assicurare il dialogo con le parti sociali e ad acquisirne il contributo e l'assenso nelle azioni di politica economica generale e specifica.

Nel quadro di tale tematica, importanza centrale assumono le indicazioni per la politica strutturale, venendo a costituire — insieme al già richiamato discorso sulla compatibilità — il cardine del terzo programma di politica economica a medio termine.

Affermata l'esigenza di rafforzare l'unità del mercato interno mediante l'eliminazione dei superstiti ostacoli alla libera circolazione degli uomini, dei prodotti e dei capitali, come pure al diritto di stabilimento, si pone l'accento sulla necessità di stimolare la creazione di nuove attività.

Ciò implicherà l'attuazione di una politica attiva dell'impiego e di una politica regionale diretta — da un lato — ad allargare la base economica della CEE e — dall'altro — ad evitare dispersioni di risorse per aiuti tra loro in concorrenza (questo problema si pone al momento per le zone centrali della Comunità). Assai importante appare l'affermazione secondo cui l'assetto del territorio e lo sviluppo regionale sono indispensabili per orientare la Comunità verso un tipo di crescita economica in cui la localizzazione delle attività produttrici tengano maggiormente conto delle grandi ripartizioni umane.

In proposito si auspica una migliore concertazione delle politiche nazionali, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento

delle infrastrutture dei trasporti e la formulazione delle principali politiche settoriali.

Ma, al di là di quello che è la responsabilità dei singoli Stati membri, il programma riconosce una responsabilità comunitaria riguardo a determinati problemi regionali di interesse comune. La priorità è data ai problemi posti dal ritardo considerevole di certe grandi regioni periferiche sottosviluppate; seguono i problemi che risultano dall'integrazione comunitaria (esempio nelle regioni frontaliere) e quelli che discendono dall'impatto regionale delle principali politiche comuni, in particolare da quelle agricole.

Molto importante appare poi l'affermazione secondo cui, per allargare la base economica della Comunità, bisognerà favorire di più l'induzione del capitale e le iniziative degli imprenditori nelle regioni in ritardo, organizzandovi un sistema coerente di incentivi finanziari.

Gli strumenti già esistenti (Banca Europea di investimenti, Fondo sociale, sezione « orientamento » del FEOGA) dovranno essere coordinati in relazione alle priorità ed agli obiettivi fin qui indicati. Se tali strumenti si dimostrassero insufficienti, si porrà la questione di reperire nuove risorse per l'azione regionale della CEE.

Tenuto conto di tutto ciò, appare evidente che dovrà essere perseguita una politica attiva dell'impiego, diretta a favorire la formazione o il riadattamento professionale verso le attività o nelle regioni in cui si determineranno nuove esigenze in tema di occupazione.

Lo sforzo di adattamento dei lavoratori dovrà essere equamente sostenuto dalle imprese e dalla collettività, per assicurare ai lavoratori una sufficiente continuità di reddito anche durante il periodo della riconversione professionale.

Un tale sforzo, che richiede un impegno da parte di tutti i Paesi membri, potrà anche avvalersi di una certa solidarietà finanziaria a scala comunitaria.

Di rilevante interesse risultano infine le indicazioni del terzo programma circa il dialogo con le parti sociali. I rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori saranno infatti chiamati a discutere le relazioni tra la politica economica generale e la politica sociale, in vista di conseguire una concertazione costruttiva circa gli obiettivi e gli strumenti da utilizzare. La concertazione dovrà riguardare tanto gli orientamenti globali della politica economica a medio termine, come gli orientamenti specifici dell'attività comunitaria in certi settori.

La politica europea a medio termine si avvia, quindi, verso una nuova fase, politicamente assai più impegnata. Sembra da condividere quanto è stato autorevolmente affermato in proposito, e cioè che i due grandi temi della compatibilità degli orientamenti nazionali e delle azioni strutturali « segnano un vero salto di qualità nel tipo di programmazione comunitario ». Per il nostro Paese, che dovrà cercare di conseguire uno sviluppo relativamente più rapido di quello degli altri Paesi membri senza dover pagare il prezzo elevato ed amaro degli squilibri eccessivi, la nuova fase che si apre potrebbe essere decisiva.

La politica monetaria. Piano per la creazione di una unione economica e monetaria.

Nel comunicato conclusivo del « vertice » dell'Aja, il Consiglio delle Comunità Europee venne incaricato di elaborare nel corso del 1970, « un piano a tappe in vista della creazione di una unione economica e monetaria ». Dal canto suo la Commissione, già prima del « vertice », aveva proposto alcune azioni di carattere preparatorio, quali la fissazione di una procedura di consultazione obbligatoria per tutte le attività in materia economica e monetaria suscettibili di incidenze extra nazionali, nonché l'accordo fra le Banche centrali per la creazione di un sistema di sostegno monetario a breve termine. Dopo una riunione dei Ministri delle finanze e dei sei Paesi tenutasi a Parigi il 23 e 24 febbraio e nella quale erano emersi due orientamenti fondamentali, il primo rappresentato dai « monetaristi » (secondo i quali progressi in materia monetaria avrebbero costretto gli Stati a meglio coordinare le loro politiche economiche) e il secondo degli « economisti » (a cui parere era impossibile procedere a misure monetarie senza essere preventivamente sicuri della convergenze delle politiche economiche), il Consiglio, il 6 marzo, affidò ad uno speciale gruppo il compito di formulare precise indicazioni per l'attuazione del piano.

Il Gruppo Werner (dal nome del suo presidente, Primo Ministro e Ministro delle finanze del Lussemburgo) presentò un suo primo rapporto provvisorio ai Ministri delle Finanze dei Sei Paesi riuniti a Venezia il 29 e 30 maggio. Detto rapporto venne poi esaminato nel Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 9 giugno e in quell'occasione il Consiglio affidò al Gruppo Werner il compito di mettere a punto il proprio rapporto definitivo.

Il Gruppo, sulla base delle direttive politiche ricevute e dopo l'esame finale di alcuni problemi tecnici effettuato nella riunione tenuta a Copenaghen il 23 e 24 settembre in margine all'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale, ha presentato nello scorso ottobre detto rapporto definitivo.

Le grandi linee del processo di edificazione dell'unione economica e monetaria, secondo il « piano Werner » sarebbero le seguenti:

a) nel corso di una prima tappa di durata triennale si procederebbe a consultazioni preliminari e obbligatorie vertenti sulla politica economica a medio termine, sulla politica congiunturale, sulla politica di bilancio ed, infine, sulla politica monetaria.

Le Banche centrali dovrebbero contenere, fin dall'inizio della prima tappa, e a titolo di esperimento, le fluttuazioni dei corsi entro margini più stretti di quelli attualmente in vigore;

b) la seconda tappa sarebbe caratterizzata dal proseguimento in forme sempre più vincolanti delle azioni intraprese nel corso della prima, e consistenti nella determinazione degli orientamenti economici globali, nel coordinamento delle politiche congiunturali per la moneta e il credito, il bilancio e la fiscalità, nell'adozione di politiche comunitarie in materia di strutture, nell'integrazione dei mercati finanziari e nell'eliminazione progressiva delle fluttuazioni di cambio tra le monete comunitarie.

Il rafforzamento dei legami intercomunitari in materia monetaria dovrebbe tradursi, nella creazione di un Fondo europeo di cooperazione monetaria prefigurante il sistema comunitario delle Banche centrali previsto nella tappa finale;

c) nella fase di piena attuazione della unione economica e monetaria si avrebbe piena convertibilità delle monete, rigidità dei relativi rapporti in parità ed, infine, liberalizzazione dei movimenti di capitali.

In detto stadio finale, dell'unione economica e monetaria esisterebbe altresì un unico centro decisionale di politica economica ed un sistema comunitario delle Banche centrali.

La Commissione, in un documento presentato al Consiglio in data 29 ottobre, afferma di condividere i giudizi espressi nel Rapporto in merito all'individuazione degli elementi costitutivi dell'unione economica e monetaria, e alla definizione della portata e conseguenza di questa.

La Commissione considera che il completamento dell'unione economica e la realizzazione dell'unione monetaria dovranno essere

accompagnati da un trasferimento alla Comunità di certe competenze sinora proprie degli Stati nazionali; questo trasferimento dovrà tuttavia limitarsi a ciò che è necessario per la coesione dell'unione e per l'efficacia della azione comunitaria.

Tale trasferimento, secondo la Commissione, esige un adeguato rafforzamento delle Istituzioni comunitarie.

Per quanto riguarda la prima fase del processo di edificazione dell'unione economica e monetaria la Commissione è nel complesso d'accordo con le conclusioni del Rapporto Werner. Essa desidera tuttavia sottolineare che nella definizione del contenuto della prima fase si dovrebbe dare una più grande ampiezza alle azioni strutturali e regionali. Queste azioni devono essere intraprese senza ritardo se si vuole ridurre le tensioni suscettibili di compromettere la realizzazione a termine dell'edificanda unione.

La Commissione ha quindi proposto contemporaneamente al Consiglio una Risoluzione sull'istituzione, per fasi, di un'unione economica e monetaria e due decisioni relative, la prima al rafforzamento della coordinazione delle politiche economiche a breve termine e, la seconda, all'intensificazione della collaborazione delle Banche centrali della Comunità.

Nella seduta del 14-15 dicembre 1970 il Consiglio della CEE ha effettuato un primo esame delle proposte nella Commissione.

Le discussioni si sono incentrate prevalentemente sul principio del trasferimento delle competenze nel settore economico-monetario dal piano nazionale a quello comunitario, con la conseguente necessità di adattare ai nuovi compiti le istituzioni attuali. Un certo contrasto si è registrato tra la delegazione francese, incline a seguire una linea pragmatica consistente nell'avviare la tappa iniziale e di continuare poi, in prosieguo di tempo, sulla base delle esperienze man mano realizzate e quelle di altri Paesi tra i quali l'Italia, la Germania e l'Olanda tendenti invece a stabilire sin da ora portata, modalità e tempi del trasferimento alle istituzioni comunitarie dei poteri necessari all'efficace gestione dell'unione.

Non avendo potuto raggiungere un accordo sulla complessa materia, il Consiglio ha deciso di tornare sull'argomento nel prossimo mese di gennaio.

Il Comitato monetario, nel corso dell'anno ha proseguito i suoi studi circa il potenziamento della coordinazione delle politiche economiche e monetarie nell'ambito della Comu-

nità. Si è trattato, in particolare, di esprimere un parere sulle modalità appropriate delle consultazioni preliminari in conformità della decisione del Consiglio del 17 luglio 1969 sul coordinamento delle politiche economiche a breve termine degli Stati membri, nonché sulle modalità di esecuzione di un sistema comunitario di concorso finanziario a medio termine.

Tale decisione, come già detto, stabilisce che le consultazioni preliminari sono obbligatorie per qualsiasi decisione di politica a breve termine che abbia una incidenza sensibile sulle economie degli altri Stati membri o che rappresenti una deviazione rispetto agli obiettivi a medio termine definiti in comune. Una clausola di salvaguardia dispensa gli Stati membri, quando le circostanze lo richiedono, dall'obbligo che tali consultazioni abbiano carattere preliminare.

Nel suo parere in data 30 giugno 1970, il Comitato ha inoltre sottolineato « che è necessario attuare una concertazione fra le autorità di controllo dei mercati finanziari, relativa all'insieme delle loro politiche nei confronti

di tali mercati; tale concertazione dovrebbe procedere di pari passo con gli sforzi intesi ad un'armonizzazione delle politiche monetarie e creditizie. Essa faciliterebbe in particolare il perseguimento di due importanti obiettivi, vale a dire una maggiore convergenza nelle misure adottate a livello nazionale al fine di rafforzare i mercati degli Stati membri e di migliorare le loro condizioni di funzionamento, nonché una ricerca più sistematica di un comune atteggiamento nei confronti di fenomeni che s'inquadrano in un contesto più ampio di quello del mercato comune, come i movimenti dei tassi d'interesse o gli sviluppi sui mercati finanziari internazionali.

Il Comitato ha infine preso importanti decisioni nel settore delle relazioni monetarie internazionali; sotto questo profilo il Comitato ha contribuito ad armonizzare la posizione dei Sei in vista dei negoziati condotti su più ampia scala; le consultazioni hanno riguardato in particolare la creazione dei diritti speciali di prelievo e la revisione quinquennale delle quote al Fondo Monetario Internazionale.

CAPITOLO VI.

La politica industriale — La politica regionale — La politica sociale.

Politica industriale.

Nell'aprile 1970 la Commissione ha presentato un *memorandum* sulla politica industriale della Comunità (*Memorandum Colonna*). Si tratta del primo documento comunitario che considera globalmente i problemi dello sviluppo industriale e che — senza proporre specifiche misure concrete — traccia peraltro alcuni orientamenti di fondo intesi tra l'altro a dare attuazione alla volontà riaffermata dai Capi di Stato e di Governo al Vertice dell'Aja « di proseguire più intensamente l'attività della Comunità al fine di promuovere e di coordinare la ricerca e lo sviluppo industriale nei principali settori di punta ». Esso è apparso a 12 anni dall'istituzione del Mercato Comune, al momento in cui si concludeva il periodo transitorio, quando la Comunità stava iniziando una nuova fase della sua costruzione.

Le carenze dello sviluppo industriale della Comunità sono analizzate con molta obiettività: si rileva che, mentre è stato possibile realizzare un mercato europeo unificato, non si è ancora formato un tessuto industriale integrato; e mentre il mercato tende a divenire continentale, le strutture produttive sono rimaste nazionali, in un momento in cui ciascun Paese è chiamato a fronteggiare una rapida evoluzione delle sue strutture economiche.

L'iniziativa della Commissione, che si inserisce nel quadro del rafforzamento della Comunità, rappresenta quindi una occasione preziosa per fare il punto sulla realtà e sulle prospettive di sviluppo dell'industria comunitaria.

Gli orientamenti della Commissione prendono le mosse da una analisi della situazione dell'industria nella Comunità agli inizi degli anni '70. Nonostante i notevoli progressi sinora realizzati, l'evoluzione industriale nei Paesi membri non può essere considerata del

tutto soddisfacente come risulta dalle seguenti statistiche:

1) il valore aggiunto per persona occupata nell'industria (si tratta di un indice dell'efficacia relativa della popolazione industriale attiva) era nel 1961:

di 10,8 migliaia di dollari nell'America del Nord;
di 4,5 migliaia di dollari in Australia;
di 3,9 migliaia di dollari nell'EFTA;
di 3,8 migliaia di dollari nella CEE.

2) il valore aggiunto lordo al costo dei fattori (e cioè l'incremento di valore del prodotto realizzato dall'attività industriale, con deduzione delle imposte indirette, che rappresenta l'importo finanziario che l'industria riscuote dalla sua attività), ha registrato nel periodo 1962-1968 la seguente evoluzione:

	(in migliaia di dollari)	
	1962	1968
USA	8,8	11,7
CEE	2,9	4,7
Francia	3,8	6,1
Germania	3,1	4,8
Italia	1,9	3,2
Giappone	1,7	3,3

In conclusione si può affermare che, nel 1968, l'efficacia dell'industria comunitaria non ha rappresentato che il 40 per cento di quella dell'industria statunitense.

Va poi ricordata la tendenza degli imprenditori comunitari ad associarsi sia sul piano nazionale, sia con imprese di paesi terzi, ma molto meno frequentemente con le imprese di altri Paesi membri. Il cumularsi di tali fenomeni (della concentrazione nazionale e dello assorbimento di imprese comunitarie da parte di industrie appartenenti a paesi terzi) potrebbe alla lunga non solo rendere irrealizza-

bile l'avvio di una coerente ed efficace politica comune di sviluppo industriale, ma altresì aggravare la situazione attuale.

Alla luce dei risultati cui giunge la sua analisi della situazione industriale nella Comunità, la Commissione indica gli strumenti suscettibili di realizzare un « tessuto industriale » europeo, indispensabile per porre solide fondamenta alla progettata unione economica, e per garantire nel contempo il mantenimento di un ragionevole grado di autonomia tecnologica della Comunità nei confronti dei grandi *partners* esterni.

Si ricordano qui appresso gli obiettivi fondamentali delineati nel *memorandum*:

a) l'attuazione effettiva del Mercato Comune per permettere a tutte le imprese di trarre pieno vantaggio dalla dimensione del mercato unificato. In tale prospettiva, si sottolinea l'urgenza di eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi, di aprire i mercati pubblici e di abolire le frontiere fiscali all'interno della Comunità conformemente alle disposizioni del Trattato;

b) l'armonizzazione del quadro giuridico, fiscale e finanziario. Si tratta essenzialmente di accelerare gli sforzi, già intrapresi, volti ad armonizzare ed unificare il quadro istituzionale in cui si inserisce la vita delle imprese, senza escludere la possibilità di prevedere strumenti giuridici (quali la società europea o il « raggruppamento di interessi economici ») non disciplinati dal Trattato;

c) la ristrutturazione delle imprese. In tale prospettiva, occorre eliminare nei diversi settori gli ostacoli che si frappongono alla formazione di imprese transnazionali europee. A tal fine, la Commissione suggerisce il ricorso a contratti comunitari di sviluppo da concedere con priorità alle imprese che intendono impegnarsi in un processo di cooperazione e di ristrutturazione transnazionale;

d) l'incentivazione degli adattamenti strutturali;

e) l'estensione della solidarietà comunitaria nelle relazioni economiche con i paesi terzi: al fine di evitare una dispersione delle iniziative dei Paesi membri e possibili divergenze tra i Sei, in particolare nei settori dei crediti e degli aiuti all'esportazione, degli investimenti nei paesi a commercio di stato della cooperazione tecnologica, ecc.

Occorre ricordare che il *memorandum* della Commissione è stato preceduto di poche settimane da un documento presentato dal Governo francese sulle « modalità di un rafforzamento della cooperazione europea in materia di sviluppo industriale e scientifico ». Anche

esso si richiama allo spirito e alla lettera del comunicato del Vertice dell'Aja e si ispira all'obiettivo di far evolvere la Comunità verso forme più integrate di unione economica. In tale prospettiva, vengono formulate proposte concrete per lo sviluppo dei settori dell'industria atomica e dell'informatica, in materia di investimenti, di coordinamento delle commesse pubbliche e per una armonizzazione degli aiuti dello sviluppo economico.

Senza scendere nei dettagli del *memorandum* francese, si può osservare che le principali proposte in esso contenute si ispirano a due ordini di preoccupazioni: da una parte, alla opportunità di realizzare su scala europea una concentrazione delle commesse pubbliche di alto contenuto tecnologico; dall'altra, alla opportunità di definire una posizione « comune » sul tema dei grandi investimenti stranieri nella Comunità.

Il *memorandum* della Commissione fu presentato al Consiglio, per la prima volta, nella sessione del 20 aprile 1970.

In tale occasione la Delegazione italiana, nel dichiarare che gli orientamenti tracciati dalla Commissione avrebbero potuto contribuire a ristabilire un certo equilibrio nello sviluppo delle sei economie e nel processo generale di integrazione economica (soprattutto nei settori « di punta »), affermò che una vera politica industriale della Comunità dovrà contribuire a correggere gli squilibri regionali delle zone depresse.

Il 20 aprile, il Consiglio non ebbe una discussione di fondo sul *memorandum* della Commissione; si limitò a richiedere il parere del Parlamento Europeo e del Comitato Economico e Sociale e dette mandato ai Rappresentanti Permanenti di studiare il *memorandum* della Commissione e di presentare un primo rapporto alla sessione del Consiglio di giugno, nel quadro del previsto dibattito inteso a definire le scelte della Comunità in tema di rafforzamento e di ampliamento.

Nel corso dei lavori del Comitato dei Rappresentanti Permanenti si sono manifestate due tendenze fondamentalmente divergenti. Da una parte talune Delegazioni hanno insistito perché si raggiungesse un accordo sulle azioni concrete da realizzare con priorità tra quelle indicate nel *memorandum* della Commissione. Altre Delegazioni erano invece del parere che ogni scelta di azioni da realizzare presupponesse un ampio dibattito sulle connessioni esistenti tra la politica industriale e la politica economica generale; in tale ordine di idee esse hanno considerata prioritaria la individuazione da parte del Consiglio di chiari

obiettivi da assegnare ad una politica industriale della Comunità.

La discussione di fondo sul *memorandum* della Commissione si svolse quindi nella sessione del Consiglio dell'8 e 9 giugno 1970 nel corso della quale le delegazioni hanno esposto le loro concezioni sull'impostazione di una politica industriale della Comunità.

Una analisi delle dichiarazioni svolte dalle diverse delegazioni consente di descrivere come segue la posizione dei rispettivi Governi.

La delegazione tedesca ha sviluppato dei concetti prevalentemente « liberistici », affermando che la libera concorrenza, sia all'interno della Comunità che verso il resto del mondo, costituiva il migliore strumento per assicurare l'espansione economica ed una ottimale utilizzazione dei fattori della produzione. Occorreva quindi dare la precedenza alla eliminazione degli ostacoli non tariffari agli scambi, rendendo così più « trasparente » il mercato. In questo ordine di idee, la concentrazione delle imprese in rapporto alle più vaste dimensioni del mercato ed alla concorrenza delle grandi imprese estere, andava incoraggiata a condizione che i raggruppamenti di imprese non pregiudicassero, tuttavia, un efficace funzionamento della concorrenza. La delegazione tedesca ha peraltro ammesso che, in taluni casi, i poteri pubblici potrebbero facilitare i raggruppamenti industriali e si è dichiarata favorevole alla creazione di un Ufficio comunitario incaricato di informare le piccole e medie industrie sulle possibilità di fusioni. Ha invece mostrato molta reticenza di fronte alla proposta della Commissione di realizzare una « concertazione » delle commesse pubbliche.

Gli olandesi, da parte loro, hanno svolto considerazioni assai vicine a quelle della delegazione tedesca, sottolineando che l'attuazione dello sviluppo industriale dovrebbe essere lasciata, in larga misura, alla responsabilità diretta delle imprese. Hanno poi richiamato l'attenzione del Consiglio sull'opportunità di non perseguire, in alcuni settori di punta, obiettivi « ambiziosi », più di prestigio che economicamente validi. Hanno infine espresso le perplessità del Governo olandese circa l'opportunità di controllare gli investimenti esteri nella Comunità; il Governo dell'Aja non disporrebbe, fra l'altro di adeguati strumenti per esercitare una qualsiasi influenza sui movimenti di capitali da o verso la Comunità.

La Delegazione belga dal canto suo ha messo in luce gli obiettivi qualitativi cui dovrebbe ispirarsi la politica industriale della

Comunità ed ha auspicato l'adozione di efficaci misure per una « politica dell'ambiente ».

Come prevedibile, la Delegazione francese ha ribadito i concetti già contenuti nel memorandum del marzo 1970 ed ha insistito perché i Governi dessero attuazione agli impegni affermati nel comunicato finale dell'Aja.

Da parte italiana è stato osservato che non sembrava opportuno esaminare in modo autonomo i problemi posti dallo sviluppo industriale, prescindendo dalle sue connessioni con lo sviluppo regionale e sociale. Una coerente politica industriale della Comunità non può consistere esclusivamente nell'eliminazione degli ostacoli che ritardano il processo di concentrazione e di fusione delle imprese. Un approccio che tenesse conto solo dello aspetto produttivistico e concorrenziale rischierebbe infatti di aggravare gli squilibri regionali esistenti e porterebbe non solo ad ignorare i problemi posti da una eccessiva concentrazione industriale in talune aree, ma non apporterebbe soluzione al problema dello sviluppo delle aree depresse. È stato chiesto pertanto, che, in occasione dell'esame delle proposte contenute nel *memorandum* della Commissione, fossero approfonditi i seguenti temi: la politica degli aiuti allo sviluppo economico, la fusione delle imprese pubbliche nello sviluppo industriale del territorio, il coordinamento e la razionalizzazione degli strumenti finanziari della Comunità, le possibili forme di intervento in favore delle piccole e delle medie imprese e infine le connessioni esistenti tra la politica industriale in senso lato e la politica regionale.

Al termine di una lunga discussione il Consiglio decise di incaricare il Comitato dei Rappresentanti Permanenti di approfondire il contenuto del documento della Commissione; di accelerare i lavori in corso nei settori connessi allo sviluppo della politica industriale; di prendere in attento esame i temi suggeriti dalle varie Delegazioni, con l'intesa che un tale esame non avrebbe comunque pregiudicato il seguito da dare ai risultati dello studio del Comitato dei Rappresentanti Permanenti.

Nella sua riunione del 24 giugno 1970 il Comitato dei Rappresentanti Permanenti, in esecuzione del mandato ricevuto dal Consiglio, ha deciso di istituire un Gruppo di alti funzionari con il compito di approfondire i seguenti temi:

1) effettiva realizzazione del mercato comune in taluni settori di tecnologia avanzata e di beni strumentali;

2) promozione del progresso industriale e dello sviluppo tecnologico nella Comunità;

3) misure atte ad agevolare i raggruppamenti industriali multinazionali nella Comunità;

4) organizzazione della solidarietà comunitaria per migliorare la cooperazione tecnologica con i paesi terzi;

5) concertazione dei paesi membri di fronte agli investimenti stranieri;

6) possibilità d'instaurare, oltre alla forma giuridica di una società commerciale europea, forme più elastiche che consentano ravvicinamenti tra le imprese;

7) aspetti territoriali della politica industriale;

8) coordinamento e razionalizzazione degli strumenti finanziari comunitari destinati allo sviluppo economico;

9) funzione delle imprese pubbliche nella politica industriale della Comunità.

In esecuzione del mandato conferitogli, il gruppo di alti funzionari, denominato « Gruppo di Politica industriale » ha tenuto sette riunioni, nel corso delle quali sono stati esaminati i nove argomenti enumerati nel mandato.

I lavori si potranno sino all'inizio del gennaio 1971 e si concluderanno con la presentazione di un rapporto, in corso di elaborazione, al Comitato dei Rappresentanti Permanenti.

Nel corso di questi lavori, alcune delegazioni, i servizi della Commissione, la Banca Europea per gli Investimenti ed il Gruppo PREST (Politica nel campo della Ricerca Scientifica e Tecnica), hanno sottoposto al Gruppo delle note quale contributo alla discussione dei singoli punti.

Da parte della delegazione italiana sono stati presentati quattro documenti: una nota sui problemi relativi alle piccole e medie imprese, in ordine al punto 3; due note rispettivamente sugli aspetti territoriali e finanziari della politica industriale, in ordine ai punti 7 e 8; ed una nota sulla funzione delle imprese pubbliche nella politica industriale, in ordine al punto 9.

In particolare, nella nota sugli aspetti territoriali sono state ulteriormente puntualizzate le posizioni assunte da parte italiana nel Consiglio delle Comunità europee dell'8 e 9 giugno, volte a istituire la necessaria correlazione tra gli obiettivi di politica industriale ed il problema della localizzazione industriale. Secondo l'intendimento della delegazione italiana — è stato messo in rilievo — politica industriale vuol dire azione concreta, e quindi incentivo, per indirizzare l'insediamento, lo sviluppo e l'elevazione tecnologica delle imprese industriali, secondo un regime ottimale

che realizzi quanto più possibile il miglioramento del livello produttivistico — in quantità ed in qualità — nelle zone periferiche che presentano i più gravi problemi di carattere economico e sociale.

Tenuto conto del tempo limitato di cui disponeva, così come della complessità dei temi da approfondire, il Gruppo non ha potuto procedere ad un esauriente esame di tutti i punti. Pertanto, il rapporto che sarà trasmesso ai Rappresentanti Permanenti, oltre a far stato dei primi orientamenti emersi durante i lavori, suggerirà proposte di procedura volte ad assicurare la continuità dell'esame dei problemi in materia di politica industriale.

Politica regionale nella Comunità.

Il 29 settembre, per la prima volta da quando è stato istituito il mercato comune, il Consiglio delle Comunità europee ha aperto un dibattito di carattere generale sul tema della politica regionale, sulla base di una proposta di Decisione presentata dalla Commissione nell'ottobre dello scorso anno.

Ciò non significa che la Comunità si sia disinteressata in passato degli squilibri economici esistenti tra le regioni della Comunità. Ne ha tenuto conto, nel corso di questi dodici anni, ma il più delle volte in modo episodico, prescindendo da una visione unitaria e globale dei problemi dello sviluppo regionale e senza prospettare misure concrete e strumenti idonei a superare gli attuali squilibri.

Un tentativo di sistemazione della materia sul piano concettuale fu realizzato con il primo programma di politica economica a medio termine in cui un intero capitolo era dedicato alla politica regionale. Successivamente, la Commissione ha incaricato diversi Istituti economici specializzati di analizzare l'impatto dell'integrazione comunitaria in talune regioni della Comunità, in particolare nelle zone di frontiera e nelle aree periferiche (uno di questi studi sulla regione Friuli-Venezia Giulia è ancora in corso di elaborazione). Va poi ricordato che in occasione dell'elaborazione delle politiche comunitarie (ad esempio, la politica agricola comune e le regolamentazioni nel settore sociale), all'interno della Commissione si è tenuto conto, di regola, dei pareri espressi dalla Direzione generale della politica regionale.

Tuttavia, come si vede, sino all'ottobre 1969, nessuna iniziativa organica è stata presa dalla Commissione in questo settore. Tale ritardo nella presentazione di proposte organi-

che, da parte dell'Esecutivo può forse spiegarsi se si osserva che nel Trattato di Roma manca un riferimento esplicito alla politica regionale, anche se nel preambolo del Trattato gli Stati membri si dichiarano « desiderosi di assicurare uno sviluppo armonioso delle loro economie riducendo il divario fra le diverse regioni ed il ritardo economico in quelle meno favorite » e se, con l'articolo 2, è stata affidata alla Comunità la missione di promuovere uno « sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità ». Va inoltre ricordato il Protocollo concernente l'Italia, accluso al Trattato, in cui i problemi del Mezzogiorno vengono considerati come problemi « d'interesse comune ». Ma tutto ciò non presenta un chiaro carattere precettivo, né viene contemplato un calendario per una graduale realizzazione di una politica comune per i problemi regionali.

La formulazione usata dagli Autori del Trattato fa piuttosto pensare che si tratti di un obiettivo, quello della armonizzazione, da perseguire in maniera indiretta (ovvero di riflesso) attraverso cioè la realizzazione dell'insieme delle disposizioni del Trattato.

* * *

La constatazione che la progressiva attuazione del Trattato, non portava parallelamente ad un miglioramento degli squilibri regionali (anzi, è stato osservato, dall'istituzione del Mercato comune un crescente divario tra le regioni della Comunità), ha perciò indotto la Commissione delle Comunità europee a formulare, nell'ottobre 1969, delle proposte sulla « organizzazione dei mezzi d'azione della Comunità in materia regionale ».

Nel motivare la sua proposta di Decisione, la Commissione affermava che gli squilibri fondamentali relativi alla situazione monetaria ed alla bilancia dei pagamenti sono difficili da realizzare al livello della Comunità con le strutture regionali esistenti. Eccessive disuguaglianze tra Stato e Stato nella ripartizione delle regioni sottosviluppate o in declino, determinano inevitabilmente divergenze nella qualità e nell'intensità dello sviluppo, spezzando gli equilibri fondamentali.

* * *

Diversi fattori e circostanze hanno contribuito a ravvisare, negli ultimi mesi, l'interesse per il tema, della politica regionale: in primo luogo, la volontà manifestata al vertice dell'Aja — una volta compiuto, allo scadere

del 1969, il periodo transitorio e cioè il « completamento della Comunità » — di realizzare il suo « rafforzamento »; in secondo luogo, la convinzione sempre più diffusa dell'urgenza di realizzare progressi nel settore dell'unione economica e monetaria per evitare il ripetersi delle crisi che, negli ultimi due anni, hanno scosso la Comunità; infine, la nostra azione intesa ad allargare il discorso sulla politica industriale fino ad includervi la problematica relativa agli aspetti territoriali dell'industrializzazione.

Nel corso di un dibattito al Consiglio, nel giugno 1970, il Ministro degli esteri italiano ha, fra l'altro, dichiarato che quanto si è realizzato nel periodo transitorio in materia di liberalizzazione degli scambi commerciali, nonché nell'ambito delle politiche settoriali, pur costituendo un elemento indispensabile della costruzione comunitaria, di fatto non ha per nulla alleviato, e forse in alcuni casi aggravato, gli squilibri territoriali. Lo sviluppo delle regioni periferiche si impone oggi al fine di evitare gravi sperperi nelle aree caratterizzate da una eccessiva concentrazione delle attività produttive e la dispersione ed il sotto-impiego delle risorse economiche esistenti nelle aree periferiche.

* * *

Col suo progetto di Decisione dell'ottobre 1969, la Commissione suggeriva un maggior coordinamento dei programmi nazionali in materia di politica regionale, da realizzarsi mediante un raffronto permanente degli obiettivi, degli strumenti e delle esperienze degli Stati membri in questo settore. Inoltre, essa auspicava l'avvio di un'azione di promozione, concentrata su un ristretto numero di regioni dove più gravi ed urgenti appaiono i problemi dello sviluppo economico, promozione da realizzare, innanzitutto, attraverso una migliore utilizzazione dei meccanismi finanziari di cui già dispone la Comunità, ed in secondo luogo, mediante il conferimento alla Comunità di nuovi strumenti finanziari al fine di facilitare la mobilitazione dei capitali disponibili sui mercati finanziari, all'interno ed allo esterno della Comunità, verso le aree meno favorite.

* * *

In un *memorandum* diffuso il 4 luglio 1970, il Governo italiano, dopo aver espresso il suo apprezzamento per le proposte presentate dalla Commissione, che rappresentano un primo

passo verso l'elaborazione di una politica economica e sociale della Comunità basata su una visione unitaria dei problemi dello sviluppo dell'intera area comunitaria, ha osservato che, data la dimensione e la gravità dei problemi che confrontano taluni Paesi, troppo parziali e limitate apparivano le misure e gli strumenti indicati dalla Commissione per risolverli.

Ad avviso del Governo italiano, l'obiettivo che dovrebbe prefiggersi la politica regionale è quello di sviluppare e diversificare l'apparato produttivo dell'intera Comunità per ristabilire un equilibrio economico e sociale tra le regioni centrali e le regioni periferiche della Comunità. È stato indicato il criterio cui attersi per realizzare tale politica: quello cioè di una ripartizione degli investimenti infrastrutturali e soprattutto di quelli produttivi, più conforme alla distribuzione territoriale dell'offerta di lavoro. I capitali dovrebbero trasferirsi verso le risorse umane, in modo da attenuare progressivamente le grandi migrazioni nazionali ed internazionali.

Nel documento italiano si è sottolineato successivamente la necessità di modulare gli interventi comunitari secondo un ordine di priorità, per indirizzare l'azione di promozione verso quelle situazioni regionali che presentano, per la loro gravità ed urgenza, un interesse comune.

Una volta definito l'obiettivo, i criteri e le priorità cui dovrebbe ispirarsi una politica regionale della Comunità, sono stati indicati gli strumenti suscettibili di realizzare il riequilibrio e uno sviluppo armonioso dell'economia comunitaria. Si è proposto, tra l'altro, di coordinare le politiche comuni verso l'obiettivo sopraindicato; di meglio utilizzare gli strumenti finanziari della Comunità per sviluppare gli investimenti infrastrutturali e per favorire la localizzazione di nuove attività produttive nelle regioni periferiche, al fine di migliorare la valorizzazione *in loco* delle risorse e dell'occupazione; di realizzare, infine, nelle regioni dove le carenze strumentali sono più gravi, un'azione di promozione della Comunità, coordinata beninteso con i programmi di sviluppo dei Paesi membri.

* * *

Nel frattempo venivano elaborati e diffusi i pareri sul progetto di Decisione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato di politica economica a medio termine. In questi pareri, sia pure con

diversa sfumatura, si sottolineava l'urgenza di realizzare quanto meno l'insieme delle proposte avanzate della Commissione.

Il Comitato dei rappresentanti permanenti è stato incaricato di elaborare — in base ai risultati di tali consultazioni — un questionario nel quale fossero chiaramente messe in evidenza le principali opzioni sulle quali il Consiglio avrebbe dovuto pronunciarsi, in modo da orientare la discussione dei Ministri in una materia così vasta e complessa.

Non è stato facile concordare la lista indicativa delle opzioni, considerato che ciascuna delegazione ricercava una formulazione dei quesiti assolutamente « neutra », in modo da non pregiudicare l'atteggiamento che essa avrebbe assunto nelle successive discussioni in sede di Consiglio.

Da parte italiana sono state ribadite, molto vivamente e fermamente, le aspettative e l'impostazione illustrate nel *memorandum* presentato, ripetendo che una politica regionale correttamente operante era per noi un aspetto importante del rafforzamento della Comunità.

* * *

Nella sessione ministeriale del 27 ottobre 1970 si è svolto un ampio dibattito in base al predetto questionario delle opzioni. Tutte le delegazioni, seppure con diverse sfumature, si sono dimostrate coscienti dell'opportunità di realizzare l'obiettivo di uno sviluppo regionale equilibrato nell'insieme della Comunità.

Pur senza nascondersi che la via destinata a condurre alla definizione e all'attuazione di una politica regionale comunitaria degna di questo nome è ancora difficile e che le difficoltà che si incontreranno saranno numerose, è da registrare una certa e abbastanza incoraggiante evoluzione nel senso da noi auspicato e verso le impostazioni che l'Italia ha tenacemente sostenute nelle istanze comunitarie a tutti i livelli, specie se si rammentano le reticenze, le esitazioni, le obiezioni e le posizioni genericamente e prioristicamente negative, o quanto meno scettiche, che da più parti si erano manifestate nel corso dei primi dibattiti in materia.

Un consenso unanime è stato manifestato dai Governi sulle opzioni principali elencate nel questionario.

Dovranno essere approfondite le possibilità di meglio utilizzare i mezzi finanziari di cui già dispone la Comunità (FEOGA, Fondo sociale europeo, BEI) ed eventualmente di creare nuovi strumenti finanziari al fine di ri-

solvere i problemi regionali più gravi ed urgenti, in particolare nelle grandi regioni periferiche della Comunità.

Si è convenuto che gli esperti dovranno accentrare i loro lavori in merito alle opzioni sulle quali il Consiglio non si è ancora pronunciato, in vista della elaborazione del rapporto che il Comitato dei rappresentanti permanenti dovrà sottoporre al Consiglio stesso.

La delegazione italiana ha tenuto a sottolineare nella sessione ministeriale del 27 ottobre che il Mezzogiorno è caratterizzato da un livello di reddito molto più basso non solo di quello europeo ma anche di quello del Centro-Nord d'Italia; da una emigrazione ancora elevata nonché da sempre crescenti tensioni sociali connesse, per l'appunto, al suo livello di sviluppo.

La proposta Decisione non sembra tener conto sufficientemente dei gravi e pressanti problemi posti dalle grandi regioni periferiche sottosviluppate della Comunità, e in particolare dal Mezzogiorno d'Italia, da una vasta area cioè, la cui condizione del tutto eccezionale è stata, tra l'altro, esplicitamente riconosciuta dal Protocollo concernente l'Italia.

In effetti, la politica regionale comunitaria dovrebbe essere inquadrata organicamente in una politica economica a medio termine della Comunità, caratterizzata oltre che da obiettivi quantitativi di larga massima, anche, e soprattutto, da opzioni qualitative.

Per quanto riguarda tali opzioni, la politica regionale comune dovrebbe considerare i problemi connessi alla progressiva concentrazione a livello europeo delle attività produttive e degli insediamenti umani in una prospettiva tendente ad evitare, prima, e a ridurre, poi, il crescente aumento degli squilibri tra aree ad alto livello di sviluppo ed aree periferiche, in quanto l'accentuarsi della perifericità incide negativamente sull'equilibrato sviluppo economico di tutto il sistema.

L'obiettivo principale di una politica regionale comune dovrebbe essere quello del riequilibrio territoriale in senso produttivistico. Questo riequilibrio può e deve essere perseguito — secondo la convinzione italiana — in base a precise priorità, con l'uso idoneo degli esistenti strumenti d'azione della Comunità e l'approntamento di altri specificamente finalizzati, incidendo direttamente sull'orientamento dei capitali e delle tecnologie, in stretta connessione con una politica industriale comune.

Uno degli strumenti più importanti della politica regionale è senza dubbio la Banca europea per gli investimenti (BEI), istituita per

assecondare lo sviluppo equilibrato della Comunità.

Nel corso del 1970 spiccata importanza hanno avuto i finanziamenti accordati ai Paesi membri, e in particolare all'Italia per la realizzazione di progetti relativi alla valorizzazione delle regioni meno sviluppate.

Alla fine di settembre, il complesso dei finanziamenti a iniziative italiane è salito a 152, per un ammontare globale di 544 miliardi di lire pari a circa la metà di tutte le operazioni della BEI ed a più di due terzi di quelle effettuate negli Stati membri. Durante il solo 1970 sono stati stipulati contratti per un importo di 97 miliardi di lire. Come risulta dal prospetto seguente, le 152 operazioni della BEI in Italia riguardano 27 progetti di infrastruttura (realizzazione di grandi complessi irrigui, costruzione di autostrade, potenziamento di impianti telefonici ed elettrici, etc.) e 125 iniziative industriali interessanti diversi settori ed in particolar modo la chimica, la siderurgia, la meccanica e l'industria alimentare. Nel suo complesso il Mezzogiorno ha fruito di prestiti per un importo pari ad oltre 427 miliardi di lire, il quale rappresenta più del 75 per cento delle operazioni della Banca in Italia e quasi la metà di quelle effettuate nei Paesi membri.

Ripartizione per regioni e settore	N. contratti	miliardi lire	%
a) Mezzogiorno continentale:			
industria	93	152,0	28
infrastruttura	13	135,6	25
	<u>106</u>	<u>287,6</u>	<u>53</u>
b) Sicilia:			
industria	15	28,5	5
infrastruttura	3	38,7	7
	<u>18</u>	<u>67,2</u>	<u>12</u>
c) Sardegna:			
industria	14	54,9	10
infrastruttura	2	17,5	3
	<u>16</u>	<u>72,4</u>	<u>13</u>

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ripartizione per regioni e settore	N. contratti	miliardi lire	%
<i>Sub Totale Mezzogiorno:</i>			
industria	122	235,4	43
infrastruttura	18	191,8	35
	<u>140</u>	<u>427,2</u>	<u>78</u>
<i>d) Resto Italia:</i>			
industria	3	11,8	2
infrastruttura	9	105,4	20
	<u>12</u>	<u>117,2</u>	<u>22</u>
<i>Totale Italia:</i>			
industria	125	247,2	45
infrastruttura	27	297,2	55
	<u>152</u>	<u>544,4</u>	<u>100</u>

Per il finanziamento delle operazioni ordinarie, effettuate con i suoi mezzi, la Banca ha raccolto le necessarie risorse sui vari mercati dei capitali europei ed extraeuropei (766 milioni di dollari a tutto il 1968, 170 milioni nel 1969 e 60 nei primi sei mesi del 1970).

Politica sociale.

Il 1970 è stato un anno significativo per le attività comunitarie nel settore sociale le cui linee programmatiche sono indicate negli articoli 117 e seguenti del Trattato.

Rispetto agli anni scorsi, è possibile notare una sensibile evoluzione in proposito. Com'è noto, il Trattato non prevede scadenze precise, a parte il settore relativo alla libera circolazione delle persone, e non è pertanto agevole individuare le linee direttrici della azione comunitaria nel settore sociale.

Da parte italiana è stato impresso un particolare impulso all'affermazione ed all'impostazione di una politica sociale comunitaria che, secondo una visione globale ed in stretta correlazione con le altre politiche della Comunità, sia in grado di fissare e realizzare obiettivi concreti di breve e lungo termine, anche con la partecipazione dei sindacati.

Particolare attenzione il nostro Paese ha dedicato al *memorandum* che, per incarico del

Consiglio, la Commissione sta preparando sulla politica sociale e che dovrà costituire, nelle grandi linee, un bilancio preventivo delle attività comunitarie in campo sociale nei prossimi anni, tenuto conto dell'evoluzione demografica e delle nuove situazioni in materia di impiego e di formazione professionale, di livello di tenore di vita, di salari e di condizioni di lavoro, di sicurezza sociale e di relazioni professionali e sindacali. Tutto ciò dovrebbe essere ispirato alla nostra impostazione di fondo della politica sociale comunitaria, così come più sopra delineata.

Come negli anni scorsi, la Commissione e il Consiglio hanno attentamente seguito l'evoluzione della situazione dei mercati del lavoro e dell'occupazione nei sei Paesi membri. In particolare, la Commissione ha diffuso il suo undicesimo rapporto sui problemi della manodopera contenente, oltre a una panoramica della situazione nel 1969, previsioni e suggerimenti per il 1970.

In esso si giunge alla conclusione che la soluzione dei problemi strutturali non può essere trovata ricorrendo unicamente agli strumenti tradizionali della politica del lavoro, quali i programmi accelerati di riconversione e i provvedimenti atti a stimolare la mobilità geografica dei lavoratori, e che sarebbe pertanto opportuno rivedere ed integrare l'insieme delle politiche economiche e sociali dei Paesi membri.

Nel corso dell'ultima sessione del Consiglio dei Ministri degli affari sociali della CEE, da parte italiana è stato sottolineato che in detto rapporto manca un'impostazione globale dei problemi dell'impiego, che appare necessaria per fornire indicazioni adeguate nelle scelte che la Comunità deve operare nel quadro della politica economica — e in particolare di quella regionale — al fine di utilizzare pienamente le disponibilità di forze del lavoro della CEE, e in particolare quelle esistenti in Italia. A seguito della presa di posizione della delegazione italiana, il Consiglio ha pertanto rinviato l'esame del rapporto al Comitato dei rappresentanti permanenti, incaricandolo di formulare proposte per la prossima sessione del Consiglio stesso.

Nel corso della Conferenza Tripartita sull'occupazione, che ha avuto luogo a Lussemburgo il 27-28 aprile 1970, la Delegazione italiana ha imperniato i propri interventi sulla necessità di una organica politica sociale comunitaria, che tenga innanzitutto presenti le istanze del mondo del lavoro e che sia volta alla creazione di un mercato europeo della manodopera. Ha inoltre proposto la creazione

di un Comitato Europeo dell'impiego a carattere permanente, destinato ad associare i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro all'elaborazione della futura politica europea nel settore dell'occupazione. Tale Comitato potrà svolgere la funzione che il Governo italiano ha inteso attribuirgli soltanto se istituzionalizzato, se posto cioè in grado di esprimere la propria voce ogni qualvolta ciò si renda necessario.

Sul piano giuridico alcune perplessità e contrasti ha sollevato il problema della collocazione del Comitato nell'ambito delle strutture della Comunità previste dal Trattato.

La Delegazione italiana, nel corso dei negoziati destinati a definirne lo schema di organizzazione, ha tenuto a ribadire la necessità di istituzionalizzare il Comitato e di assicurare, attraverso di esso, il contributo delle categorie interessate alla realizzazione della politica sociale comunitaria, con particolare riguardo alla politica dell'occupazione.

Le nostre posizioni sono state sostanzialmente accolte nell'ultima sessione del Consiglio dei Ministri degli affari sociali della CEE (26 novembre 1970); si è deciso che il nuovo Comitato avrà funzioni di concertazione, consultazione e dialogo tra Consiglio e Stati membri, Commissione e parti sociali, in materia di politica dell'impiego. La partecipazione ad esso è stata limitata a diciotto membri per ciascuna delle parti sociali ed è stata stabilita la facoltà, per il nuovo Organismo, di creare al suo interno una Giunta Esecutiva. La deliberazione del Consiglio è stata quindi comunicata per informazione alle parti sociali, le quali dovranno pronunciarsi al riguardo.

Tale schema di organizzazione appare idoneo ad assicurare al Comitato la massima rappresentatività, senza per altro appesantirne struttura e funzionamento e, soprattutto, lo pone in grado di dare un contributo costante e qualificato all'elaborazione della politica sociale comunitaria.

In materia di armonizzazione delle legislazioni sociali, prevista dall'articolo 118 del Trattato, sono ben note le difficoltà che si incontrano a causa delle posizioni assunte da alcuni Paesi circa l'interpretazione da dare al predetto articolo.

Da parte nostra si è sempre data ad esso un'interpretazione estensiva e l'azione del Governo italiano è stata costantemente diretta a sostenere le iniziative adottate al riguardo dalla Commissione; in particolare è stata assicurata un'attiva partecipazione agli studi, ai pareri e alle consultazioni necessari per conse-

guire una migliore conoscenza delle situazioni sociali dei Paesi membri della CEE.

Sono stati effettuati quest'anno numerosi lavori, alcuni di carattere settoriale (ad esempio, l'occupazione nei settori delle materie plastiche, delle banche ed assicurazioni, delle costruzioni navali e dell'elettronica), altri più ampi, quali i metodi di previsione delle popolazioni, l'occupazione e lo slittamento dei salari.

Nel corso dell'ultima sessione del Consiglio dei Ministri degli affari sociali (26 novembre 1970), sono stati approvati un progetto tedesco per la creazione di « un bilancio sociale europeo », alcuni orientamenti concernenti la formazione professionale degli adulti ed una inchiesta su sondaggio delle forze di lavoro per il 1971.

Un promemoria francese per una politica comune in materia di formazione professionale ha incontrato la nostra adesione nella misura in cui i suggerimenti in esso contenuti tendono ad uniformare il livello di tale formazione all'interno della Comunità; il Comitato dei rappresentanti permanenti è stato incaricato di procedere ad un'indagine più approfondita.

È stato già rilevato, negli scorsi anni, che detti rapporti stavano assumendo un carattere piuttosto teorico: appare opportuno sottolineare che quelli diffusi nel 1970 peccano di frammentarietà, rivelano una concezione statica dei problemi dell'occupazione e non ne consentono una valutazione globale. Tali studi vengono inoltre pubblicati con ritardi spesso rilevanti e, pur essendo effettuati sotto la diretta responsabilità degli esperti, non sono, come dovrebbero, orientati e diretti dai competenti Servizi della Commissione, i quali si limitano a predisporre una semplice nota introduttiva senza tentare un'analisi critica né esprimere valutazioni sulla problematica aperta dalla ricerca.

Per quanto concerne il seguito da dare agli studi effettuati nel quadro dell'articolo 118 del Trattato in materia di impiego, di condizioni di lavoro e di sicurezza sociale, è stata sottolineata l'esigenza che ciascuno di essi formi oggetto di direttive o, quanto meno, di risoluzioni e raccomandazioni da adottare conformemente agli articoli 155 e 189.

Fondo Sociale Europeo.

Nel corso del periodo transitorio, previsto dal Trattato di Roma, il volume globale degli interventi del Fondo Sociale Europeo ri-

volti alla riqualificazione professionale dei lavoratori e a favorirne la mobilità geografica è stato molto limitato.

Il nostro Paese, pur beneficiando degli interventi del Fondo in misura maggiore degli altri, non ne ha tratto i vantaggi che era lecito attendersi, anche in base alle disposizioni del Protocollo speciale concernente l'Italia, annesso al Trattato, che sottolineava la funzione che avrebbe dovuto svolgere il Fondo in vista del superamento degli squilibri strutturali del Mezzogiorno.

Ancor prima dello scadere del periodo transitorio, periodo per il quale l'articolo 126 del Trattato prevede di dare corso alla ristrutturazione del Fondo Sociale, nel giugno 1969 la Commissione aveva presentato al Consiglio, secondo quanto previsto dal predetto articolo, un proprio motivato parere al riguardo. Tale parere conteneva proposte miranti alla creazione di un organismo più ampio, dotato di mezzi finanziari autonomi e capace di svolgere un ruolo più dinamico nell'ambito della Comunità e nei suoi rapporti con i singoli Paesi membri, agendo non più soltanto in modo automatico e *a posteriori*, ma come strumento di politica attiva. Sulle proposte della Commissione si sono successivamente pronunciati, in senso sostanzialmente positivo, il Parlamento Europeo ed il Comitato Economico e Sociale.

Alcune delle proposte avanzate dalla Commissione sono state considerate con favore da parte italiana, nei limiti in cui esse riflettevano la nostra concezione della politica sociale comunitaria e gli orientamenti manifestati nello stesso senso alla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo svoltasi all'Aja il 1° e 2 dicembre 1969. In tale occasione il nostro Governo ha posto l'accento sui problemi della politica sociale comune e della ristrutturazione del Fondo, nella convinzione che uno sviluppo armonico delle Comunità non può prescindere dalla soluzione di tali problemi. L'esigenza di un'adeguata ristrutturazione del Fondo Sociale nel quadro di una stretta concertazione delle politiche sociali è stata in quella sede condivisa da tutti i Paesi membri.

In vista della riforma del Fondo, nello scorso febbraio si è proceduto nell'esame della questione da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti che ha predisposto un progetto di rapporto. Il Consiglio ha studiato tali proposte nella sua sessione del 25-26 maggio 1970.

Non essendo stato possibile raggiungere allora un accordo, il negoziato è proseguito in

seno al Comitato dei rappresentanti permanenti. Preceduta dagli opportuni contatti esperiti dal Ministero degli affari esteri, coadiuvato dai Dicasteri tecnici, con le Rappresentanze all'estero e con le Delegazioni degli altri Stati membri della CEE, ha quindi avuto luogo a Bruxelles il 27 luglio 1970 la Sessione speciale del Consiglio dei Ministri, dedicata agli affari sociali.

La decisione adottata al termine della predetta sessione ha recepito una proposta tedesca di compromesso globale articolata in vari punti, i più importanti dei quali, in relazione ai nostri interessi, sono i seguenti.

È stato stabilito che il Fondo potrà intervenire a favore delle persone appartenenti alla popolazione attiva e che, dopo aver beneficiato di tali interventi, eserciteranno una attività salariata. L'estensione a tutti gli appartenenti al mercato del lavoro comunitario rappresenta una concessione da parte italiana, rispetto alla tesi da noi sostenuta circa l'esclusione dalla sfera di applicazione dei lavoratori non comunitari.

I possibili interventi del Fondo sono stati ripartiti in due grandi categorie: interventi cosiddetti di tipo *A*, collegati a ripercussioni nel settore dell'impiego di decisioni adottate dal Consiglio (a maggioranza qualificata) per l'attuazione delle politiche comunitarie, ed interventi cosiddetti di tipo *B*, destinati a sanare squilibri di carattere strutturale, soltanto indirettamente imputabili al funzionamento del Mercato Comune, o che rappresentino un ostacolo all'armonico sviluppo della Comunità. Gli interventi del secondo gruppo avranno per oggetto, nell'ordine, l'eliminazione della disoccupazione e del sottoimpiego di lunga durata a carattere strutturale, la formazione di manodopera altamente specializzata ed il reinserimento nel processo produttivo dei minorati, dei lavoratori anziani, delle donne e dei giovani. Tali interventi non potranno essere, per i primi cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della ristrutturazione del Fondo, inferiori al 50 per cento dei crediti annui disponibili.

Per gli interventi del Fondo di ambedue le categorie sono stati previsti distinti accreditamenti, fermo restando che a lungo andare, a mano a mano cioè che le politiche comunitarie troveranno applicazione, la maggior parte di tali crediti dovrà essere accordata agli interventi di tipo *A*.

Il punto della decisione concernente le nuove missioni del Fondo sarà riesaminato dal Consiglio entro un termine massimo di

cinque anni e modificato, eventualmente, in base a un nuovo parere della Commissione.

La decisione del Consiglio in merito alla ristrutturazione del Fondo Sociale può essere considerata soddisfacente per il nostro Paese, il quale acquisisce così nuovi mezzi per avviare a soluzione uno dei suoi più gravi ed essenziali problemi.

Tale risultato è stato raggiunto grazie al riconoscimento espresso da tutte le altre Delegazioni del carattere europeo della disoccupazione strutturale e quindi dell'esigenza che essa vada affrontata in un quadro ben più ampio di quello nazionale. I nostri problemi strutturali potranno altresì essere avviati a soluzione nell'ambito degli interventi di tipo A, collegati a decisioni comunitarie tendenti ad assicurare un migliore adattamento dell'offerta alla domanda di manodopera.

Nel corso della sessione autunnale, svoltasi a Bruxelles il 26 novembre 1970, il Consiglio dei Ministri degli affari sociali ha approvato, ai sensi dell'articolo 126 del Trattato di Roma — sostanzialmente negli stessi termini del Testo adottato il 27 luglio 1970 — la deci-

sione formale concernente la ristrutturazione del Fondo Sociale.

Per quanto riguarda la procedura finanziaria, i recenti lavori del Gruppo Questioni Sociali hanno consentito il raggiungimento di un'intesa soddisfacente, in base alla quale, anziché disporre di un bilancio a parte, costituito dai contributi *ad hoc* degli Stati membri, il Fondo dovrà avvalersi della normale procedura di bilancio comunitaria ed ogni anno verranno iscritti in bilancio crediti autorizzati per il suo funzionamento nell'esercizio in causa.

Da parte nostra, si ritiene opportuno pervenire rapidamente e nel modo più chiaro ed esauriente (specialmente per quanto riguarda la ripartizione delle rispettive partecipazioni finanziarie a *forfait* tra interventi di tipo A e di tipo B e le priorità da accordarsi, per un certo periodo, agli interventi di tipo B concernenti le persone disoccupate) alla formulazione del testo del Regolamento di esecuzione del nuovo Fondo, necessario all'entrata in vigore della disciplina già stabilita con le decisioni del 27 luglio 1970.

CAPITOLO VII.

La politica della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.

Nella sessione del 28 ottobre 1969 il Consiglio delle Comunità europee (con la partecipazione dei Ministri responsabili per la ricerca scientifica) decideva di invitare formalmente nove paesi europei a partecipare al programma di cooperazione in campo scientifico e tecnologico elaborato dal gruppo « Aigrain » (vedi Relazione del Parlamento per l'anno 1969). Tale programma comprende 32 proposte di azioni nel campo dell'informatica, delle telecomunicazioni, dei nuovi mezzi di trasporto, delle nocività ambientali, della metallurgia, dell'oceanografia e della meteorologia.

A seguito dell'adesione manifestata dai nove paesi terzi (Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Danimarca, Svezia, Svizzera, Austria, Spagna e Portogallo), in ordine alle proposte di cooperazione nei suddetti settori, il Consiglio ha costituito, nel marzo del 1970, sette Gruppi di esperti, allargati alla partecipazione dei paesi terzi interessati, con l'incarico di approfondire l'esame dei singoli progetti.

I sette gruppi di esperti, in conformità del mandato loro conferito dal Consiglio, sono riusciti a completare per il 15 giugno, ciascuno per il settore di propria competenza, un rapporto. Tuttavia a causa del breve tempo a loro disposizione, i Gruppi hanno dovuto limitarsi, in questa prima fase dei lavori, a sentire il parere dei paesi non membri della Comunità Europea ed a tentare di stabilire gli orientamenti da dare ai programmi da intraprendersi in questi settori.

Tutti i Gruppi hanno, infatti, ritenuto di non poter essere in grado di definire in maniera precisa gli obiettivi, il contenuto tecnico, il costo, le modalità eventuali di esecuzione e di finanziamento delle singole azioni. Alla fine di questa prima fase dei lavori, perciò, i Gruppi hanno deciso di proporre ai Ministri responsabili per la ricerca scientifica di affidare a dei nuovi Gruppi di studio il compito di procedere, nel corso di una seconda

fase dei lavori: 1) alla messa a punto di studi di previsione la cui esecuzione possa essere assicurata in un breve tempo; 2) a studi di mercato e di fattibilità tecnica, pregiudiziali all'elaborazione di progetti d'accordo di cooperazione per la realizzazione di certe azioni di tipo industriale; 3) a studi di progetto diretti a definire, in maniera precisa, i programmi e le modalità della messa in opera delle altre azioni.

Nella riunione del 24 luglio il Consiglio delle Comunità Europee, sulla base dei rapporti preliminari elaborati dai Gruppi allargati di esperti, ha deliberato di invitare i nove Paesi europei terzi a procedere ad una seconda fase di lavori da svolgersi sempre tramite Gruppi allargati di esperti e sotto il coordinamento di un Comitato di alti funzionari nominati dai Governi interessati.

Nel corso della riunione è stato deciso di stanziare per questa seconda fase di studio una cifra di 600.000 unità di conto (pari a lire 375 milioni) da ripartirsi fra i 15 paesi in base al loro prodotto nazionale lordo.

Sulla base dei risultati cui perverranno tali Gruppi di esperti — entro un periodo variabile dai 4 ai 12 mesi a seconda dei settori e delle azioni — si dovrà decidere sull'eventuale passaggio dallo studio di fattibilità delle azioni al finanziamento della fase operativa del programma.

A seguito dell'accordo di tutti i Governi, si è tenuta il 19 ottobre 1970 la prima riunione del Comitato di alti funzionari della Ricerca scientifica. In tale occasione sono state decise una serie di direttive da impartire ai singoli Gruppi di esperti ed è stato compiuto un primo esame generale di tutti i problemi giuridici, amministrativi e finanziari connessi con le varie azioni.

In particolare ogni gruppo:

a) dovrà valutare, con la massima precisione possibile, i costi delle azioni considerate;

b) dovrà precisare l'importo degli stanziamenti di cui possa aver bisogno sin dall'inizio della seconda fase dei lavori al Comitato degli alti funzionari;

c) dovrà tracciare i meccanismi di direzione, di gestione e di consultazione scientifica necessari per l'attuazione di ciascun progetto;

d) dovrà formulare suggerimenti circa l'opportunità e le modalità di consultazione e di partecipazione dell'industria ai lavori del Gruppo, previo accordo con il Comitato degli alti funzionari;

e) dovrà riunire i sottogruppi di esperti e procedere alle consultazioni ritenute necessarie;

f) dovrà comunicare al Comitato degli alti funzionari i problemi che riterrà utile sottoporli, nonché quelli sui quali non è stato possibile conseguire un accordo in seno al Gruppo.

Una volta in possesso delle precisazioni richieste, il Comitato potrà in particolare pronunciarsi sulla utilizzazione dei fondi messi a disposizione dal Consiglio.

Nella riunione del 19 ottobre 1970, affrontando il tema delle modalità di esecuzione dei progetti, le delegazioni hanno riconfermato lo interesse per l'estesa applicazione, nei sette settori, del metodo « azione concertata » (programmazione in comune di progetti, loro esecuzione in laboratori nazionali ma con coordinamento tra i Paesi partecipanti, utilizzazione di fondi nazionali pubblici ed industriali), inizialmente prevista solo per uno dei settori in esame (quello della metallurgia). In tale contesto è stata evocata la possibilità di incaricare un gruppo di giuristi di approfondire le implicazioni giuridiche ed amministrative di un'eventuale adozione dello strumento « azione concertata ».

Nelle scorse settimane sono iniziate le riunioni dei nuovi Gruppi allargati di esperti. È stata decisa, nell'ambito dei vari gruppi, l'istituzione di sottogruppi di lavoro *ad hoc* per l'esame di determinate azioni.

Inoltre i Rappresentanti permanenti hanno accolto la richiesta dei Governi ellenico, jugoslavo e finlandese di partecipare alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, nel senso che essi potranno partecipare ai lavori dei vari Gruppi di esperti a condizione che tale inserimento non rimetta in questione i progressi sinora realizzati a quindici né provochi comunque ritardi.

Il Consiglio CEE del 16-17 dicembre 1970 ha incaricato il Comitato dei Rappresentanti permanenti di preparare una Conferenza ministeriale che l'insieme dei Paesi europei par-

tecipanti ai lavori potrebbe decidere di tenere nel corso del primo semestre del 1971 al fine di esaminare i risultati dei lavori già intrapresi e le misure da prendere per promuovere più rapidamente una cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnologica.

In parallelo, ed indipendentemente dai lavori così programmati, i sei Paesi delle Comunità Europee, tramite il Gruppo Aigrain, proseguono incontri e lavori per giungere ad una più stretta collaborazione in campo scientifico e tecnologico. Il metodo principale seguito dal Gruppo consiste in un confronto sistematico di piani e programmi nel settore scientifico e tecnologico con particolare riguardo ad obiettivi selezionati che potrebbero fornire l'occasione di nuove proposte di collaborazione. Inoltre il Gruppo ha preso in esame una serie di problemi relativi alla documentazione scientifica e tecnologica nonché ai problemi della formazione e dello scambio di personale scientifico e tecnico.

Il confronto finora avviato ha permesso di identificare cinque centri d'interesse:

- l'insieme delle ricerche destinate a migliorare la qualità della vita, in particolare nei grandi centri urbani (urbanesimo, *habitat*, mezzi di trasporto al suolo, telecomunicazioni, nocività);
- la tecnologia biomedica;
- lo sfruttamento degli oceani;
- le ricerche che interessano i paesi in via di sviluppo;
- le scienze umane ed economiche.

Inoltre si stanno esaminando i problemi di carattere « orizzontale » sui temi seguenti:

- legami tra università ed industria;
- ricerche fondamentali e possibilità di stimolarle sul piano europeo;
- mobilità del personale scientifico;
- metodi di stimolo della ricerca industriale;
- previsioni tecnologiche, ecc.

Inoltre la CEE ha intrapreso una nuova iniziativa di ampia portata per dare seguito al paragrafo 9 del comunicato finale della Conferenza dell'Aja dell'1-2 dicembre 1969, relativo alla « necessità di coordinare ed incoraggiare la ricerca e lo sviluppo industriale nei principali settori di punta anche a mezzo di programmi comunitari e di fornire i mezzi finanziari relativi ».

Una prima nota su tale problema era già stata predisposta dalla Commissione nel giugno 1970. Ad essa ha fatto seguito, a metà novembre, un *Memorandum* della stessa Com-

missione (Rapporto Spinelli) contenente delle proposte per un'azione comunitaria d'insieme in materia di ricerca e di sviluppo scientifico e tecnologico. Con tale analisi globale la Commissione ha cercato di pervenire ad una visione d'insieme delle attività scientifiche e tecnologiche, di creare le strutture necessarie per dare un seguito concreto alla volontà politica espressa all'Aja, di definire tali nuove strutture tenendo nettamente distinti i compiti di programmazione delle decisioni da quelli di gestione e di esecuzione.

Tale rapporto in un certo senso integra il *Memorandum* sulla politica industriale della Comunità (*Memorandum* Colonna) per quelle parti che riguardano i settori a tecnologia avanzata.

Il *Memorandum* Spinelli è stato esaminato dal Gruppo *ad hoc* « Ricerca scientifica e tecnologica » creato dal Consiglio stesso nell'ottobre 1970 per preparare le discussioni in seno al Comitato dei Rappresentanti permanenti. Le conclusioni del Gruppo si limitano ad una breve elencazione dei principali problemi di sostanza e di procedura sollevati dalle proposte della Commissione ed a fissare il seguente programma per la prosecuzione dei lavori:

a) individuazione dei settori suscettibili di una cooperazione europea nel quadro comunitario;

b) descrizione ed analisi critica dell'attuale situazione della cooperazione scientifica e tecnologica internazionale alla quale partecipano i paesi CEE;

c) quanto precede allo scopo di pervenire a delle conclusioni circa le concrete possibilità di avviare la cooperazione nel campo

della ricerca e della tecnologia con la determinazione del quadro in cui essa dovrebbe svolgersi, delle priorità e modalità di esecuzione nonché delle relative strutture internazionali.

Il Consiglio CEE, nella sessione del 16-17 dicembre 1970, ha proceduto ad un primo dibattito sull'insieme delle proposte della Commissione e sugli orientamenti manifestati al riguardo dalle varie delegazioni. Da parte italiana è stato in particolare rilevato come la discussione sugli strumenti e le istituzioni da creare per allargare la collaborazione comune nel settore scientifico e tecnologico non possa essere disgiunta dalla individuazione degli obiettivi che tale collaborazione deve prefiggersi e dei settori suscettibili di esservi inclusi. È stato anche precisato che i settori che potranno in via prioritaria essere compresi in tale cooperazione sono oltre a quello nucleare i settori dello spazio, dell'aeronautica, dell'informatica nonché quelli dell'ambiente e dei nuovi mezzi di trasporto.

Sulla base dello scambio di vedute, intervenuto nel corso della predetta sessione, il Consiglio ha incaricato il Comitato dei Rappresentanti permanenti, assistito dal Gruppo *ad hoc* « Ricerca scientifica e tecnologica », di proseguire i lavori intrapresi sulla base delle proposte della Commissione e di studiare le osservazioni formulate dalle varie Delegazioni.

Il Consiglio ha anche preso atto dell'intenzione della Commissione di apportare il suo pieno contributo ai lavori del Gruppo *ad hoc* e di presentare al Consiglio ulteriori proposte sulle azioni da intraprendere e sulle strutture da istituire.

CAPITOLO VIII.

Politica energetica.

La situazione del mercato mondiale della energia è stata caratterizzata nei primi dieci mesi del 1970 da variazioni sensibili. Per quanto riguarda il carbone, un consistente incremento della domanda, soprattutto nel settore del carbone da *coke*, provocato sia dalla ripresa produttiva dell'industria siderurgica che dall'accresciuto intervento giapponese in tutti i più importanti bacini carboniferi del mondo, ha causato, per effetto della situazione di relativa penuria venutasi così a creare, un rafforzamento dei prezzi che, se non ha avuto apprezzabili ripercussioni positive sulla produzione carbonifera della Comunità, sta stimolando l'afflusso di capitali, specie negli Stati Uniti d'America, in vista della creazione di nuove capacità di estrazione.

Per il petrolio, invece, l'eccedenza di offerta che caratterizzava il mercato, ha lasciato il posto a una tensione sensibile tra l'offerta e la domanda, in quanto il consumo petrolifero europeo è stato notevolmente superiore alle previsioni e la costruzione di petroliere insufficiente — a breve termine — ai reali bisogni. A questo si deve aggiungere la chiusura della *Tap-line* e la riduzione della produzione dei giacimenti petroliferi libici.

Questa situazione ha provocato un generale aumento dei prezzi; ma, ad avviso della Commissione, la situazione dell'approvvigionamento petrolifero della Comunità, pur restando tesa, non dovrebbe causare eccessive preoccupazioni per il prossimo avvenire.

Per quanto concerne, in particolare, la politica energetica comunitaria, nel 1970 sono iniziati gli studi circa una serie di misure volte a consentire alla Commissione di definire con precisione la situazione energetica nella Comunità quale presupposto indispensabile per l'elaborazione di una organica strutturazione a livello comunitario nel settore.

1. — *Progetti di due Regolamenti relativi alla comunicazione alla Commissione dei programmi di investimenti d'interesse comunitario nel settore del petrolio, gas naturale ed elettricità e dei programmi di importazione di idrocarburi.*

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio, nella sessione del novembre 1969, dei principi di base contenuti nel documento « Primo orientamento per una politica energetica comunitaria », la Commissione fu invitata ad elaborare al più presto le misure di azione di maggiore urgenza per l'attuazione di una politica comune dell'energia.

Nell'assolvimento dell'incarico affidatole, la Commissione ha presentato al Consiglio due proposte di Regolamento concernenti, l'una, l'obbligo di comunicazione alla Commissione stessa dei progetti di investimenti di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità; l'altra, i programmi di importazione degli idrocarburi.

Il nostro Paese è in linea generale favorevole all'iniziativa; ciò nonostante non possono essere sottaciute alcune perplessità al riguardo.

Le riserve che devono essere formulate nei confronti dei due progetti riguardano, da un lato, l'impostazione dei provvedimenti che appaiono come un primo passo verso un vero e proprio coordinamento centralizzato a Bruxelles ed ispirato ad un potenziale dirigismo delle politiche nazionali di importazione dei prodotti energetici e degli investimenti nello specifico settore; dall'altro, taluni aspetti del regime di comunicazioni previsto, che viene considerato troppo vincolante e gravoso per le imprese destinatarie degli obblighi.

Il Governo italiano non ritiene opportuno che la Comunità si impegni nella concreta ela-

borazione di una politica commerciale comune nel campo energetico e di programmi di approvvigionamento comunitari finché l'insieme dell'integrazione economica ed industriale non sia giunta ad uno stadio sufficientemente avanzato.

Comunque negli ultimi mesi sono stati risolti in linea di massima i problemi giuridici e formali comuni ai due progetti: è stato infatti eliminato l'obbligo per le imprese interessate di comunicare direttamente alla Commissione i dati richiesti, nonché il correlativo sistema di sanzioni previsto in caso di mancata ottemperanza a detto obbligo. Spetterà d'ora innanzi ai singoli Governi di inviare alla Commissione tali dati, secondo criteri di omogeneità e comparabilità da stabilire.

Un consenso generale si è inoltre delineato sulla natura giuridica dei due provvedimenti in questione: essi non avranno la forma di un Regolamento, così come proposto dalla Commissione, essendo prevalsa una preferenza per una Direttiva che lasci liberi i Governi sulla scelta dei mezzi atti a raggiungere gli obiettivi fissati.

L'apposito Gruppo di lavoro del Consiglio sta esaminando in questi giorni uno dei punti basilari del sistema proposto: quello della modalità delle comunicazioni dei dati.

Infatti, la richiesta della Commissione secondo la quale i dati dovrebbero essere forniti separatamente per impresa, mentre è stata accettata per i programmi di investimenti, incontra ancora una forte opposizione da parte di alcuni Governi per ciò che concerne la comunicazione dei programmi di importazione degli idrocarburi. Essi ritengono superflua tale comunicazione, considerando sufficiente, per gli scopi conoscitivi che costituiscono lo obiettivo attuale della Commissione, che ogni Governo fornisca dati globali suddivisi per settore di provenienza.

2. — *Sicurezza degli approvvigionamenti.*

L'azione iniziata in proposito dalla Commissione riguarda solo la sicurezza degli approvvigionamenti a breve termine ed ha per scopo lo studio di misure atte a far fronte a casi di interruzioni improvvise di rifornimento di prodotti energetici, data la nota dipendenza della Comunità dai Paesi terzi che nel 1969 aveva raggiunto il 64 per cento dei suoi fabbisogni globali.

Non si tratta quindi dell'avvio di una vera e propria politica di approvvigionamento che investirebbe l'attuale struttura dei rifornimen-

ti, ma solo della individuazione, di carattere essenzialmente tecnico, delle possibilità di sostituzione dei vari prodotti energetici e delle loro possibilità di stoccaggio.

La Commissione, in collaborazione con esperti degli Stati membri, ha predisposto un primo rapporto esaminato da un Gruppo di alti funzionari verso la metà del mese di ottobre. Si è convenuto che tali studi verranno proseguiti, prendendo in esame, in una prima fase, i problemi concernenti la ricerca del grado di sensibilità dell'economia nel suo insieme e dei principali settori di consumo ad eventuali interruzioni di rifornimento, la possibilità di realizzare sostituzioni o di sfruttare risorse supplementari in caso di rottura, nonché l'individuazione delle strozzature che potrebbero presentarsi sia nel settore della produzione che in quello della trasformazione, come pure nei mezzi di trasporto.

3. — *Armonizzazione delle tasse sulle cifre di affari e delle imposte sugli idrocarburi utilizzati come combustibili.*

Un'ulteriore azione avviata dalla Commissione per l'attuazione progressiva delle proposte contenute nel già citato documento programmatico riguarda il settore della fiscalità indiretta dell'energia, per il quale è stata proposta l'applicazione armonizzata del regime di imposta sul valore aggiunto e l'armonizzazione delle imposte specifiche al consumo.

La Commissione, partendo dalla constatazione che dette imposte sono applicative nei vari Paesi membri in maniera notevolmente diversa, ritiene necessario pervenire al più presto ad una loro armonizzazione con una tassazione che sia situata al più basso livello possibile e in applicazione del principio della neutralità fiscale tra energie concorrenti, per evitare che vengano falsate le condizioni di concorrenza tra le varie fonti energetiche.

In un recente documento la Commissione ha presentato un progetto che prevede l'applicazione armonizzata della tassa sul valore aggiunto sui vari combustibili e l'armonizzazione delle imposte sugli olii pesanti, sugli olii combustibili domestici, sugli olii combustibili intermedi e sul gas naturale.

Il documento in questione è già stato sottoposto ad un primo esame degli esperti degli Stati membri ad iniziativa della Commissione. Quest'ultima, sulla base delle indicazioni avute, presenterà prossimamente al Consiglio una formale proposta di provvedimento in materia.

4. — *Determinazione dell'origine dei prodotti petroliferi.*

Come è noto, i prodotti petroliferi non sono stati inclusi nella regolamentazione comunitaria riguardante la definizione comune della nozione di origine delle merci, ed in particolare nel Regolamento CEE n. 802/68 del Consiglio in data 27 giugno 1968, né negli Accordi

di Associazione, essendo stata espressamente prevista per essi una disciplina particolare.

La Commissione ha ora manifestato l'intenzione di procedere all'elaborazione di una regolamentazione comune in materia.

Saranno inoltre iniziati studi da parte comunitaria anche per dotare di un regime doganale comune la piattaforma continentale della Comunità.

CAPITOLO IX.

La politica agricola comune.

Nell'anno 1970 la Comunità ha provveduto ad instaurare le organizzazioni comuni di mercato in alcuni settori merceologici di particolare interesse per il nostro Paese (vino, tabacco, fibre tessili) e ad approvare la regolamentazione di base dei prodotti ittici.

Inoltre è entrata in applicazione la disciplina finanziaria per il periodo definitivo del Mercato Comune che, com'è noto, era stata approvata alla fine del decorso anno.

La Commissione ha presentato, infine, un primo gruppo di proposte di carattere normativo, con le quali, se approvate dall'Ogano deliberante, si darebbe inizio all'attuazione dell'auspicata riforma delle strutture agricole comunitarie.

Quanto alle nuove organizzazioni di mercato l'accento va posto sulle difficoltà che si sono dovute superare per raggiungere, a Bruxelles, il necessario accordo sulle grandi linee di ciascuna regolamentazione di settore, nonché sulla ingente mole di lavoro espletata dalla delegazione italiana nel corso delle trattative, dato lo specifico interesse che dette organizzazioni comuni di mercato — specie quelle relative ai settori del vino e del tabacco — rivestono per l'economia agricola nel nostro Paese.

Le cennate difficoltà di negoziato sono derivate, soprattutto, dalla differente collocazione dei singoli problemi di produzione o di commercio dei prodotti di cui trattasi nel contesto delle economie di ciascun Paese della Comunità: è appena il caso di ricordare, a questo proposito, relativamente al settore vitivinicolo, le questioni connesse con la denuncia dei nuovi impianti e i problemi determinati dalla codificazione dell'arricchimento del grado alcolometrico naturale dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in regioni determinate

e, in particolare, dello « zuccheraggio » dei prodotti della vinificazione.

Per ciò che concerne l'assoggettamento ad organizzazione comune di mercato delle fibre tessili, che è stata attuata limitatamente al lino e alla canapa, va ricordato che l'esclusione del cotone aveva suscitato talune reazioni da parte degli ambienti economici interessati del nostro Paese. Tuttavia, pure nell'impossibilità di sottoporre il cotone — in quanto fibra — ad una regolamentazione comune di mercato — trattandosi di un prodotto non compreso nell'Allegato II al Trattato di Roma e pertanto non considerato prodotto agricolo — è stata presa in considerazione la possibilità di concedere al prodotto stesso un aiuto analogo a quello previsto per il lino e la canapa. A tale risultato si potrà giungere considerando il cotone quale pianta oleaginosa, e prevedendo un aiuto ad ettaro, come già deciso per le altre due fibre tessili.

Di particolare interesse per il nostro Paese risultano le disposizioni adottate per il settore finanziario: i nuovi Regolamenti riducono, infatti, ad un più equo livello le contribuzioni di quegli Stati che, come l'Italia, hanno sinora concorso al pagamento delle spese effettuate dal FEOGA con una aliquota di contribuzione che era stata ritenuta troppo elevata.

Le decisioni adottate in materia tengono in effetti conto della esigenza della perequazione degli oneri finanziari alla effettiva capacità contributiva di ogni Stato e segnano un netto miglioramento della posizione italiana rispetto a quella degli anni precedenti il 1970.

Infine, come già si è fatto cenno, la Commissione della CEE ha presentato, lo scorso aprile, le prime sei proposte concrete per l'attuazione del « Memorandum sulla riforma del-

l'Agricoltura », che troverebbe il proprio fondamento nella necessità di ridurre il divario di reddito tra l'agricoltura e gli altri settori produttivi, allo scopo di affiancare alla politica di mercato una energica politica di strutture che, fra l'altro, risolvesse o attenuasse il problema delle eccedenze esistenti in alcuni settori produttivi.

Tali proposte, che saranno più ampiamente descritte nella parte della presente relazione dedicata alla politica di strutture, vengono presentate come un tutto organico, che escluderebbe l'adozione di soluzioni parziali, mentre la Commissione della CEE si riserverebbe di attuare *in toto* la cennata riforma attraverso la graduale presentazione di ulteriori schemi di Direttive e di Regolamenti.

Si riferisce qui di seguito sull'attività di gestione, svolta nel corso del 1970, nei singoli settori merceologici già regolamentati dalla politica agricola comune e sui lavori per la istituzione di nuove organizzazioni comuni di mercato nei settori non ancora assoggettati alla politica stessa.

CEREALI E RISI.

Grano.

Sono stati adottati provvedimenti per la esportazione delle eccedenze mediante restituzioni, ordinarie e speciali, per circa 40 milioni di quintali, di cui il 38 per cento dalla Francia ed altrettanti dalla Repubblica Federale Tedesca.

Gli interventi hanno interessato circa 14 milioni di quintali, di cui il 70 per cento nella Repubblica Federale Tedesca ed il 26 per cento in Italia. Le vendite di prodotto all'intervento hanno raggiunto il volume di 13 milioni di quintali per l'interno della Comunità e di 26 milioni per l'esportazione. Le corrispondenti cifre si situano, per l'Italia, a 10,5 milioni di quintali, di cui 5,5 per la esportazione, che ha fruito di una restituzione speciale.

In definitiva, di fronte ad una preoccupante giacenza iniziale di oltre 44 milioni di quintali, la Comunità ha riaperto la campagna con poco più di 7,7 milioni, in larga parte dovuti all'operazione di riporto effettuata tradizionalmente dall'ammasso volontario a carico dell'intervento alla fine della campagna. Risultano, di conseguenza, meno pesanti i problemi di smaltimento delle giacenze comunitarie, nella campagna in corso, dato che gli oneri connessi con il finanzia-

mento della esportazione di grano riguarderanno un volume non superiore a 26 milioni di quintali, di cui 18 sotto forma di farina.

È infatti da presumere che almeno 35 milioni di quintali di prodotto attualmente giacente saranno destinati alla denaturazione, che ha già avuto un promettente avvio — fuorché in Italia — e che è molto più economica dell'esportazione. Ulteriori 10 milioni di quintali verranno utilizzati per adempiere agli impegni assunti dalla Comunità nel quadro degli aiuti alimentari.

Per ciò che concerne la politica comunitaria per il settore in esame, non sembra possibile fare previsioni, almeno per il momento, in ordine al livello dei prezzi, dato che le proposte della Commissione volte a realizzare un nuovo assestamento del mercato attraverso la riduzione dei prezzi d'intervento e più razionali criteri di regionalizzazione, non sono state ancora approvate dal Consiglio.

In linea generale, si può ritenere accettabile il proposito manifestato dalla Commissione di rendere più restrittivi i limiti di accettazione all'intervento (caratteri qualitativi della granella) e di introdurre un sistema di « grading » basato sugli effettivi valori moliatori della merce per qualificare anche il grano comunitario, sia per l'utilizzazione interna che per l'esportazione, in modo da orientare meglio la produzione e risolvere, anche per questa via, il problema delle eccedenze.

Grano duro.

Questo settore non ha fatto registrare problemi di intervento o di esportazione.

La delegazione italiana ha difeso, a Bruxelles, sia il principio dell'impiego esclusivo di grano duro nella fabbricazione delle paste alimentari, quale elemento di base di una politica di qualità a favore del consumatore, sia il meccanismo di corresponsione dell'integrazione di prezzo, la cui conferma era stata insidiata dalle proposte di agganciamento del premio al prezzo effettivo di mercato. Ed è stato accolto, inoltre, in sede comunitaria, il principio dello *status quo* qualitativo, sia ai fini dell'intervento che dell'integrazione, relativamente all'orzo prodotto nella Repubblica Federale Tedesca.

Per le vendite di merce d'intervento con caratteristiche scadenti, è stata ottenuta una facilitazione in deroga al sistema di prezzi minimi previsto dalla disciplina comunitaria.

Cereali foraggeri.

Dei 16,4 milioni di quintali di orzo e segale che risultavano giacenti presso i magazzini di ammasso pubblico dei Paesi membri all'inizio della campagna, residuano ancora 10 milioni, che non trovano collocazione né sul mercato mondiale né all'interno, per difetto di regionalizzazione dei prezzi.

Ed inutili sono risultati i mezzi usati dalla Comunità (concessione di restituzioni speciali, trasferimenti, vendite a prezzi inferiori a quelli d'intervento) per smaltire tali eccedenze. In particolare, il problema della segale, pur limitato alla sola Repubblica federale tedesca, ha una notevole incidenza finanziaria sul FEOGA e andrebbe eliminato sia attraverso il ritocco dei prezzi d'intervento, sia fissando prezzi derivati che tengano conto dell'eccedenziarietà delle zone nordiche della Comunità rispetto a quelle meridionali.

Nel corso della campagna 1969-70, gli scambi di mais sono consistiti nell'importazione di 112 milioni di quintali (i titoli rilasciati in Italia riguardano 65,7 milioni) e nell'esportazione di 14 milioni di quintali, mentre si prevede di esportare verso i Paesi terzi, durante la campagna 1970-1971, un quantitativo di circa 18 milioni, dato il consistente aumento della produzione in Francia. Nello stesso periodo, circa 23 milioni di quintali di mais francese verrebbero utilizzati dagli altri Paesi della CEE.

Anche per questo settore, si avverte l'esigenza di una migliore predisposizione del regime di regionalizzazione, che dovrebbe comportare la riduzione del prezzo di mercato in Francia e, sin dall'inizio della campagna di commercializzazione, dovrebbero adottarsi misure volte a rendere più fluidi gli scambi intercomunitari che, tra l'altro, ritardano le restituzioni.

La Francia auspicherebbe, d'altra parte, l'adozione di misure dirette a rendere più assorbenti i mercati comunitari e, in particolare, quello italiano, che provvede a colmare il proprio disavanzo di produzione quasi interamente con importazioni dai Paesi terzi. Resta il fatto, però, che la salvaguardia della produzione comunitaria di mais non dovrà compromettere l'interscambio italiano con i Paesi terzi nostri fornitori tradizionali.

Riso.

Consegne e rivendite d'intervento si sono pressoché pareggiate, per cui le giacenze residue sono rimaste quasi inalterate (327 mila

quintali). Il grosso di queste giacenze (8 per cento) è dato dal riso tondo, ma all'intervento è andato, per il 60 per cento, riso lungo del tipo Arborio e Ribe, la cui rivendita è stata peraltro agevolata da una riduzione sensibile del coefficiente di qualità.

Per ciò che concerne gli scambi, si è cercato di correggere lo squilibrio esistente tra le quantità importate nella CEE e quelle di riso italiano utilizzate dai Paesi non produttori. Infatti, soltanto il 3-4 per cento del prodotto importato è di origine italiana e di tale quantitativo almeno l'8 per cento deve considerarsi in transito, in quanto destinato alla riesportazione.

I mezzi predisposti in sede comunitaria al fine di giungere ad un migliore equilibrio del mercato e, quindi, ad una più consistente utilizzazione del riso di produzione italiana, hanno trovato attuazione, essenzialmente, nella forma di « importi correttivi », volti a rendere meno concorrenziali — attraverso lo aumento dei prelievi — alcune varietà di riso importato, mentre è ancora allo studio la possibilità di limitare il ricorso alla fissazione anticipata del prelevamento, al fine di evitare alcune notevoli speculazioni all'importazione. D'altra parte, per talune varietà di riso di produzione italiana, di difficile collocamento sul mercato internazionale, è stata disposta, in sede comunitaria, la riduzione del prezzo d'intervento.

I titoli di esportazione verso i Paesi terzi hanno raggiunto, per la campagna 1969-70, i 3,8 milioni di quintali di riso lavorato a grana lunga e 1,5 milioni di quintali di lavorato a grana tonda.

Il settore è in piena espansione produttiva grazie anche al livello dei prezzi garantiti; tuttavia, la situazione non è scevra di preoccupazioni ove si consideri che il mercato internazionale è sempre meno ricettivo e che la concorrenza dei Paesi terzi produttori diviene sempre più agguerrita.

Per tali motivi, le nostre possibilità di collocamento andrebbero meglio salvaguardate, in particolare attraverso un regime di regionalizzazione dei prezzi atto ad assicurarci l'effettiva preferenza comunitaria, mentre risulterebbe auspicabile un più oculato accertamento dei prezzi CAF, per rendere maggiormente adeguati i livelli dei prelievi e dei relativi supplementi a termine.

Infine, il sistema delle restituzioni speciali andrebbe generalizzato, allo scopo di realizzare anche la minima possibilità di vendita del prodotto sui mercati esteri.

PRODOTTI LATTIERO-CASEARI.

L'anno in corso è stato caratterizzato, come il precedente, dalla prosecuzione, da parte della Comunità, di una politica volta a favorire lo smaltimento delle eccedenze di burro e di polvere di latte scremato; da una intensa azione che si propone di realizzare la istituzione di una disciplina comune degli scambi commerciali di latte fresco, nonché l'armonizzazione delle legislazioni nazionali sulla commercializzazione del burro.

Tra i problemi più importanti, tuttora in corso di studio, va ricordato quello della revisione del prezzo d'intervento del burro e della polvere di latte scremato, al fine di favorire un determinante incremento nel consumo del primo prodotto.

Per ciò che concerne il burro, sono continuate, quindi, le vendite a prezzo ridotto e le categorie di beneficiari di tali iniziative sono state, in analogia con gli anni precedenti, le collettività non aventi scopo di lucro, le Forze Armate e le categorie di cittadini economicamente più deboli. Inoltre è stata prevista la vendita di prodotto a condizioni particolari alle industrie dolciarie, e la sua destinazione alla produzione di burro concentrato per uso di cucina, di miscele con altri grassi destinate all'esportazione, nonché di alimenti composti per vitelli.

L'effetto che tali azioni hanno avuto nell'alleggerimento degli *stocks* è stato indubbiamente più sensibile nella presente annata piuttosto che nel 1969.

Inoltre, a causa di una leggera flessione nella produzione globale di burro all'interno della Comunità, gli accumuli di prodotto si sono ulteriormente ridotti: al 31 luglio 1970, le giacenze in ammasso ammontavano a tonnellate 304.268, mentre alla stessa data del 1969 erano di tonnellate 405.143.

La situazione assumeva in progresso di tempo, un andamento ancora più favorevole a causa della scarsa produzione di burro di alcuni Paesi di norma grossi esportatori (in particolare la Nuova Zelanda), il che ha determinato una rarefazione del burro disponibile sui mercati esteri con conseguente rialzo dei prezzi, ed ha causato l'esportazione di circa 85.000 tonnellate di prodotto giacente presso i magazzini di ammasso della CEE; tale fatto ha contribuito ad alleggerire in misura ancora più sensibile i quantitativi in eccedenza che, ai primi di ottobre, sono scesi a livelli da considerare quasi normali e tali, comunque, da non destare eccessive preoccupazioni.

A seguito di questo positivo sviluppo della situazione si è reso necessario, negli ultimi mesi dell'anno, di modificare le misure speciali volte a favorire lo smaltimento delle giacenze e pertanto non è stato rinnovato, dopo l'esaurimento del burro entrato in ammasso anteriormente al 31 maggio 1968, il provvedimento di cessione del prodotto da destinare a mangimi per vitelli. Inoltre è stato aumentato il prezzo di cessione del burro destinato rispettivamente alla fabbricazione di miscele da esportare, alla sostituzione del burro in traffico di perfezionamento, all'industria dolciaria, alle collettività, ed è stato fissato, infine, un limite minimo d'età per il burro da destinare alle diverse utilizzazioni.

Un'analoga evoluzione della situazione si è verificata per quanto attiene la polvere di latte scremato che, insieme al burro, rappresenta il prodotto sul quale maggiormente si basa la politica comunitaria di difesa del prezzo del latte alla produzione.

Al 1° gennaio erano giacenti nei magazzini di ammasso pubblico della Comunità 348.780 tonnellate di polvere; al 31 marzo il quantitativo era sceso a tonnellate 213.811 e al 31 agosto a tonnellate 125.870.

La produzione della polvere di latte scremato segue normalmente l'andamento della produzione di burro, di cui è una diretta conseguenza. Alla leggera flessione della produzione del burro è quindi seguita una altrettanto leggera flessione della produzione di polvere.

Anche per lo smaltimento della polvere era stata messa in atto fin dagli ultimi mesi del 1969 una misura speciale di vendita a prezzo ridotto (lire 65 al chilogrammo) per la sua utilizzazione nella produzione per mangimi da destinare a suini e polli.

Detta iniziativa ha consentito di smaltire dal settembre 1969 alla metà di luglio 1970 un quantitativo di 117.000 tonnellate.

Alla metà di luglio l'operazione fu interrotta perché, improvvisamente, si è venuta a creare nella Comunità una notevole riduzione delle disponibilità di polvere. Conseguenza, questa, della rarefazione del prodotto sul mercato mondiale, dell'aumento sensibile dei prezzi, dell'accaparramento di ingenti quantitativi di polvere (107.000 tonnellate) sul piano interno comunitario, per destinarla all'esportazione.

Si è così arrivati ad una situazione diametralmente opposta a quella di un anno fa e che è caratterizzata da una scarsa disponibilità di polvere per il fabbisogno interno comunitario, tenuto anche presente che il pe-

riodo autunnale corrisponde a quello di più bassa produzione.

Per quanto riguarda l'attività svolta sotto il profilo normativo, si è provveduto, tra l'altro, ad esaminare i vari problemi concernenti la disciplina comune degli scambi commerciali di latte fresco. Il regolamento di base del settore di cui trattasi (Reg. 804/68) aveva stabilito che il regime in parola dovesse entrare in vigore il 1° gennaio 1970, ma le difficoltà insorte nell'esame dei singoli aspetti del problema e le eccezioni sollevate, in particolare dalle delegazioni italiana e francese, hanno ritardato l'emanazione del provvedimento che, comunque, rappresenta una delle questioni di maggiore interesse fra quelle attualmente allo studio dei competenti organi comunitari.

Nel nostro Paese, infatti, la libera circolazione del prodotto fresco pastorizzato dovrebbe portare, salvo deroghe, ad una modifica radicale della disciplina vigente in materia, in particolare per ciò che concerne le Centrali del latte, in quanto incompatibile con il regime instaurato dalla legge n. 851 del 16 giugno 1938 e quindi con le « zone bianche » (zone entro le quali le Centrali hanno l'obbligo di ritirare il latte conferito dai produttori ad un prezzo prefissato).

Un altro progetto di regolamento in corso di esame da parte del Consiglio delle Comunità europee è quello relativo alla armonizzazione delle legislazioni nazionali riguardanti la commercializzazione del burro la cui durata di entrata in vigore era stata fissata al 1° gennaio 1969. Le relative proposte della Commissione della CEE avevano formato oggetto di ampie discussioni a Bruxelles nel 1968, senza poter giungere, peraltro, ad una base comune di intesa e l'esame delle proposte medesime sarà proseguito non appena possibile.

Per quanto concerne, infine, l'andamento della produzione e della commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari e le relative previsioni essi offrono, sul mercato italiano, motivi di positive considerazioni.

Infatti i formaggi, che rappresentano l'elemento portante del settore, fanno registrare prezzi molto elevati e, conseguentemente, le quotazioni del latte alla produzione raggiungono punte mai toccate in precedenza.

La produzione del latte, d'altra parte, nonostante la forte tensione dei prezzi che si registra in questo particolare comparto, non sembra accennare ad aumenti, se non in misura modesta ed in zone particolari. Evidentemente alcuni fattori negativi, individua-

bili nella crescente difficoltà di reperimento della manodopera specializzata e nella lenta ma progressiva scomparsa dei piccoli allevamenti condizionano l'espansione della produzione stessa.

ZUCCHERO.

L'attività svolta in sede comunitaria nel corso del 1970, per il settore dello zucchero, si è sviluppata essenzialmente nel senso di una normale gestione del complesso d'organizzazione comune di mercato, instaurato con regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 1009 del 18 dicembre 1967 e completato da una numerosa serie di regolamenti applicativi, adottati sia dal Consiglio stesso che dalla Commissione nel corso del 1968 e del 1969.

Altri regolamenti sono stati ancora adottati quest'anno, soprattutto con valore di aggiornamento e di completamento di regolamenti preesistenti.

1. — I principali regolamenti adottati nel 1970 dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee.

Il Consiglio, in particolare, ha adottato due regolamenti che fissano, per la campagna saccarifera 1970-71, i prezzi indicativi e d'intervento per lo zucchero greggio, i prezzi d'entrata dello zucchero bianco, dello zucchero greggio e del melasso, i prezzi minimi delle barbabietole, nonché gli importi della cosiddetta « quota garantita » e del contributo gravante sulla produzione che supera la quota di base; prezzi ed importi immutati rispetto a quelli a suo tempo adottati per le campagne precedenti.

Altri regolamenti del Consiglio hanno stabilito:

— l'esenzione dal pagamento di prelievo di determinati quantitativi di zucchero (4.000 tonnellate) importati in Olanda in provenienza dal Surinam;

— il completamento del regolamento relativo ad alcune misure di adattamento delle quote di base, in caso di fusione o di alienazione di imprese saccarifere o di alienazione o d'affitto di zuccherifici.

È attualmente in corso di definizione un altro regolamento del Consiglio che, a modifica del regolamento di base, offre anche a determinati commercianti all'ingrosso di zucchero, oltre che ai produttori saccariferi, la possibilità di accedere al regime d'intervento.

La Commissione, dal canto suo, ha emanato — su parere espresso dal Comitato di gestione zucchero — regolamenti applicativi, i principali dei quali concernono:

— l'estensione, alla campagna 1969-70, delle regole già fissate per le campagne precedenti, relative alla partecipazione dei produttori di bietole (e di canne) alle spese di magazzinaggio dello zucchero che ha formato oggetto di riporto di una parte della produzione alla campagna successiva;

— un nuovo testo che sostituisce, per motivi di chiarezza, il regolamento del 1968, più volte modificato, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione, specie in ordine alle regole per lo svolgimento di gare per la fissazione degli importi massimi delle restituzioni stesse;

— un dettagliato programma di comunicazione di dati che gli Stati membri devono periodicamente fornire alla Commissione, in ordine allo sviluppo degli scambi fra gli stessi Stati membri e con Paesi terzi, nonché della politica di denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale e di ritiri dei prodotti da parte degli organismi d'intervento;

— un completamento del sistema dei metodi da adottare per la denaturazione dello zucchero.

2. — *La politica di smaltimento delle eccedenze 1969-70.*

L'attività di gestione vera e propria del settore si è accentrata sullo sviluppo e sulla conclusione del programma di smaltimento delle eccedenze di produzione della campagna 1969-70.

A tali fini la Commissione, assistita dal parere del Comitato di gestione, ha fissato, con regolamenti, gli importi quindicinali delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco su livelli notevolmente più bassi di quelli stabiliti nel corso della campagna 1968-69, non soltanto in relazione ai corsi meno depressi riscontrati sul mercato mondiale, ma soprattutto perché ha ritenuto di non attenersi ad un calcolo meramente aritmetico di raffronto con i corsi predetti, ma di attestarsi su livelli di restituzioni atti a consentire l'esportazione di modesti quantitativi nell'ambito di tradizionali correnti di traffico verso Paesi vicini (Svizzera) e di riservare lo smaltimento della massima parte delle eccedenze ad un sistema di fissazione

degli importi massimi di restituzioni mediante pubbliche gare aperte a tutti gli operatori comunitari.

In tal modo è stato assicurato un opportuno scaglionamento nel tempo delle quantità da esportare, nonché una notevole riduzione degli oneri finanziari della Comunità.

Per gli zuccheri greggi, in considerazione dell'inesistenza di correnti normali di esportazione del prodotto allo stato greggio, è stato ugualmente previsto esclusivamente un sistema di gare da porre in essere in casi particolari di necessità.

Per lo zucchero bianco, una volta assicurato il necessario approvvigionamento dei Paesi membri deficitari — come l'Italia —, sono state svolte numerose gare settimanali nel quadro di una gara permanente, aperta nel settembre dell'anno scorso e conclusasi nel maggio di quest'anno, con l'impegno degli operatori aggiudicatari di esportare sui mercati terzi oltre 450.000 tonnellate (costituenti *surplus* per il 60 per cento della Francia e per il 30 per cento del Belgio) e con la concessione di restituzioni ad un livello medio di 14 unità di conto per quintale. (Il livello medio delle restituzioni concesse nel 1968-69 era stato di circa 18 unità di conto per quintale).

Per lo zucchero greggio sono state espletate — tra il febbraio e l'aprile di quest'anno — gare settimanali per l'esportazione di 79.000 tonnellate di greggio di bietola (in massima parte della Francia) con la concessione di una restituzione media di 12,5 unità di conto per quintale.

Nella politica di eliminazione delle eccedenze di produzione comunitaria hanno, poi, rivestito particolare rilievo le vendite effettuate, ugualmente mediante gare, di varie partite di zucchero bianco giacenti presso gli organismi d'intervento francese e tedesco. Sono state aggiudicate per l'esportazione verso i Paesi terzi oltre 100.000 tonnellate di zucchero francese e 13.000 tonnellate di zucchero tedesco, con restituzioni varianti fra le 13 e le 15 unità di conto per quintale.

Per quanto attiene all'altra via di sbocco delle eccedenze, costituita dalla denaturazione dello zucchero per alimentazione animale, è stato ancora utilizzato il sistema di gare dirette a stabilire gli importi massimi dei premi di denaturazione da accordare agli utilizzatori interessati.

A tale scopo sono state utilizzate 132.000 tonnellate di zucchero (per oltre metà tedesco e, per il resto, della Francia, dell'Olanda e del Belgio), nonché 36.000 tonnellate prove-

nienti dalle giacenze dell'organismo d'intervento tedesco. Nel campo della denaturazione, peraltro, ha avuto notevole peso (per 200.000 tonnellate) la richiesta di premi di denaturazione sulla base degli importi fissati al di fuori del sistema di gare, a livelli che sono stati progressivamente diminuiti fino ad essere annullati allorché si è constatata l'inesistenza di quantitativi di zucchero da destinare all'alimentazione animale.

Con altri regolamenti, pure adottati tramite il Comitato di gestione, la Commissione ha altresì fissato gli importi di restituzioni concernenti le quantità di zucchero contenute in prodotti trasformati da esportare sul mercato mondiale, nonché ha fissato — trimestralmente — gli importi delle restituzioni alla produzione, accordate per i quantitativi di zucchero utilizzato nella fabbricazione di prodotti chimici.

Ma si è trattato di quantitativi di non rilevante importanza economica, sia ai fini dello smaltimento delle eccedenze, sia ai fini degli oneri derivanti alle Casse comunitarie.

3. — *Previsioni di produzione e di commercializzazione per la campagna 1970-71.*

Le più recenti constatazioni di sviluppo della corrente campagna 1970-71 lasciano prevedere un livello piuttosto contenuto di produzione comunitaria (6.900.000 tonnellate, cioè circa mezzo milione di tonnellate in meno della campagna precedente) da raffrontare ad un crescente consumo umano (che dovrebbe raggiungere il livello di 6.200.000 tonnellate).

Tenuto conto della quantità (100.000 tonnellate) di zucchero da esportare sotto forma di prodotti trasformati, le eccedenze di prodotto tal quale da collocare sui mercati terzi non dovrebbero superare le 500.000 tonnellate, mentre il programma di smaltimento di tali eccedenze dovrebbe completarsi con la concessione di premi di denaturazione allo zucchero per l'alimentazione del bestiame (circa 100.000 tonnellate, di cui 30.000 per l'alimentazione delle api) e di restituzione alla produzione per lo zucchero destinato all'industria chimica (circa 40.000 tonnellate).

Il nostro Paese, la cui produzione risulterà inferiore alla quota nazionale di oltre 100.000 tonnellate, dato l'accresciuto consumo umano e industriale, ha già presentato, tramite l'apposita Cassa di conguaglio zucchero, il programma di acquisti dai Paesi CEE dei quantitativi necessari alla copertura dei fabbisogni.

LINO E CANAPA.

In data 29 giugno 1970, il Consiglio delle Comunità Europee ha adottato il regolamento n. 1308, relativo all'organizzazione comune dei mercati del lino e della canapa.

La meccanica dell'organizzazione comune di mercato si basa essenzialmente sulla concessione di un aiuto forfettario ad ettaro coltivato a lino e a canapa, destinato ad assicurare un'equa remunerazione ai produttori ed a permettere un razionale orientamento della produzione che determini un effettivo adeguamento dell'offerta alla domanda.

D'altra parte, non sarebbe stato possibile introdurre in questo settore un sistema di prezzi atto ad assicurare adeguate garanzie di smercio ai produttori e ciò in considerazione della estrema eterogeneità del lino e della canapa prodotti nell'area comunitaria e la conseguente impossibilità pratica di determinare le qualità *standard*.

La scelta dell'aiuto ad ettaro quale forma essenziale di sostegno della produzione e del mercato è motivata anche dal fatto che negli Stati membri produttori di lino — che tra i due prodotti è quello che riveste una maggiore importanza economica — già si concedeva un sussidio analogo. Quindi, con tale sistema non si è inteso sostenere direttamente i prodotti, ma bensì la coltivazione, i cui prodotti (fibra o seme) vengono fatti beneficiare entrambi di un vantaggio, al fine di stimolarne la concorrenzialità nei confronti dei prodotti analoghi di provenienza terza, che, com'è noto, sono caratterizzati da prezzi inferiori a quelli comunitari, in ragione dei costi.

Ed è proprio in vista di tali finalità che il regolamento stabilisce di tener conto, all'atto della determinazione della misura del premio, del prezzo delle fibre e dei semi di lino e di canapa sul mercato mondiale, oltre che dell'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e delle possibilità di smercio della produzione stessa.

Il regolamento prevede, inoltre, la possibilità di effettuare « azioni comuni » d'intervento sul piano strutturale, volte, tra l'altro, a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della commercializzazione e della trasformazione in fibra della paglia di lino e della paglia di canapa, nonché a migliorare le qualità dei prodotti ed a ricercare nuove utilizzazioni.

Nei casi in cui la disponibilità di fibre di lino o di canapa rivelino uno squilibrio temporaneo rispetto alla domanda prevedi-

bile, è ammessa, infine, la possibilità di concedere aiuti all'ammasso privato. I destinatari della sovvenzione possono essere i detentori di fibre di origine comunitaria che si impegnino contrattualmente a ritirare dal mercato quantità di prodotto stabilite, per rimetterle in circolazione quando il mercato risultasse in grado di assorbirle a prezzi ragionevoli.

All'approvazione della disciplina di base ha fatto seguito l'adozione dei relativi regolamenti d'applicazione, tra i quali va ricordato quello riguardante la fissazione dell'ammontare dell'aiuto ad ettaro che per la campagna di commercializzazione 1970-71 è di 110 e di 80 unità di conto, rispettivamente per il lino e per la canapa.

È da ritenere che le misure predisposte per l'organizzazione dei mercati, nei due settori, si dimostrino adatte al raggiungimento degli obiettivi da perseguire. Per quanto riguarda il nostro Paese, si prevede che, in virtù dei cennati regimi d'aiuto, la coltura della canapa (quella del lino è ormai praticamente scomparsa) possa attestarsi su soddisfacenti livelli produttivi.

CARNI SUINE.

Nei primi undici mesi del corrente anno, sono stati adottati dalla Commissione i normali provvedimenti previsti dalla regolamentazione comunitaria del settore, consistenti, tra l'altro, nell'adeguamento trimestrale dei prelievi e dei prezzi limite, in rapporto al variare della differenza dei prezzi dei cereali da foraggio tra il mercato comunitario e quello mondiale, nonché nella fissazione degli ammontari delle restituzioni destinate a mantenere competitiva sui mercati esteri la produzione comunitaria di carni lavorate.

I prelievi così calcolati sono stati tuttavia sottoposti a notevoli riduzioni, in tempi successivi, al fine di evitare una eccessiva lievitazione dei prezzi.

Una prima riduzione dei prelievi, nella misura del 50 per cento del loro ammontare, era stata disposta, nell'ottobre dello scorso anno, con il regolamento CEE n. 1956/69. Successivamente, con il regolamento CEE n. 2496/69, la riduzione è stata portata al 75 per cento del prelievo, per il periodo 15 dicembre 1969-18 gennaio 1970. Ripristinato, a quest'ultima data, il prelievo nella misura del 50 per cento, esso è rimasto immutato fino al 2 marzo, quando, con il regolamento

CEE n. 307/70, è stato riportato al suo valore interno. Infine, con il regolamento CEE n. 530/70, è stata disposta una nuova riduzione del prelievo nella misura del 50 per cento, limitatamente al periodo 23 marzo-11 maggio 1970. Posteriormente a tale data i prelievi non hanno subito ulteriori mutamenti.

Per quanto riguarda le restituzioni alla esportazione, sono stati adottati due distinti provvedimenti normativi intesi ad escludere dalla concessione del beneficio in parola i prodotti di qualità scadente. Si tratta dei regolamenti CEE n. 2403/69 e 783/70, con i quali la Commissione ha fissato i requisiti minimi qualitativi cui debbono rispondere i prodotti per essere ammessi al godimento della restituzione, nonché i metodi di analisi per l'accertamento dei requisiti stessi.

Sono stati adottati, altresì, i regolamenti CEE n. 2108/70 e 2151/70, al fine di provvedere, distintamente, alla determinazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino e del prezzo di base nonché della qualità-tipo dei suini, per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 ottobre 1971.

Il primo regolamento ha lo scopo di determinare una nuova tabella comunitaria di classificazione dei suini, basata sulla nozione di quotazione dei suini macellati e adattata, pertanto, alla recente evoluzione della situazione e degli usi commerciali del mercato.

Nella tabella comunitaria è scelta la qualità tipo dei suini macellati — nella fattispecie, la classe seconda — ai fini della fissazione del prezzo di base, che costituisce l'elemento essenziale del secondo regolamento. Tale prezzo, che è stato aumentato dell'1 per cento, passa a 77,25 unità di conto per 100 chilogrammi, pari a lire 48.281,25.

Vanno sottolineati i favorevoli effetti che la regolamentazione comunitaria ha determinato, anche nell'anno in corso, sul piano dello sviluppo degli allevamenti e, in particolare, della stabilizzazione dei mercati. Nei primi quattro mesi dell'anno, i prezzi si sono mantenuti al di sopra delle 500 lire/kg. peso vivo, con punte superiori alle 550 lire a fine marzo.

In seguito, si è registrata una leggera flessione delle quotazioni che, tuttavia, sono sempre risultate superiori alle 450 lire/kg. peso vivo.

All'aumento della produzione non ha tuttavia fatto riscontro una corrispondente riduzione delle nostre importazioni che, al

contrario, risultano aumentate rispetto allo scorso anno in ragione dell'aumentato consumo interno. A fronte di una importazione di circa 800.000 quintali di carne suina, registrata durante il 1969, la previsione per tutto l'anno 1970 era di una importazione di oltre un milione di quintali.

Le esportazioni si mantengono sui livelli dello scorso anno, in quanto esistono ancora notevoli restrizioni di carattere sanitario nei nostri confronti, a causa dell'infezione di peste suina africana verificatasi nel 1969.

VINO.

Il Consiglio ha adottato, il 28 aprile 1970, il regolamento di base relativo alle disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Questo regolamento traduce, in una forma giuridica, il contenuto della risoluzione approvata dal Consiglio il 6 febbraio 1970, precisando le disposizioni generali di questa al fine di renderle esecutive e tiene conto delle caratteristiche particolari del mercato del vino nonché delle condizioni specifiche regionali di produzione.

Con il cennato regolamento e con quelli essenziali d'applicazione, entrati in vigore contemporaneamente, è stata istituita un'organizzazione di mercato unificato nel settore vitivinicolo che ha permesso la libera circolazione dei vini a partire dal 1° giugno 1970.

L'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo comporta un regime dei prezzi e d'intervento, un regime di scambi con Paesi terzi, come pure norme comuni di produzione, un controllo dello sviluppo delle piantagioni, e anche norme comuni relative alle definizioni, alle pratiche enologiche, alla circolazione e all'immissione al consumo umano.

Per quanto concerne il regime dei prezzi e d'intervento, viene fissato annualmente, prima del 1° agosto, un prezzo d'orientamento per ogni tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria per la campagna seguente. Inoltre, il Consiglio deve fissare, per ogni tipo di vino, un prezzo per lo scatto del meccanismo degli interventi che tenga conto della situazione del mercato, della necessità di assicurare la stabilizzazione dei costi sui mercati, della qualità dei raccolti e dei dati del bilancio di previsione stabilito annualmente dalla Commissione.

Le misure d'intervento normali sono di due ordini: l'aiuto allo stoccaggio e la distillazione.

Gli aiuti allo stoccaggio privato sono concessi, in linea generale, da una parte, quando risulti, per una campagna, dai dati del bilancio preventivo, che le quantità disponibili superano i bisogni prevedibili di più di cinque mesi di consumo e, da un'altra parte, quando, per un tipo di vino determinato, il prezzo medio rimane per due settimane consecutive inferiore ai prezzi di scatto; in questo caso, gli aiuti sono accordati fino al ristabilimento dei corsi.

La distillazione interverrà soltanto quando le misure di stoccaggio saranno insufficienti per ottenere un raddrizzamento dei corsi. Il Consiglio determinerà le condizioni di questa operazione che potranno essere differenziate secondo le zone viticole e saranno adottate in modo tale che l'equilibrio del mercato dell'alcool non venga compromesso.

Per quanto riguarda il regime degli scambi con i Paesi terzi, il regolamento stabilisce la soppressione di ogni restrizione quantitativa per quanto concerne le importazioni nella Comunità. Inoltre, il regime preso in considerazione prevede l'applicazione dei diritti della tariffa doganale comune e la determinazione di un prezzo di riferimento (tanto per il vino rosso che per il vino bianco) al quale si riferirà una tassa di compensazione per assicurare la preferenza comunitaria. Questa tassa non sarà applicata alle importazioni dai Paesi che garantiscono il rispetto del prezzo di riferimento né alle importazioni di vini di qualità (come Porto e Xeres, con denominazione controllata e presentati con certificato d'origine). I prezzi di riferimento vengono calcolati sulla base dei prezzi d'orientamento per i vini da tavola più rappresentativi della produzione comunitaria. Nella misura necessaria per permettere un'esportazione economica importante di vino, può essere concessa una restituzione all'esportazione, finanziata dalla Comunità.

Come negli altri regolamenti-quadro agricoli, la clausola di salvaguardia prevista da questo regolamento permette al Consiglio di adottare le misure appropriate applicabili agli scambi con i Paesi terzi per porre rimedio ad una perturbazione o minaccia di perturbazione del mercato comunitario. Gli Stati membri produttori sono autorizzati a limitare le importazioni in provenienza da un altro Stato membro se l'insieme degli strumenti amministrativi necessari alla gestione non è in applicazione.

In materia di norme di produzione, al fine di evitare una sovrapproduzione europea, il regolamento stabilisce che ogni aiuto alle piantagioni nuove di viti è vietato, ad eccezione

di quelle autorizzate dal Consiglio, qualora sia il caso, in certe zone a sola vocazione viticola e quando questa autorizzazione permetta di migliorare il reddito dei viticoltori.

Ogni nuova piantagione è sottoposta alla notifica preliminare alle amministrazioni nazionali competenti ed è oggetto di un certificato. In base a queste notifiche, vengono stabiliti piani di previsione nazionale. Ogni anno, la Commissione presenta al Consiglio una relazione relativa particolarmente all'evoluzione del rapporto tra la produzione e le utilizzazioni in funzione dei piani previsionali. Se risulta da questa relazione che la produzione tende a superare le utilizzazioni prevedibili e, per conseguenza, a mettere in pericolo il reddito del viticoltore, il Consiglio dovrà adottare le disposizioni necessarie per impedire la formazione di eccedenze strutturali.

Il regolamento fissa inoltre le norme concernenti le condizioni d'arricchimento e lo eventuale aumento del titolo alcolometrico naturale, precisando specialmente che l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa in certe regioni viticole della zona « A » (Germania e Lussemburgo) può farsi fino al 1° luglio 1979, a condizione che l'aumento di volume non sia superiore al 15 per cento.

Per quanto riguarda il taglio dei vini, il regolamento prevede la libertà di tagliare vini nella Comunità fra di loro. Il taglio fra vini in grado di dare un vino da tavola è autorizzato soltanto se sono originari di una stessa zona viticola e se il taglio è effettuato nella detta zona. Il taglio di vini della Comunità con vini importati è vietato; il Consiglio può derogare a questa norma in casi eccezionali.

Gli Stati membri possono mantenere le loro regolamentazioni secondo le quali, per poter utilizzare un'indicazione geografica, il vino da tavola in causa deve essere ottenuto a partire da certi vitigni designati espressamente e provenire esclusivamente dal luogo (delimitato in modo preciso) di cui porta il nome. L'utilizzazione di un'indicazione geografica per designare i vini da tavola risultanti da un taglio di vini provenienti da uve raccolte in zone viticole differenti è ammessa soltanto se almeno l'85 per cento del vino da tavola risultante dal taglio proviene dall'area viticola di cui porta il nome.

Nel quadro della promozione di una produzione di qualità definita dal regolamento di base n. 24 del 1962, il Consiglio ha inoltre adottato, alla stessa data, un regolamento concernente le disposizioni particolari in materia di produzione, di commercializzazione e di con-

trollo di vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Questo regolamento stabilisce un certo numero di discipline comunitarie concernenti specialmente la delimitazione delle regioni determinate, la predisposizione di un elenco di vitigni e le pratiche di coltura, pur lasciando un largo posto alle regolamentazioni nazionali che riflettono le particolarità e le pratiche tradizionali nel settore dei vini di qualità. Per quanto concerne la denominazione sotto la quale i vini di qualità devono essere commercializzati, il regolamento prevede sia l'utilizzazione della menzione « v.q.p.r.d. » sia una altra denominazione tradizionalmente riservata a questi vini negli Stati membri.

Tra le questioni che, prossimamente, dovranno trovare soluzione in sede comunitaria, figura la disciplina della produzione e del commercio dei vini spumanti, dei vini liquorosi e di quelli aromatizzati. Dovrà essere, inoltre, affrontato il problema relativo all'istituzione di un'organizzazione comune di mercato dell'alcool e delle acqueviti, nonché la definizione di un regime comunitario per l'aceto da vino, alla cui fabbricazione vengono destinati considerevoli quantitativi della nostra produzione di vino.

Secondo le aspettative dei nostri operatori economici, detto regime dovrebbe assicurare all'aceto da vino un più agevole collocamento sul mercato comunitario, favorendo la sua progressiva sostituzione al prodotto di sintesi.

Per ciò che concerne, infine, l'istituzione del « catasto viticolo » in Italia, va ricordato che le relative operazioni saranno ultimate, secondo l'impegno assunto dal Governo, entro il prossimo anno.

Sembra prematuro formulare sin d'ora giudizi circa gli effetti espliciti dalla regolamentazione comunitaria nei confronti del nostro settore dei vini, dato il tempo estremamente breve intercorso dalla data di entrata in applicazione delle relative disposizioni.

Risultano tuttavia significativi i primi dati relativi al volume delle esportazioni italiane verso i due maggiori mercati della Comunità, a poco più di quattro mesi dall'istituzione della liberalizzazione dei vini: in base ai certificati di accompagnamento di tali prodotti risulta che, nel censato periodo, sono stati inviati ben 1.255.500 ettolitri in Francia e 402.123 ettolitri nella Repubblica Federale Tedesca.

In media, l'aliquota mensile complessiva delle esportazioni italiane verso la CEE ha raggiunto i 369.000 ettolitri e, anche in questo periodo di saldatura fra le due campagne, si registra un volume di invii invero soddisfacente.

Al fine di migliorare, sul piano concreto, le possibilità di sbocco prospettatesi in questo primo periodo, occorrerà che siano rigorosamente applicate le disposizioni che regolano la difesa commerciale alla frontiera della Comunità e si attui l'armonizzazione fiscale nei settori del vino e degli alcoli, in forme che assicurino l'eliminazione degli attuali oneri all'importazione ed in particolare, le discriminazioni fiscali tra i Paesi membri.

TABACCO GREGGIO.

Il Consiglio delle Comunità europee ha adottato, in data 21 aprile 1970, il regolamento n. 727/70, che istituisce l'organizzazione comune dei mercati in questo settore.

Con la nuova disciplina di mercato, la Comunità ha inteso giungere alla completa liberalizzazione della coltura del tabacco ed assicurare ai produttori garanzie equivalenti a quelle godute nel quadro dell'organizzazione nazionale, laddove questa esisteva, mediante l'offerta della garanzia del prezzo e del collocamento del prodotto.

Tali garanzie sono rese operanti attraverso gli strumenti appositamente previsti (prezzi di obiettivo e d'intervento), analogamente a quanto è stato già praticato per altre organizzazioni comuni europee di mercato.

Per concretare la tutela delle categorie produttrici, il regolamento — in mancanza di prelievi all'importazione sui tabacchi greggi in provenienza dai Paesi terzi — ha previsto la concessione di un premio per gli acquirenti di tabacchi comunitari e ciò allo scopo di consentire ai produttori il collocamento del loro prodotto sul libero mercato al prezzo d'obiettivo, se possibile, o quanto meno al prezzo ad esso più vicino.

La concessione di siffatto premio trova fondamento nel fatto del maggior costo dei tabacchi comunitari rispetto a quello degli analoghi tabacchi in provenienza dai Paesi terzi, e nel fatto ancora che la tariffa esterna comune (TEC) non è tale da offrire da sola una adeguata protezione.

Se nonostante ciò, il tabacco greggio — per un motivo o per un altro — non dovesse trovare collocamento sul libero mercato, esso potrà tuttavia e in ogni caso essere offerto all'Organismo di intervento che è obbligato ad acquistare a prezzo d'intervento, venendosi in tal modo a concretare quella seconda garanzia di cui più sopra si è fatto cenno: il collocamento del prodotto.

Assicurata nei modi sopra descritti una equa remunerazione ai produttori, il regolamento si è, inoltre, proposto l'obiettivo di conseguire — sempre attraverso il meccanismo dei prezzi — miglioramenti qualitativi della produzione al fine di renderla meglio e più accetta al mercato e, quindi, più facilmente collocabile; escludendo con ciò l'incremento in genere della produzione stessa, se non entro determinati livelli. A tale scopo, ha previsto, in particolare, un sistema in base al quale la produzione viene sottoposta a controllo per modo che, verificandosi determinate situazioni che abbiano ad incrementare la produzione stessa oltre i prefissati livelli, vengono poste in essere misure intese, nel loro insieme, ad affievolire le garanzie originariamente offerte per ricondurre, in tal caso, il volume della produzione a quello precedentemente stabilito.

Al regolamento sopra illustrato, nei suoi elementi essenziali ha fatto seguito una serie di regolamenti di applicazione che, in pratica, dettano specifiche norme per l'attuazione nei vari Stati membri dei principali informatori del regolamento di base.

In complesso, può dirsi che gli strumenti previsti per l'attuazione dell'organizzazione comune di mercato nel settore e le misure predisposte con i regolamenti di applicazione, si dimostrano convenientemente studiati e pertanto atti a raggiungere le finalità che si intendono conseguire.

In particolare, per quanto riguarda il nostro Paese, è da ritenere che la nuova organizzazione di mercato possa senz'altro esplicare la sua benefica azione in questo particolare settore specie se la nostra produzione, ormai inserita nel più vasto mercato comunitario, sarà diretta — anche attraverso l'attuazione del già predisposto programma di miglioramento strutturale — al conseguimento di prodotti qualitativamente migliori e, quindi, maggiormente richiesti dall'industria utilizzatrice.

CARNI BOVINE.

Per il settore delle carni bovine, l'attività comunitaria ha riguardato, prevalentemente, l'adozione di nuove norme d'applicazione della disciplina di base, nonché la modifica di talune disposizioni già in vigore, al fine di renderle più rispondenti alle esigenze dell'organizzazione del mercato unificato.

In data 15 dicembre il Consiglio delle Comunità europee ha ripartito il contingente di

22 mila tonnellate di carne congelata. La Commissione aveva proposto di assegnare all'Italia 7.900 tonnellate, ma dopo una lunga serie di argomentazioni all'Italia sono state concesse in via definitiva 11.600 tonnellate. Nel corso dei prossimi mesi sarà effettuata la ripartizione dei 20.000 capi da reddito di origine austriaca e dei 5.000 capi da reddito di origine svizzera.

Inoltre, all'organo deliberante dovrà essere sottoposta la valutazione del fabbisogno annuale di carne congelata per l'industria ed il bilancio annuale per lo stesso prodotto, nonché il problema relativo al livello del prezzo di orientamento per la campagna 1971/72.

Tra le norme da attuare va ricordato il regolamento CEE n. 1975/69, adottato il 6 ottobre 1969, con il quale era stato istituito un regime di premi per l'abbattimento delle vacche e di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti del latte volto, in via principale, alla riduzione delle eccedenze di latte nella Comunità. In tale occasione era stata prevista una limitazione nell'applicazione delle cennate misure, che dovevano rivestire carattere sperimentale.

Per ciò che concerne il regime inteso a favorire l'abbattimento delle vacche, esso non è più operante sia per scadenza del termine sia perché è stato raggiunto il limite previsto di 250.000 capi. Circa il secondo regime (premi per mancata consegna), per il quale non era stato previsto alcun termine finale, è da prevedere che il limite quantitativo massimo venga raggiunto entro breve tempo.

La Commissione propone ora la riconduzione, per il 1971, di tali regimi, introducendo qualche modifica alle disposizioni preesistenti nel senso che, ad esempio, la « macellazione » verrebbe sostituita alla « eliminazione » dalla stalla e ciò per evitare, tra l'altro, di penalizzare attraverso la corresponsione di un premio forfettario, gli allevatori detentori di vacche di qualità e di rendimento superiore, nei casi in cui la macellazione risultasse necessaria.

Questa proposta — peraltro circoscritta, secondo i più recenti orientamenti della Commissione, soltanto ai premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari — incontra l'opposizione della delegazione italiana, che già si era espressa negativamente, a suo tempo, in ordine all'opportunità delle misure di cui al citato regolamento CEE n. 1975/69. Ciò anche per il fatto che dette misure hanno ricevuto, in Italia, una scarsa realizzazione in ragione dell'alto prezzo spuntato dal latte alimentare e ad uso indu-

striale e, soprattutto, dalla mancata recezione delle disposizioni stesse nel nostro ordinamento giuridico.

L'attività d'ingrasso dei vitelli e di giovani animali, recentemente intrapresa, va assumendo un ritmo sempre più intenso, con risultati apprezzabili sul piano dell'accrescimento delle disponibilità nazionali di carne bovina. Il conseguimento di tale risultato è stato reso possibile dalle agevolazioni doganali disposte a favore dell'importazione, che hanno compensato, almeno parzialmente, l'aumento dei prezzi all'origine.

E potranno conseguirsi risultati ancora più confortanti se, come sembra, verranno aboliti e adeguatamente ridotti gli attuali ostacoli di natura sanitaria e commerciale all'importazione di vitelli dai Paesi dell'America Latina.

SETTORE AVICOLA.

Nel corso dell'annata l'attività normativa ha interessato:

— l'esame di una proposta di modifica del regolamento n. 129 del 12 dicembre 1963, relativo alla produzione e alla commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini.

La nuova regolamentazione tende a creare uno strumento giuridico ai fini della rilevazione statistica dei dati sulla produzione del materiale avicolo da riproduzione ed allevamento, per poter elaborare delle previsioni per l'informazione a medio e a breve termine agli allevatori sulle disponibilità di uova da consumo e di carne di pollame per il mercato.

In mancanza, per il settore, d'interventi diretti per alleggerire il mercato — come è previsto invece per gli altri settori agricoli — l'informazione sull'evoluzione della produzione aiuterà gli allevatori ad equilibrare i programmi di allevamento alle effettive esigenze del mercato;

— l'esame di una proposta di regolamento sulla commercializzazione dei prodotti derivanti dalla sgusciatura delle uova.

L'articolo 2 del regolamento 122/67 sul mercato delle uova, prevede determinati provvedimenti per la stabilizzazione del mercato, tra cui quelli per la valorizzazione della qualità dei prodotti.

Nel 1968 venne approvato dal Consiglio il regolamento n. 1619, sulle norme di qualità e di commercializzazione delle uova in guscio, entrato poi in vigore nella Comunità il 1° luglio 1969, tranne che nel nostro Paese, per carenza di strumenti legislativi nazionali in

materia di sanzioni pecuniarie e di competenza nel settore.

Il disegno di legge in materia, predisposto sin dallo scorso anno dal Governo, è tuttora all'esame delle Camere.

Nel 1970 è stata posta allo studio del Consiglio delle Comunità europee un'altra regolamentazione del genere, che riguarda le norme di qualità e di commercializzazione dei prodotti provenienti dalla sgusciatura delle uova.

L'industria della preparazione dei prodotti d'uovo, considerata sino ad alcuni anni or sono un'industria di recupero del prodotto scondizionato e di quello non più fresco, si è trasformata successivamente in una importante attività ausiliaria dell'industria alimentare. Anche nel nostro Paese il settore ha subito una grande evoluzione, con prospettive interessanti per l'avvenire. La regolamentazione in parola, oltre che mettere ordine nel settore della produzione, specie sotto il profilo igienico-sanitario, faciliterà:

— l'aumento dei consumi per le maggiori garanzie offerte dal prodotto sottoposto al controllo sulla qualità;

— l'adeguamento trimestrale dei prelievi ordinari e dei prezzi limite, in relazione alle variazioni dei prezzi dei cereali foraggeri sul mercato mondiale e su quello della Comunità;

— la determinazione dei supplementi di prelievo in caso di offerte di prodotti a prezzi al di sotto di un determinato « prezzo limite » da parte dei Paesi terzi;

— l'elaborazione e l'approvazione delle normative di competenza della Commissione.

Tra l'altro sono stati approvati nell'annata 1970, per il settore delle uova, e più particolarmente per i prodotti d'uovo, i regolamenti nn. 570, 571, 572, del 26 marzo 1970 al fine di assicurare con contratti a lungo termine, e con restituzioni a livello costante, le vendite al di fuori della Comunità, in periodi di gravi crisi per il mercato interno.

Nel complesso la produzione nazionale si è avvantaggiata della disciplina comunitaria, che ha permesso una sua rapida evoluzione.

La difesa dalle indiscriminate importazioni dai Paesi terzi, a prezzi a volte di molto al di sotto dei costi di produzione, ha contribuito al consolidamento delle imprese di allevamento.

In tale situazione il ricorso ai mercati esteri è andato gradualmente riducendosi, mentre la produzione nazionale ha compiuto un deciso passo avanti, sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo.

Attualmente il nostro Paese è pressoché autosufficiente per i due principali settori dei polli da carne e delle uova. Si importano tuttora i pollami vari (tacchini, faraone ed anatre) per far fronte alle richieste del consumo nei momenti di punta.

MIELE.

Rientra fra i prodotti che la Comunità ha deciso di assoggettare alla politica agricola comune e la Commissione ha presentato al Consiglio delle Comunità europee, sin dallo scorso marzo, uno schema di Regolamento riguardante la produzione ed il commercio del miele.

La tariffa esterna comune prevede, per tale prodotto, l'applicazione di un dazio del 27 per cento, consolidato al GATT, per cui la disciplina comunitaria non potrà, comunque, prevedere meccanismi di difesa commerciale, nei confronti delle provenienze terze, che vadano al di là di tale limite di protezione.

Per quanto precede, la Commissione non ritiene di dover attuare, almeno per ora, una organizzazione comune di mercato, ma bensì un vero coordinamento delle legislazioni nazionali in materia, opportunamente integrato da norme di controllo sul piano sanitario.

La proposta di regolamento presentata dalla Commissione si basa essenzialmente su norme di qualità e di commercializzazione, che attengono, in particolare, alla composizione del prodotto, al suo confezionamento, all'origine, al prelevamento dei campioni, ai metodi di analisi, ecc.

OLIO D'OLIVA.

Nel corso della sessione tenutasi il 19-20 ottobre 1970, il Consiglio delle Comunità europee ha stabilito di confermare, per la campagna 1970-71, i prezzi applicati nell'annata precedente, che, per memoria, vengono qui appresso riportati:

prezzo indicativo alla produzione	u.c.	115,25/q.le
prezzo indicativo di mercato	»	72,10/ »
prezzo d'intervento	»	64,85/ »
prezzo d'entrata	»	70,70/ »

Il Consiglio ha deciso di confermare, altresì, per la campagna di commercializzazione 1970-71, i meccanismi comunitari di gestione del mercato dell'olio d'oliva, in ana-

logia a quanto aveva deliberato nel giugno scorso relativamente ai semi oleosi.

Per il settore in esame non si registrano novità particolari, ove si eccettuino gli snellimenti introdotti nelle procedure relative alla erogazione dell'integrazione di prezzo. Le innovazioni apportate consistono nella validità, per la campagna 1970-71, delle denunce di coltivazione già presentate durante la campagna 1969-70, salvo il caso in cui l'azienda del produttore abbia subito trasformazioni tali da modificare le possibilità di produzione di olive o di olio dell'azienda stessa, nonché nell'introduzione della facoltà della presentazione contemporanea sia della denuncia di coltivazione sia della domanda di integrazione.

La conferma dei prezzi e delle norme relative alla campagna 1969-70, sia pure nel contesto di una generale riconduzione dei prezzi agricoli, deve considerarsi un risultato senz'altro positivo, ove si tenga conto dell'incremento della produttività verificatosi malgrado l'aumento dei costi di produzione.

Restano taluni problemi, la cui soluzione si impone prima dell'inizio della campagna 1971-72 e che riguardano, sia il congruo adeguamento del prezzo indicativo alla produzione, sia l'attuazione di un'efficace azione di propaganda intesa a stimolare il consumo dell'olio d'oliva, nonché la diretta corresponsione ai produttori di olive dell'integrazione di prezzo dell'olio di sansa, sinora pagata all'industria di estrazione di tale prodotto.

Le cennate questioni hanno già formato oggetto d'esame in sede comunitaria e non dovrebbero sussistere, a quanto è dato di presumere, serie difficoltà alla loro soluzione nei sensi auspicati dai nostri produttori.

ORTOFRUTTICOLI E AGRUMI.

Il Consiglio delle Comunità Europee ha adottato, nel novembre 1969, una serie di regolamenti volti a completare ed a rendere più efficiente la regolamentazione del settore ortofrutticolo ed agrumario e tendenti a promuovere, per ciò che concerne gli agrumi, il miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione di tali prodotti.

Nel corrente anno, la Comunità ha provveduto ad adottare le relative norme d'applicazione, con la gradualità richiesta dai tempi tecnici necessari per la loro predisposizione ed approvazione, e conseguente al fatto che al 31 dicembre 1969, data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di base, erano già in

corso le campagne di produzione e di commercializzazione dei prodotti di cui trattasi.

Il regolamento CEE n. 2512/69, che modifica le disposizioni dell'articolo 11 - paragrafo 2° - del regolamento n. 23/62, in materia di determinazione dei prezzi di entrata all'importazione dai Paesi terzi è in applicazione sin dall'inizio della campagna 1970-71, e le sue disposizioni d'attuazione sono contenute nel regolamento CEE n. 1291/70.

Trattasi di norme troppo recenti per poter esprimere, oggi, un giudizio in ordine alla loro efficacia; tuttavia, la maggiore automaticità dello scatto degli interventi e la maggiore autonomia accordata alla Commissione sono elementi che lasciano ben sperare in una più concreta difesa delle nostre produzioni sul mercato comunitario.

Quanto al regolamento CEE n. 2514/69, relativo alle condizioni di applicazione della clausola di salvaguardia, esso è entrato in applicazione nel gennaio del 1970.

La clausola di salvaguardia è stata applicata, per le prime volte, all'importazione di mele nella Comunità durante i mesi di aprile, maggio e giugno 1970. Il controllo, esercitato mediante il rilascio delle licenze, ha impedito che si importassero quantitativi di mele superiori all'80 per cento del volume delle importazioni effettuate nei corrispondenti mesi del 1968 e 1969, per cui si è dovuto frenare, almeno entro certi limiti, il crollo delle quotazioni di mercato del prodotto comunitario e, indirettamente, anche delle altre frutta di stagione, ivi comprese le arance.

Le norme del regolamento CEE n. 2515/69, che modifica talune disposizioni del regolamento n. 155/66, sono state applicate con decorrenze diverse, in funzione della natura dei singoli tipi di intervento che le norme stesse prevedono.

Per quanto concerne le restituzioni, l'attuazione delle misure previste dal regolamento in esame ha avuto inizio il 1° marzo 1970. I risultati relativi ai prodotti freschi e alla frutta secca possono considerarsi soddisfacenti perché non soltanto è stato mantenuto lo *status quo* per una serie di prodotti che già beneficiavano di un regime di restituzione nel precedente triennio di gestione nazionale 1967-1969, ma le sovvenzioni di cui trattasi sono state estese, almeno per certi periodi e per talune destinazioni, anche alle mele ed ai pomodori.

Per quel che riguarda, invece, gli interventi sul mercato, l'avvio delle relative disposizioni ha avuto inizio con la campagna di produzione e di commercializzazione 1970-71.

La maggiore autonomia concessa alle organizzazioni dei produttori nella fase di intervento e le condizioni di favore previste nei loro confronti rispetto al passato (rimborso totale delle spese sostenute, con la maggiorazione del 10 per cento del prezzo di base), hanno determinato, oltre ad un più sensibile sviluppo associativo, un maggior equilibrio di mercato nonché l'assenza di fenomeni di crisi grave e, quindi, di interventi diretti da parte dell'AIMA.

Il sistema non è risultato, però, esente da difetti: infatti, se per le pesche i ritiri sono stati modesti e con prevalente destinazione alla distillazione e alla beneficenza, per le pere essi risultano assai rilevanti e non conformi all'attesa, quanto all'utilizzazione del prodotto.

La procedura di cessione del prodotto ritirato per il suo avvio alla distillazione o ad altre utilizzazioni non sembra rispondere, infatti, alle esigenze di rapidità e di convenienza connesse con tale tipo di intervento di mercato.

La situazione potrà tuttavia migliorare sensibilmente, dal momento che il Consiglio delle Comunità europee ha ora accolto la proposta italiana di estendere alle pere una deroga già disposta per le pesche e dimostrata positiva, in base alla quale la trasformazione del prodotto può essere assegnata per trattativa diretta anziché per gara pubblica.

È indubbio però che tali provvedimenti debbano essere estesi a tutto il settore delle pomacee e che debba aver luogo, contemporaneamente, un'intensificazione dei rapporti tra le associazioni dei produttori e l'Autorità pubblica, allo scopo di ottenere una collaborazione impostata non soltanto sul piano dell'opportunità economica, ma anche sotto i riflessi sociali e morali. Tale collaborazione risulta tanto più necessaria ove si tenga conto del crescente squilibrio tra offerta e domanda di taluni prodotti, sia sul piano nazionale sia su quello comunitario, che risulta negativo anche per l'andamento del mercato di altre specie di frutta commercializzate nel periodo invernale.

Da tale squilibrio traggono origine le disposizioni del Consiglio in materia di concessione di premi per l'estirpazione di mele, pereti e pescheti. Il relativo regolamento CEE n. 2517/69 muove dalla constatazione del carattere strutturale di certe eccedenze di frutta e dalla conseguente necessità di misure radicali volte a commisurare l'offerta alle reali possibilità di assorbimento del consumo.

È già stata emanata la circolare n. 17 del 12 maggio 1970, recante i criteri d'esame, da parte degli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura, delle domande presentate dai produttori, mentre è in corso di definizione il relativo provvedimento legislativo di carattere finanziario.

Data l'importanza del problema in argomento, la Commissione ha presentato ulteriori proposte normative in materia, volte a stabilire l'aumento dei premi di estirpazione ed a migliorarne le modalità di erogazione. Il relativo Regolamento, che ha lo scopo di riportare le produzioni ad un più equilibrato rapporto rispetto al consumo, è stato approvato dal Consiglio in data 30 novembre 1970. Il premio di estirpazione è stato portato da 500 a 800 u.c. per ettaro estirpato e sarà corrisposto in unica soluzione, purché gli agricoltori interessati si impegnino a non reimpiantare tali fruttiferi per almeno 5 anni. La spesa relativa sarà sostenuta per il 50 per cento dal FEOGA e per il 50 per cento dagli Stati membri.

Il regolamento CEE n. 2511/69 prevede l'attuazione, a lungo e breve termine, di misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari.

In attuazione delle disposizioni riguardanti le misure a lungo termine, da parte italiana si è provveduto a definire, sia pure nelle linee generali, il « piano » delle opere ritenute necessarie per il miglioramento della produzione (riconversione varietale degli aranceti e dei mandarineti) e per potenziare le strutture di commercializzazione dei prodotti. Tale « piano » è già stato trasmesso all'Esecutivo comunitario per l'approvazione di massima, mentre sono in corso di definizione i relativi particolari tecnici di attuazione, in uno con la stima del costo delle opere e dell'ammontare complessivo degli aiuti da corrispondere ai « piccoli produttori ».

Per ciò che riguarda le misure a breve termine, che sono volte a stimolare la capacità di penetrazione commerciale dei nostri agrumi sui mercati comunitari ovvero a promuovere l'avvio alla trasformazione delle arance delle varietà meno pregiate (regolamento CEE n. 2601/69), il Ministero dell'agricoltura ha provveduto con due successive circolari (n. 72 del 7 febbraio 1970 e n. 73 del 16 febbraio 1970), ad impartire all'AIMA le norme necessarie ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nei regolamenti di base ed applicativi.

Non è ancora possibile conoscere i risultati della applicazione di tali misure, in atto dal gennaio 1970, non disponendosi di tutti gli elementi di merito. Si ritiene, comunque, di non poter dubitare dei loro effetti, senz'altro positivi nei confronti del mercato, anche se il loro avvio a campagna già inoltrata e l'assoluta novità di misure del genere possono aver determinato qualche inconveniente.

FINANZIAMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE.

Per quanto concerne il finanziamento della politica agricola comune, l'attività svolta nel periodo che si considera, sia in campo comunitario sia in quello nazionale, può così riassumersi:

- emanazione di nuove norme per il finanziamento della politica agricola comune;
- impostazione del bilancio comunitario dell'esercizio 1970;
- domande di rimborso delle spese sostenute nei periodi di contabilizzazione « 2° semestre 1969 » e « 1° semestre 1970 ».
- versamenti al FEOGA delle contribuzioni dovute per diversi periodi di contabilizzazione;
- versamenti all'AIMA di acconti sulle spese sostenute per gli interventi di mercato;
- accredito all'Italia di somme a titoli diversi e di contributi per progetti di miglioramenti strutturali.

Nuove norme per il finanziamento della politica agricola comune:

Al fine di eliminare alcune sperequazioni che si erano venute a determinare tra gli Stati per la diversa entità delle contribuzioni al FEOGA, allo scopo di dare attuazione, a partire dal 1° gennaio 1971, al regime delle risorse proprie della Comunità, e per far coincidere, dal 1970 in poi, i periodi di contabilizzazione con l'anno civile, in data 21 aprile 1970 il Consiglio delle Comunità Europee ha adottato:

- una Decisione, per la sostituzione dei contributi finanziari degli Stati con risorse proprie della Comunità;
- il Regolamento n. 728/70, recante disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola comune;
- il Regolamento n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

Con tali Regolamenti e Decisione si è sostanzialmente stabilito:

a) Per il « 2° semestre 1969 ».

Di istituire un periodo di contabilizzazione denominato « 2° semestre 1969 », comprendente il periodo 1° luglio-31 dicembre 1969.

Per tale periodo continuano ad applicarsi le norme già in vigore che prevedono, tra l'altro, il versamento al FEOGA del 90 per cento del gettito dei prelievi e, per la parte non coperta dai prelievi, di un importo ripartito tra gli Stati membri con determinate percentuali. Per l'Italia tale percentuale è stata confermata nel 20,3 per cento.

b) Per l'anno 1970.

La contribuzione degli Stati è stata determinata in percentuali fisse, così stabilite:

Italia	21,50%
Belgio	8,25%
Francia	28 —%
Germania	31 —%
Lussemburgo	0,20%
Olanda	10,35%

Per tale anno, quindi non saranno versati alla Comunità gli importi corrispondenti ai prelievi riscossi dagli Stati sulle importazioni dai Paesi terzi.

Il nuovo regime delle risorse proprie che entrerà in vigore il 1° gennaio 1971 e che regolerà il finanziamento globale delle spese comunitarie sino al 31 dicembre 1977 è descritto nel capitolo XIV di questa Relazione.

Bilancio comunitario per l'esercizio 1970.

Il bilancio per l'anno 1970 della CEE per la parte che attiene al FEOGA, è distinto nelle tre Sezioni: Garanzia - Orientamento - Speciale.

Per la Sezione Garanzia, lo stanziamento di bilancio è riportato nell'importo di lire 1.534.865.625.000 e comprende:

- per lire 1.286.868.750.000, le somme iscritte nel precedente bilancio 1969 non utilizzate nel corso dell'esercizio;
- per lire 57.871.875.000, le somme di competenza del periodo di contabilizzazione 1966-67, non utilizzate entro il 31 dicembre 1969;
- per lire 190.125.000.000, gli stanziamenti del periodo di contabilizzazione 1967-68, non utilizzati entro il 31 dicembre 1969.

La copertura di tali oneri viene assicurata mediante il versamento delle contribuzioni degli Stati membri, calcolate secondo il cri-

terio stabilito dal Regolamento n. 130/66 e cioè: per il periodo di contabilizzazione 1966-67, mediante il versamento di un contributo determinato mediante l'applicazione di una percentuale fissa (per l'Italia il 22 per cento); per il periodo di contabilizzazione 1967-68: mediante il versamento del 90 per cento dei prelievi e delle tasse assimilate riscossi dagli Stati, nonché di contributi integrativi calcolati in base ad una percentuale fissa (per l'Italia il 20,3 per cento).

Per la Sezione Orientamento, lo stanziamento di bilancio di complessive lire 327 miliardi 618.550.000, è stato destinato al finanziamento delle azioni strutturali intraprese nel quadro delle disposizioni comunitarie.

Tale stanziamento si riferisce:

— per lire 149.493.550.000, a reiscrizione di stanziamenti del bilancio 1969 che non sono stati utilizzati prima del 31 dicembre 1969;

— per lire 148.125.000.000, al periodo di contabilizzazione 1968-69, di cui:

lire 100.000.000.000, per il finanziamento dei progetti di miglioramento di strutture agrarie;

lire 750.000.000, per inchiesta sul patrimonio suinicolo;

lire 3.125.000.000, per aiuti alle associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli;

lire 70.437.500.000, riservate all'Italia per il miglioramento strutturale nel settore ortofrutticolo;

lire 53.812.500.000, per misure particolari da adottare a seguito dell'applicazione del *Memorandum* della Commissione sulla riforma dell'agricoltura.

La complessiva quota contributiva a carico dell'Italia è pari al 20,3 per cento della spesa globale comunitaria.

Per la Sezione Speciale, lo stanziamento di bilancio di complessive lire 43.281.250.000, è destinato a misure comunitarie di compensazione a favore dell'Italia, della Germania e del Lussemburgo a seguito dell'adozione dei prezzi unici dei cereali.

Di tale importo la somma destinata all'Italia è pari al 28 per cento del complessivo stanziamento.

Domande di rimborso delle spese sostenute nel « 2° semestre 1969 » e nel « 1° semestre del periodo di contabilizzazione 1970 ».

Nel corso dell'anno si è provveduto a trasmettere alla Commissione delle Comunità europee la domanda di rimborso per le spese

del periodo di contabilizzazione « 2° semestre 1969 », ai fini della decisione di acconto per lo stesso periodo.

La domanda di rimborso concerne le seguenti spese sostenute dal 1° luglio 1969 a tutto il 31 marzo 1970 per le operazioni realizzate dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1969, non denunciate nelle precedenti domande di acconto:

— interventi di mercato	L. 152.069.857.118
— restituzioni all'esportazione	» 19.111.799.989
— restituzioni ai fabbricanti di zucchero	» 3.077.019.418
— perdite nette per altri interventi	» 29.945.650.321
	<hr/>
in totale	L. 204.204.326.846
	<hr/> <hr/>

L'importo spettante all'Italia, nella misura del 75 per cento per le spese riconosciute elegibili al FEOGA ammonta a unità di conto 227.899.183 (lire 142.436.989.375). Di contro, la quota contributiva a carico dell'Italia è risultata di unità di conto 302.502.985 (lire 189.064.365.625).

Pertanto, la differenza passiva fra le contribuzioni ed i rimborsi afferenti il suddetto periodo è di unità di conto 74.603.802 (lire 46.627.376.250).

Peraltro, l'esatto importo che dovrà essere versato al FEOGA al predetto titolo ammonta a lire 45.811.751.250, in quanto l'Italia è creditrice dalla Sezione Speciale del Fondo della somma di lire 815.625.000.

Nel corso dello stesso anno si è provveduto, inoltre, ad inoltrare alla Commissione delle Comunità europee la domanda di rimborso per le spese sostenute nel 1° semestre del periodo di contabilizzazione 1970.

Tale domanda comprende i seguenti pagamenti:

— per interventi di mercato	L. 4.204.649.936
— per restituzioni alla esportazione	» 23.482.573.540
	<hr/>
in totale	L. 27.687.223.476
	<hr/> <hr/>

Si è in attesa delle decisioni dei competenti Organi Comunitari per la determinazione degli acconti spettanti e delle contribuzioni a carico di ogni singolo Stato membro.

Infine, nel corso dell'anno 1970, è stata prospettata alla Commissione la particolare situazione finanziaria dell'Italia che nel prossimo anno 1971 dovrà sostenere un onere di notevole entità in dipendenza del ritardo con il quale vengono effettuati i pagamenti per gli interventi di mercato e per le restituzioni.

A tal fine è stata chiesta l'adozione di un regolamento di carattere eccezionale che stabilisca la possibilità, da parte di tutti gli Stati membri, di presentare una domanda supplementiva di acconto per le spese pagate anteriormente al 1° ottobre 1970 e relative ad operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1970 che non siano state denunciate con le precedenti domande di acconto.

Tale regolamento è stato approvato dal Consiglio in data 23 novembre 1970 (n. 2367) e la sua applicazione consentirà un alleggerimento dell'onere finanziario previsto per l'anno 1971 in quanto i presumibili rimborsi spettanti all'Italia saranno contabilizzati in detrazione della quota contributiva che il nostro Paese dovrà versare per le spese del 1° semestre 1970.

Versamenti al FEOGA delle contribuzioni dovute per diversi periodi di contabilizzazione.

A seguito dell'approvazione della legge 13 ottobre 1969, n. 740, recante delega al Governo ad emanare norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari e con l'utilizzo dei conseguenti stanziamenti di bilancio, si è proceduto a disporre il pagamento a favore della Comunità Economica Europea dell'importo di lire 48.025.382.588, così ripartite:

Sezione Garanzia:

- per il 2° semestre del periodo di contabilizzazione 1968-69 . . . L. 40.692.390.625

Sezione Orientamento:

- per i periodi di contabilizzazione 1964-65 e 1966-67 L. 7.332.991.963

in totale L. 48.025.382.588

Versamenti all'AIMA di acconti sulle spese sostenute per gli interventi di mercato.

Con gli stanziamenti della legge 13 ottobre 1969, n. 740, sono stati disposti i seguenti versamenti a favore dell'Azienda di Stato per

gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) di sua competenza, a seguito delle decisioni adottate dalla Comunità Economica Europea:

- parziale acconto sulle spese sostenute nel 2° semestre del periodo di contabilizzazione 1968-1969	L. 21.328.505.594
- saldo dell'acconto per il 2° semestre del periodo di contabilizzazione 1968-69	» 18.001.414.406
- parziale acconto sulle spese del periodo di contabilizzazione 1966-1967	» 18.817.485.594
- ulteriore acconto sulle spese del periodo di contabilizzazione 1966-1967	» 3.465.000.000
- ulteriore acconto sulle spese del periodo di contabilizzazione 1966-1967	» 10.667.008.037
- acconto sulle spese del periodo di contabilizzazione « 2° semestre 1969 »	» 68.369.348.750
in totale	<u><u>L. 140.648.762.381</u></u>

Sezione Orientamento.

Nel corso dell'anno 1970 la Comunità, in adempimento di decisioni adottate dal Consiglio delle Comunità europee, ha accreditato l'Italia dei seguenti importi, che sono stati versati alla Banca d'Italia su conti intestati al Ministero del tesoro:

L. 1.875.000.000	- per indagine sulla struttura delle aziende agricole;
L. 390.000.000	- per inchiesta sul patrimonio suinicolo;
L. 1.902.033.125	- per indennizzo dei danni causati dalla peste suina;
L. 14.355.928.750	- per miglioramenti strutturali nel settore ortofrutticolo;
L. 9.375.000.000	- per interventi nel settore del tabacco;
L. 27.897.961.875	- in totale.

Infine si espone il prospetto riepilogativo delle iniziative ammesse al concorso del FEOGA e del contributo concesso, distinti per settore:

(in milioni di lire)

SETTORI D'INTERVENTO	N. delle iniziative ammesse	Spesa ammessa dalla CEE	Contributi concessi dalla CEE	Percentuale di intervento per settore
A) Strutture di produzione:				
- irrigazione	18	6.388,2	1.561,21	4,6
- bonifica idraulica	9	3.906,7	1.168,64	3,4
- allevamenti	5	6.367,5	1.996,46	5,9
- viticoltura	45	30.594,2	7.659,91	22,6
- olivicoltura	56	29.144,3	9.988,32	29,4
- altre	11	3.808,4	1.013,77	3,0
TOTALE	144	80.209,3	23.388,31	68,9
B) Strutture di valorizzazione:				
- settore ortofrutticolo	26	14.917,1	3.712,86	11,0
- settore vinicolo	12	3.112,3	778,12	2,3
- settore oleario	22	3.148,8	788,73	2,3
- settore lattiero-caseario	2	422,3	105,59	0,3
- settore delle carni	1	441,0	110,25	0,3
- altre	17	11.615,0	2.861,20	8,4
TOTALE	80	33.656,5	8.356,75	24,6
C) Strutture di carattere sociale	25	6.416,9	2.194,72	6,5
TOTALE COMPLESSIVO	249	120.282,7	33.939,78	100,0

Per quanto riguarda il futuro programma di attività nel settore delle strutture, il Consiglio delle Comunità europee ha approvato il regolamento relativo al concorso della Sezione Orientamento del FEOGA per il 1971.

Il regolamento stabilisce, innanzitutto, che dal complessivo ammontare delle disponibilità della Sezione Orientamento per il citato esercizio, un importo di 200 milioni di unità di conto (pari a 125 miliardi di lire) venga destinato al finanziamento dei progetti che gli Stati membri dovranno inoltrare alla Comunità entro il 31 marzo 1971.

A modifica di quanto previsto nel regolamento base n. 17/64, la partecipazione finanziaria del beneficiario è stabilita in misura non inferiore al 20 per cento per i progetti concernenti le strutture di produzione e al 38 per cento per i progetti concernenti le strutture di commercializzazione.

RIFORMA DELL'AGRICOLTURA.

Come detto nella Relazione dello scorso anno, la Commissione presentò nel 1969 al Consiglio delle Comunità europee il proprio « *Memorandum* sulla riforma dell'agricoltura »: le soluzioni ivi suggerite avrebbero dovuto, nell'intendimento dell'Organo proponente, essere esaminate dalle Autorità nazionali competenti nonché dalle Organizzazioni professionali interessate e, proprio in considerazione di tale esigenza di carattere pregiudiziale, l'Esecutivo di Bruxelles aveva prescelto, all'epoca, la forma del *Memorandum* anziché quella delle proposte normative previste dal Trattato di Roma.

Facendo seguito a quelle che sono state le discussioni in sede di Consiglio, la Commissione ha presentato delle proposte concrete sul miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione che costituiscono un insieme convergente verso la riforma.

Le proposte presentate sono sei: cinque direttive ed un regolamento:

1. - La prima direttiva concernente l'ammodernamento delle aziende agricole prevede aiuti a quelle aziende che presentino « piani di sviluppo » tecnico ed economico e che si impegnino a tenere regolarmente la contabilità aziendale. Gli aiuti saranno riservati alle aziende in grado di raggiungere in un minimo di tre anni, un reddito lordo « migliorato » compreso tra i 6.250.000 ed i 7.812.500 lire per unità lavorativa all'anno, per una durata di lavoro di 2.300 ore annue al massimo e per

un'azienda che abbia un minimo di 2 unità lavorative. Non sono poche le osservazioni che possono essere fatte a tale direttiva.

Se si può comprendere l'opportunità di riservare gli aiuti ad aziende che tengano regolarmente libri contabili e che intendano aumentare la propria produttività, lascia perplessi il fatto che, generalmente e cioè in tutte le zone della Comunità, in un lasso di tempo estremamente breve per i ritmi della produzione agricola - tre anni - si pensi che possano essere realizzati progressi così rilevanti nella produttività.

In Italia, infatti, la produttività media per occupato in agricoltura è inferiore a lire 1 milione 500.000; anche se sono dati casi in cui tale produttività è moltiplicata per 2 o addirittura per 3, ipotizzare che in capo a tre anni le aziende vitali abbiano una produttività di 12-14 milioni di lire sembra utopistico, considerato anche l'ammontare degli aiuti previsti.

A titolo di raffronto si può indicare che tali valori di produttività non vengono raggiunti neppure dall'industria, dove vengono appena superati i 2.000.000 di lire.

Inoltre, se effettivamente ogni « unità lavorativa » giungesse a produrre per lire 6.500.000 e considerato che la produzione media ettarale si aggira sulle lire 250.000, tale « unità lavorativa » sarebbe sufficiente per 25 ettari; quindi sarebbero sufficienti, in totale, solo 800.000 occupati permanenti, nell'agricoltura italiana: molto meno di quelli ipotizzati dal *Memorandum* « Agricoltura 1980 » (due milioni, invece degli attuali 3.800.000).

A parte il fatto che certi livelli di produttività sono non solo irraggiungibili tecnicamente ma anche non auspicabili dal punto di vista sociale, la riduzione degli occupati in agricoltura non potrà mai essere così drastica, se si vorranno evitare scompensi nella riqualificazione e rioccupazione.

D'altra parte anche gli strumenti previsti per raggiungere le finalità prefisse - l'ammodernamento delle aziende - fanno sorgere perplessità: infatti l'entità degli aiuti previsti appare estremamente modesta visti i fini ambiziosi che si vogliono conseguire. A parte il contributo di avviamento a fondo perduto che per altro, in ogni caso, non potrà superare l'importo di lire 3.150.000, tutto il sistema degli aiuti è incentrato essenzialmente sul concorso nel pagamento degli interessi e, quindi, sul credito agevolato.

Tale sistema di intervento, a carattere preminente ed esclusivo pur con qualche temperamento, non sembra possa trovare piena approvazione in una realtà agricola come la no-

stra in cui il tipo di contribuzione statale, specie per le aziende a più modesta dimensione economica, si è maggiormente sviluppato verso la forma del sussidio in conto capitale.

Ma a prescindere da tale considerazione che attiene più propriamente all'aspetto strumentale, la lacuna più grave di tale direttiva consiste nell'acclarata circostanza che essa non prevede alcun intervento comunitario nel settore delle infrastrutture di carattere internazionale (acquedotti, elettrodotti e strade) che costituiscono il presupposto dominante ed essenziale per l'esercizio di ogni attività agricola nel nostro Paese.

Tale carenza non si giustifica, del resto, proprio in ragione delle stesse premesse da cui parte la direttiva e che consistono nella prospettiva di raggiungere obiettivi volti ad assicurare condizioni di vita sociale ed economica agli operatori agricoli pari a quelli che attendono ad altre attività.

Una responsabilità finanziaria della Comunità, pertanto, in tale settore non solo è auspicabile ma essenziale, come del resto dimostrano i risultati acquisiti attraverso gli interventi attuati sino ad ora in larghe plaghe del nostro territorio con il concorso della Sezione Orientamento del FEOGA.

Per quanto riguarda, poi, il periodo fissato dalla Commissione, oltre il quale non verrebbero più tollerati certi aiuti di carattere nazionale occorrerebbe prevedere un arco più lungo anche in rapporto ai tempi necessari, in Italia, per adattare la legislazione nazionale alle direttive comunitarie. Un aspetto del tutto particolare assume, poi, a tale riguardo la norma che sancisce il divieto da parte degli Stati membri di intervenire mediante proprie contribuzioni di qualsiasi tipo in determinati campi. Si tratta, in sostanza, di alcuni settori operativi, quali l'edilizia rurale e la proprietà coltivatrice che sarebbero colpiti da siffatto divieto, anche se con taluni temperamenti per quanto concerne l'edilizia rurale. La questione, comunque, trova una serie di implicazioni che presuppongono una precisa scelta politica.

Questa prima direttiva rappresenta la chiave di volta del sistema proposto dalla Commissione: di conseguenza, le considerazioni ed i giudizi sulle altre direttive non possono essere che condizionati e successivi alla definizione delle scelte insite in questa prima proposta della Commissione.

2. — La seconda direttiva concerne l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e la destinazione della superficie agricola

utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture agrarie.

La Commissione, al fine di poter ridurre il numero delle persone addette all'agricoltura e soprattutto al fine di poter disporre delle terre di loro proprietà, onde costituire le aziende agricole previste dalla prima direttiva, propone di concedere dei premi agli agricoltori che si impegnino ad abbandonare la agricoltura con la vendita o la locazione a lungo termine delle loro aziende agricole.

Anche l'attuazione di questa direttiva presuppone la conoscenza dello sviluppo economico generale della Comunità. Vanno chiariti — più particolarmente — i seguenti problemi:

creazione di un adeguato numero di posti di lavoro negli altri settori produttivi, per coloro che lasciano l'agricoltura;

rischi di squilibri nel sistema pensionistico e di spinte ad una rivalutazione generale dei livelli di pensione;

come ottenere la certezza che i beneficiari dei « premi » cesseranno effettivamente ed in modo permanente da ogni attività agricola;

determinazione delle categorie dei beneficiari dei premi con criteri di coerenza e di equità sociale (occorreranno, qui, delle consultazioni con i rappresentanti di categoria); norme per l'esatta individuazione dei beneficiari;

è da dimostrare che sia sufficiente e rappresentativo per tutte le zone della Comunità il coefficiente « otto volte il canone di affitto del terreno », per calcolare il premio di « apporto strutturale » agli agricoltori aventi meno di 55 anni, che passano ad altre occupazioni, a parte, poi, la difficoltà tecnica del riferimento al canone di affitto che non esaurisce la complessa realtà del regime contrattuale in agricoltura.

3. — La terza direttiva concerne l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura. Poiché l'attuazione della politica agricola comune chiede agli imprenditori che operano in tale settore produttivo una grande facoltà di adattamento e quindi una capacità di modificare, se del caso, gli orientamenti della loro attività a seconda della regione ove risiedono ed a seconda delle scelte che sono costretti a fare nel loro settore, anche in vista delle esigenze del mercato, la direttiva prevede l'istituzione, lo sviluppo ed il funzionamento dei servizi di informazione socio-economica, sia pubblici sia privati, e la creazione

ne, lo sviluppo ed il funzionamento di centri per la formazione ed il perfezionamento dei consiglieri socio-economici.

Lo scopo di tali servizi e di tali consiglieri è quello di valutare i singoli fattori di carattere tecnico, economico, giuridico e sociale, nonché la capacità di ciascun agricoltore e, quindi, consigliarlo circa la possibilità di continuare l'attività agricola, ovvero orientarlo verso altre attività.

La direttiva prevede, contemporaneamente, al fine di permettere alle persone che hanno già ottemperato ai loro obblighi scolastici di acquistare una nuova qualificazione all'interno della professione e di migliorare quella che già possiedono, l'istituzione di centri di formazione e di rieducazione professionale.

Le suindicate finalità sono da considerare con la dovuta attenzione: constatato, tuttavia, che le azioni ed i servizi previsti nella direttiva sono relativamente più sviluppati negli altri Stati membri della Comunità che non in Italia, occorrerà sottolineare che l'attuazione della direttiva medesima dovrà mirare, con priorità, al potenziamento di questo tipo di servizi nelle regioni comunitarie che ne sono meno dotate e che ne hanno maggiore necessità.

4. — La quarta direttiva concerne la limitazione della superficie agricola utilizzata mediante la sua trasformazione, con particolari incentivi, in boschi o parchi.

Al riguardo, vanno formulate alcune brevi considerazioni. I contributi percentuali (80-90 per cento) del FEOGA alle spese per l'impianto e l'affermazione del rimboschimento dovrebbero essere calcolati sulle spese sostenute non per tre anni soltanto, ma per almeno sei anni. Inoltre, i contributi — che la direttiva prevede per nove anni — pari al canone di fitto medio dei terreni coltivati da destinare al rimboschimento, dovrebbero essere invece erogati fino al momento in cui i nuovi boschi non saranno ritenuti « produttivi »; lo stesso dicasi per la durata dell'esonero dall'imposta fondiaria e per la concessione di un aiuto equivalente al 30-50 per cento dell'importo del valore locativo ai proprietari di superfici agricole utilizzate, i cui conduttori abbiano beneficiato degli aiuti della direttiva e procedano al rimboschimento delle superfici che si liberano. La proibizione, soltanto per 9 anni, di utilizzare altrimenti i nuovi boschi dovrebbe avere una durata indeterminata. Sollevano, poi, perplessità le valutazioni (troppo basse) della Commissione del costo medio del rimboschimento (in Italia tale co-

sto si aggira, a seconda delle caratteristiche ecologiche, sulle 400/600.000 lire per ettaro). Occorrerà anche che la direttiva possa applicarsi ai terreni già abbandonati (che, in Italia, rappresentano circa 3 milioni di ettari).

Da un punto di vista più generale, andrà sottolineato che la proibizione, contenuta nella direttiva, di porre a coltura nuove terre, dovrebbe essere interpretata nel senso che se il bilancio generale — tanto sul piano comunitario quanto su quello nazionale — fra terre da mettere a riposo e terre utilizzate dovrà risolversi con una prevalenza delle prime sulle seconde, ciò non dovrà impedire la realizzazione di certi progetti di bonifica di terreni finora incolti ma suscettibili di un'alta produttività.

5. — La quinta direttiva concernente l'ammmodernamento delle aziende agricole e l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola prevede, al fine di evitare l'aumento dei prodotti eccedentari e le produzioni deficitarie nella Comunità, la concessione di premi supplementari per quelle aziende che attuano un piano di trasformazione strutturale e che si orientano verso la produzione di carne bovina ed ovina. Altri premi vengono proposti per quelle aziende che si impegnano ad abbandonare la produzione di latte o che facciano abbattere tutte le vacche presenti in stalla.

Inoltre, la stessa direttiva prevede la concessione di misure di incoraggiamento per le aziende che si indirizzano verso la produzione di uova, pollame e suini purché almeno la metà degli alimenti consumati da tali produzioni sia prodotta dall'azienda stessa.

Questa direttiva si attaglia a realtà produttive che, in Italia, o sono inesistenti o appaiono difficilmente realizzabili: infatti mentre una prima osservazione riguarda la circostanza che per le nostre aziende zootecniche difficilmente potranno realizzarsi le condizioni cui è subordinata la concessione è che, mirando la direttiva ad un migliore equilibrio dei mercati, i relativi oneri dovrebbero gravare sulla Sezione Garanzia — e non su quella Orientamento — del FEOGA.

Inoltre, la direttiva, mentre da un lato tende a scoraggiare la produzione di latte, dall'altro prevede incentivi allo sviluppo delle aziende lattiere che, per le loro « condizioni naturali », appaiono particolarmente adatte alla produzione di latte (incentivi all'aumento del patrimonio zootecnico lattiero nel caso in cui le aziende abbiano almeno un terzo delle terre coltivate a prato: condizione, quest'ultima, che discrimina, obiettivamente, ai danni delle aziende italiane del settore).

Queste contraddizioni, il fatto che le misure previste non si adattano alle nostre realtà produttive, la circostanza che dette misure hanno carattere « complementare » rispetto a quelle già contemplate dalle precedenti direttive, non possono non sollevare, da parte nostra, le più ampie riserve.

6. — La sesta proposta della Commissione prevede l'adozione di un regolamento che modifica quello presentato al Consiglio il 21 dicembre 1967 concernente i Raggruppamenti di produttori e le loro Unioni. Con la proposta la Commissione, al fine di facilitare l'adattamento delle strutture di commercializzazione e di dare ai Raggruppamenti di produttori ed alle loro Unioni una maggiore forza contrattuale, intende rafforzare la posizione di tali enti contribuendo alla loro formazione ed alla continuazione delle loro attività.

Rispetto alla proposta già presentata al Consiglio, la nuova prevede l'estensione del campo di applicazione oltre che ai produttori di carne bovina, suina ed ovina, ai produttori di ortofrutticoli, di alcuni semi oleosi (colza, ravizzone e girasole) ed a tutti i prodotti della pesca.

Inoltre, il progetto di regolamento contiene i criteri per il riconoscimento di tali enti che devono soddisfare determinate condizioni. I premi per i raggruppamenti sono previsti come incoraggiamento alla loro costituzione e per il loro funzionamento e sono dilazionati e degressivi per i primi tre anni.

Il contributo previsto per le Unioni è di incoraggiamento e di sviluppo ed è di ammontare forfettario.

Inoltre, sia per gli uni sia per gli altri sono previsti aiuti sotto forma di contributi nel pagamento di interessi, per gli interventi destinati al miglioramento delle condizioni di produzione nonché per il miglioramento dell'immagazzinaggio, la cernita, l'imballaggio ed altre preparazioni per la vendita dei prodotti.

Anche tale proposta solleva problemi assai complessi che meritano un ulteriore approfondimento. Tra questi quelli concernenti l'aspetto strumentale.

Difatti, per quanto riguarda gli interventi per le strutture di commercializzazione non appare idonea la sola forma del credito agevolato.

L'esperienza, maturata in tanti anni di operatività nel particolare settore, dimostra che per la realizzazione di tali tipi di impianti da parte di organismi associativi — specie a base cooperativa — è necessario che venga assicu-

rato un finanziamento nella duplice forma del contributo in conto capitale e dell'abbuono di interessi.

In conclusione possiamo osservare quanto segue sulle proposte direttive.

La valutazione e l'applicazione di queste sei « nuove » proposte della Commissione non possono prescindere dalla contemporanea soluzione di altri problemi di fondo (contenimento delle spese totali del FEOGA, controllo delle eccedenze, livello dei prezzi agricoli, sviluppo economico generale delle Comunità, ecc.).

Agli effetti di una esatta valutazione delle implicazioni finanziarie delle nuove proposte della Commissione e sulla sopportabilità degli oneri, è essenziale conoscere quali azioni, attualmente perseguite dagli Stati membri nei rispettivi ambiti nazionali, possano essere « trasferite » nelle azioni di carattere comunitario, sia dal punto di vista della loro conformità o no agli obiettivi comunitari, sia dal punto di vista dell'onere finanziario: senza questa analisi è praticamente impossibile una valutazione del costo economico e finanziario delle riforme.

Con la premessa che si tratta di dati opinabili, va osservato che l'onere finanziario annuo per l'attuazione delle sei proposte della Commissione è di 713.125 milioni di lire, di cui circa 368.750 a carico degli Stati e circa 343.750 a carico della Sezione Orientamento del FEOGA. Quest'ultima cifra induce a ritenere che tutti i mezzi che, in futuro, saranno messi a disposizione della Sezione Orientamento del FEOGA potrebbero essere destinati esclusivamente all'attuazione delle sei proposte che abbiamo qui esaminato.

La politica comune della pesca.

Il 20 ottobre 1970 il Consiglio ha varato la politica comune nel settore della pesca approvando due regolamenti di base, concernenti l'uno l'istituzione di una organizzazione comune di mercato ed un regime comune degli scambi con i Paesi terzi, l'altro una politica comune delle strutture. Ai due regolamenti sarà data applicazione a decorrere dal 1° febbraio 1971.

Organizzazione comune di mercato.

Si propone di adattare l'offerta alle esigenze del mercato, assicurando allo stesso tempo la stabilità dei prezzi e quindi un reddito equo ai produttori.

Un ruolo essenziale è attribuito, in questa prospettiva, alle associazioni volontarie dei produttori stessi. Per incoraggiare la costituzione e facilitarne, i primi anni, il funzionamento, il Regolamento prevede che particolari aiuti potranno essere accordati dagli Stati membri sotto forma di contributi di ammontare degressivo finanziati per metà dal FEOGA, nonché sotto forma di prestiti a condizioni di favore.

Le associazioni avranno anzitutto il compito di migliorare l'esercizio della pesca e le condizioni di vendita della produzione, e sotto tale aspetto saranno destinatarie degli aiuti al miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione previsti dalla politica comune delle strutture.

Nel quadro dell'organizzazione comune di mercato avranno in particolare il compito di provvedere alla stabilizzazione dei prezzi, fissando per ciascun prodotto un « prezzo di ritiro », inteso come prezzo minimo al di sotto del quale il prodotto non sarà messo in vendita, e procedendo tra gli associati alle opportune compensazioni di profitti e perdite in vista della stabilizzazione dei redditi.

Il FEOGA interverrà a sostegno dell'azione delle organizzazioni dei produttori accordando loro un'indennità proporzionale al volume dei prodotti ritirati dalla vendita; questo sostegno è per altro previsto solo per taluni prodotti, quelli che hanno maggiore importanza ai fini del reddito dei produttori e allo stesso tempo sono più suscettibili di oscillazioni di prezzo.

Si tratta dei seguenti prodotti, allo stato fresco o refrigerato: aringhe, sardine, sebasti, merluzzi, eglefini, merlani, sgombri, acciughe, passere di mare, gamberetti.

Per le aringhe e le acciughe — due produzioni di particolare interesse per l'Italia — è anche prevista una forma supplementare di sostegno: gli acquisti diretti da parte dell'organismo d'intervento.

Regime comune degli scambi.

Per quanto riguarda le importazioni dai Paesi terzi è anzitutto prevista la sospensione totale dei dazi per taluni prodotti di largo consumo e di cui la Comunità è deficitaria: merluzzi, filetti di merluzzo, aringhe e spratti.

Per contribuire alla stabilizzazione dei prezzi sul mercato interno è inoltre previsto che, per gli stessi prodotti per i quali interverrà il FEOGA nel quadro dell'organizza-

zione di mercato, sia anche fissato un « prezzo di riferimento » alle importazioni. Se si effettueranno importazioni al di sotto di tale prezzo, le importazioni potranno essere sospese o limitate o — per i prodotti a dazio non consolidato — potrà applicarsi una tassa compensativa che si sommerà al dazio.

È anche prevista la possibilità di accordare restituzioni alle esportazioni verso i Paesi terzi, ma questo dovrebbe avvenire solo eccezionalmente, data la situazione deficitaria della Comunità.

Regimi particolari per taluni prodotti.

Per taluni prodotti, quasi tutti di particolare interesse per l'Italia, sono previsti dei regimi speciali.

— Per taluni prodotti congelati (sardine, dentici, pagelli, calamari, seppie e polpi) è previsto un sistema di aiuti all'ammasso privato per il sostegno dei prezzi sul mercato interno e, per quanto concerne le importazioni dai Paesi terzi, lo stesso sistema di « prezzi di riferimento » illustrato più sopra.

— Per il tonno destinato all'industria delle conserve è prevista la sospensione totale del dazio, per consentire all'industria comunitaria la più ampia libertà di approvvigionamento sul mercato mondiale. Ciò è possibile perché a tutela della produzione comunitaria di tonni è prevista la possibilità di accordare ai produttori una indennità a carico del FEOGA, nella misura in cui il prezzo di mercato, condizionato dal prezzo delle importazioni, non dovesse risultare remunerativo.

— Per trote e carpe e per le conserve di tonno e di sardine è prevista l'istituzione di un regime comune alle importazioni volto a tutelare la produzione comunitaria da importazioni a prezzi anormalmente bassi. Tuttavia, poiché l'adozione di un sistema adeguato consiglia accordi preventivi con i Paesi terzi maggiormente interessati, la definizione di tale sistema avrà luogo nel corso del 1971, dopo gli opportuni negoziati.

Politica comune delle strutture.

Il regolamento concernente la politica comune delle strutture dispone anzitutto la messa in comune, tra gli Stati membri, delle risorse ittiche, stabilendo il principio che il regime applicato dagli Stati membri all'esercizio della pesca nelle acque territoriali o co-

munque sottoposte alla sua giurisdizione non può comportare discriminazioni nei confronti dei battelli degli altri Stati membri.

Nei primi cinque anni di applicazione del Regolamento il Consiglio potrà tuttavia decidere delle deroghe a tale principio nella fascia fino a tre miglia, limitando l'esercizio della pesca alle popolazioni costiere.

È inoltre previsto il coordinamento delle politiche delle strutture degli Stati membri e in particolare delle politiche di ricerca e di assistenza scientifica e tecnica.

Il Regolamento autorizza gli Stati membri a concedere aiuti finanziari alle strutture della pesca, nel quadro di regole generali che il

Consiglio stabilirà entro il 1° giugno 1971 e purché si tratti di azioni volte alla ristrutturazione delle flotte e degli altri strumenti di pesca, alla ricerca, allo sviluppo delle installazioni di conservazione e di trattamento, a migliorare le condizioni e il livello di vita delle popolazioni interessate. È previsto che il FEOGA potrà contribuire al finanziamento di tali azioni.

Una prima serie di azioni per le quali è previsto un finanziamento da parte del FEOGA concernerà la pesca artigianale costiera e la flotta d'alto mare. Le specifiche decisioni del Consiglio in proposito dovranno intervenire nel corso del 1971.

CAPITOLO X.

Politica comune dei trasporti.

Tra le misure adottate dal Consiglio nel settore dei trasporti nel 1970 merita particolare menzione il Regolamento che disciplina la concessione di aiuti nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile interna, ai sensi dell'articolo 77 del Trattato, per fini di coordinamento e per rimborso di oneri derivanti da obblighi di servizio pubblico, non ancora disciplinati.

Tale Regolamento dichiara, inoltre, applicabili ai modi di trasporto suddetti le disposizioni generali dettate dal Trattato in materia di aiuti (articoli 92, 93 e 94).

Il Regolamento, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1971, riveste notevole importanza in quanto mira ad eliminare non soltanto le distorsioni che gli aiuti possono arrecare alla concorrenza tra imprese e modi di trasporto, ma anche le influenze che essi possono avere sugli scambi commerciali fra gli Stati membri.

Riveste importanza anche la decisione con la quale il Consiglio ha definito, nei tempi e nelle modalità, l'introduzione dell'aggancio automatico dei carri ferroviari.

Da anni ormai il problema veniva esaminato, in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue implicazioni, nell'ambito della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti - CEMT - ma nonostante l'unanime riconoscimento della necessità di abbandonare l'aggancio manuale, pericoloso e faticoso per il personale addetto, e di applicare un meccanismo che facilitasse anche le manovre dei carri ferroviari accelerando così la circolazione, difficoltà d'ordine finanziario e tecnico ne avevano impedito la soluzione.

Non vi è dubbio che l'intervento della Comunità, espressosi attraverso precise proposte presentate dai suoi Ministri dei trasporti, ha fatto da catalizzatore promuovendo la decisione presa a Firenze l'11 giugno 1970, in occa-

sione del Consiglio della CEMT, tenuto sotto la presidenza del Ministro dei trasporti italiano.

È stato così assunto l'impegno di introdurre l'aggancio automatico nel traffico internazionale, in coincidenza della Pasqua del 1979, nell'intesa che la soppressione totale del sistema di aggancio manuale avrà luogo, anche per il traffico nazionale, entro la Pasqua del 1981. (Le ferrovie europee hanno scelto, per l'esecuzione simultanea dell'operazione, la ricorrenza pasquale che, in rapporto al traffico, si presenta come la più idonea).

Per quanto concerne l'onere dell'operazione, gli Stati membri della Comunità hanno fissato che il finanziamento relativo sarà assicurato dalle imprese ferroviarie.

Altra misura di rilievo è l'adozione di un Regolamento che fissa le caratteristiche tecniche cui dovrà corrispondere l'apparecchio meccanico di controllo che, a partire dal 1975, dovrà essere installato sugli autoveicoli destinati al trasporto di persone e di merci. Tale apparecchio permetterà di effettuare un più efficace controllo del rispetto, da parte dei conducenti, delle prescrizioni contenute nel Regolamento CEE 543 del 1969 in tema di guida e di riposo.

A proposito del Regolamento CEE n. 543 è da segnalare la necessità di apportarvi alcune modifiche per renderne compatibile la coesistenza con l'Accordo europeo elaborato in seno alla Commissione Economica per la Europa (ECE) a Ginevra, nell'aprile del 1970, per la disciplina delle condizioni di lavoro degli equipaggi addetti alla guida di autoveicoli industriali impiegati nei trasporti internazionali su strada (AETR).

Anche in questo caso l'opera svolta dalla Comunità è stata preziosa e determinante. La azione concertata degli Stati membri nell'am-

bito dell'ECE ha permesso di concludere il negoziato per la stesura del testo del suddetto Accordo, che nel giro di tre anni e cioè a partire dal 1° gennaio 1974 realizzerà l'applicazione in tutta l'Europa, dall'Est all'Ovest, di regole identiche a quelle comunitarie le quali, in materia di tempi di guida e di riposo, rappresentano un notevole progresso sul piano sociale con evidenti riflessi positivi sulla sicurezza della circolazione.

Sono allo studio soluzioni che consentano la coesistenza delle due discipline, e cioè quella prevista dall'AETR con l'altra del regolamento comunitario.

Le misure fin qui commentate, pur importanti di per se stesse, sono rilevanti ma non determinanti ai fini della realizzazione della politica comune dei trasporti auspicata dal Trattato.

La verità è che il negoziato comunitario in questo settore procede con lentezza; ciò è da attribuirsi anche alle difficoltà intrinseche della materia e alla rilevanza delle implicazioni d'ordine fiscale, tecnico e ancor più di ordine economico, per la funzione del trasporto in rapporto agli scambi commerciali, che ne sono alla base. Peraltro sono in avanzata fase di elaborazione due proposte di regolamenti del Consiglio riguardanti i trasporti stradali di persone.

Si tratta del regolamento concernente gli auto-servizi regolari internazionali ed i servizi stradali a navetta. Finalità principale dei due regolamenti è quella di ricondurre nell'alveo comunitario gli accordi bilaterali mediante i quali finora viene decisa l'istituzione di tali servizi.

Le altre misure comunitarie adottate nel corso del 1970 sono il regolamento relativo alla istituzione da parte degli Stati membri di una contabilità uniforme e permanente delle spese relative alle infrastrutture dei trasporti terrestri, la cui importanza ai fini di una corretta imputazione dei relativi costi di uso agli utenti delle infrastrutture stesse è intuibile, e la decisione concernente l'organizzazione di un'indagine sui costi delle infrastrutture di trasporto nei centri urbani, da effettuarsi in cinque centri scelti nell'area comunitaria (in Italia lo studio sarà effettuato nella città di Verona).

Presso la Commissione continuano i lavori per fornire al Consiglio tutti gli elementi di giudizio che consentano di attuare il progettato riordinamento della struttura delle tasse di circolazione applicate agli autoveicoli industriali.

Tale riordinamento è inteso a fissare parametri fiscali tra le diverse categorie di veicoli di modo che, pur restando affidato alla libera determinazione degli Stati il livello della fiscalità, ciascun veicolo paghi una tassa che sia proporzionata al costo dell'uso dell'infrastruttura che è ad esso imputabile.

Si presume che nel corso del 1971 questo regolamento potrà essere adottato dal Consiglio; esso realizzerà un notevole passo in avanti nel processo di armonizzazione delle condizioni di concorrenza, di cui quella fiscale è tra le più importanti e difficili e faciliterà la scelta, da parte del trasportatore, del veicolo più idoneo alle sue esigenze.

Altro problema che sta per entrare nella fase prenegoziale è quello relativo all'applicazione dell'articolo 8 della Decisione del Consiglio del 13 maggio 1965, che comporta un riassetto, sotto il profilo organizzativo, finanziario e funzionale, delle ferrovie nazionali, necessario ai fini del processo di integrazione dei trasporti.

La soluzione del problema — che vede già Germania e Francia impegnate ad anticipare le misure che la Comunità si è proposte come obiettivo fondamentale — comporterà difficoltà.

Prosegue, tra notevoli ostacoli, il negoziato per l'elaborazione di un regolamento che impedisca la pratica di discriminazioni realizzate attraverso la differenziazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto. La definizione dei criteri che possano permettere l'apprezzamento di tali differenziazioni e l'individuazione, quindi, della discriminazione si rivela problematica.

Del resto, le difficoltà che incontra la Commissione nell'analisi delle tariffe prospettate come di concorrenza ne sono una significativa testimonianza.

È, infine, da segnalare l'azione che è stata intrapresa da parte italiana per promuovere, attraverso una stretta collaborazione tra Consiglio e Commissione, un'azione intesa a realizzare la definizione concettuale e operativa di una rete di trasporto comunitaria adeguata alle esigenze di sviluppo politiche, economiche e sociali della Comunità, con riguardo alle regioni meno sviluppate. In questo contesto dovrebbe essere decisa la localizzazione dei trafori alpini in relazione anche ai programmi infrastrutturali dell'Austria e della Svizzera.

Il problema, appena posto allo studio, si integra con le proposte avanzate da altre delegazioni per sollecitare le imprese ferroviarie

nazionali a cooperare più strettamente tra di loro in tutti i settori, da quello tecnico a quello dell'esercizio.

Si prevede anche una ripresa dei negoziati per l'unificazione dei pesi e dimensioni degli autoveicoli industriali. Gli studi sui costi delle infrastrutture stradali già eseguiti nell'ambito comunitario, anche se non ancora conclusi forniranno quegli elementi di giudizio alla cui mancanza può essere attribuito l'insuccesso dei tentativi fatti al riguardo dalla Commissione, alcuni anni fa.

Sono in corso iniziative per avviare a soluzione il problema delle tariffe ferroviarie che interessano il porto di Trieste.

Il 7 dicembre 1970 si è riunito il Consiglio delle Comunità europee, costituito dai Ministri dei trasporti dei Sei paesi membri, che ha approvato — tra l'altro — una risoluzione con la quale le imprese ferroviarie sono invitate ad intensificare la cooperazione sul piano tecnico, commerciale e dell'esercizio e a presentare al Consiglio, annualmente, un rapporto sull'evoluzione di tale cooperazione.

CAPITOLO XI.

Le relazioni esterne della Comunità — La politica commerciale comune — I rapporti CEE-USA — Gli accordi di associazione — Relazioni con i Paesi in via di sviluppo — Relazioni con l'America latina.*Politica commerciale comune.*

Nel dicembre 1969 e nella prima metà del 1970 la CEE ha portato a termine il processo di elaborazione degli strumenti principali sui quali si fonda la politica commerciale comune. Fondamentale sotto questo punto di vista è la Decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969, relativa alla uniformazione degli accordi commerciali degli Stati membri con i Paesi terzi nonché alla negoziazione degli accordi commerciali comunitari. In base a quanto previsto dall'articolo 113 del Trattato, a partire dal 1° gennaio 1970 i rapporti tra gli Stati membri ed i Paesi terzi sono regolati, in via di principio, da accordi comunitari. Non essendo stato però possibile che, entro tale data, tutti gli accordi bilaterali esistenti (circa 800) venissero trasformati in siffatto nuovo tipo di accordo, si è prevista la possibilità che gli Stati membri addivenissero alla proroga e alla tacita riconduzione degli accordi bilaterali in vigore con i Paesi terzi. In un caso del genere, quindi, tre mesi prima del termine di proroga o della scadenza del termine di denuncia, lo Stato interessato può rivolgersi alla Commissione la quale avvia consultazioni preliminari onde accertare se le disposizioni contenute nell'accordo bilaterale siano compatibili con la politica commerciale comune. Se, a seguito di queste consultazioni, si stabilisce che le disposizioni in parola non riguardano la politica commerciale comune, l'intera materia rimane di esclusiva competenza dello Stato membro. Nel caso contrario la Commissione potrà chiedere al Consiglio di autorizzare lo Stato membro a prorogare o ricondurre tacitamente l'accordo per un anno.

Se poi, sempre in seguito alle consultazioni preliminari, si accerta che le disposi-

zioni dell'accordo sono in contrasto con i principi della politica commerciale comune, la Commissione potrà chiedere al Consiglio la autorizzazione a procedere al negoziato comunitario. Detto negoziato sarà condotto dalla Commissione con la consulenza e l'assistenza del Comitato previsto dall'articolo 113, paragrafo 3 del Trattato.

Alcune misure transitorie si sono però rese necessarie per rendere possibile il mantenimento dei rapporti commerciali bilaterali con i Paesi dell'Est europeo (URSS, Bulgaria, Romania, Ungheria, Cecoslovacchia e Polonia) i quali, per ora, pretendono di non riconoscere formalmente l'esistenza della CEE. È stato quindi disposto che fino al 31 dicembre 1972 il Consiglio, decidendo a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione preventiva obbligatoria, potrà autorizzare gli Stati membri interessati a trattare bilateralmente accordi commerciali con questi Paesi. È però prevista un'azione di consultazione comunitaria, vincolante e costante, durante tutto il periodo del negoziato circa le linee direttrici lungo le quali sviluppare le relative trattative.

Con il Regolamento CEE n. 2603 del 20 dicembre 1969, la Comunità ha poi definito il regime concernente le proprie esportazioni, il cui principio ispiratore è quello della massima possibile libertà.

Detto regolamento, partendo dalla constatazione che in tutti gli Stati membri le esportazioni verso i Paesi terzi sono sottoposte a poche restrizioni quantitative, prescrive infatti che le esportazioni della CEE verso i Paesi terzi sono libere, vale a dire non sottoposte a restrizioni quantitative, salvo per le eccezioni contenute in una « lista negativa » ad esso allegata. Per esse gli Stati membri possono continuare ad applicare le restrizioni

nazionali in vigore sino a quando si arriverà alla loro armonizzazione. Particolari procedure sono previste per permettere alla Comunità di sorvegliare l'evoluzione del mercato di alcuni prodotti e di adottare, se del caso, misure adeguate di restrizione alle esportazioni.

Queste procedure entrano in funzione quando appaiono rischi di penuria in un determinato settore: lo Stato membro che vede profilarsi questi rischi, informa la Commissione e gli altri Stati membri. Subito dopo, e prima di adottare qualsiasi misura, vengono tenute apposite consultazioni. Alla luce dei risultati di tali consultazioni il Consiglio può decidere (a maggioranza qualificata) di revocare la liberazione del prodotto nell'intera Comunità o in una o più « regioni » comunitarie (cioè in uno o più Stati membri).

Sono stati poi approvati due regolamenti. Il primo (Regolamento CEE 1023/70 del 25 maggio 1970) introduce una procedura comunitaria per la gestione dei contingenti quantitativi all'importazione e all'esportazione. Con questo regolamento, che sostituisce il precedente regolamento CEE 2043/68, si è inteso semplificare e realizzare le precedenti misure, che in pratica non erano mai state attuate, ed estendere le relative norme al settore delle esportazioni. Si è in tal modo cercato di conformarsi alla Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE del 19 luglio 1966 relativa alla semplificazione e alla uniformazione delle procedure d'importazione. Inoltre con questo nuovo testo si è cercato di dare una soluzione definitiva al problema oggetto di una lontana raccomandazione della Commissione del 1° marzo 1962 relativa ai metodi di collaborazione amministrativa fra gli Stati membri in caso di contingentamenti all'esportazione. Il secondo (Regolamento CEE 1025/70 del 25 maggio 1970) riguarda il regime comune delle importazioni dai Paesi GATT e assimilati. Detto Regolamento, che sostituisce i precedenti Regolamenti CEE/2041/68 e 2045/68, prevede una procedura comunitaria di informazione e di consultazione, una procedura di vigilanza e, infine, la possibilità di adottare misure di salvaguardia.

Sempre per quanto concerne le importazioni i rapporti con i Paesi dell'Est europeo sono codificati dal Regolamento CEE n. 109/70 del 19 dicembre 1969, i cui principi fondamentali possono essere sintetizzati nel modo seguente:

1) istituzione di varie liste di prodotti (una per ognuno dei Paesi dell'Est europeo) le cui importazioni in provenienza dai Paesi

stessi sono libere, cioè non sottoposte a restrizioni quantitative. Dette liste hanno carattere autonomo, vale a dire la Comunità può revocare unilateralmente le liberazioni allorché queste si rivelino dannose per i suoi interessi. L'elenco è basato su una « fotografia » della situazione esistente in materia di liberalizzazione al dicembre 1969. In futuro (ed una prima proposta di ampliamento della lista è già davanti al Consiglio) potranno essere aggiunti altri prodotti, man mano che verranno liberalizzati da tutti gli Stati membri. L'obiettivo finale è, infatti, un livello di liberalizzazione il più elevato possibile;

2) possibilità di sottoporre (a richiesta di uno Stato membro e con decisione della Commissione) a sorveglianza e controllo preventivo all'importazione taluni prodotti che presentino una certa sensibilità;

3) procedura per l'adozione di misure di salvaguardia adeguate nel caso di pregiudizio grave o di minacce per la produzione comunitaria.

Sul piano concreto i rapporti con i Paesi dell'Est europeo hanno posto alcuni problemi per i quali il Consiglio dovrà adottare, nel prossimo futuro, delle soluzioni definitive.

Mentre proseguiva regolarmente il coordinamento intracomunitario in funzione dei negoziati bilaterali fra Stati membri e i Paesi dell'Est europeo (negoziati consentiti, come detto più sopra, dalla Decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969), si è dovuto constatare che le azioni « autonome » che, soprattutto in materia di liberazione, gli Stati membri possono tuttora svolgere, rischiano di compromettere la futura politica commerciale comune con i Paesi a commercio di Stato. La Commissione ha quindi presentato una proposta perché anche le liberazioni autonome (attualmente soggette a semplice consultazione preventiva, non vincolante) formino oggetto di uno stretto coordinamento intracomunitario, in modo da realizzare per la fine del 1974 (data di scadenza degli attuali accordi a lungo termine con i Paesi dell'Est europeo) una politica comune anche in tale materia. I lavori finora svolti non hanno permesso di raggiungere risultati soddisfacenti, anche se è ormai ammesso da tutti l'obiettivo finale, quello di realizzare al 31 dicembre 1974 una quasi completa equiparazione dei Paesi dell'Est europeo a quelli del GATT, almeno sul piano della liberazione delle importazioni nella Comunità.

In esecuzione del mandato impartito dal Consiglio alla fine del 1969, la Comunità ha iniziato con il Giappone trattative di vasta

portata, destinate a potenziare gli scambi attuali, assolutamente inadeguati rispetto al ruolo che sia la CEE sia il Giappone svolgono nel mondo commerciale internazionale.

La preparazione della prima fase di trattative, svoltasi nel settembre 1970, ha richiesto un approfondito esame dei vari problemi che pone, da un lato, la necessità di offrire al Giappone una sostanziale liberazione per le sue esportazioni verso la Comunità e, dall'altro, l'estensione a tutta la CEE della clausola di salvaguardia speciale di cui godono attualmente soltanto la Francia ed il Benelux.

Il Comitato Speciale dell'articolo 113 ha definito i limiti delle liberazioni che i Sei possono offrire al Giappone (oltre i due terzi delle restrizioni oggi in vigore) e la formula della clausola di salvaguardia. La prima fase di negoziato ha permesso di raggiungere una intesa soddisfacente sul tema delle liberazioni, ma non su quello delle misure di salvaguardia né sull'eliminazione dei numerosi ostacoli non tariffari che il Giappone mantiene all'importazione. Si è quindi convenuto che una seconda fase di trattative sarà possibile soltanto se da parte giapponese si mostrerà un'effettiva buona disposizione per consentire l'inserimento nell'accordo comunitario di una valida clausola di salvaguardia.

Nel corso del 1970 la Comunità ha collaborato attivamente ai lavori svolti dal GATT in esecuzione del vasto programma d'azione varato dalla 26ª sessione delle Parti Contraenti. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti, il Comitato Speciale articolo 113 e, in alcuni casi, lo stesso Consiglio, hanno definito l'atteggiamento comunitario sui principali problemi che hanno formato oggetto di trattativa a Ginevra, sia in campo industriale (in relazione ai lavori svolti dal Comitato dei prodotti industriali sull'analisi della situazione tariffaria dopo il *Kennedy Round*, l'esame degli ostacoli non tariffari e delle restrizioni residue, le sovvenzioni ed il commercio di Stato) sia in campo agricolo, in funzione dei lavori del Comitato agricoltura del GATT, che ha intrapreso l'inventario e l'esame dei problemi che si pongono negli scambi internazionali nel settore agricolo. La CEE ha così dato un contributo sostanziale per creare le basi di un nuovo negoziato a livello mondiale che la prossima sessione delle Parti Contraenti del GATT potrà elaborare per risolvere il problema degli ostacoli non tariffari agli scambi internazionali, rivelatosi preminente dopo che il *Kennedy Round* ha sostanzialmente ridotto le barriere tariffarie.

In funzione dei lavori del GATT la Comunità ha dovuto inoltre affrontare un problema particolarmente difficile, al momento dell'esame a Ginevra degli accordi preferenziali e di associazione che la CEE ha concluso con alcuni paesi africani e del bacino mediterraneo.

Contro tali accordi — che secondo la Comunità sono compatibili con le regole del GATT, in quanto tendono all'instaurazione di unioni doganali e zone di libero scambio — si sono pronunciati a Ginevra sia gli Stati Uniti sia gli altri Paesi terzi con i quali la Comunità non intrattiene particolari relazioni (America latina, Canada, Giappone, Australia e Nuova Zelanda). Mentre per gli accordi di associazione con i Paesi africani le difficoltà sembrano superabili, i dibattiti relativi agli accordi con Marocco, Tunisia, Spagna e Israele non hanno dato alcun risultato positivo, malgrado le ferme prese di posizione della CEE.

Un altro problema di particolare interesse è quello dell'accesso al GATT di alcuni Paesi dell'Est europeo, che viene considerato dai Sei come un valido strumento per favorire un miglioramento dei rapporti con i Paesi a commercio di Stato. Oltre ad assumere un atteggiamento costruttivo nel quadro dei lavori per l'applicazione del Protocollo d'adesione della Polonia, la CEE si è fatta promotrice di una formula assai favorevole per assicurare la rapida adesione della Romania, mentre si studia la possibilità di accordare un trattamento analogo all'Ungheria.

Rapporti CEE-USA.

Nel corso del 1970 le nuove tendenze emerse negli Stati Uniti in materia di politica commerciale, culminate con l'elaborazione del *Trade Bill*, hanno richiesto un intensificarsi dei contatti fra la Comunità e le Autorità americane. Già nel 1969 l'atmosfera dei rapporti euro-americani era divenuta più difficile sul piano commerciale, a seguito del provvedimento con il quale gli USA aumentavano fino a livelli proibitivi (circa il 105 per cento) il dazio all'importazione di alcuni tessuti misti di lana, esportati quasi esclusivamente dall'Italia (Prato). Malgrado ripetuti interventi della Comunità, sollecitata in tal senso da parte italiana, le Autorità americane non recedevano dalla loro decisione, incompatibile con le regole del GATT in quanto i dazi modificati erano consolidati in sede multilaterale.

Il problema, rimasto senza una soluzione soddisfacente per la Comunità, andava ad aggiungersi ai numerosi altri che già costituivano il voluminoso *dossier* del cosiddetto

« contenzioso » fra la CEE e gli USA, nel quale figuravano già la controversie relative alle misure americane sulle armi da fuoco, l'autolimitazione delle esportazioni comunitarie di acciaio, le tasse compensative alle esportazioni comunitarie di conserve di pomodoro e il contingentamento dei formaggi negli USA.

Altrettanto lunga era la lista dei problemi su cui da parte americana si muovevano critiche alla Comunità: accordi preferenziali discriminatori, preferenze inverse nel quadro degli accordi di associazione, sovvenzione alla esportazione dei prodotti agricoli, minacciata applicazione di una tassa all'importazione dei semi oleosi, restituzioni fiscali alle frontiere, sovvenzioni alla produzione comunitaria di carbone, dazio addizionale sullo zucchero contenuto nelle conserve, ecc.

L'intero *dossier* ha formato oggetto di ripetuti contatti fra la CEE e gli USA, culminati con la visita del Commissario Deniau a Washington (preparata da numerosi dibattiti dei Rappresentanti Permanenti, del Comitato speciale articolo 113 e dello stesso Consiglio). Questa missione ha permesso l'instaurarsi di un dialogo ad alto livello fra l'Amministrazione americana e quella comunitaria, dal quale era lecito sperare positivi sviluppi in un ragionevole lasso di tempo. Purtroppo, a seguito di pressioni interne dei settori economici interessati, negli Stati Uniti ha preso sempre maggiore importanza una corrente favorevole a risolvere alcuni problemi settoriali specifici (soprattutto nel settore tessile) mediante il ricorso a misure restrittive all'importazione. Hanno visto così la luce progetti di legge protezionisti quali il *Trade Bill* che, già approvato dalla Camera dei rappresentanti e il cui definitivo varo nell'attuale legislatura da parte del Senato sembrerebbe praticamente escluso (con conseguente ritorno della legge al punto di partenza), costituisce un emendamento alle attuali leggi americane sul commercio e sulla tariffa doganali. Esso è un completamento del *Trade expansion Act* del 1962 cui si riferisce e che in parte modifica.

Per le loro conseguenze sugli scambi tra la Comunità e gli USA in generale e quelli italo-statunitensi in particolare, le disposizioni più importanti del provvedimento riguardano il contingentamento delle importazioni di tessili e calzature e la limitazione delle importazioni così dette *disruptives*, quelle cioè considerate in grado di mettere in crisi l'industria americana.

Se il *Bill* (detto anche « Mills Bill » dal nome del suo principale proponente) fosse ap-

provato, nella sua attuale stesura, esso avrebbe provocato per le esportazioni italiane di calzature una perdita netta di circa 50 miliardi di lire. Per i tessili le previsioni sono più difficili data l'estrema frammentarietà dell'apparato produttivo. È certo comunque che anche questo nostro settore industriale avrebbe fatto registrare notevoli perdite.

Negli ultimi mesi il Governo italiano ha fatto perciò quanto in suo potere per cercare di evitare in ogni modo la definitiva approvazione della legge allo scopo non soltanto di tutelare due importanti settori produttivi nazionali, ma anche di scongiurare l'eventualità di una guerra commerciale tra l'Europa e gli Stati Uniti. A questo proposito si sono svolti numerosi contatti bilaterali ed una assai intensa attività è stata svolta attraverso l'Ambasciata a Washington onde evidenziare al Presidente Nixon e al Congresso americano l'esatta consistenza del pericolo. La Rappresentanza Permanente presso la CEE ha poi svolto un'efficace azione di coordinamento con gli altri cinque Paesi del Mercato Comune concordando una linea di condotta comunitaria per la tutela degli interessi europei. Oltre a ciò il *Trade Bill* e la nuova ondata di protezionismo americano sono stati oggetto: dei colloqui che il Ministro degli affari esteri italiano ha avuto alla fine del 1969 con il Presidente Nixon e con il Segretario di Stato Rogers, dei contatti avuti dal Capo dello Stato e dai vari membri del Governo italiano con il Presidente Nixon nel corso della visita di quest'ultimo a Roma e, di recente, dei contatti che il Ministro degli esteri italiano ha avuto in Giappone con il Ministro degli esteri Aichi e con il Primo Ministro Sato.

Sempre allo scopo di salvaguardare al meglio gli interessi della Comunità, il Consiglio della CEE dal canto suo ha approvato nello scorso mese di ottobre una dichiarazione nella quale afferma di « essere pronto a prendere i provvedimenti necessari » qualora la legge Mills sia definitivamente approvata.

Sul piano più propriamente esecutivo la Commissione, dopo aver fatto sapere di essere disposta a proporre un periodo di pausa (*stand still*) d'un anno in vista d'un accordo generale sul problema dei tessili, ha poi creato un Gruppo *ad hoc* il cui fine ufficiale è quello di seguire attentamente la situazione e di approfondirne le eventuali implicazioni.

Questo gruppo *ad hoc* sarà presieduto dal Commissario Dahrendorf, responsabile delle relazioni esterne e del commercio estero della Comunità, il quale negli ultimi mesi, sempre

sul tema della legge Mills e del neo-protezionismo americano, ha compiuto importanti missioni a Washington e a Tokio.

GLI ACCORDI DI ASSOCIAZIONE E COMMERCIALI

1) *Accordo di associazione con la Grecia.*

Nel corso del 1970, i rapporti di associazione tra la Comunità e la Grecia hanno continuato a svolgersi entro i limiti della « gestione corrente », conformemente alle decisioni prese dal Consiglio delle Comunità europee nel 1967, in relazione alla situazione politica interna di quel Paese.

In tale contesto, è stata bensì data applicazione da ambo le parti alle clausole dell'Accordo che prevedono scadenze automatiche nel ritmo di smobilitazione tariffaria, ma è perdurato il congelamento delle misure (in particolare: armonizzazione delle rispettive politiche agricole e aiuto finanziario da parte della Comunità) che avrebbero significato uno sviluppo del quadro associativo.

Fra i problemi della gestione corrente, è stata segnatamente risolta in materia soddisfacente per i nostri interessi la questione dei fertilizzanti greci che venivano introdotti sul mercato italiano a prezzi di *dumping*.

2) *Accordo di associazione con la Turchia.*

Le trattative, svoltesi fra i Sei ed il Governo turco nel corso del 1969 e del 1970 per definire il contenuto e le modalità del passaggio dalla fase preparatoria a quella transitoria del regime associativo, hanno portato alla firma, il 23 novembre 1970, di un Protocollo addizionale, nonché di un Protocollo finanziario (che prevede la prosecuzione dell'aiuto finanziario della Comunità alla Turchia), di un Accordo-quadro relativo ai prodotti CECA e di un atto finale con alcune dichiarazioni allegate. Tali Atti sono soggetti alla ratifica del nostro Parlamento.

Si riassume qui di seguito il contenuto del Protocollo addizionale:

Dall'entrata in vigore di esso, la Comunità accorda alla Turchia il regime intracomunitario (vale a dire, la soppressione completa dei diritti di dogana e delle restrizioni quantitative) per l'insieme del settore industriale. Le due eccezioni a questa clausola di carattere generale concernono: *a*) il settore tessile, per

il quale — limitatamente a 3 posizioni sulle 35 del settore stesso e cioè tappeti fatti a macchina, fili di cotone e tessuti di cotone — la smobilitazione doganale è prevista secondo un ritmo particolare (per i fili e tessuti di cotone è tuttavia previsto un contingente tariffario a dazio ridotto fin dall'entrata in vigore del Protocollo); *b*) i prodotti petroliferi, per i quali, fino alla messa in atto della politica energetica comune, la Turchia beneficia dell'esenzione dei diritti di dogana nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuale dell'importo globale di 200 mila tonnellate, e cioè sufficiente per coprire le capacità di esportazione della Turchia verso il Mercato Comune.

La Turchia, dal canto suo, dovrà smobilitare progressivamente i propri diritti doganali in principio in 12 anni; tuttavia, per una lista di prodotti rappresentante poco meno della metà delle importazioni turche dalla Comunità nel 1967, il calendario previsto si estende a 22 anni. Anche le restrizioni quantitative saranno abolite da parte turca nel giro di 22 anni, salvo la facoltà accordata a quel Paese di modulare l'obbligo così assunto per tener conto dell'evoluzione della propria economia.

Per il settore agricolo, il Protocollo addizionale prevede che la Turchia proceda, nel corso di un periodo di 22 anni, all'adattamento della sua politica agricola in maniera da prepararsi alla libera circolazione dei prodotti agricoli fra le due Parti per la fine di detto periodo.

Nel frattempo, la Comunità e la Turchia si accorderanno reciprocamente un regime preferenziale che sarà progressivamente determinato dal Consiglio di Associazione. In tale ottica, sin dall'inizio della fase transitoria, la Comunità concede alla Turchia una serie di vantaggi (o di ulteriori vantaggi rispetto al trattamento attuato durante la fase preparatoria) sui prodotti di principale interesse di quest'ultima; per converso, la Turchia si è impegnata a riservare alla Comunità un regime preferenziale suscettibile di assicurare un accrescimento soddisfacente delle importazioni dal Mercato Comune.

Nel settore sociale è prevista la realizzazione graduale della libera circolazione dei lavoratori tra il dodicesimo ed il ventiquattresimo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo di Ankara, secondo modalità che saranno fissate dal Consiglio di Associazione, e quindi di comune accordo.

Sin dall'entrata in vigore del Protocollo addizionale sarà accordato dagli Stati mem-

bri della Comunità ai lavoratori turchi un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione rispetto ai lavoratori comunitari in materia di condizioni di lavoro e remunerazioni. Il Consiglio di Associazione è abilitato ad esaminare le questioni che potrebbero sorgere in materia di mobilità professionale e geografica dei lavoratori, con particolare riguardo all'eventuale prolungamento dei permessi di soggiorno.

Inoltre, entro il primo anno dall'entrata in vigore del Protocollo addizionale, il Consiglio stesso adotterà talune disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori turchi e delle loro famiglie residenti nella Comunità.

Analoghe disposizioni dovranno assicurare il pagamento degli assegni familiari per i congiunti dei lavoratori turchi residenti nella Comunità.

Le richieste turche in questo campo sono state accolte soltanto nei limiti sopra descritti, data l'esigenza, per la Comunità, di tener conto della situazione del mercato di lavoro all'interno di essa, con particolare riguardo ai Paesi come il nostro, dove sussistono ancora considerevoli disponibilità di manodopera.

Alcune prime disposizioni sono state prese nel quadro del Protocollo addizionale per quanto concerne la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi, i trasporti ed il progressivo avvicinamento della politica economica turca a quella comunitaria, con particolare riguardo alla concorrenza ed alla fiscalità.

Il nuovo Protocollo finanziario, che fa seguito a quello precedente annesso all'Accordo di Ankara, prevede la messa a disposizione dell'economia turca di una somma di 195 milioni di dollari per i prossimi cinque anni per il finanziamento di progetto d'investimento con prestiti fino a 30 anni ed a condizioni di favore nel complesso migliori rispetto a quelle del primo Protocollo. (L'ammontare previsto da quest'ultimo, per uno stesso periodo di tempo, era di 175 milioni di dollari).

Inoltre, la Comunità esaminerà la possibilità di completare l'aiuto suddetto con altri prestiti della Banca Europea degli Investimenti, su risorse proprie, a condizioni di mercato, sino ad un ammontare di 25 milioni di unità di conto.

La chiave di ripartizione per i 195 milioni di dollari, la stessa fissata a suo tempo per il primo protocollo finanziario, prevede una partecipazione dell'Italia pari al 18,29 per cento.

I prodotti CECA formano oggetto di un Accordo-quadro il quale stabilisce che i diritti doganali e le restrizioni quantitative in vigore tra gli Stati membri e la Turchia saranno progressivamente aboliti secondo un ritmo che sarà fissato di comune accordo dalle Parti contraenti.

Da parte turca ci si è dichiarati disposti ad avviare trattative al riguardo entro il 1° gennaio 1975.

3) *Accordi di associazione con il Marocco e la Tunisia.*

Il 1° settembre 1969 sono entrati in vigore gli accordi di associazione che la Comunità europea ha concluso con il Marocco e la Tunisia. I due accordi, che hanno una validità di 5 anni e prevedono la possibilità di concludere successivamente degli accordi « su basi allargate », costituiscono un passo importante, anche se non definitivo, sulla via della piena applicazione della « dichiarazione di intenzioni » allegata al Trattato di Roma.

In questo primo anno di applicazione, gli accordi hanno dato buona prova ed hanno risposto alle esigenze per le quali erano stati posti in essere. Gli organi istituzionali comuni, come il Consiglio di Associazione, hanno vegliato alla loro gestione ed esecuzione, proponendo, tra l'altro, alcune modifiche minori consigliate dall'esperienza di questo primo periodo di rodaggio.

Tali proposte, attentamente studiate dagli organi della Comunità, hanno portato all'adozione degli opportuni provvedimenti, in particolare nel settore delle importazioni di olio di oliva greggio.

Il maggior problema emerso nel corso del 1970 riguarda le importazioni comunitarie di agrumi. Le difficoltà sono dipese principalmente dalle pratiche commerciali svolte da altri Paesi del Mediterraneo. Poiché nel corso del 1970, conseguentemente alla conclusione di vari accordi commerciali preferenziali, è stato esteso anche a tali Paesi un « sistema mediterraneo » di preferenze nel settore, si ha ragione di ritenere che gli inconvenienti riscontrati nella passata campagna agrumaria non debbano ripresentarsi in futuro.

4) *Accordo commerciale con la Spagna.*

I negoziati fra la Comunità e la Spagna, la cui ultima fase si era iniziata nell'ottobre 1969, si sono conclusi con la firma, il 29 giu-

gno del corrente anno, di un accordo commerciale preferenziale, che è entrato in vigore il 1° ottobre e che segue le linee e le modalità che erano state preannunciate nella relazione presentata al Parlamento per l'anno 1969.

In particolare, l'Accordo prevede che la soppressione progressiva degli ostacoli per l'essenziale degli scambi fra le due Parti si opererà in due tappe; ma è stato definito il contenuto soltanto della prima di esse (la cui durata non sarà inferiore a sei anni), mentre il passaggio alla seconda tappa non sarà automatico, bensì subordinato ad una comune intesa della Comunità da un lato e della Spagna dall'altro.

Nel corso di tale prima tappa, la Comunità concede ai prodotti industriali spagnoli (esclusi quelli CECA) una riduzione della TEC così scaglionata: 30 per cento all'entrata in vigore dell'Accordo, 50 per cento al 1° gennaio 1972 e 60 per cento al 1° gennaio 1973; dopo apposito esame delle istanze comunitarie, tale riduzione potrà essere portata al 70 per cento a partire dal 1° gennaio 1974.

Per taluni prodotti siffatte facilitazioni sono concesse nei limiti di un contingente tariffario annuale. D'altra parte, per un'altra limitata lista di prodotti — che include, in specie, talune posizioni doganali del settore tessile — la smobilitazione tariffaria raggiungerà soltanto il 40 per cento. Infine, per pochi prodotti particolarmente sensibili non è prevista alcuna concessione da parte della Comunità.

Nell'insieme, circa il 95 per cento delle importazioni in provenienza dalla Spagna a dazio positivo per quanto riguarda il settore industriale, è interessato dalle facilitazioni sopramenzionate. Alla Spagna è stato inoltre accordato il consolidamento della liberazione per tutto il settore industriale, eccezion fatta dei prodotti petroliferi.

Le agevolazioni previste per i prodotti agricoli che costituiscono le principali voci delle esportazioni spagnole verso il Mercato Comune toccano circa il 62 per cento di tali esportazioni.

In tale contesto gli agrumi (arance, mandarini e limoni) beneficiano di una riduzione del 40 per cento della TEC; ma va rilevato che — secondo un sistema analogo a quello stabilito per altri Paesi mediterranei con cui la Comunità ha realizzato regimi preferenziali, sistema che tende a conciliare la politica mediterranea della stessa Comunità con le esigenze di protezione della propria produzione (e particolarmente della produzione italiana, maggiormente esposta alla concorrenzialità) —

la riduzione cui si è fatto cenno è accordata solo se i prezzi degli agrumi spagnoli restano, sul mercato interno della Comunità, superiori o eguali ad un prezzo minimo di offerta, il quale sia uguale, a sua volta, ai prezzi di riferimento per il periodo considerato maggiorati dell'incidenza della TEC su detti prezzi di riferimento e di una somma forfettaria di 1,2 unità di conto al quintale.

Le esportazioni spagnole di olio di oliva non raffinato si avvarranno di una diminuzione del livello del prelievo comunitario applicabile ai Paesi terzi, diminuzione articolata in un vantaggio economico consistente in una riduzione del prelievo stesso entro i limiti di 4 dollari al quintale e in una preferenza commerciale sotto forma di una ulteriore riduzione di 0,50 dollari al quintale.

Riduzioni tariffarie sono parimenti previste per altri prodotti agricoli e segnatamente per vari ortofrutticoli, nonché per determinate qualità di vini.

È istituita una Commissione Mista avente il compito di facilitare l'applicazione dello accordo.

5) *Accordo commerciale con Israele.*

A conclusione dei negoziati svoltisi nello scorso anno e nel primo semestre del corrente anno, il 29 giugno 1970 è stato firmato fra la Comunità ed Israele un Accordo commerciale a carattere preferenziale. Esso avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore (che è intervenuta il 1° ottobre u.s.); peraltro è previsto che 18 mesi prima della sua scadenza possano essere avviati negoziati fra le due Parti in vista della conclusione di un nuovo accordo su basi più ampie.

Il suo contenuto può essere riassunto come segue:

La Comunità accorda, in generale, alle importazioni israeliane di prodotti industriali una riduzione tariffaria del 50 per cento secondo il calendario seguente: 30 per cento al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo e 5 per cento rispettivamente al 1° gennaio 1971, 1972, 1973 e 1974. Siffatta riduzione progressiva del 50 per cento è peraltro concessa solo nel limite di un contingente tariffario comunitario di 300 tonnellate per taluni prodotti del settore tessile. Inoltre, riduzioni tariffarie più limitate valgono per determinati prodotti (prodotti di alluminio ed automobili), mentre per una serie di prodotti sensibili non sono previste agevolazioni.

In complesso, più dell'85 per cento delle esportazioni israeliane di prodotti industriali

verso la Comunità a dazio positivo beneficia del trattamento preferenziale alle condizioni summenzionate.

Per il settore agricolo, le facilitazioni date ad Israele interessano pressappoco l'80 per cento delle esportazioni verso il Mercato Comune soggette a diritti di dogana o a prelievo. Agli agrumi si applica una riduzione tariffaria del 40 per cento della TEC, ma secondo le modalità protettive della formula « mediterranea » introdotte negli altri accordi preferenziali con altri Stati di questa zona geografica e ricordate precedentemente in questa stessa Relazione. Una riduzione tariffaria del 40 per cento (limitata al 30 per cento per taluni pimenti) è stata parimenti accordata per i pompelmi, gli avocado, i manghi, certe conserve di frutta e certe qualità di pimenti.

Le concessioni tariffarie che Israele, a sua volta, accorda alla Comunità interessano quasi metà delle proprie importazioni industriali ed agricole in provenienza dal Mercato Comune.

I prodotti che beneficeranno di queste agevolazioni sono stati ripartiti in quattro categorie per le quali la smobilitazione tariffaria giuoca secondo percentuali e secondo un ritmo diversificati. Inoltre, ove il Governo di Israele decidesse di reintrodurre una protezione doganale per i prodotti che ne sono attualmente esenti, la Comunità verrebbe a fruire di una riduzione del 15 per cento. Infine, Israele ha bensì la facoltà di ritirare taluna delle concessioni accordate da parte sua qualora ciò sia necessario per i bisogni della propria industrializzazione e del proprio sviluppo economico, ma in tal caso dovrà procedere alla sostituzione delle concessioni così ritirate con altre equivalenti e tali da mantenere l'equilibrio generale dell'Accordo.

Come nel caso della Spagna, è prevista la istituzione di una Commissione Mista che ha il compito di vegliare alla gestione dell'Accordo stesso.

6) *Relazioni con la RAU e con il Libano.*

Nello scorso mese di settembre hanno avuto inizio i negoziati fra la Comunità europea ed i Governi della RAU e del Libano per la conclusione di un accordo commerciale preferenziale con ciascuno dei suddetti Paesi, sulla base dei rispettivi mandati approvati dal Consiglio delle Comunità europee nella sessione del 20-21 luglio.

Da parte italiana, l'orientamento favorevole espresso in sede comunitaria fin dai pri-

mi approcci dei Paesi arabi, coerentemente con la nostra visione di una equilibrata ed organica azione comunitaria verso i Paesi del Mediterraneo, è stato seguito da un'azione di fattiva partecipazione ai lavori comunitari e ai negoziati con le delegazioni della RAU e del Libano, nel proposito di concluderli al più presto.

Gli accordi dovranno avere una durata di cinque anni, e prevedere la possibilità di concludere successivamente ulteriori accordi « su base allargata ». Quanto al contenuto, gli accordi comporterebbero le seguenti concessioni comunitarie: nel settore industriale, una riduzione tariffaria progressiva fino al 55 per cento, con una lista limitata di eccezioni assortita da un'efficace clausola di salvaguardia; nel settore agricolo, estensione alla RAU ed al Libano delle formule preferenziali globali adottate dalla Comunità per i prodotti sensibili degli altri Paesi del bacino del Mediterraneo (agrumi, olio di oliva solo per il Libano, la RAU non essendo interessata al prodotto), nonché riduzione della TEC (40 per cento) sui pompelmi, limette, manghi ed avocado. Concessioni particolari sono previste per le cipolle e gli aglio che rappresentano una larga quota delle esportazioni egiziane e libanesi.

La soluzione suaccennata tiene conto da una parte delle caratteristiche dell'economia egiziana e libanese (destinate a svilupparsi notevolmente nei settori industriali) ed evita dall'altra di affrontare i complessi problemi di armonizzazione politica ed economica di una piena associazione.

Quanto alle contropartite, la Comunità si attende sostanziali riduzioni della tariffa doganale e delle restrizioni quantitative egiziane e libanesi, sia nel settore industriale sia in quello agricolo.

7) *Relazioni con l'Algeria.*

Il Consiglio delle Comunità europee, nella sessione dell'11-12 maggio, ha invitato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ad esaminare il problema delle relazioni con l'Algeria e ad elaborare un progetto di mandato alla Commissione per l'apertura di negoziati con detto Paese, in vista della conclusione di un accordo associativo.

L'Algeria si attende l'estensione delle concessioni già accordate dalla CEE al Marocco e alla Tunisia, unitamente a particolari concessioni per il settore vitivinicolo, cui annette un'importanza prioritaria, e per i prodotti pe-

troliferi. Adeguate contropartite dovrebbero essere accordate ai Paesi CEE.

L'Italia ha sempre sostenuto l'opportunità di armonizzare l'azione comunitaria nel Maghreb ed ha dato un contributo determinante allo sviluppo dei lavori a Sei in preparazione dei negoziati con l'Algeria: i quali dovrebbero poter iniziare nel gennaio 1971.

8) *Accordo di associazione con Malta.*

Nel settembre 1967 il Governo di Malta chiese di aprire trattative con la Comunità per stabilire relazioni speciali con quest'ultima. A seguito delle conversazioni esplorative tenutesi nell'anno successivo fra la Commissione di Bruxelles ed una delegazione maltese, il Consiglio delle Comunità europee ha approvato, nel marzo 1970, un mandato di negoziato che considerava la possibilità di addivenire con Malta ad un Accordo di tipo associativo.

I relativi negoziati si sono conclusi con la firma, il 5 dicembre 1970, a La Valletta, di un testo di Accordo che sarà sottoposto alla ratifica degli Stati membri della Comunità.

L'Accordo prevede un regime associativo, da realizzarsi in due tappe della durata di cinque anni ciascuna: nel corso dei 18 mesi precedenti la scadenza della prima tappa, sono previste trattative per definire il contenuto della seconda, durante la quale continuerà l'eliminazione degli ostacoli agli scambi fra la Comunità e Malta e l'adozione da parte di quest'ultima della tariffa esterna comune.

La Comunità accorda ai prodotti industriali maltesi (esclusi quindi i prodotti agricoli), nel corso della prima tappa, una riduzione tariffaria del 70 per cento. Tale concessione è tuttavia limitata nell'ambito di contingenti tariffari per alcuni prodotti tessili (filati di cotone, fibre tessili artificiali, indumenti esteri per uomo e a maglia); da essa sono esclusi i prodotti petroliferi raffinati ed i prodotti la cui importazione nella Comunità è sottoposta ad una regolamentazione specifica a seguito dell'applicazione della politica agricola comune.

Una protezione indiretta deriva inoltre alla Comunità dall'esistenza di un Protocollo annesso all'Accordo che stabilisce le norme per la definizione dell'origine delle merci provenienti da Malta.

Per tutti i prodotti oggetto dell'Accordo, sono abolite le restrizioni quantitative nei confronti di Malta.

All'entrata in vigore della seconda tappa la Comunità concederà ai prodotti maltesi la esenzione completa dai dazi doganali.

Da parte maltese, la smobilitazione tariffaria avverrà gradualmente, in tre fasi che prevedono un tasso di riduzione del 15 per cento, del 25 per cento e del 30 per cento, rispettivamente dall'entrata in vigore, all'inizio del terzo e del quinto anno.

Onde tener conto della situazione in cui essa si trova nel quadro del Commonwealth, è stato convenuto che sino all'inizio del quinto anno Malta potrà continuare ad accordare, in taluni casi, preferenze superiori a quelle concesse alla Comunità; a partire da quella data, il trattamento riservato ai Sei dovrà essere almeno pari a quello per i Paesi del Commonwealth.

Nel campo delle restrizioni quantitative Malta si è dichiarata disposta a non introdurre di nuove ed a prendere le misure necessarie affinché nel corso della prima tappa, le importazioni ancora sottoposte a tali restrizioni siano liberate al più presto, compatibilmente con le esigenze di un sano sviluppo della propria economia.

Entro limiti pari al 10 per cento del valore globale delle importazioni dalla Comunità nel 1969, e con l'impegno di procedere successivamente alla loro graduale eliminazione, Malta potrà reintrodurre, aumentare o instaurare dazi doganali sino ad un'incidenza del 20 per cento *ad valorem* (in taluni casi eccezionali, sino al 25 per cento).

È istituito un Consiglio di Associazione incaricato della gestione dell'Accordo e della vigilanza sulla sua corretta applicazione.

Nel quadro delle relazioni tra la CEE e Malta, l'Italia ha sempre svolto una fattiva azione a favore dell'Isola, in considerazione della situazione politico-economica e geografica di quest'ultima.

9) *Relazioni con Cipro.*

In data 5 agosto 1970, il Governo cipriota, nel confermare ufficialmente la domanda di associazione presentata formalmente nel dicembre 1962, ha chiesto che, in attesa dello esame di essa nel contesto dell'ampliamento della Comunità, fosse trovata una soluzione dell'« urgente problema » delle proprie esportazioni di vino e agrumi verso la CEE, sottolineando che gli accordi conclusi fra la CEE e gli altri produttori mediterranei pongono Cipro in una situazione di discriminazione.

In occasione di un primo esame di tale richiesta da parte delle istanze comunitarie, è stato osservato che una soluzione basata su un accordo interinale concernente soltanto vino

ed agrumi sarebbe suscettibile di incontrare difficoltà al GATT (infatti, nel gennaio del 1970 una proposta analoga prospettata dalla Comunità per Spagna ed Israele non riuscì ad essere accolta a Ginevra e dovette pertanto essere ritirata).

Il Consiglio ha tuttavia convenuto, nel settembre scorso, di rispondere interlocutoriamente al Governo di Cipro, incaricando nel contempo la Commissione di porre allo studio l'insieme degli aspetti del problema e di fargli rapporto al riguardo.

Da parte italiana — alla luce dei rapporti di amicizia che legano il nostro Paese a Cipro — non si è mancato di sollecitare la Commissione affinché venga possibilmente studiata una formula suscettibile di venire incontro alle urgenti necessità dell'Isola.

10) *Accordo commerciale con la Jugoslavia.*

I negoziati con la Jugoslavia — entrati nella fase definitiva nel dicembre 1969, quando fu possibile definire la posizione comunitaria nel settore delle carni bovine, considerato da parte jugoslava di primaria importanza (esso rappresenta infatti circa il 40 per cento delle sue esportazioni agricole verso i Paesi della CEE) — si sono conclusi con la firma, il 19 marzo 1970, di un Accordo commerciale non preferenziale che è entrato in vigore il 1° maggio successivo.

In base all'Accordo stesso (che ha una durata triennale) le Parti contraenti si concedono il trattamento della nazione più favorita (facendo salvi tuttavia i vantaggi accordati nel quadro di unioni doganali o di zone di libero scambio, nell'ambito di intese particolari previste dal GATT, nonché di regimi attinenti al traffico di frontiera). Peraltro, tale disposizione impegna la Comunità soltanto nella misura in cui le competenze al riguardo siano state effettivamente trasferite sul piano comunitario.

Inoltre, la Comunità e la Jugoslavia si accordano il grado più elevato di liberalizzazione che ciascuna Parte applica in maniera generale, ai Paesi terzi; tuttavia il livello di liberalizzazione nazionale concesso da ciascuno Stato membro alla Jugoslavia in virtù di accordi bilaterali non può essere ridotto dalla norma in questione.

È prevista una clausola di salvaguardia, che si ispira alle norme del GATT, alla quale le Parti interessate potranno ricorrere in casi di perturbamenti causati dalle esportazioni reciproche.

Un'altra disposizione sottolinea l'intenzione reciproca delle Parti contraenti di promuovere e di intensificare gli scambi commerciali.

Nel settore delle concessioni tariffarie, la Comunità e la Jugoslavia si sono impegnate ad applicare in via anticipata, sin dall'entrata in vigore dell'Accordo, le riduzioni previste dal « Kennedy Round » per una determinata gamma di prodotti. La messa in opera di questa intesa coprirà, in realtà, un volume limitato di scambi e, d'altra parte, comporterà un certo squilibrio a favore della Jugoslavia, la quale si è però impegnata a procedere quanto prima ad ulteriori riduzioni tariffarie e alla apertura di contingenti tariffari per prodotti che interessano la Comunità.

Per il settore dei bovini — che, come si è detto, ha costituito il punto centrale della trattativa — il Protocollo n. 1 annesso all'Accordo introduce una riduzione del prelievo — a determinate condizioni del mercato comunitario — differenziata secondo periodi distinti dell'anno, ma siffatta agevolazione sarà diminuita alla scadenza del secondo anno.

Quanto ai tessuti, in sede di negoziato non si è pervenuti ad accogliere le richieste della Jugoslavia che insisteva per una liberazione del settore: una lettera annessa all'Accordo contempla comunque la possibilità che la questione sia riesaminata dalla Commissione Mista incaricata di seguire la gestione dell'Accordo stesso.

In definitiva, al di là della sua portata commerciale l'accordo acquista un significato anche politico in quanto getta le basi di una cooperazione economica fra la Jugoslavia e la Comunità; basi suscettibili di essere ampliate e rafforzate in funzione dello spirito costruttivo con cui le Parti contraenti interpreteranno e daranno attuazione alle intese raggiunte.

11) *Relazioni con l'Austria.*

Nel dicembre 1969 era stato ripreso nelle istanze comunitarie lo studio delle possibilità di addivenire con Vienna ad un accordo commerciale di portata limitata e interinale, che — secondo le richieste dell'Austria — favorisse una soluzione ai problemi più urgenti dei rapporti di quest'ultima con il Mercato Comune, in attesa della soluzione più vasta che potrebbe essere trovata nel contesto delle relazioni tra i Sei ed i Paesi « neutrali » dell'EFTA a seguito dell'allargamento della Comunità.

Il problema della correlazione da stabilire tra la conclusione di un Accordo interinale parziale e la prospettiva di un Accordo di portata più ampia, ha ritardato i lavori di elaborazione del mandato a negoziare da conferire alla Commissione: esso è stato superato — grazie anche all'azione svolta dall'Italia — sulla base di una formula secondo cui l'Accordo parziale dovrà essere completato (anche per ciò che concerne le esigenze di presentazione al GATT) e potrà entrare in vigore al momento in cui i negoziati relativi agli altri « neutri » avranno permesso di delineare orientamenti sufficientemente chiari sulla definizione dei rapporti con tali Paesi.

L'Accordo parziale potrà comunque essere sostituito in qualsiasi momento dall'Accordo globale, restando inteso che le disposizioni e le soluzioni adottate per il primo non debbano pregiudicare quelle che saranno inserite nel secondo.

Nella sessione dell'ottobre 1970, il Consiglio ha potuto così adottare il mandato per l'Accordo interinale, che sarà negoziato dalla Commissione e il cui contenuto può sintetizzarsi come segue:

Le due Parti si accorderebbero una riduzione tariffaria lineare e reciproca del 30 per cento scaglionata in due tappe, nel settore industriale nonché talune concessioni nel settore agricolo. Per i prodotti industriali, soltanto il settore della carta — data la situazione privilegiata di cui si avvale la produzione austriaca del settore stesso, in virtù sia di disposizioni legislative sia degli aiuti diretti e indiretti da parte governativa — è tuttavia escluso dalle concessioni tariffarie fin dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Nel corso delle trattative, le Parti contraenti dovrebbero esaminare le restrizioni quantitative tuttora esistenti da ambo i lati, nel comune sforzo di giungere alla loro eliminazione al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Le concessioni per il settore agricolo dovrebbero ispirarsi ai criteri di una equilibrata reciprocità. Dato l'attuale volume dell'intercambio, ciò implica che le concessioni austriache dovrebbero portare su una gamma più vasta di prodotti di quelle comunitarie, alla luce sia delle presenti correnti di traffico (in altre parole, delle tradizionali esportazioni agricole verso l'Austria, che interessano particolarmente l'Italia) sia delle possibilità di una loro ulteriore espansione. Da parte dei Sei verrebbero, in particolare, attuate talune agevolazioni per le esportazioni austriache di bovini e di latte condensato.

Nella stessa sessione del Consiglio del 26 ottobre è stato inoltre adottato un parallelo mandato per l'apertura di negoziati con l'Austria relativamente ai prodotti CECA. L'Accordo da concludere al riguardo dovrebbe essere sincronizzato con l'altro di cui sono state sopra tracciate le linee generali; i prodotti CECA verrebbero a beneficiare, in senso reciproco, dello stesso regime tariffario preferenziale previsto per i prodotti industriali regolati dal Trattato CEE, ma per gli acciai speciali — al fine di tener conto di talune specifiche implicazioni per i produttori comunitari — il passaggio dalla prima riduzione tariffaria del 15 per cento alla seconda, egualmente del 15 per cento non sarebbe automatico ma subordinato ad una apposita decisione.

RELAZIONI CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

La sollecitudine e l'interesse della Comunità nei riguardi dei problemi del sottosviluppo hanno avuto ampia conferma nel corso del 1970. La Comunità ha, infatti, assunto una serie di iniziative ed ha svolto una attività intensa tanto sul piano mondiale quanto sul piano regionale, in favore dei Paesi in via di sviluppo.

Sul piano mondiale, la Comunità ha fornito un utilissimo contributo ai progressi realizzati, tanto in sede OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) quanto in sede UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo), per la definizione di un sistema generalizzato di preferenze, senza reciprocità e senza discriminazioni, a favore dei prodotti manifatturati e semi-manifatturati di tutti i Paesi in via di sviluppo od alla soglia dello sviluppo, sulla base della Risoluzione n. II/21 adottata a Nuova Delhi nel marzo 1968 dalla Conferenza dell'UNCTAD. Se tale sistema di preferenze generalizzate potrà essere realizzato, come si spera, nel corso del 1971, ciò deve in buona parte anche all'atteggiamento costruttivo assunto dalla delegazione della Comunità nelle varie istanze internazionali nelle quali il problema è stato dibattuto.

La Comunità ha anche partecipato attivamente alla preparazione delle linee direttrici della strategia per il secondo decennio dello sviluppo, in corso di definizione nel quadro delle Nazioni Unite. Infine, la Comunità ha preso parte attiva nella gestione degli accor-

di mondiali per prodotti di base, nei negoziati per il loro rinnovo, e nelle riunioni periodiche intese a superare le difficoltà sorte nell'ambito del funzionamento di taluno di detti accordi.

Nel settore regionale, l'avvenimento più importante è rappresentato dal completamento di tutte le procedure di ratifica per l'entrata in vigore, sia della seconda Convenzione di Associazione con i SAMA (Stati Africani e Malgascio Associati) sottoscritta a Yaoundé il 29 luglio 1969 e che regolerà i rapporti associativi con i 18 Stati Africani e Malgascio fino al 31 gennaio 1975, sia dell'Accordo di Associazione firmato ad Arusha il 26 settembre 1969 con il Kenya, Uganda e Tanzania, che avrà la stessa durata. In attesa della entrata in vigore della nuova Convenzione di Yaoundé (a partire dal 1° gennaio 1971), i rapporti associativi con gli Stati Africani e Malgascio non hanno subito dannose interruzioni in quanto la Comunità, d'intesa con i SAMA, ha tempestivamente adottato « norme transitorie » che hanno permesso la continuazione del funzionamento dell'associazione non solo per quanto concerne i rapporti commerciali, ma anche per quanto si riferisce all'assistenza finanziaria della Comunità.

Tali norme transitorie, inizialmente approvate dal Consiglio di Associazione il 29 maggio 1969, sono state poi prorogate dallo stesso Consiglio nella sessione del 15 maggio 1970, sino alla fine del 1970. Le stesse norme transitorie sono state adottate anche nei riguardi dei Paesi e Territori d'oltremare, non indipendenti, associati alla Comunità; ed anche per questi Paesi e Territori con apposita decisione il Consiglio ha ora rinnovato l'Associazione fino alla stessa scadenza del 31 gennaio 1975.

Sempre nel settore regionale, un cenno particolare deve essere fatto al rilancio del problema concernente le relazioni della Comunità con l'America Latina; in seguito al *Memorandum* italiano del 4 novembre 1968 ed alla successiva azione svolta da parte del Governo italiano, nel corso del 1970 hanno avuto luogo importanti lavori nell'ambito comunitario (sui quali si riferisce qui di seguito) per la definizione di una politica d'insieme nei riguardi dell'America Latina, lavori ai quali l'Italia ha dato fattivo contributo, ponendosi senza alcun dubbio, come è stato più volte riconosciuto dagli stessi Paesi latino-americani, quale elemento motore e propulsore dell'interessamento della Comunità per i loro problemi.

1) *Associazione con i Paesi africani e malgascio.*

Il ritardo della entrata in vigore della nuova Convenzione di Associazione firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, non ha portato alcuna conseguenza dannosa per gli Stati Associati in quanto, come si è sopra accennato, sono state adottate tempestivamente misure transitorie per il mantenimento in vigore del regime commerciale sin qui esistente fra la CEE ed i SAMA. Tuttavia, per quel che riguarda l'assistenza finanziaria, essa ha subito, in conseguenza del progressivo esaurirsi delle disponibilità del Fondo Europeo di Sviluppo, un rallentamento del quale gli Stati Associati non hanno mancato di dolersi. Comunque, con l'entrata in vigore della nuova Convenzione e quindi con la possibilità di utilizzo del terzo Fondo Europeo di Sviluppo, le cui dotazioni complessive raggiungono un miliardo di unità di conto (tra doni, prestiti speciali e prestiti normali della BEI; tenuto conto anche della cifra riservata ai Paesi e Territori d'oltremare) l'assistenza finanziaria della Comunità prenderà ora nuovo impulso e più grande ampiezza, dato che in pratica l'intera disponibilità del Fondo potrà e dovrà essere utilizzata nell'arco di appena 4 anni e cioè entro il 31 gennaio 1975, data di scadenza della Convenzione di Yaoundé. In conseguenza, se nel 1970 l'assistenza finanziaria della Comunità ha assunto un ritmo meno intenso ed ha subito un evidente rallentamento, tale inconveniente sarà compensato da una maggiore possibilità di interventi e da un flusso più importante di investimenti nei prossimi 4 anni.

Circa il contenuto commerciale della nuova Convenzione di Yaoundé (che modifica soltanto in piccola parte quello della precedente Convenzione) è opportuno sottolineare che è stato rilevato dai SAMA, non senza disappunto, nelle varie istanze dell'Associazione, come i vantaggi commerciali previsti dalla Associazione rischiano di subire ulteriore pregiudizio: 1) in seguito alla prevista riduzione o sospensione da parte della CEE dei dazi della Tariffa Esterna Comune su alcuni prodotti tropicali esportati in notevole quantità dagli Stati Associati, con conseguente diminuzione del loro margine preferenziale; 2) in vista del sistema delle preferenze generalizzate UNCTAD, di prossima applicazione, che mentre arrecherà indubbio beneficio a numerosi paesi in via di sviluppo, non gioverà se non in misura minima agli Stati Associati, in ragione della arretratezza della loro indu-

ustrializzazione, che non consente l'esportazione di prodotti manifatturati o semi-manifatturati; è stato infatti ricordato che un recente studio della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Africa ha messo in rilievo come il sistema delle preferenze generalizzate UNCTAD non arrecherà alcun beneficio, o al massimo un beneficio limitatissimo, ai Paesi africani, mentre gioverà soprattutto ai paesi maggiormente progrediti sulla via dell'industrializzazione degli altri continenti.

Tale situazione è stata tanto più risentita dagli Stati Associati in quanto le statistiche mostrano che lo sviluppo delle loro esportazioni verso la CEE aumentano con un ritmo alquanto modesto, comunque inferiore a quello registrato dalle esportazioni di altri Paesi in via di sviluppo non associati. Come risulta dalla seguente tabella, l'interscambio fra gli Stati Associati e la Comunità (e gli Stati Associati e l'Italia in particolare) è in espansione, ma effettivamente il tasso di tale espansione non è quello che ci si potrebbe attendere dopo circa 11 anni di regime associativo e di preferenze tariffarie (vedi tabella).

	(in '000 \$)	
	Italia	CEE
Importazioni in provenienza dai SAMA		
1958	44.920	978.061
1965	150.380	1.145.663
1968	161.999	1.466.572
1969	200.161	1.717.189
Esportazione verso i SAMA		
1958	25.467	743.570
1965	50.657	827.291
1968	80.376	1.019.017
1969	87.267	1.116.913

Tale situazione di relativo ristagno è dovuta al persistere delle condizioni già segnalate di commercializzazione non sufficientemente aperta e diversificata; ai costi di produzione elevati, dovuti in parte al sistema della zona del Franco CFA e al suo sopravvalutato potere d'acquisto; alla scarsa diversificazione della produzione ed alla arretratezza dei metodi produttivi, dovuti in parte alle situazioni di monopolio o quasi-monopolio esistenti *in loco*. Non possono le sole preferenze tariffarie (e la tariffa CEE è fra le più basse del mondo) consentire di superare queste difficoltà, per le quali occorrerebbe invece

un serio impegno da parte degli stessi Stati Associati ed un serio esame della situazione e delle cause che la determinano. Per quanto concerne in particolare l'interscambio fra Italia e Stati Associati, esso si sviluppa con dinamismo e non può non rilevarsi il processo di progressiva apertura dei mercati dei Paesi Associati nei confronti degli Stati membri che non avevano con essi precedenti relazioni particolari.

L'Italia, il cui interscambio con i SAMA era nel 1958 insoddisfacente, è ora vieppiù presente sui mercati degli Stati Associati; tuttavia non può dirsi che la situazione sia del tutto soddisfacente. Un progresso è stato realizzato, ma occorrerà consolidare le nostre posizioni commerciali, sviluppare di più i nostri scambi ed attuare una politica di penetrazione commerciale più coerente ed organica per consentire al nostro paese di assumere su questi mercati africani il ruolo che gli spetta. Molto potrà fare in questo senso l'Istituto del Commercio Estero. Comunque, il Governo non ha tralasciato occasione per stimolare l'intraprendenza dei nostri operatori economici e delle nostre imprese perché effettuino degli studi di mercato, perché si inseriscano nella rete di distribuzione locale e perché, superando le inevitabili difficoltà e resistenze opposte dagli operatori locali, cerchino di affermarsi, con la qualità del prodotto e con la competitività dei prezzi (più che con le preferenze) sui mercati degli Stati Associati. Si tratta, non tanto di effettuare saltuarie forniture o di ottenere qualche isolato contratto di acquisto, bensì di stabilire rapporti continui e solidi che permettano di collocare il nostro interscambio su basi non aleatorie e ci consentano una penetrazione capillare sui mercati dei SAMA.

In questo contesto delle relazioni commerciali e dello sviluppo delle esportazioni dei SAMA, va ricordato che le misure speciali approvate il 25 luglio 1967 dai Rappresentanti degli Stati membri per sostenere finanziariamente gli Stati Associati produttori di oleaginosi in caso di cadute dei prezzi mondiali hanno finalmente potuto trovare applicazione nel corso dell'anno 1970, in seguito alla ratifica italiana della decisione adottata in ambito CEE. In conseguenza, gli Stati Associati produttori di oleaginosi, e in particolare quelli produttori di arachide, che hanno attraversato e stanno attraversando momenti di crisi, potranno ricevere — sia pure *una tantum* un sostanziale aiuto dalla Comunità per superare le difficoltà in cui sono venuti a trovarsi negli ultimi anni.

Durante il 1970 il Fondo Europeo di Sviluppo (FES) ha continuato il suo funzionamento, con un ritmo per altro piuttosto lento, tenuto conto del progressivo esaurirsi delle disponibilità del secondo Fondo e tenuto conto dell'impossibilità giuridica di assumere impegni di spesa sul terzo Fondo, il cui funzionamento non poteva iniziare che con l'entrata in vigore della Convenzione di Yaoundé del 1969. Comunque, non soltanto sono state completamente esaurite le disponibilità del primo FES, ma alla data del 30 giugno 1970 erano stati già impegnati, sul secondo FES, unità di conto 712.000.000, su una disponibilità globale di 730.000.000. Su questa disponibilità globale, sono stati finanziati investimenti di vario genere (infrastrutture sociali ed economiche, azioni di cooperazione tecnica, ecc.) per circa 22,6 milioni di unità di conto in favore della Somalia; è tuttavia ancora in corso di impegno la spesa relativa all'importante progetto di sviluppo delle telecomunicazioni somale, il cui importo graverà sul secondo FES per un ammontare di circa 3.500.000 di unità di conto.

È difficile fare un consuntivo esatto della parte delle somme spese dal FES che corrispondono ad aggiudicazioni di lavori, di forniture o di incarichi di studi tecnici, in favore di imprese o di enti italiani; tale difficoltà deriva dal fatto che talvolta le aggiudicazioni vengono fatte in favore di imprese di diversa nazionalità tra loro consociate, e che vi sono spese di carattere generale difficilmente ripartibili per nazionalità di aggiudicatario. Comunque, con una certa approssimazione, può ritenersi che globalmente, dall'inizio dell'assistenza finanziaria in favore dei SAMA e dei PTOM fino al 31 dicembre 1969 la partecipazione italiana alle aggiudicazioni di lavori o di forniture ed all'assegnazione di incarichi di cooperazione tecnica si aggira sul 12,5 per cento del totale delle spese sopportate dal FES; percentuale che supera il contributo medio ponderato fornito dall'Italia al Fondo Europeo di Sviluppo dalla sua origine ad oggi (che al 31 dicembre 1968 era dell'11,35 per cento). Tale risultato anche se non è insoddisfacente, richiede tuttavia alcune precisazioni. Come è già stato segnalato nelle precedenti relazioni, la partecipazione delle nostre imprese alle gare o dei nostri operatori agli appalti di forniture, resta inferiore — in percentuale — alla partecipazione di altri Stati membri. In parte ciò deve alle innegabili difficoltà insite nell'esigenza di trasferire cantieri in territori lontani e sconosciuti e nella difficoltà di stabilire relazioni

commerciali con Paesi e con operatori con i quali non sussistevano in precedenza relazioni d'affari. Tuttavia, dopo un decennio di effettiva associazione e di effettivo funzionamento del Fondo Europeo di Sviluppo, vi è da augurarsi che l'azione sempre perseguita dal Governo in questa direzione, stimoli e induca gli operatori italiani e le nostre imprese ad una più larga partecipazione alle gare, nella certezza che la competitività e l'intraprendenza delle nostre imprese riusciranno ad ottenere successi concreti nell'ambito delle gare indette dal FES. Tale più vivo interesse delle nostre imprese e dei nostri operatori è tanto più auspicabile in quanto il terzo FES, che sta per iniziare la sua attività, offre una gamma più diversificata di possibilità di interventi e sarà in buona parte riservato all'industrializzazione. Ciò comporterà un impegno maggiore da parte degli operatori, in quanto in molti casi non sarà possibile procedere a vere e proprie gare internazionali.

Le relazioni tra la Comunità e gli Stati Associati sono state seguite anche nell'anno in corso dalla Conferenza Parlamentare dell'Associazione, che si è riunita ad Amburgo nel gennaio 1970: preparata dalle Commissioni Paritetiche Parlamentari CEE-SAMA, essa ha svolto un ruolo importante di controllo politico, di consultazione, di impulso dell'Associazione.

Anche le altre Istituzioni dell'Associazione (Consiglio e Comitato di Associazione, rispettivamente a livello Ministri ed Ambasciatori) hanno continuato a riunirsi ad un ritmo normale durante l'intervallo fra la scadenza della vecchia e l'inizio della nuova Convenzione di Associazione. Nell'anno decorso, il Comitato di Associazione ha tenuto 4 riunioni, ed il Consiglio ha tenuto una riunione; nell'ultima di tali riunioni, a livello Ministri (quella del 30 settembre 1970), sono stati trattati vari ed importanti argomenti, tra i quali quello delle preferenze generalizzate UNCTAD, i problemi sollevati dalla ritardata entrata in vigore della Convenzione di Yaoundé, problemi di preferenze tariffarie, e quelle relativi al regime da applicare a certi prodotti agricoli dei SAMA.

2) Associazione con l'Est Africa.

L'Accordo di Associazione con le Repubbliche del Kenya, Uganda e Tanzania, firmato ad Arusha il 24 settembre 1969, è stato negoziato parallelamente alla Convenzione di Associazione con i SAMA firmata a Yaoundé nel luglio precedente. Anche tale Accordo, in

seguito alla ratifica dell'Italia, potrà ora entrare formalmente in vigore, espletare tutta la sua efficacia nel settore commerciale e permettere una collaborazione istituzionalizzata dell'Europa dei Sei con i tre importanti Paesi della Comunità Est-africana.

L'anno decorso è stato utilizzato per preparare il progetto di Decisione del Consiglio di Associazione che deve definire la nozione di « prodotto originario » da applicare nell'ambito dell'Associazione, così che si può prevedere che nel prossimo Consiglio di Associazione fra CEE ed Est Africa, che avrà luogo all'inizio del 1971, sarà possibile approvare tutti i resti di più urgente applicazione.

Merita di essere sottolineato che, a richiesta dei tre Paesi dell'Est-Africa, la CEE si era dichiarata disposta a mettere in vigore anticipatamente le clausole di natura essenzialmente commerciale dell'Accordo di Arusha; senonché, per sopraggiunta difficoltà da parte africana, tale iniziativa non ha potuto avere seguito. L'entrata in vigore dell'Accordo di Arusha, oltre a sancire un orientamento della Comunità verso i Paesi esterni alla vecchia Associazione e a sottolineare l'interesse di alcuni importanti Paesi africani nei confronti dell'Europa, presenta delle prospettive interessanti nel settore commerciale: è auspicabile che i nostri operatori e le nostre imprese avvalendosi di tale Associazione riescano a migliorare ulteriormente le già buone relazioni (sia commerciali che di ogni genere) esistenti fra l'Italia ed il Kenya, Uganda e Tanzania.

3) Relazioni con l'America Latina.

Se il 1969 è stato l'anno del rilancio, in ambito comunitario, del problema concernente le relazioni della Comunità con l'America Latina, il 1970 è stato l'anno nel corso del quale tale rilancio ha battuto vie concrete verso quei risultati che l'Italia ha sempre auspicato. Dopo la creazione da parte del Consiglio delle Comunità Europee e del Comitato dei Rappresentanti Permanenti del Gruppo *ad hoc* per l'America Latina, gli esperti si sono riuniti a più riprese esaminando sotto ogni aspetto la comunicazione effettuata dalla Commissione in materia di relazioni con l'America Latina. Tale comunicazione, che contiene numerosi suggerimenti ed idee meritevoli di essere approfonditi e ritenuti, è stata esaminata dagli esperti — è d'uopo constatarlo — con una certa prudenza e senza un eccessivo entusiasmo e solo la delegazione

italiana, qualche volta appoggiata da qualche altra delegazione, ma il più delle volte isolata, ha sostenuto l'opportunità di un'azione intensa, coerente, organica nei confronti dell'America Latina, suggerendo l'accettazione di numerose delle proposte avanzate dalla Commissione, ed avanzando altre idee anche in nome proprio.

Il Gruppo *ad hoc* per l'America Latina ha ora concluso i suoi lavori ed ha presentato nel novembre scorso il proprio rapporto al Consiglio; in esso, è stato anche tenuto conto della « dichiarazione » e della « risoluzione » approvata dalla CECLA a Buenos Aires il 29 luglio 1970.

Da parte sua, l'Italia ha già espresso un orientamento di massima favorevole alle rivendicazioni latino-americane.

L'esame di tali rapporti ed il dibattito a livello Ministri sono stati preparati da una dichiarazione italiana, nel corso della sessione del Consiglio del 26-27 ottobre 1970, a Lussemburgo. In tale occasione il Ministro degli Esteri ha ribadito l'interesse italiano per una sollecita e costruttiva presa di posizione comunitaria nei riguardi dell'America Latina, accennando alla riunione degli Ambasciatori italiani in America Latina svoltasi al Messico il 19-20 ottobre ed ai contatti avuti dallo stesso Ministro presso le Nazioni Unite, in occasione dell'Assemblea Generale.

Sono al contempo proseguite le conversazioni esplorative con l'Argentina, per precisare il possibile contenuto dell'Accordo commerciale non discriminatorio che quel Paese ha sollecitato nel febbraio del 1969; quindi, sulla base del rapporto presentato al riguardo dalla Commissione, il gruppo *ad hoc* per l'America Latina ne ha esaminato il contenuto, giungendo alla redazione di un progetto di mandato che è stato approvato dal Consiglio il 23 novembre e valendosi del quale la Commissione aprirà i negoziati con l'Argentina per un accordo commerciale non preferenziale assortito da concessione per la carne bovina. Il Consiglio ha sottolineato l'importanza che attribuisce al successo del negoziato.

Contemporaneamente, sono proseguite le conversazioni esplorative iniziate da qualche mese con l'Uruguay: se tali conversazioni esplorative, che si concluderanno all'inizio del 1971, porteranno a risultati positivi, si può prevedere che la CEE giungerà alla stipulazione di un accordo commerciale anche con l'Uruguay, consolidando così i propri rapporti con due importanti Paesi dell'America Latina e regolarizzando il commercio di un

prodotto importante, come quello delle carni bovine.

Giova ricordare che nel campo delle relazioni con l'America Latina, da circa due anni l'Italia ha assunto un ruolo promotore e di impulso che le è ormai riconosciuto non solo in ambito CEE ma anche da parte degli stessi Paesi latino-americani, i quali in più circostanze, come si è detto sopra, hanno riconosciuto l'importanza e l'utilità dell'azione svolta dall'Italia in sede comunitaria.

4) *Accordi Internazionali per i prodotti di base.*

Il Gruppo di esperti CEE per i prodotti di base ha tenuto numerose riunioni, nel corso delle quali non solo si è coordinata la posizione nazionale dei singoli Stati membri e della Commissione, ma sono stati anche affrontati — e spesso risolti — importanti problemi di fondo concernenti alcuni prodotti di base quali lo stagno, la gomma, il grano, ecc.

Inoltre, la Comunità ha svolto un ruolo importante in tutte le riunioni riservate all'esame dei problemi relativi ai prodotti di base, tanto in sede UNCTAD quanto all'ECOSOC (Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite), facendosi talvolta promotrice di importanti iniziative o di risoluzioni che hanno avuto esito favorevole.

In particolare per quanto riguarda l'Accordo Internazionale per il caffè, le riunioni sono state numerose e si sono dovute affrontare situazioni particolarmente delicate, quali quella derivante dall'eccessivo rialzo dei prezzi, dal reclamo presentato dai Paesi latino-americani contro la CEE per inosservanza dell'articolo 47 dell'Accordo Internazionale per il caffè, ecc. Anche il problema del rinnovo eventuale dell'Accordo Internazionale per il grano, che verrà a scadenza il 30 giugno prossimo, ha figurato ripetutamente all'ordine del giorno delle Istanze comunitarie.

In generale, la Comunità non ha mancato di ribadire la sua favorevole disposizione circa la conclusione di Accordi mondiali per prodotto, e la sua disponibilità per partecipare ai lavori preparatori delle Conferenze intese alla conclusione di accordi mondiali.

5) *Preferenze generalizzate in favore dei Paesi in via di sviluppo.*

La Comunità, tanto nel quadro interno quanto in sede OCSE ed in sede UNCTAD,

ha attivamente partecipato alla messa a punto del sistema di preferenze generalizzate, senza discriminazioni e senza reciprocità, in favore dei Paesi in via di sviluppo.

Dopo aver presentato, nel novembre 1969, la propria offerta provvisoria previo coordinamento in sede OCSE, gli Stati membri e la Commissione hanno proceduto alla messa a punto delle modalità esecutive per l'applicazione del sistema e per il superamento di talune difficoltà verificatesi nei confronti degli altri Paesi industrializzati ed in particolare degli Stati Uniti. Questi ultimi, infatti, avevano inizialmente presentato come condizione essenziale l'esigenza che tutti i Paesi industrializzati adottassero uno stesso sistema di preferenze generalizzate; successivamente, è però prevalsa la posizione suggerita dalla Comunità ed è stato previsto che ciascuno Stato donatore metta in applicazione il proprio sistema, salvo a confrontarne fra qualche anno i risultati, i vantaggi e gli inconvenienti, ai fini di un eventuale riavvicinamento dei differenti sistemi o ai fini di un abbandono di quei sistemi che si fossero eventualmente rivelati non opportuni.

Nel 1970, la Comunità ha anche proceduto al riesame della propria offerta alla luce delle consultazioni nel frattempo svoltesi nell'ambito del Consiglio di Associazione con gli Stati Associati Africani e Malgascio. Tale consultazione, che ha avuto luogo il 30 settembre, ha portato ad un nuovo sistema di calcolo, più favorevole per i SAMA, del massimale relativo alle importazioni in franchigia di legni compensati.

Inoltre, venendo incontro ai desideri espressi da numerosi Paesi in via di sviluppo, la Comunità ha riveduto e migliorato la propria offerta per quanto concerne i prodotti agricoli trasformati, tenendo in particolare considerazione i desideri espressi dai Paesi latino-americani. Entro l'inizio del 1971, la Comunità dovrebbe procedere alla definizione dei problemi ancora pendenti sia per quanto concerne la gestione interna dei massimali per i singoli prodotti formanti oggetto delle preferenze generalizzate, sia per quanto concerne la definizione dei Paesi beneficiari del sistema, sia infine per quanto si riferisce alla definizione dell'origine ed altri problemi che ancora attendono di essere risolti.

È tuttavia ferma intenzione dei Sei di mettere in vigore il sistema delle preferenze generalizzate UNCTAD al più presto possibile, sempreché anche gli altri Paesi industrializzati si ispirino allo stesso criterio.

**ACCORDO MONDIALE SUL GRANO
E CONVENZIONE
SULL'AIUTO ALIMENTARE**

L'accordo mondiale sul grano, stipulato nel 1967, verrà a scadere il 30 giugno 1971

In previsione di tale scadenza l'apposito gruppo preparatorio, costituito in seno all'UNCTAD, ha presentato al Consiglio del grano un dettagliato rapporto in vista della relativa conferenza internazionale che molto probabilmente verrà tenuta a Ginevra nel gennaio 1971.

In seno a detto gruppo di lavoro è apparso comunque un netto contrasto tra il punto di vista degli Stati Uniti e quello di numerosi altri Paesi esportatori tra cui il Canada e i membri della CEE. Mentre infatti gli USA vorrebbero addivenire ad un nuovo accordo mondiale sul grano che non contenga clausole vincolanti circa i prezzi minimi, gli altri Paesi desiderano impegni precisi sulla materia.

Dipenderà ovviamente dal nuovo accordo mondiale il futuro da riservare alla Convenzione sull'aiuto alimentare che di tale accordo fa parte integrante.

Durante le ultime riunioni svoltesi a Ginevra, le varie Delegazioni intervenute si sono espresse unanimemente in favore degli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo. Tuttavia, la maggioranza di esse ha dichiarato che i rispettivi governi, non sono ancora in grado al momento attuale di assumere impegni al riguardo. È prevalso quindi l'avviso che non sarà stabilito nulla di concreto circa la prossima convenzione sin o a quando non sarà stata precisata la forma del nuovo Accordo mondiale sul grano.

In base alla Convenzione sull'aiuto alimentare attualmente in vigore e che scadrà anch'essa nel 1971, la Comunità si è impegnata a fornire per la durata di tre anni (a decorrere dalla campagna 1968-1969) 1.035.000 tonnellate di cereali all'anno a Paesi in via di sviluppo. Tale quantitativo corrisponde al

23 per cento degli aiuti stabiliti sul piano mondiale dalla Convenzione (4,5 milioni di tonnellate).

Per la campagna 1969-70 gli aiuti comunitari (336.900 tonnellate) sono stati forniti ai seguenti Paesi: Ceylon, Indonesia, Libano, Mali, Nigeria, Pakistan, Sudan, Tunisia, Turchia, Yemen, nonché al Comitato Internazionale Croce Rossa e al Joint Church Aid. Il restante quantitativo degli obblighi contratti ha fatto oggetto di azioni nazionali dei singoli Stati membri.

La Comunità ha concesso inoltre degli aiuti di urgenza in cereali, sotto forma di anticipazioni sulla campagna 1970-71, alla Turchia, al Perù e alla Giordania.

È da ricordare anche che, a seguito della decisione di massima adottata dal Consiglio nell'aprile 1969 di includere i prodotti lattiero-caseari nei programmi comunitari di aiuto alimentare, la Comunità ha concluso nel marzo 1970 due accordi con il Programma Alimentare Mondiale per la fornitura a Paesi in via di sviluppo, tramite tale organismo, di 123.000 tonnellate di latte in polvere e 35.000 tonnellate di burro anidro. L'esecuzione di tali accordi è attualmente in corso.

Da parte sua l'Italia ha stipulato i relativi accordi per fornitura gratuita di grano o in farina con la Tunisia (35.000 tonnellate), la Turchia (72.000 tonnellate di grano di cui 20.900 da imputare all'annata agraria 1971-72), lo Yemen (6.622 tonnellate di farina), la RAU (49.668 tonnellate di farina), l'Indonesia e il Sudan (8.000 tonnellate), la Siria (16.555 tonnellate di farina), Ceylon (15.000 tonnellate) e il Libano (10.000 tonnellate). Detti accordi sono in corso di esecuzione.

Per completare gli impegni italiani concernenti le annate agrarie 1968-69 e 1969-70 ammontanti complessivamente a 476.000 tonnellate di grano, rimangono dunque da eseguire le forniture alla RAU (75.000 tonnellate) e a Ceylon (10.000 tonnellate) che si spera poter realizzare agli inizi del 1971.

CAPITOLO XII.

Il bilancio delle Comunità - Statuto del personale - Scuole europee.

Bilanci.

Nel corso del 1970, il Comitato di bilancio, oltre ad occuparsi dei vari problemi inerenti alla gestione corrente, quali i riporti di fondi da un esercizio all'altro, gli storni da capitolo a capitolo, eccetera, è stato chiamato ad esaminare quattro progetti preliminari di bilanci suppletivi che la Commissione ha presentato al Consiglio.

Il primo riguardava l'aumento dell'organico della Direzione generale per l'Aiuto allo Sviluppo (71 nuovi posti per una spesa di 479.500 di unità di conto), tenuto conto delle accresciute responsabilità della Comunità nel campo della cooperazione con i SAMA e i PTOM prevista dalle Convenzioni di associazione, e in particolare da quella firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969.

Il secondo si riferiva all'aumento dell'organico della Direzione generale degli Affari Economici e Finanziari (28 nuovi posti per una spesa di 186.900 unità di conto), in considerazione delle più ampie responsabilità che le competono nel settore del coordinamento delle politiche economiche e della cooperazione monetaria, in seguito alle decisioni adottate dal Consiglio il 17 luglio 1969 e il 26 gennaio 1970.

Il terzo riguardava la ricostituzione di uno stanziamento di 600.000 unità di conto al capitolo XVIII, spese non specificatamente previste, utilizzato per far fronte alle spese relative agli aiuti alimentari alla Nigeria, decisi dal Consiglio il 20 gennaio 1970.

Il quarto, approvato dal Consiglio il 26 ottobre 1970 concerne la rettifica degli stanziamenti del titolo speciale B - Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - sezione garanzia (per un importo di 1.625.194 unità di conto) in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 728/70 del Consiglio, in base al quale sono iscritti nel bilancio dell'esercizio 1970 gli stanziamenti per un pe-

riodo di 18 mesi, ossia dal 1° luglio al 31 dicembre 1969 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970.

Inoltre, il Comitato, conformemente alla decisione della Conferenza dei Ministri finanziari e alla risoluzione del Consiglio concernente il miglioramento dei meccanismi di bilancio delle Comunità europee e il miglioramento delle procedure reative alla valutazione delle incidenze finanziarie delle proposte presentate dalla Commissione, ha dedicato una riunione settimanale all'esame appunto degli oneri di spesa a carico del bilancio delle Comunità, derivanti dalle numerose proposte presentate dalla Commissione anche nel corso di quest'anno nei vari settori dell'attività comunitaria, ed in particolar modo in quello riguardante il finanziamento della politica agricola comune.

Il bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1971 prevede una spesa complessiva che ammonta a 3.896.155.027 unità di conto pari a lire 2.435.096.891.875 con un aumento rispetto alle previsioni dell'esercizio in corso del 19,21 per cento.

La spesa si ripartisce fra le varie Istituzioni, come segue:

Denominazioni	Lire
Parlamento Europeo . . .	6.268.750.000
Consiglio	10.499.681.250
Commissione:	
a) spese amministrative	86.049.662.500
b) fondo sociale . . .	34.375.000.000
c) DEOGA	2.282.460.948.125
d) aiuto alimentare . .	12.500.000.000
e) spese per l'attuazione delle politiche comuni	1.414.375.000
Corte Giustizia	1.428.485.000
Totale . . .	2.435.096.891.875

Statuto del personale.

Il Gruppo statuto ha, innanzitutto, portato a termine nel primo semestre del 1970 l'esame della proposta di modifica dello stato dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, iniziato nel 1969, presentando un rapporto che è tuttora in discussione al Comitato dei Rappresentanti Permanenti.

Contemporaneamente il Gruppo si è occupato a più riprese delle varie proposte presentate dalla Commissione, relative alla modifica delle condizioni applicabili in materia di retribuzioni e sicurezza sociale agli agenti di stabilimento del Centro Comune di Ricerche Nucleari (CCRN), che prestano servizio in Belgio, Olanda, Germania e Italia.

Hanno formato anche oggetto di esame da parte del Gruppo i riflessi sul piano dello statuto dei trasferimenti di personale facente parte dell'organigramma del bilancio delle ricerche ed investimenti della Comunità europea energia atomica, all'organigramma del bilancio di funzionamento, decisi dal Consiglio in parte con un bilancio suppletivo nell'esercizio 1969 e in parte con l'adozione del bilancio 1970.

Il Gruppo statuto ha anche iniziato, nel frattempo, per limitarsi ai problemi che rivestono maggiore importanza in materia, l'esame di una proposta di regolamento che tende ad istituire delle indennità che tengano conto del carattere particolare di certe prestazioni di servizio effettuate da talune categorie di funzionari, come per esempio addette in permanenza al funzionamento e alla sorveglianza delle installazioni nucleari dei centri di ricerca; nonché l'esame della parte del *Memorandum* della Commissione sulla ristrutturazione del Centro Comune di Ricerche, relativa ai nuovi criteri che dovrebbero disciplinare l'assunzione e la gestione del personale scientifico, tecnico e amministrativo dei Centri.

Infine, il Gruppo ha iniziato, sulla base di una relazione presentata dalla Commissione, l'esame annuale del livello delle retribuzioni, previsto all'articolo 65 dello statuto dei funzionari comunitari.

Scuole europee.

Anche nel corso di quest'anno il Comitato amministrativo e finanziario delle scuole europee si è occupato dei vari problemi inerenti al finanziamento e al funzionamento delle scuole di Lussemburgo, Bruxelles, Mol, Varese, Karlsruhe e Bergen, con particolare riguardo ai problemi di bilancio e a quelli relativi allo statuto del personale insegnante e amministrativo.

In materia di bilancio, il Comitato ha proceduto in particolare alla chiusura dei conti dell'esercizio 1969, all'esame delle domande di istituzione di nuovi posti di personale insegnante per l'anno scolastico 1970-71, all'esame dei bilanci suppletivi per l'esercizio 1970 e dei bilanci per l'esercizio 1971.

Detti bilanci sono stati poi approvati dal Consiglio superiore delle scuole europee, nella sessione tenutasi a Bonn il 4 e 5 maggio 1970.

I bilanci per l'esercizio 1971 prevedono una spesa complessiva che ammonta a 7.846.826 unità di conto pari a lire 15.510.452.500 ripartita tra le diverse scuole come segue:

Lussemburgo	L.	6.676.320.000
Bruxelles	»	7.998.011.250
Mol	»	8.828.923.750
Varese	»	9.808.498.750
Karlsruhe	»	10.288.586.250
Bergen	»	10.606.186.250
		<hr/>
Totale	L.	15.510.452.500
		<hr/>

Inoltre, il Comitato è attualmente impegnato, tra l'altro, nell'esame di un progetto di accordo relativo alla contribuzione finanziaria del Centro per gli Studi Nucleari (CEN) e dell'Eurochemic al bilancio della Scuola di Mol (Belgio) e di uno schema di Protocollo aggiuntivo alla convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee per il funzionamento della Scuola Europea di Ispra-Varese, conclusa a Roma il 5 settembre 1963, tendente a regolare la situazione relativa al trattamento fiscale del personale straniero presso la detta Scuola.

CAPITOLO XIII.

I negoziati con la Gran Bretagna e con gli altri Paesi che hanno fatto domanda di adesione alle Comunità europee e gli incontri con i Paesi della zona di libero scambio (EFTA) non candidati e con la Finlandia.

Il problema centrale della Comunità resta a nostro avviso quello della sua estensione geografica ai Paesi candidati alla adesione. È pertanto comprensibile che questo problema costituisca anche il nucleo essenziale attorno a cui si articola la politica comunitaria dell'Italia. Per questo da parte italiana si è sempre ritenuto che l'inserimento nella Comunità della Gran Bretagna e degli altri Paesi candidati debba essere totale onde realmente contribuire a più compiutamente realizzarla.

Non è certo qui il caso che si ripetano le fondamentali obiettive considerazioni, politiche, economiche e sociali, che hanno indotto il Governo italiano a ritenere necessario l'ampliamento delle esistenti Comunità europee alla Gran Bretagna e agli altri Stati europei, che hanno già fatto domanda di adesione.

Ci limitiamo a ricordare che sin dall'aprile del 1969 i Governi della Repubblica italiana e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord avevano concordato una « Dichiarazione sull'Europa ».

In tale « Dichiarazione » è solennemente affermato, fra l'altro, che « le Comunità europee rimangono la base dell'unità europea. I trattati istitutivi di esse prevedono espressamente l'adesione di altri Paesi europei. Lo sviluppo di tali Comunità è quindi collegato con il loro allargamento. Ciò non altererà la loro natura, ma ne assicurerà la completa realizzazione. In tal modo l'Europa deve mantenere ancora più vive le sue tradizioni di apertura verso l'esterno ed accrescere i suoi sforzi a favore dei Paesi in via di sviluppo ».

Ha costituito pertanto per noi un importante successo che il problema dell'ampliamento abbia finito con l'essere l'elemento più caratterizzante del Vertice dell'Aja. Il comunicato conclusivo del Vertice contiene infatti

una riaffermazione solenne dell'unanime accordo raggiunto sul principio dell'allargamento della Comunità in conformità all'articolo 237 del Trattato e sull'apertura del negoziato con i Paesi candidati che accettino i Trattati e le loro finalità politiche.

Nel corso del 1970 è stata costante cura da parte italiana che gli impegni precisi assunti all'Aja in merito alle modalità, contenuto, ampiezza, scadenze e portata dei lavori preparatori delle trattative, nonché circa l'approccio globale al negoziato, fossero puntualmente osservati.

Se da un lato infatti non debbono essere ignorati i complessi aspetti che presenta il confronto tra una realtà comunitaria istituzionalmente prefigurata dai Trattati e concretamente vissuta in un decennio di decisioni ed opzioni, talvolta maturate attraverso non facili contrasti, e la ben diversa e meno omogenea realtà rappresentata dai quattro Paesi candidati, d'altro lato la superiore esigenza politica dell'unificazione europea deve pur sempre contribuire a collocare nella loro giusta dimensione i diversi aspetti del negoziato.

In questa prospettiva vanno anche visti i principi che la Comunità ha ritenuto di ribadire nell'affrontare i negoziati e che qui di seguito si riassumono:

— i Paesi candidati all'adesione devono accettare non solo i Trattati, ma altresì le decisioni intervenute successivamente all'entrata in vigore dei medesimi;

— la soluzione dei problemi di adattamento dei Trattati stessi e decisioni successive, che potrebbero porsi a seguito della adesione di tali Paesi, deve essere ricercata attraverso l'instaurazione di misure transitorie, e non già modificando le norme esistenti. La loro durata dovrà, pertanto, essere limitata

al periodo necessario per raggiungere tale obiettivo;

— le misure transitorie dovranno essere determinate in modo da garantire un « equilibrio d'insieme » dei vantaggi reciproci, nonché un « adeguato parallelismo » tra i progressi della libera circolazione dei prodotti industriali e la realizzazione del mercato comune agricolo;

— la durata del periodo di transizione, nel settore degli scambi, dovrebbe essere identica per tutti i candidati, mentre negli altri settori per i quali dovessero risultare necessarie misure transitorie, la loro durata potrebbe variare secondo le materie ed i candidati;

— i vari Trattati di adesione dovrebbero entrare in vigore alla stessa data;

— inoltre, poiché l'accesso di nuovi membri comporterà nuove responsabilità per la Comunità allargata nei confronti dei paesi in fase di sviluppo, essa dev'essere pronta a continuare la politica di associazione, sia nei confronti degli Stati africani e malgascio associati, sia verso Paesi africani indipendenti caratterizzati da strutture e livello di sviluppo comparabili e che chiedessero di partecipare al fine di promuovere il loro sviluppo economico e sociale.

L'allargamento delle Comunità e, correlativamente, l'eventuale estensione della politica di associazione, non dovrebbero essere causa di un affievolimento delle relazioni con gli Stati già associati.

A) NEGOZIATO CON LA GRAN BRETAGNA

Dopo tre sessioni ministeriali e otto riunioni dei Supplenti dei Ministri, la Conferenza Comunità-Regno Unito ha potuto raggiungere un accordo sulle seguenti questioni:

i) politica commerciale comune: gli inglesi accettano il principio sull'inserimento di una « clausola CEE » negli accordi bilaterali che dovessero concludere, o prorogare, durante il negoziato di adesione;

ii) prodotti agricoli per i quali gli inglesi avevano espresso preoccupazioni circa la stabilità del mercato nella Comunità allargata (latte alimentare, carne suina, uova): i chiarimenti forniti dalla Comunità hanno consentito di concludere che non si pongono problemi negoziali per l'applicazione dei regolamenti comunitari in vigore per questi prodotti;

iii) rassegna agricola annuale: gli inglesi hanno riconosciuto che le procedure e

le pratiche comunitarie prevedono già contatti appropriati con gli organismi professionali interessati ed hanno preso atto dell'intenzione di estenderle alla Comunità allargata;

iv) è stato comunicato agli inglesi l'accordo di principio della Comunità di associare i territori dipendenti britannici, salvo Hong Kong i cui problemi saranno esaminati separatamente e Gibilterra, per la quale saranno studiate soluzioni particolari;

v) Paesi indipendenti del Commonwealth. È stato convenuto di lasciare a Gambia, Ghana, Malawi, Nigeria, Sierra Leone, Kenya, Tanzania, Uganda e Zambia, Paesi aventi struttura comparabile ai Paesi africani e malgascio già associati (SAMA) la possibilità di richiedere alle Comunità o un accordo di associazione del tipo Yaoundé, o uno del tipo di Arusha, cioè di quello concluso dalla Comunità con Kenya, Uganda e Tanzania, o accordo commerciale particolare. La situazione dei tre Paesi africani in unione doganale con il Sud Africa (Botswana, Lesotho e Swaziland) dovrà essere ulteriormente esaminata, così come quelle dei Paesi dei Caraibi, dell'Oceano Indiano e dell'Oceano Pacifico (Barbados, Guyana, Giamaica, Trinidad e Tobago, Tonga, Maurizio, Samoa Occidentali, Figi);

vi) la Conferenza si è infine trovata d'accordo nello stabilire che la partecipazione finanziaria britannica alla Banca Europea per gli Investimenti sarà pari a quella della Repubblica Federale, e la sua rappresentanza in seno agli organi della Banca uguale a quella di Francia, Italia e Repubblica Federale.

Rimangono tuttora aperti problemi di fondo per i quali, da una parte e dall'altra, si è coscienti che esistono difficoltà ma che dovrebbero poter essere risolti rapidamente se, per quanto riguarda i Sei, resta confermata la volontà politica emersa nella riunione dell'Aja dei Capi di Stato e di Governo.

Su tali problemi, concernenti sia l'adesione inglese che quelle di Danimarca, Norvegia e Irlanda, la Commissione ha avanzato proposte e ha suggerito meccanismi suscettibili di avviarli a soluzioni, e cioè:

I. — Durata del periodo transitorio. La libera circolazione dei prodotti industriali e la realizzazione del mercato agricolo comune dovrebbero essere realizzate al termine di un periodo unico transitorio di cinque anni (dal 1° gennaio 1973 al 1° gennaio 1978) attraverso tappe prestabilite e meccanismi precisi di integrazione.

II. — Tappe di adattamento della politica agricola dei Paesi candidati alla politica agricola comune.

a) I nuovi membri devono impegnarsi, durante i negoziati, ad adottare fin dal momento dell'adesione i regolamenti della politica agricola comune e i loro meccanismi.

b) I nuovi Paesi membri dovranno applicare, al più tardi alla fine del periodo transitorio, il livello dei prezzi comuni in vigore, a quel momento, nella Comunità, livello che non potrà, peraltro, essere oggetto di negoziato. Il processo di avvicinamento tra livello dei prezzi nei nuovi Paesi membri e livello dei prezzi comuni dovrebbe avvenire in cinque anni ad un ritmo annuale corrispondente, il primo anno, ad un quinto della differenza tra i due livelli summenzionati e per ciascuno dei quattro anni successivi, ad un quarto, ad un terzo, alla metà, alla totalità. La prima tappa di avvicinamento dovrebbe essere realizzata subito dopo l'adesione.

c) Nel settore scambi:

i) per quelli intracomunitari, cioè per quelli all'interno della Comunità allargata, prelevamenti e restituzioni dovrebbero compensare, durante il periodo transitorio, le differenze di prezzo tra i cinque mercati della Comunità allargata. Tali prelevamenti e restituzioni dovrebbero scomparire alla fine del periodo transitorio.

Per le esportazioni CEE verso il Regno Unito di prodotti oggetto di *deficiency payments* in Gran Bretagna, questa ultima rimborserà la parte delle restituzioni destinate a coprire la differenza tra prezzo alla produzione e prezzo di mercato. Lo stesso regime regolerà, fin dall'inizio del periodo transitorio, gli accordi commerciali esistenti tra Irlanda e Danimarca, da una parte, con Regno Unito, dall'altra.

La preferenza comunitaria tra gli Stati membri della Comunità allargata verrebbe instaurata fin dall'entrata in vigore dei Trattati.

ii) Per gli scambi con i Paesi terzi: i nuovi Paesi membri applicherebbero al momento dell'adesione prelievi e restituzioni, i cui livelli saranno fissati in funzione dei livelli di prezzo dei rispettivi mercati e abolirebbero ogni misura incompatibile con tale regime (restrizioni quantitative, ecc.).

Per i prodotti agricoli a dogana il regime potrebbe ispirarsi a quello previsto dai Trattati di adesione in materia di smobilitazione tariffaria e di avvicinamento dei prezzi agricoli.

d) Per quanto riguarda, in particolare, la Gran Bretagna, la progressività del suo onere finanziario connesso con i prelevamenti sarà determinata dai prelevamenti alla importazione dai Paesi terzi, che, moderati all'inizio, aumenteranno in funzione dell'avvicinamento dei prezzi del mercato inglese al livello dei prezzi comuni, mentre l'onere di bilancio relativo ai *deficiency payments* e l'ammontare dei rimborsi della parte delle restituzioni concesse per le esportazioni dei Sei verso il Regno Unito diminuiranno con l'avvicinamento dei prezzi di mercato ai prezzi della produzione del Regno Unito.

III. — Smobilitazione tariffaria e introduzione della tariffa esterna comune. Le soluzioni in questo campo sono legate a quelle che saranno trovate per la politica agricola comune (parallelismo adeguato). La Commissione suggerisce che la prima riduzione dei dazi intracomunitari abbia luogo all'inizio del quarto mese dopo l'entrata in vigore dei Trattati. Il tasso di riduzione iniziale dovrebbe essere del 25 per cento, e non del 40 per cento come proposto dal Regno Unito.

La seconda riduzione avrebbe luogo un anno dopo l'entrata in vigore dei Trattati e sarebbe pari al tasso del primo avvicinamento alla tariffa esterna comune. Riduzioni e avvicinamenti successivi avrebbero luogo a scadenze annuali.

Le restrizioni quantitative dovrebbero essere abolite al momento dell'entrata in vigore del Trattato, mentre problemi particolari potrebbero essere risolti mediante procedure analoghe a quelle dell'articolo 226 del Trattato di Roma.

IV. — Finanziamento delle politiche comunitarie e regime delle « risorse proprie ».

a) Poiché all'inizio del periodo transitorio (1° gennaio 1973) il sistema di finanziamento dei Sei sarà caratterizzato:

— da « risorse proprie »: totalità dei prelevamenti agricoli e quota importante del gettito doganale, integrata, fino al 1975, da contributi degli Stati membri;

— da un sistema di « forcelle », limitante le variazioni in più o in meno dei contributi di ciascuno dei Sei;

— dal finanziamento integrale della politica agricola comune sul bilancio comunitario, la Commissione ritiene che a quella data (gennaio 1973) il bilancio comunitario debba:

i) finanziare sia gli interventi sui mercati interni dei Quattro che le restituzioni alla esportazione di questi verso i Paesi terzi

e percepire i prelevamenti sulle loro importazioni dai Paesi terzi;

ii) finanziare le restituzioni dei Sei per le esportazioni verso i Quattro ed assorbire i prelevamenti sulle importazioni dei Sei e dei Quattro;

iii) finanziare le restituzioni ed incassare i prelevamenti relativi agli scambi dei Quattro tra di loro e con i Sei.

Il meccanismo transitorio previsto dalla Commissione, fondato sull'avvicinamento graduale dei livelli dei prezzi di mercato dei Quattro al livello del prezzo comune, farebbe sì che all'aumento graduale dei prelevamenti riscossi dai Quattro corrisponderà una diminuzione delle restituzioni (per il Regno Unito anche dei *deficiency payments* che questi dovrà versare al bilancio comunitario).

Nello stesso tempo gli interventi FEOGA registreranno un aumento progressivo corrispondente.

b) Mentre il contributo dei Quattro al bilancio comunitario per prelievi agricoli verrebbe determinato meccanicamente secondo i meccanismi di cui sopra, la partecipazione finanziaria di questi Paesi per dazi e finanziamenti addizionali dovrebbe essere stabilita secondo regole *ad hoc*, tenendo conto dell'evoluzione del regime dei Sei che, in questo campo, diventerà definitivo solo nel '78 (senza correttivi).

c) A differenza dei Sei, per i quali la libera circolazione delle merci e la politica agricola comune e il suo finanziamento da una parte, e la realizzazione progressiva del regime delle « risorse proprie », dall'altra sono stati conseguiti in tempi successivi, i Paesi candidati dovranno realizzarli invece in tempi paralleli. Cosicché si tratterà di risolvere per questi Paesi i seguenti problemi:

— individuare il metodo secondo il quale dovranno essere stabiliti i contributi iniziali dei Quattro;

— fissare le modalità attraverso le quali tali contributi raggiungeranno il livello previsto dalle regole comunitarie applicabili, senza correttivi, nel '78.

La Commissione suggerisce due strade:

i) la più semplice, capace di creare immediatamente una situazione omogenea allo interno della Comunità allargata, consisterebbe nel fissare per i Quattro come è stato fatto per i Sei, una chiave di ripartizione forfettaria iniziale corretta, in seguito, dallo stesso sistema di « forcelle » adottato per i contributi dei Sei.

Al Regno Unito potrebbe attribuirsi una chiave di ripartizione pari al 21,5 per cento delle spese comunitarie.

Questa prima soluzione troverebbe fondamento essenzialmente nel fatto che i Quattro parteciperanno di diritto all'adozione delle decisioni comunitarie fin dal momento della loro adesione e che faranno parte, fin dallo inizio, di un mercato preferenziale nel quale si faranno sentire gli effetti dinamici della integrazione.

ii) L'altra strada consisterebbe, invece, nel prevedere, da una parte, il versamento al bilancio comunitario della totalità dei prelevamenti dei Quattro e di una parte crescente dei loro dazi doganali e contributi addizionali, dall'altra, nel fissare un « minimo » e un « massimo » per i contributi di ciascuno dei Paesi nuovi membri relativamente al totale del bilancio comunitario. Gli scarti tra minimo e massimo verrebbero fissati in maniera da evitare oscillazioni troppo brusche durante il periodo transitorio.

Se i contributi effettivi del nuovo Stato membro risultassero inferiori al « minimo » o superiori al « massimo » i contributi sarebbero aumentati fino al « minimo » o limitati entro il « massimo ». Il contributo da versare dai nuovi Paesi membri sarebbero così quelli effettivamente riscossi da loro per prelevamenti, dazi e altro, solo se il loro ammontare si situasse entro « minimo » e « massimo ».

Questa soluzione, secondo la Commissione, terrebbe conto, nello stesso tempo, della condizione di membri di pieno diritto fin dal momento dell'adesione dei nuovi Stati membri e del carattere progressivo dell'integrazione dei Quattro.

V. — Le importazioni di zucchero dal Commonwealth. Nel quadro dell'organizzazione comune di mercato, instaurata nel Regno Unito fin dall'entrata in vigore del Trattato di adesione, potrebbero essere previste disposizioni derogatorie, capaci di permettere alla Gran Bretagna di far fronte ai suoi impegni contrattuali del Commonwealth Sugar Agreement fino al 31 dicembre 1974.

Tali deroghe dovrebbero consistere nello accordare al Regno Unito, fino alla fine del 1974, la facoltà di importare le « quantità ai prezzi negoziati » in precedenza, a condizione che lo stesso Regno Unito limiti la propria produzione.

Le importazioni inglesi dal Commonwealth « fuori quota » e le importazioni pro-

venienti dai Paesi terzi verrebbero sottoposte al regime dei prelevamenti.

Poiché il regolamento zucchero sarà abrogato il 1° luglio 1975 e nessuna decisione è stata presa per quanto riguarda il regime definitivo dopo tale data, la Commissione suggerisce di lasciare alla Comunità allargata la responsabilità di determinare tale regime definitivo, tenendo conto degli interessi dei Paesi in via di sviluppo esportatori di zucchero (tra i quali, i membri attuali del Commonwealth Sugar Agreement e alcuni SAMA e PTOM).

La Commissione considera inopportuno — contrariamente a quanto propongono gli inglesi — di precisare durante i negoziati di adesione il regime definitivo a partire dal 1975.

VI. — Le importazioni di burro e formaggio dalla Nuova Zelanda. La Commissione propone, per la durata di cinque anni, quote di importazioni degressive e garantite. Per il burro la Nuova Zelanda potrebbe essere garantita che alla fine del periodo transitorio le sue esportazioni non saranno diminuite di oltre la metà, mentre per il « cheddar » l'abolizione delle quote dovrebbe essere totale alla fine dei cinque anni.

La Comunità, dal canto suo, cercherà di promuovere al momento dell'adesione dei nuovi Stati, un accordo internazionale sui prodotti lattieri allo scopo di migliorare, prima della fine del periodo transitorio, le condizioni del mercato mondiale o di esaminare le misure più appropriate da adottare in mancanza di un tale accordo.

Le reazioni inglesi alle proposte della Commissione possono così sintetizzarsi:

a) l'unicità di un periodo transitorio di cinque anni è accettata per il settore industriale, per il settore agricolo, per l'armonizzazione fiscale e per il movimento dei capitali. Tuttavia, onde assicurare l'equilibrio dei vantaggi reciproci, nei cinque anni l'integrazione industriale dovrebbe procedere a ritmi accelerati, mentre l'integrazione agricola dovrebbe realizzarsi a ritmi più lenti e con una ragionevole flessibilità. Per i problemi CECA ed EURATOM sarà sufficiente un « periodo transitorio » di un anno;

b) il « periodo transitorio » unico di cinque anni non può invece applicarsi né al finanziamento né al problema dei prodotti lattieri della Nuova Zelanda, né a quello dello zucchero dei Paesi in via di sviluppo del Commonwealth;

c) per il finanziamento gli inglesi vorrebbero un « periodo transitorio » per lo meno della stessa durata di quello che i Sei hanno adottato tra loro (8 anni), mentre la partecipazione britannica alle spese comunitarie dovrebbe essere più graduata nel tempo, anche perché, oltre alla necessità di non creare per la Gran Bretagna condizioni insostenibili, i Sei, in ogni caso, si avvantaggeranno di un più vasto mercato agricolo di sbocco, di una riduzione (dell'ordine del 30 per cento) delle proprie quote di partecipazione alle spese del FEOGA sia perché i membri da Sei passeranno a dieci, sia perché le spese del FEOGA aumenteranno, proporzionalmente, nella Comunità ampliata meno del totale dei contributi dei dieci.

La richiesta di queste misure transitorie più lunghe per il finanziamento non comporta alcuna riserva della Gran Bretagna sull'attuale sistema di finanziamento delle Comunità (« risorse proprie »), sistema che il Regno Unito accetta e nel quale si integrerà in un ragionevole periodo di tempo. Questa piena accettazione del sistema comunitario di finanziamento viene, tuttavia, accompagnata dalla richiesta di una « clausola di salvaguardia », o di « revisione », o « di garanzia », nel senso che dovrebbe esserci un impegno formale da presentare al Parlamento e all'opinione pubblica inglesi, a riesaminare il problema del finanziamento nel caso che la situazione divenisse, per la Gran Bretagna, « insostenibile »;

d) quanto allo zucchero del Commonwealth, gli inglesi notano che le proposte della Commissione (la Comunità ampliata entro la fine del 1974, data di scadenza del Commonwealth Sugar Agreement, fisserà il regime definitivo per lo zucchero) sono troppo vaghe e generiche e lasciano nell'incertezza i Paesi interessati del Commonwealth, mentre per i prodotti lattieri della Nuova Zelanda, osservano che la riduzione delle esportazioni di burro neozelandese e l'abolizione di garanzie quantitative per il formaggio « cheddar » condurrebbero ad un contenimento della produzione lattiero-casearia neozelandese tale da danneggiare, a lunga scadenza, gli stessi interessi di una Comunità ampliata, che potrebbe poi vedersi costretta a ricorrere di nuovo alla Nuova Zelanda per importare prodotti lattiero-caseari a buon mercato;

e) in sostanza gli inglesi — per i prodotti della Nuova Zelanda e per quello dello zucchero del Commonwealth — chiedono che la Conferenza negozi soluzioni particolari di

carattere permanente evitando formulazioni vaghe e dilatorie.

Le proposte della Commissione e le prime reazioni inglesi dovrebbero lasciar sperare in uno sviluppo rapido e positivo dei negoziati di adesione del Regno Unito alle Comunità Europee. Come detto sopra, ciò sarà possibile anche nella misura in cui i Sei daranno prova di voler restare fedeli allo spirito dell'Aja.

A questo momento, i Sei pur esprimendo un giudizio sostanzialmente positivo sulle proposte della Commissione, non sono d'accordo fra di loro su alcuni punti importanti quali la progressività della partecipazione finanziaria britannica alle spese comunitarie e il prolungamento — da cinque ad otto anni — del periodo transitorio per quanto riguarda il solo problema di finanziamento (accordando così alla Gran Bretagna la garanzia rappresentata dal sistema equilibratore che i Sei hanno posto in vigore, fra loro, dal 1970 alla fine del 1977, e cioè per otto anni).

Lo schieramento dei Sei su questi due importanti problemi vede da una parte la Francia favorevole al primo dei due sistemi di finanziamento proposti dalla Commissione, che è più ortodosso ma più gravoso e che comporterebbe una partecipazione britannica, fin dal 1° gennaio 1973, pari al 21,5 per cento delle spese comunitarie, e contraria ad ogni periodo transitorio supplementare oltre a quello dei cinque anni. La posizione francese è tendenzialmente seguita dal Belgio e dal Lussemburgo.

La nostra opinione, invece, condivisa da Germania Federale e Olanda, è che non si possono negare alla Gran Bretagna i benefici della gradualità — e di eventuali rettifiche — che la Comunità ha voluto per se stessa. Ci siamo espressi così in favore del secondo dei due sistemi proposti dalla Commissione, cioè quello meno gravoso, e in base al quale il contributo britannico sarebbe costituito dal gettito dei prelievi agricoli e da quello — gradualmente crescente — dei dazi; se dazi e prelievi si situassero al di sotto del minimo, essi verrebbero integrati da un contributo diretto, se invece si situassero al di sopra del massimo, essi verrebbero « ricondotti » a quest'ultimo. Se questa proposta fosse accolta, il contributo inglese verrebbe indicativamente fissato nei cinque anni del periodo transitorio come segue: dal 10 per cento al 15 per cento nel 1973; dal 12,5 per cento al 17 per cento nel 1974; dal 15 per cento al 20 per cento nel 1975; dal 17,5 per cento al 22,5

per cento nel 1976; dal 20 per cento al 25 per cento nel 1977.

Nello stesso tempo riteniamo equo accordare alla Gran Bretagna un periodo transitorio di tre anni, per quanto riguarda il finanziamento, oltre il quinquennio transitorio iniziale.

B) NEGOZIATI CON IRLANDA, DANIMARCA E NORVEGIA

Il ritmo e i progressi dei negoziati con questi Paesi, con i quali le Comunità hanno avuto già due incontri a livello ministeriale, sono strettamente legati allo sviluppo dei negoziati con la Gran Bretagna.

È stato già possibile formalizzare un primo accordo di principio per quanto concerne la politica commerciale comune, analogo a quello raggiunto con gli inglesi: Irlanda, Danimarca e Norvegia accettano, cioè, di inserire una clausola CEE negli accordi bilaterali che dovessero concludere, o prorogare, durante il periodo transitorio.

Inoltre l'Irlanda, come la Gran Bretagna, ha ammesso, dopo i chiarimenti ricevuti dalla Comunità, che non si pongono problemi negoziali per l'applicazione in Irlanda dei regolamenti comunitari oggi in vigore nel settore del latte alimentare, delle carni suine e delle uova.

Sugli altri punti del negoziato le posizioni dei paesi predetti possono riassumersi come segue:

IRLANDA.

L'Irlanda accetta un periodo transitorio unico di cinque anni sia nel settore agricolo che in quello industriale. La libera circolazione dei prodotti agricoli e industriali dovrebbe essere attuata parallelamente, in maniera da realizzare un equilibrio dei vantaggi reciproci.

Quanto al problema del finanziamento, l'Irlanda accetta il sistema comunitario delle « risorse proprie »: bisognerà, peraltro, ricercare, secondo Dublino, una formula appropriata per la determinazione dell'ammontare del contributo irlandese e per una adeguata progressione di tale contributo durante il periodo transitorio.

Inoltre l'Irlanda chiede contingenti tariffari per taluni prodotti « importanti » per la industria irlandese e la possibilità di concedere, durante il periodo transitorio, « restituzioni » sulle materie prime importate ed

incorporate in prodotti esportati verso la CEE. Ha anche accennato al problema della trasformazione dei suoi dazi fiscali in imposizioni interne.

Per il settore industriale vorrebbe misure transitorie per proteggere, in particolare, l'industria della juta e quella del montaggio di autoveicoli; la possibilità di concedere incentivi finanziari e fiscali all'industria e misure antidumping particolarmente severe. Quest'ultimo punto, soprattutto, dovrà essere chiarito dagli irlandesi. Comunque sembra chiaro che l'industrializzazione dell'Irlanda è in una fase tale da richiedere misure protettive, che si spera siano di carattere transitorio.

In tema di politica agricola gli irlandesi si sono riferiti agli accordi speciali con la Gran Bretagna nel quadro della zona di libero scambio fra i due Paesi; al diritto di stabilimento in campo agricolo (l'acquisto dei terreni agricoli è controllato oggi, in Irlanda, sotto l'aspetto delle dimensioni e della compera da parte di cittadini stranieri); alle norme fito-sanitarie, particolarmente severe per tutelare l'immunità del patrimonio zootecnico irlandese e gli sbocchi negli Stati Uniti e in Giappone.

Infine l'Irlanda ha sottolineato l'interesse che annette al settore della pesca, ai suoi aspetti sociali oltre che economici, ed al problema del libero accesso alle zone di pesca che Dublino vorrebbe vedere limitato.

DANIMARCA.

La Danimarca accetta il parallelismo cronologico tra progressi nel settore agricolo ed in quello industriale. Essa teme, anzi, che a causa delle esigenze inglesi, si finisca con imporre un periodo transitorio agricolo più lungo di quanto essa desideri. La Danimarca infatti è particolarmente interessata alla politica agricola comune e al rapido allineamento dei suoi prezzi agricoli su quelli più elevati della Comunità.

Copenaghen ha altresì sottolineato la necessità di un parallelismo fra ampliamento della Comunità e soluzioni da adottare per i Paesi EFTA non candidati. Inoltre, il Governo danese ha chiesto particolari soluzioni in rapporto al diritto di stabilimento nel settore agricolo, a causa del controllo vigente in Danimarca sull'acquisto delle terre coltivabili.

Sul problema della mano d'opera ha espresso il desiderio di preservare il « mercato nordico della mano d'opera », già realizzato nell'ambito della Cooperazione Nordica.

Per le isole Farøe, infine, chiederà deroghe per la pesca, gli aiuti statali e il diritto di stabilimento, mentre per la Groenlandia presenterà un documento sulla situazione del tutto particolare di questo territorio.

NORVEGIA.

I punti sollevati dalla Norvegia sono i seguenti:

— concessione di contingenti tariffari per taluni prodotti sensibili, in rapporto alle analoghe richieste avanzate dalla Gran Bretagna (alluminio greggio, ossido d'alluminio, ferro-cromo, ferro-silicio, piombo greggio, zinco greggio, pasta per carta, carta da giornali e carburo di silicio);

— problema della pesca, soprattutto sotto l'aspetto della libertà di pesca nelle acque territoriali norvegesi (libertà che Oslo non può accettare);

— politica agricola: tenuto conto delle sue caratteristiche sociali, l'agricoltura norvegese dovrebbe essere protetta anche con deroghe di carattere permanente. La Norvegia presenterebbe il caso unico di una sensibile diminuzione dei prezzi agricoli — anche fino al 40 per cento — per effetto dell'applicazione della politica agricola comune;

— problemi CECA: i norvegesi presenteranno un documento in materia.

Sul tema « politica agricola », i Sei hanno espresso le più ampie riserve sulla possibilità di prevedere deroghe permanenti per la agricoltura norvegese. Il problema verrà affrontato dopo un'analisi della reale situazione in cui si trova oggi l'agricoltura norvegese.

La Norvegia, infine, accetta un periodo transitorio di cinque anni per l'istituzione graduale dell'unione doganale ma chiede un periodo più lungo per quanto riguarda il finanziamento.

C) GLI INCONTRI CON I PAESI DELLA ZONA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) NON CANDIDATI E CON LA FINLANDIA

I Capi di Stato e di Governo dei Sei, riunitisi all'Aja il 2 dicembre dello scorso anno, avevano deciso che dopo l'apertura dei negoziati di adesione con i paesi candidati, sarebbero state avviate discussioni con gli altri paesi membri della zona europea di libero scambio (EFTA) che ne avessero fatto richiesta.

Conformemente a tale decisione, il 10 novembre 1970 ha avuto luogo a Bruxelles il primo incontro tra la Comunità da un lato e l'Austria, la Svezia e la Svizzera, dall'altro.

Al momento dell'apertura dei tre incontri, la Comunità ha fatto conoscere le linee fondamentali cui essa si ispira nell'affrontare i problemi delle relazioni con i paesi predetti.

Tali linee possono essere riassunte come segue:

la Comunità è cosciente dell'importante contributo che i Paesi EFTA non candidati hanno dato e potranno dare, in futuro, alla cooperazione europea;

la Comunità rappresenta una costruzione irreversibile, i cui obiettivi economici e politici non possono essere rimessi in causa; d'altra parte la Comunità ampliata non può concepirsi che nell'eguaglianza dei diritti e degli obblighi di tutti gli Stati membri;

l'allargamento della Comunità avrà delle conseguenze per i paesi dell'EFTA non candidati all'adesione. La Comunità, pertanto, in conformità alle decisioni dell'Aja ricercherà con i Paesi in questione, le possibili soluzioni dei problemi che l'ampliamento pone a detti Paesi;

queste soluzioni dovranno essere tali da salvaguardare integralmente il potere autonomo di decisione della Comunità ampliata, le sue politiche comuni, l'efficacia del suo funzionamento e le sue prospettive di sviluppo. D'altra parte tali soluzioni dovranno essere conformi agli impegni internazionali, e, in particolare, al GATT;

la Comunità auspica che vengano evitati nuovi ostacoli agli scambi intraeuropei e compirà ogni sforzo per condurre rapidamente in porto, nel quadro sopradescritto, le discussioni con i Paesi EFTA non candidati all'adesione.

Le posizioni dell'Australia, della Svezia e della Svizzera — Paesi caratterizzati, sul piano economico, da un livello di sviluppo comparabile a quello della Comunità e legati, sul piano politico, dallo *status* di neutralità imposto o adottato — sono state illustrate lo stesso giorno 10 novembre alla Comunità dal Ministro degli esteri austriaco, dal Ministro del Commercio svedese e dal Consigliere Federale svizzero Bruger.

AUSTRIA

Il Governo di Vienna propone alla Comunità di stipulare un accordo che sia conforme all'articolo 24 del GATT e che consenta la eliminazione totale dei dazi doganali, delle

restrizioni quantitative e degli altri ostacoli al commercio. Il Governo austriaco auspica di poter trovare insieme con la Comunità una forma di partecipazione che, salvaguardando interamente lo *status* speciale dell'Austria, consenta una estesa collaborazione economica.

Per tenere conto del suo *status* di neutralità e delle disposizioni del trattato di pace, la Delegazione austriaca ha menzionato i seguenti problemi:

libertà per l'Austria di regolare autonomamente i rapporti politico-economici con i Paesi terzi;

necessità di assicurare all'Austria, in caso di guerra, o di gravi tensioni internazionali che comportino rischi di conflitto armato, il diritto di sospendere singole disposizioni o l'intero Trattato;

necessità di prevedere una clausola di denuncia.

SVEZIA

La posizione della Svezia, come precisata dal Ministro del Commercio, sembra chiaramente tener conto della « posizione comune » dei Sei illustrata il 30 giugno 1970 ai Paesi candidati. La Delegazione svedese ha affermato, in sintesi, che il Governo di Stoccolma:

a) ritiene che esistano buone prospettive per la partecipazione della Svezia all'unione doganale e condivide l'opinione della Comunità secondo cui la soluzione dei problemi che si porranno nel negoziato debba essere ricercata attraverso l'adozione di misure transitorie;

b) non prevede gravi difficoltà per adattare la regolamentazione agricola svedese a quella comunitaria, auspica un adeguato parallelismo tra la libera circolazione dei prodotti industriali e di quelli agricoli e desidera esaminare in maniera approfondita la partecipazione svedese ai regolamenti finanziari della Comunità;

c) è consapevole che le misure puramente tariffarie devono essere accompagnate dall'adozione di numerose altre misure nei settori della libera circolazione delle persone, dei capitali e in generale nel campo economico e sociale.

Il limite della partecipazione della Svezia all'integrazione è rappresentato dalla esigenza di proseguire la politica di neutralità e quindi dall'impossibilità di partecipare, principalmente in materia di politica estera, economica e monetaria, a forme di cooperazione che, a giudizio di Stoccolma, comprometterebbero le possibilità della « ferma politica di neutra-

lità ». Più in particolare, la Svezia non potrà partecipare ad una cooperazione in politica estera che sia vincolante e che miri a posizioni comuni, né potrà accettare, oltre certi limiti, il trasferimento di poteri decisionali, nell'ambito dell'unione economica e monetaria, a istituzioni internazionali.

Il Governo svedese intende, d'altra parte, salvaguardare i progressi conseguiti nella collaborazione tra Paesi nordici e nell'ambito EFTA. Esso auspica, pertanto, uno stretto parallelismo tra i vari negoziati, in particolare con quelli riguardanti Danimarca e Norvegia.

SVIZZERA

La particolare situazione politica della Svizzera, la cui neutralità permanente è stata da lungo tempo istituzionalizzata, è stata ricordata dal Consigliere Federale Bruger. Egli ha sottolineato che la necessità di salvaguardare tale *status* giuridico limita le possibili rinunzie alla sovranità nazionale. Pur rendendosi conto che le Comunità Europee costituiscono una nuova forma di organizzazione che deve condurre alla progressiva unione politica e ad una cessione di diritti di sovranità ad istituzioni comunitarie, il Governo svizzero considera che gli obiettivi politici della Comunità — oggi valutati anche come contributo alla distensione internazionale — e il mantenimento della neutralità siano conciliabili, senza creare ostacoli agli sviluppi comunitari né imporre alla Svizzera l'abbandono della politica di neutralità.

Berna propone un accordo con la Comunità che, conforme all'articolo 24 del GATT, preveda una rapida eliminazione degli ostacoli agli scambi. Soluzioni adeguate dovrebbero essere studiate per evitare distorsioni di traffico e di concorrenza, anche per quanto riguarda interessi, monopoli, appalti, aiuti.

Il negoziato secondo Berna dovrebbe abbracciare altri importanti settori economici quali quelli delle prestazioni di servizi e la immigrazione di mano d'opera nonché i problemi relativi al diritto di domicilio, gli ostacoli tecnici agli scambi, la legislazione farmaceutica, le assicurazioni, la politica dei trasporti, la politica industriale, quella regionale, la ricerca, l'energia e la realizzazione della unione economica e monetaria.

Per quanto riguarda, in particolare, la libera circolazione di manodopera la Delegazione svizzera ha detto testualmente: « Il numero dei lavoratori stranieri in Svizzera in rapporto alle popolazioni, supera di molto la media dei Paesi CEE. Ciò ha dato origine nel

nostro Paese ad una sequela di gravi problemi di natura economica e sociale, di cui occorrerà tener conto. Ben volentieri siamo disposti a discutere ed esaminare con voi questi problemi e la nostra politica in materia ».

Circa gli scambi nel settore agricolo, secondo il Governo elvetico, l'accordo dovrebbe tener conto della necessità di salvaguardare il livello tanto dei redditi degli agricoltori svizzeri quanto del grado di autoapprovvigionamento del suo Paese (60 per cento appare il minimo indispensabile per uno Stato neutrale). Per quanto riguarda il quadro istituzionale delle future relazioni Svizzera-Comunità, gli svizzeri ritengono che pur essendo prematuro cercare di indicarne la possibile struttura, questa dovrà assicurare, da una parte, l'autonomia del potere decisionale della Comunità e, dall'altra, una adeguata partecipazione della Svizzera alle decisioni comportanti obblighi per essa.

Il calendario delle conversazioni esplorative della Comunità con l'Austria, con la Svezia e con la Svizzera dovrà essere ora fissato tra le Delegazioni dei Paesi predetti e i Servizi della Commissione CEE.

La Comunità ha altresì preso atto delle dichiarazioni fatte dal Ministro degli esteri del Portogallo e dai Ministri del Commercio di Islanda e di Finlandia, in occasione del primo incontro ministeriale con la Comunità, che ha avuto luogo a Bruxelles il 21 novembre, dichiarazioni che possono essere riassunte come segue.

PORTOGALLO

Il Governo di Lisbona auspica negoziati volti a stabilire regolari relazioni tra la Comunità e il Portogallo « europeo », secondo una formula conforme alle disposizioni all'articolo XXIV del GATT, formula che potrebbe consistere in un accordo di associazione. Il problema delle relazioni dei « territori portoghesi non europei » con la Comunità dovrebbe fare oggetto, infatti, di esame separato ed i loro aspetti particolari andrebbero valutati successivamente.

Quanto al contenuto dell'accordo auspicato da Lisbona, esso dovrebbe prevedere l'abolizione graduale dei dazi e l'armonizzazione delle tariffe doganali, con taluni correttivi. Data l'interdipendenza tra la libera circolazione delle merci e le regole comunitarie in altri campi, il Governo portoghese è pronto ad accettare taluni impegni che gli consentano, entro termini appropriati e mediante un regime di adattamento progressivo, di far pro-

prie le regole di politica agricola comune, di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi, in materia di movimento di capitali, di politica sociale, di concorrenza e di politica dei trasporti.

ISLANDA

Il Governo islandese mira a proseguire con la Comunità allargata la sua cooperazione economica recentemente avviata con i Paesi EFTA, stipulando un accordo che dovrebbe includere i seguenti punti:

mantenimento per l'Islanda, nei confronti della Comunità allargata degli stessi privilegi tariffari di cui gode attualmente nei Paesi EFTA e, inversamente, concessione alla Comunità dello stesso trattamento tariffario previsto in Islanda per i prodotti provenienti da questi ultimi;

libero accesso dei prodotti ittici islandesi al Mercato Comune allargato, con impegno di non alterare le normali condizioni di mercato;

mantenimento per l'Islanda del diritto, di cui gode attualmente nei confronti dei Paesi EFTA, di controllare le importazioni di certi prodotti, in particolare quelli petroliferi.

FINLANDIA

La Finlandia intende mantenere il proprio potere di decisione in tutti i settori e salvaguardare la propria sicurezza attraverso una « inflessibile politica di neutralità ». Helsinki esclude, quindi, ogni soluzione comportante un'adesione, sia pure a termine, alle Comunità Europee ma è pronta ad iniziare « sondaggi » in vista di un accordo tariffario ai sensi dell'articolo XXIV GATT, che prevede la liberazione degli scambi dei prodotti industriali ad un livello corrispondente a quello che verrà raggiunto con altri Paesi neutrali dell'EFTA. Opportune soluzioni dovrebbero essere trovate per evitare eventuali deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza.

L'accordo dovrà assicurare, inoltre, la continuità degli scambi dei prodotti agricoli sia con la Comunità che con i Paesi EFTA, ma eventuali soluzioni non potranno partire dal presupposto della partecipazione finlandese alla politica agricola comune.

Il calendario delle conversazioni esplorative con Portogallo, Islanda e Finlandia sarà fissato — come quello per Austria, Svezia e Svizzera — tra le delegazioni dei Paesi predetti e i Servizi della Commissione CEE.

CAPITOLO XIV.

Questioni istituzionali — I poteri di bilancio del Parlamento europeo — Il regime di risorse proprie — L'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale — La nuova Commissione — Problemi della gioventù — Università europea.

Poteri di bilancio del Parlamento Europeo.

È stato approvato, a Lussemburgo, il 22 aprile 1970, il Trattato che attribuisce al Parlamento Europeo più estesi poteri in merito all'approvazione del bilancio della Comunità. In base ad esso l'articolo 203 del Trattato di Roma è sostituito da due nuovi articoli, il 203 e il 203-bis.

La modifica di alcune disposizioni in materia di bilanci comunitari riveste una particolare importanza politica in quanto vengono conferiti al Parlamento Europeo maggiori poteri, viene ampliata la sua sfera di controllo e garantita così una maggiore oculatezza nella spesa da parte del Consiglio unico e della Commissione unica delle Comunità Europee.

Alla conclusione del Trattato si è giunti dopo un lungo e difficile negoziato, nel corso del quale da parte italiana è stato posto l'accento sull'esigenza di rafforzare i poteri della Assemblea e ciò anche in previsione dell'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, da noi vivamente auspicata.

A norma del suddetto trattato è stato deciso che nel cosiddetto periodo normale, caratterizzato a partire dal 1975 dalla piena attuazione del sistema delle « risorse proprie », per le spese di « funzionamento », che rappresentano il 3,5 per cento delle spese comunitarie, verrà fissata annualmente dalla Commissione, in base a criteri obiettivi di ordine economico (incremento del prodotto comunitario lordo, incrementi delle spese nei bilanci nazionali degli Stati membri, andamento del costo della vita), una percentuale massima di incremento di tali spese: il progetto di bilancio presentato dal Consiglio della CEE non potrà superare tale percentuale; se l'aumento delle spese di funzionamento figuranti nel progetto di bilancio presentato dal Consiglio re-

sterà al di sotto della metà di detta percentuale massima, i poteri di emendamento del Parlamento dovranno esercitarsi entro tale percentuale massima; se, invece, nel progetto di bilancio del Consiglio verrà superata la metà della percentuale massima, il Parlamento potrà ulteriormente aumentare le spese di funzionamento iscritte nel progetto di bilancio di una percentuale pari alla metà della percentuale massima.

Tuttavia, per esigenze di carattere eccezionale (ad esempio, l'ampliamento delle Comunità), la percentuale massima di aumento delle spese di funzionamento, fissata annualmente dalla Commissione, potrà essere aumentata di comune accordo tra il Consiglio ed il Parlamento Europeo.

Per il periodo che corre dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1974, in cui le « risorse proprie » copriranno solo parzialmente le spese comunitarie, il Consiglio delle Comunità Economiche Europee ha approvato la seguente procedura di consultazione, in tre fasi, con il Parlamento Europeo:

a) nella prima fase il Consiglio della CEE prepara il progetto di bilancio e lo sottopone al Parlamento Europeo;

b) nella seconda fase il Parlamento può emendare detto bilancio;

c) nella terza fase gli emendamenti del Parlamento Europeo comportanti un aumento del totale delle spese di una Istituzione si intenderanno approvati se anche il Consiglio della CEE li approverà a maggioranza qualificata; gli emendamenti non comportanti un aumento si intenderanno approvati a meno che il Consiglio non li respinga a maggioranza qualificata; il Consiglio della CEE non potrà, tuttavia, modificare quanto deciderà il Parlamento Europeo sul suo bilancio interno.

Il Consiglio della CEE conserverà pur sempre nell'uno e nell'altro periodo « l'ultima parola » in tema di spese derivanti obbligatoriamente dalla legislazione comunitaria (in pratica, il 96,5 per cento delle spese globali comunitarie); il Parlamento Europeo manterrà, tuttavia, l'attuale facoltà, riconosciutagli dai Trattati, di proporre la modifica di tali spese.

Il regime di « risorse proprie ».

Dopo un negoziato particolarmente difficile e serrato il 22 aprile è stato varato il Regolamento sul finanziamento della politica agricola comune valido sino al 31 dicembre del 1970 nonché il cosiddetto regime di « risorse proprie » della Comunità che andrà in vigore il 1° gennaio 1971, la relativa Decisione del Consiglio della CEE essendo stata ratificata nel frattempo dai sei Parlamenti nazionali.

Si trattava del difficile compito di dare un contenuto concreto alle decisioni del « vertice » dell'Aja approvando un sistema di finanziamento di carattere definitivo, che salvasse — con opportuni meccanismi correttivi — il principio dell'equa distribuzione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della politica agricola comune nei prossimi anni, cruciali per le sorti della domanda di adesione inglese alle Comunità.

Il sistema che il Consiglio della CEE ha approvato può considerarsi, nel breve periodo (almeno fino al 1975 e, con meno certezza, fino al 31 dicembre 1977), come assai soddisfacente, per l'Italia, dal punto di vista finanziario.

Per il periodo che termina con il 31 dicembre 1970 sono state approvate delle percentuali di contribuzione alle spese d'insieme del FEOGA (Sezione Garanzia e Sezione Orientamento) tali da riequilibrare nettamente la nostra situazione: la percentuale di partecipazione della Francia, per questo periodo, è salita al 28 per cento mentre quella dell'Italia è scesa da circa 27 a 21,5 per cento (ciò comporterà, per il nostro Paese, una minor spesa di oltre 100 milioni di dollari per il periodo considerato e maggiori spese da parte della Francia e dei Paesi Bassi, che sono, come noto, i Paesi che più beneficiano della politica agricola comune).

Per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974 (cosiddetto « periodo intermedio », che seguirà il descritto « regime particolare » per il 1970 è stata adottata la seguente formula:

1) i prelievi vengono interamente devoluti alle Comunità a decorrere dal 1° gennaio 1971;

2) i dazi doganali vengono gradualmente devoluti alle Comunità sempre a decorrere dal 1° gennaio 1971;

3) l'ammontare dei dazi doganali devoluti ogni anno da ciascuno Stato membro alle Comunità sarà pari alla differenza tra un « importo di riferimento » e l'importo dei prelievi devoluti nella loro interezza (se tale differenza sarà negativa — come è il caso dell'Italia — lo Stato membro non dovrà devolvere dazi doganali, né le Comunità dovranno rifondergli parte dei prelievi);

4) il cosiddetto « importo di riferimento » è fissato come segue: nel 1971 sarà pari al 50 per cento dell'importo totale dei prelievi e dei dazi doganali riscossi, alle frontiere, da ciascuno Stato membro; nel 1972 sarà pari al 62,5 per cento di detto ammontare; nel 1973 al 75 per cento; nel 1974 all'87,5 per cento; nel 1975 al 100 per cento (devoluzione integrale dei prelievi e dazi alle Comunità);

5) le Comunità rimborseranno agli Stati membri il 10 per cento degli importi dei dazi e prelievi devoluti alle Comunità stesse, a titolo di rimborso delle spese d'esazione sopportate dagli Stati membri;

6) le spese di bilancio non coperte dai prelievi e dai dazi saranno coperte (sempre fino al 1974 incluso) da contributi diretti degli Stati, in base alla seguente « chiave di ripartizione » (risultante, per ciascuno Stato membro, dalla media aritmetica tra la quota parte di ciascuno Stato membro nel prodotto nazionale lordo della Comunità e la media ponderata dei criteri di ripartizione di bilancio indicati nel Trattato): Belgio 6,8; Germania 32,9; Francia 32,6; Italia 20,2; Lussemburgo 0,2; Paesi Bassi 7,3.

È stato poi introdotto un elemento correttivo in base al quale durante l'intero periodo 1971-74 la variazione annuale della quota parte di ogni Stato membro rispetto all'anno precedente non potrà superare l'1 per cento verso l'alto e l'1,5 per cento verso il basso; per il 1971 verrà presa come riferimento, per l'applicazione di questa regola, la quota parte dei contributi di ciascuno Stato membro al totale dei bilanci del 1970, restando inteso che per il calcolo della quota parte del contributo tedesco si assumerà come percentuale di partenza del 1970 non il 31,7 per cento ma il 31,5 per cento (ciò per non far superare ai tedeschi il *plafond* politico del 32 per cento).

Questo complicato meccanismo perequativo secondo i calcoli approssimativi che è

possibile fare, assicura la seguente ripartizione degli oneri fra gli Stati membri:

– nel 1971: Belgio 7,5 per cento; Germania 32 per cento; Francia 26,9 per cento; Italia 22,1 per cento; Lussemburgo 0,2 per cento; Olanda 10,1 per cento;

– nel 1975: Belgio 8,12 per cento; Germania 34,41 per cento; Francia 24,18 per cento; Italia 21,11 per cento; Lussemburgo 0,21 per cento; Olanda 11,97 per cento.

Come si vede, il sistema, sia pure entro margini ristretti, tende nel tempo – attraverso l'integrale devoluzione alle Comunità dei prelievi e dei dazi – a far salire le percentuali della Germania, del Belgio e dell'Olanda, a far discendere quella della Francia e a mantenere entro limiti ragionevoli il contributo percentuale dell'Italia (dal 22,1 al 21,1 per cento), la quale trarrà vantaggio dalla più massiccia devoluzione dai dazi tedeschi ed olandesi alle Comunità.

Con il 1° gennaio 1975 ha inizio il terzo periodo (detto « periodo normale »), nel quale le risorse delle Comunità saranno interamente « proprie » e cioè costituite:

1) dalla totalità del gettito dei prelievi e dei dazi della tariffa esterna comune (anche in questo periodo le Comunità rimborseranno agli Stati membri il 10 per cento di tale gettito, a titolo di spese di esazione);

2) dalle entrate corrispondenti ad un punto, al massimo, dell'aliquota della futura imposta sul Valore Aggiunto (IVA), la quale si spera possa avere – nel 1975 – applicazione uniforme nelle Comunità ed essere quindi considerata come sufficientemente rappresentativa dei prodotti nazionali lordi dei singoli Paesi membri.

Con il 1° gennaio del 1975 inizierebbe dunque il « periodo normale », quello cioè in cui le Comunità saranno dotate interamente di « risorse proprie » e cesseranno tutte le forme di contributi diretti da parte degli Stati membri.

È stato previsto che tale « periodo normale » si aprirà con un periodo « semi-normale »: infatti, negli anni 1975, 1976 e 1977, la variazione annua delle quote di ciascuno Stato membro non potrà superare, rispetto all'anno precedente, il 2 per cento (se l'applicazione di questa disposizione ad uno Stato membro determinerà uno scoperto di bilancio, detto scoperto verrà ripartito, per l'anno considerato, tra gli altri Stati membri, sempre rispettando il limite di variazione massima del 2 per cento e sulla base delle quote-parte degli Stati membri nelle « risorse proprie » provenienti dall'IVA).

È, quindi, soltanto a partire dal 1° gennaio 1978 che avrà inizio il periodo « pienamente normale », in cui *a*) le « risorse proprie » delle Comunità saranno costituite esclusivamente dal gettito integrale dei prelievi e dei dazi e da una frazione del gettito di un'IVA comunitaria uniforme; *b*) cesserà soprattutto dal funzionare qualsiasi meccanismo di correzione delle percentuali di contribuzione degli Stati membri alle spese dei bilanci comunitari.

Quali considerazioni possono farsi sul funzionamento di questo complicato meccanismo, diviso in tre periodi ?

Innanzitutto è chiaro che il « regime particolare » per il 1970 si presenta assai vantaggioso per l'Italia, la cui percentuale scende dal 27 al 21,5 per cento dell'insieme delle spese del FEOGA. Inoltre, poiché dal 1971 al 1977 incluso, i contributi globali degli Stati membri alle spese di bilancio delle Comunità non potranno variare in percentuale, che entro margini ristretti rispetto alle percentuali del 1970, è chiaro che la perequazione degli oneri ottenuta per il 1970 continuerà a funzionare per un periodo di 7 anni e cioè fino al 31 dicembre 1977, sia pure con margini di oscillazione più ampi che negli ultimi tre anni (dal 1975 al 1977).

Un punto rimasto aperto è quello della limitazione degli oneri della politica agricola comune: infatti, il meccanismo di perequazione riguarda soltanto le percentuali dei contributi nazionali destinati a coprire le spese della politica agricola comune, spese, però, che non sono state delimitate se non molto indirettamente e cioè stabilendo che – a partire dal 1° gennaio 1975 – le fonti di finanziamento delle Comunità saranno costituite esclusivamente dal gettito integrale dei prelievi, dal gettito integrale della tariffa esterna comune e dal gettito, al massimo, di un punto della aliquota della futura IVA comunitaria uniforme. Poiché – nell'attuale Comunità a Sei – il gettito dei prelievi è stato calcolato in 900 milioni di dollari, quello dei dazi in 1,6 miliardi di dollari e quello di un punto dell'aliquota IVA in 1,7 miliardi di dollari, la somma di queste tre cifre indica che, nel 1975, il bilancio delle Comunità non dovrà sorpassare i 4,2 miliardi di dollari. Tale è il *plafond* che risulta, indirettamente, dalle caratteristiche del sistema delle « risorse proprie ».

Questo *plafond* è tanto più « indicativo » ed incerto in quanto non solo il Consiglio, con una sua decisione, potrà sempre aumentare il gettito della futura IVA comunitaria (sorpassando il limite di un punto dell'aliquota di detta imposta), ma anche perché è

rimasto del tutto aperto il problema relativo al funzionamento delle azioni strutturali previste dal piano di riforma della politica agricola comune, che va sotto il nome di « Agricoltura 1980 ».

Sono questi i problemi fondamentali dai quali dipenderanno le strutture, le caratteristiche e soprattutto l'onere finanziario globale della futura politica agricola comune, che dovrà presentarsi valida non solo per i Sei ma anche per la Comunità ampliata.

In conclusione sembra evidente che se il meccanismo settennale di perequazione percentuale dei contributi degli Stati membri all'FEOGA risolve un problema immediato, di natura soprattutto politica, esso lascia aperto il problema di fondo, che è quello della ristrutturazione della politica agricola comune e del suo equilibrato inserimento nello sviluppo economico generale delle Comunità (*optimum* di utilizzazione delle risorse comunitarie, ai fini di un equilibrato sviluppo di tutti i settori produttivi).

Elezione del Parlamento Europeo a suffragio universale.

Dopo il Vertice dell'Aja, del 1° e 2 dicembre 1969, nel quale è stato deciso che « il problema delle modalità delle elezioni dirette continuerà ad essere studiato dal Consiglio dei Ministri », l'Assemblea di Strasburgo, con una risoluzione del 3 febbraio 1970 ha chiesto al Consiglio delle Comunità Economiche Europee di stabilire di comune accordo una « procedura di contatto » tra le due Istituzioni al fine di definire le disposizioni da adottarsi, sulla base del progetto che l'Assemblea ha redatto ai sensi dell'articolo 138 del Trattato fin dal 1960.

Nella sessione del 7 marzo 1970 il Consiglio della CEE, accedendo alla richiesta, ha deciso che dalla sua parte i contatti fossero tenuti dal Presidente di turno.

Si ebbe quindi a Bruxelles il 26 giugno un primo incontro tra il Presidente in carica Harmel ed il Presidente dell'Assemblea, Senatore Scelba. Vi fu uno scambio di idee che, per quanto riguarda i problemi di fondo, confermò l'opportunità di una revisione approfondita del progetto del 1960, e riguardò anche le modalità di procedura da seguire, per tale revisione, da parte delle due Istituzioni.

A seguito di tale incontro, nella sessione del 29 settembre il Consiglio ha deciso che il proprio Gruppo di lavoro riprenda l'esame di fondo della questione, e che il proprio Presi-

dente, accompagnato dai Presidenti del Comitato dei Rappresentanti Permanenti e del Gruppo di lavoro, terrà regolari contatti con il Presidente dell'Assemblea per scambi di vedute e di informazioni sui lavori che le due Istituzioni condurranno parallelamente.

La nuova Commissione.

In base a quanto disposto dal Trattato sulla fusione degli Esecutivi comunitari, la nuova Commissione delle Comunità europee, entrata in funzione il 2 luglio 1970, e della quale l'onorevole Franco Maria Malfatti ha assunto la Presidenza, è stata ridotta a nove membri.

Essa risulta composta nel seguente modo e con le seguenti rispettive competenze:

Sicco L. Mansholt — Agricoltura; *Vice Presidente.*

Raymond Barre — Questioni economiche e finanziarie; Ufficio Statistiche; *Vice Presidente.*

Wilhelm Haferkamp — Energia, Mercato interno, Agenzia approvvigionamento, Controllo sicurezza; *Vice Presidente.*

Albert Borchette — Concorrenza, politica regionale, stampa e informazione, diffusione conoscenze;

Albert Coppé — Affari sociali, trasporti, personale ed Amministrazione, crediti ed interventi CECA, bilancio e controllo finanziario.

Ralf Dahrendorf — Relazioni esterne e commercio estero.

Jean-François Deniau — Coordinamento negoziati per adesioni, EFTA non candidati, aiuto sviluppo (Yaoundé).

Altiero Spinelli — Politica industriale, ricerca scientifica e tecnologica, Centro comune ricerca.

Al Presidente, che dirige e coordina l'azione della Commissione fanno capo, come in passato, l'Ufficio del portavoce, il Servizio giuridico e i Servizi di sicurezza.

Problemi della gioventù.

Il punto 16 del Comunicato finale del Vertice dell'Aja del 12 dicembre 1969 affermava:

« Tutte le azioni che in questa occasione sono state decise per la edificazione e l'espansione europea, avranno un più sicuro avvenire se ad esse verrà strettamente associata la gioventù: i Governi hanno fatto propria que-

sta esigenza e le Comunità prenderanno al riguardo gli opportuni provvedimenti ».

Per soddisfare tale esigenza il Governo italiano ha presentato in data 21 aprile 1970, in occasione della riunione del Consiglio delle Comunità europee tenutasi a Lussemburgo, un apposito *memorandum* nel quale vengono formulate delle precise indicazioni concernenti un certo numero di lavori e programmi che potrebbero costituire l'oggetto di una più approfondita concertazione fra gli Stati membri e la Commissione delle Comunità europee. Tale indicazione concerne in particolare i settori dell'orientamento e della formazione professionale, delle relazioni con i Paesi associati alla Comunità, dell'Università europea da istituire in Firenze, della preparazione linguistica dei giovani, dei problemi dell'inserimento dei giovani nella vita produttiva e del mutuo riconoscimento dei diplomi e dei titoli di studio.

Particolare interesse è dedicato, dal documento, all'ampliamento dell'opera di assistenza allo sviluppo dei Paesi della Convenzione di Yaoundé con apposite provvidenze per la gioventù.

Inoltre il *memorandum* italiano suggerisce anche la creazione di organi istituzionali che dovrebbero integrare, compatibilmente con le disposizioni del Trattato di Roma, le strutture operative comunitarie per l'avviamento di una concreta politica giovanile: trattasi, in particolare, di un apposito Comitato permanente della gioventù incaricato dell'impostazione di una politica comunitaria per la gioventù, nonché una assemblea dei giovani, rappresentativa delle organizzazioni giovanili dei Paesi comunitari, avente lo scopo di associare direttamente la gioventù europea al processo formativo comunitario.

Il Consiglio delle Comunità europee ha poi discusso il problema e le proposte avanzate in proposito, nel corso delle sue sessioni del 20 giugno e 20-21 luglio 1970, ed ha infine deciso che il Comitato dei Rappresentanti Permanenti affidasse ad un apposito Comitato *ad hoc* l'insieme delle varie proposte che gli Stati membri avevano o avrebbero presentato in proposito.

Il Comitato *ad hoc* si è riunito quattro volte preparando un apposito documento di lavoro, la cui messa a punto è in corso.

Nel corso delle predette riunioni, la delegazione italiana ha presentato un documento integrativo delle proposte formulate nel *memorandum* del 21 aprile, sviluppando ulteriormente le indicazioni in materia del nostro Governo; tale documento aggiuntivo rappre-

senta il risultato delle concertazioni intrattene con i competenti Dicasteri nazionali, nel corso dei lavori di un apposito Comitato interministeriale per i problemi della gioventù, presso il Ministero degli affari esteri.

Mentre su gran parte delle proposte programmatiche, avanzate in materia dal Governo italiano, si è verificato un favorevole consenso da parte degli altri Stati membri, per quanto riguarda invece la parte relativa alla associazione dei giovani al dialogo per la costruzione europea, notevoli perplessità sono state manifestate, specie da parte della delegazione francese.

La delegazione tedesca dal canto suo, riprendendo in parte il concetto della proposta italiana, ha avanzato l'idea di un Comitato Consultivo per la gioventù. Si appalesano inoltre difficoltà circa l'inserimento di nuovi organi, sia pure consultivi, non previsti dal Trattato di Roma, nella struttura comunitaria.

Università Europea.

Il 1970 ha visto il rilancio del progetto di creazione dell'Università Europea, a seguito della missione effettuata, espresso mandato del Ministro degli esteri, dall'Ambasciatore Cattani presso i Governi degli altri Stati membri.

I risultati emersi dalla missione avevano infatti aperto nuove prospettive circa la favorevole disponibilità dei Governi alla ripresa in esame del progetto. Sulla base dei predetti nuovi affidamenti (riconfermati in occasione del Vertice dell'Aja, punto 11 del Comunicato finale) è stato da noi redatto un apposito *memorandum* rimesso ai 5 Governi dei Paesi comunitari in data 10 luglio.

Le successive reazioni favorevoli, che hanno accolto il *memorandum* italiano, hanno condotto alla convocazione in Firenze di una Conferenza intergovernativa, che si è svolta dal 19 al 21 ottobre 1970. Nel corso di detta Conferenza, a conclusione della quale è stato redatto un documento, è emerso quanto segue:

a) non esistono più pregiudiziali di fondo in relazione alla creazione dell'Università europea a Firenze;

b) è acquisito il concetto che l'erigendo istituto avrà carattere post-universitario con corsi biennali di studio ad altissimo livello concludentisi con il rilascio di un diploma europeo;

c) è stato accettato il principio del finanziamento comune della struttura accademica ed amministrativa dell'Università, anche se è rimasto indeciso se tale finanziamento sarà a

carico del bilancio comunitario oppure su contribuzioni *ad hoc* dei singoli Stati interessati.

Dato che le discussioni intrattenute a Firenze non hanno certo potuto portare ad una esauriente soluzione di tutta la vasta problematica connessa alla creazione dell'Università europea, e sono rimaste ancora indecise varie e importanti questioni (quali: denominazione dell'istituto, la specificazione del titolo che l'Università dovrà rilasciare, le lingue di studio, ecc.), si va facendo strada il progetto di riunire, a breve scadenza, una seconda Conferenza intergovernativa per la messa a punto definitiva del progetto dell'istituzione.

Dei risultati conseguiti a Firenze è stata data informazione il 26 ottobre 1970 alla Commissione delle Comunità europee nel corso della riunione di Bruxelles del Gruppo *ad hoc* di alti funzionari incaricati di preparare una speciale sessione del Consiglio, con la partecipazione dei Ministri dell'istruzione. In tale occasione è stato deciso che i documenti afferenti alla Conferenza di Firenze siano recepiti nel rapporto che il predetto Gruppo *ad hoc* sottoporrà ai Rappresentanti permanenti; ciò che non preclude per altro la possibilità che proseguano parallelamente i lavori preparatori dell'istituenda Università.

CAPITOLO XV.

Attività della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Nel 1970 intensa è stata l'attività della Corte di giustizia delle Comunità europee: sono state emanate 47 sentenze, di cui 33 concernenti ricorsi contenziosi e 14 relative a questioni rinviate a titolo pregiudiziale dalle giurisdizioni nazionali degli Stati membri.

La Corte ha tenuto 70 udienze pubbliche; la durata della procedura dei ricorsi diretti è stata da 8 a 9 mesi; la più corta è stata di 4 mesi e la più lunga di 15 mesi.

Per le questioni pregiudiziali deferite dalle giurisdizioni nazionali, la durata media della procedura è stata da 5 a 6 mesi (comprese le ferie giudiziarie); la più breve è durata 5 mesi e la più lunga 7 mesi.

Nel quadro delle pronunce rese su ricorsi particolari, 9 riguardavano le intese e le concentrazioni; il ravvicinamento delle legislazioni; i mercati agricoli e lo statuto dei funzionari.

La Corte, decidendo su questioni pregiudiziali, ha stabilito l'interpretazione delle norme più varie del diritto comunitario in materia di mercati agricoli, di intese e di concentrazioni, di sicurezza sociale dei lavoratori migranti e di trasporti.

In 4 ricorsi della Commissione delle Comunità europee, la Corte ha dovuto constatare l'infrazione da parte dell'Italia (3) e del Belgio (1) agli obblighi derivanti dai Trattati di Roma; in altri tre casi, concernenti l'Italia (2) e la Francia (1), ha respinto i ricorsi della stessa Commissione.

Un ricorso della Commissione delle Comunità europee riguardava la mancata istituzione da parte del Governo italiano del catasto viticolo (causa 33/69). La Corte ha dichiarato che l'Italia ha contravvenuto al regolamento del Consiglio delle Comunità europee istitutivo di una organizzazione comune di mercato nel settore vini-viticolo.

Nella causa 38/69 è stata constatata l'infrazione italiana per avere applicato all'importazione del piombo e dello zinco diritti doganali superiori a quelli fissati dai regolamenti comunitari.

Nella causa 77/69 è stata dichiarata l'infrazione del Belgio per aver riscosso una tassa

forfettaria che colpisce in modo discriminatorio il legname importato dagli altri Stati membri rispetto a quello di produzione nazionale.

È da rilevare che il Governo belga aveva eccepito, a sua giustificazione, di avere predisposto apposito provvedimento legislativo per mettere fine allo stato d'infrazione e che esso si trovava all'esame del Parlamento. La Corte ha « *dichiarato che il Trattato di Roma istitutivo della CEE obbliga gli Stati membri come tali, e che la responsabilità dello Stato sussiste quale sia l'organo dello Stato la cui azione od inerzia ha dato luogo alla trasgressione, anche se si tratta di una istituzione costituzionalmente indipendente* »

Nella causa 8/70, relativa al diritto dello 0,50 per cento per servizi amministrativi applicato dall'Italia all'importazione, la Corte si è espressa nei medesimi termini. In altre parole l'infrazione sussiste anche se da parte del Governo italiano è stato predisposto il disegno di legge abrogativo di tale diritto e il provvedimento, già approvato dal Senato, si trova ora all'esame della Camera dei deputati.

L'evoluzione del contenzioso nelle materie comunitarie è dimostrata dalle seguenti cifre: 1953, sono stati iscritti 4 ricorsi; nel '54, 10; nel '55, 9; nel '56, 11; nel '57, 19; nel '58, 43; nel '59, 47; nel '60, 23; nel '61, 26; nel '62, 35; nel '63, 105; nel '64, 55; nel '65, 62; nel '66, 31; nel '67, 37; nel '68, 32; nel '69, 77 e nel '70, 62.

Le nuove procedure, iniziate nel 1970, comprendono 33 ricorsi di cui 2 presentati dalla Commissione delle Comunità europee contro gli Stati membri; 1 dalla stessa Commissione contro il Consiglio delle Comunità europee; 1 dagli Stati membri; 9 ricorsi particolari e 20 di funzionari; più 29 questioni pregiudiziali.

Queste sono state deferite dalle giurisdizioni nazionali come segue: 19 da tribunali tedeschi; 3 da tribunali belgi; 2 da tribunali francesi; 2 da tribunali italiani e 3 da tribunali olandesi. In complesso, le questioni pregiudiziali provengono: 4 da giurisdizioni supreme ed il resto da giurisdizioni di prima e seconda istanza.

PAGINA BIANCA